CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

# GLOSSARIO DEL CONSIGLIERE REGIONALE

XII LEGISLATURA

Pubblicazione a cura della Segreteria generale, area Assistenza tecnico-legislativa, Monitoraggio e attuazione delle leggi, Adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea

ISO 37001:2016 N.0086/2022

CERTIFICATION

your sustainable revolution

## INDICE DELLE VOCI


Abrogazione ..... 19
Accesso (diritto di) ..... 19
Accordo di programma ..... 22
Accountability ..... 23
Adeguatezza (principio di) ..... 23
Agenda digitale ..... 23
Agenzie per l'Italia digitale AGID *vedi Agenda digitale* ..... 25
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ARAN ..... 25
Agenzie regionali ..... 26
Aiuti di Stato ..... 27
Amministrazione trasparente ..... 28
Ammissibilità di un emendamento *vedi Emendamento* ..... 29
Analisi di impatto della regolamentazione AIR ..... 29
Analisi tecnico normativa ATN ..... 30
Anno finanziario ..... 31
Assemblea delle Regioni d'Europa ARE ..... 31
Assenza alle sedute delle commissioni e dell'Aula ..... 31
Assessore regionale ..... 32
Assestamento di bilancio ..... 33
Assorbimento di un emendamento *vedi Emendamento* ..... 33
Atti di indirizzo politico ..... 33
Atti di sindacato ispettivo ..... 34
Atto amministrativo ..... 34
Atto di organizzazione ..... 35
Attribuzione di funzioni amministrative ..... 36
Audizione in commissione ..... 36
Autonomia del Consiglio regionale ..... 36
Autonomie funzionali ..... 37
Autorità amministrative indipendenti ..... 37
Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM ..... 38
Autorità nazionale anticorruzione ANAC ..... 39
Aziende pubbliche di servizi alla persona ASP ..... 40
Beni comuni ..... 43
Biblioteca del Consiglio regionale ..... 44
Bilancio consolidato ..... 44

Bilancio di previsione finanziario ... 45
Bollettino ufficiale telematico della Regione BUR ... 46
Calendario dei lavori *vedi Programmazione dei lavori dell'Aula e delle commissioni* ... 49
Camera regionale di conciliazione ... 49
Capitolo di bilancio ... 49
Capogruppo *vedi Presidente del gruppo consiliare* ... 50
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ... 50
Carta europea dell'autonomia locale ... 50
Centrale acquisti regionale *vedi Centrale di committenza* ... 51
Centrale di committenza ... 51
Centri per l'impiego ... 52
Città metropolitana ... 53
Cittadinanza attiva ... 55
Cittadini attivi *vedi Cittadinanza attiva* ... 55
Clausola di neutralità finanziaria ... 55
Clausola di non onerosità ... 56
Clausola di valutazione degli effetti finanziari ... 56
Clausola valutativa ... 57
Clausola di sospensione dell'efficacia *vedi Aiuti di Stato* ... 58
Collegati regionali alla manovra di bilancio ... 58
Collegio dei revisori dei conti della Regione ... 58
Comitati e Consulte del Consiglio regionale *vedi Organismi consultivi* ... 59
Comitato delle regioni ... 59
Comitato di garanzia statutaria ... 60
Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali ... 61
Comitato regionale di controllo contabile ... 62
Comitati regionali per le comunicazioni. Co.re.com. Lazio ... 63
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni CUG ... 64
Commissario *ad acta* per la predisposizione, adozione e/o attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario ... 65
Commissario straordinario *vedi Potere sostitutivo* ... 66
Commissione bilancio ... 66
Commissioni consiliari permanenti ... 67
Commissioni consiliari speciali ... 68
Commissioni d'inchiesta ... 69
Concertazione ... 69
Conferenza dei Parlamenti regionali ... 70
Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari ... 70
Conferenza delle assemblee legislative regionali europee CALRE ... 70

Conferenza di servizi ... 71
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (conferenza Stato-Regioni) ... 72
Conferenza Stato-Città e autonomie locali ... 73
Conferenza unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie locali (conferenza unificata) 75
Conferimento di funzioni amministrative ... 75
Conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ... 76
Consigliere regionale ... 77
Consigliere regionale supplente ... 78
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa CCRE ... 78
Consiglio delle autonomie locali CAL ... 78
Consiglio di Stato ... 79
Consiglio regionale ... 80
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro CREL ... 80
Consulta femminile per le pari opportunità ... 81
Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap ... 81
Consulta regionale per la salute mentale ... 82
Continuità normativa (principio di) ... 82
Convalida degli eletti ... 83
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali CEDU ... 84
Convocazione del Consiglio ... 84
Convocazione della commissione ... 85
Coordinamento formale ... 85
Copertura finanziaria delle leggi ... 85
Correzioni di forma ... 87
Corte costituzionale ... 87
Corte dei conti ... 88
Corte di cassazione ... 90
Corte di giustizia dell'Unione europea ... 91
Costituzione ... 92
Danno erariale ... 93
Decadenza dei consiglieri regionali ... 94
Decreto ... 95
Delegificazione ... 95
Deliberazione ... 96
Demanio ... 96
Designazione ... 97
Determinazione dirigenziale ... 97
Dichiarazione di voto ... 97
Dichiarazione universale dei diritti umani ... 98

**Difensore civico** 98
**Differenziazione (principio di)** 99
**Dimissioni dei consiglieri regionali** 99
**Direttiva comunitaria** ***vedi Normativa dell'Unione europea*** 99
**Direttore generale della Giunta** 99
**Dirigenti** 100
**Disavanzo finanziario** 101
**Disposizioni relative all'attuazione di un atto normativo** 101
**Disposizioni transitorie** 102
**Documento di economia e finanza regionale DEFR** 102
**Documento informatico** 103
**Documento strategico di programmazione DSP** 104
**Drafting** ***vedi Qualità normativa*** 104
**Durata degli interventi** 104
**E-government** 107
**Elettorato (attivo e passivo)** 107
**Elezione** ***vedi Sistema elettorale (formula elettorale)*** 108
**Emendamento** 108
**Enti locali** 109
**Enti pubblici dipendenti** 109
**Enti territoriali** 111
**Entrata in vigore della legge regionale** 111
**Entrate** 111
**Equilibrio di bilancio delle regioni** ***vedi Pareggio di bilancio*** 111
**Esame abbinato** 111
**Esercizio finanziario** 112
**Esercizio provvisorio** 112
**Fatto personale** 115
**Firma digitale** 115
**Fondi di riserva** 116
**Fondi speciali** 116
**Fondi strutturali europei** 117
**Fonti del diritto** 118
**Forma di governo** 119
**Forum giovani** 119
**Garante dell'infanzia e dell'adolescenza** 121
**Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (Garante dei detenuti)** 121
**Gestione provvisoria** 122
**Giudizio di parifica (del rendiconto generale della Regione)** 122
**Giunta delle elezioni** 123

**Giunta per il regolamento** 123
**Giunta regionale** 124
**Governance** 125
**Gruppi consiliari** 125
**ICT Tecnologie dell'informazione e della comunicazione** 127
**IMI Sistema di informazione del mercato interno** 127
**Imposte** ***vedi Tributi regionali*** 127
**Improcedibilità di una proposta di legge** 127
**Impugnativa di legge regionale** ***vedi Questione di legittimità costituzionale di una legge*** 128
**Inammissibilità** ***vedi Emendamento*** 128
**Incandidabilità** 128
**Incompatibilità** 128
**Inconferibilità** 130
**Indagine conoscitiva** 131
**Ineleggibilità** 131
**Iniziativa legislativa** 132
**Insindacabilità** 133
**Intergruppo** 133
**Interpellanza** 134
**Interrogazione** 135
**Irricevibilità** 135
**Istituti di democrazia diretta** 136
**Istituto regionale di studi giuridici Arturo Carlo Jemolo** 137
**Istituzione di nuovi comuni e modifica delle circoscrizioni e denominazioni** 138
**Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza IPAB** 139
**Lavoro agile (*smart working*)** 141
**Leale collaborazione (principio di)** 142
**Legge regionale** 142
**Legge regionale collegata alla manovra di bilancio regionale** ***vedi Collegati regionali alla manovra di bilancio*** 143
**Legge regionale europea** 143
**Legge regionale impugnata dal Governo** ***vedi Questione di legittimità costituzionale di una legge*** 144
**Legge di stabilità regionale** 144
**Legislatura** 145
**Maggioranza (quorum funzionale)** 147
**Mandato imperativo (divieto di)** 148
**Maxiemendamento** 148
**Missione dei consiglieri regionali** 149
**Missione valutativa** 149
**Missioni e programmi (bilancio)** 150

**Mozione** 151
**Mozione di sfiducia** 151
**Nomina** 153
**Non cumulabilità** 153
**Normativa dell'Unione europea** 153
**Numero legale (quorum strutturale)** 155
**Open Data** 157
**Opposizione** 157
**Ordine del giorno della seduta** 158
**Ordine del giorno di istruzione alla Giunta regionale** 158
**Ordine del giorno per il non passaggio all'esame degli articoli o al testo proposto** 159
**Organismi consultivi** 159
**Organismo indipendente di valutazione OIV** 159
**Organizzazione dei lavori** *vedi Programmazione dei lavori dell'Aula e delle commissioni* 160
**Organo** 160
**Osservatorio per i servizi pubblici locali** 161
**Ostruzionismo** 161
**Pantouflage** 163
**Pareggio di bilancio (principio di)** 163
**Parere** 164
**Pari opportunità** 165
**Pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive (principio di)** 166
**Partecipazione (principio di)** 167
**Partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea** 167
**Patrimonio** 170
**Patrocinio** 171
**Performance** 171
**Petizione** *vedi Istituti di democrazia diretta* 172
**Piano di rientro della spesa sanitaria** 172
**Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio sanitario regionale** *vedi Piano di rientro della spesa sanitaria* 174
**Piano integrato di attività e organizzazione PIAO** 174
**Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR** 175
**Policy makers** 176
**Politica pubblica** 177
**Potere estero delle regioni** 177
**Potere sostitutivo** 178
**Potestà legislativa regionale** 179
**Prassi** 181
**Preclusione (emendamento)** *vedi Emendamento* 181

**Preferenza (voto di)** 181
**Prefetture - Uffici territoriali del Governo UTG** 181
**Presidente del Consiglio regionale** 182
**Presidente del gruppo consiliare** 183
**Presidente della commissione consiliare** 183
**Presidente della Regione** 184
**Principi fondamentali delle leggi dello Stato** 184
**Procedimento legislativo** 185
**Procedura d'urgenza dell'esame delle proposte di legge regionali** *vedi Urgenza dell'esame di una proposta di legge regionale* 186
**Processo verbale** 186
**Proclamazione degli eletti** 187
**Progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle politiche e gli interventi regionali)** 187
**Programmazione** 188
**Programmazione dei lavori dell'Aula e delle commissioni** 189
**Programmazione finanziaria** 189
**Promulgazione (della legge regionale)** 190
**Proposta di deliberazione consiliare PDC** 190
**Proposta di legge regionale** 191
**Prorogatio (degli organi amministrativi)** 192
**Prorogatio (degli organi elettivi)** 192
**Pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione BUR** 193
**Pubblicità dei lavori** 194
**Qualità normativa** 195
**Question time** 196
**Questione di legittimità costituzionale di una legge** 196
**Questioni pregiudiziali e sospensive** 198
**Quorum funzionale** *vedi Maggioranza (quorum funzionale)* 198
**Quorum strutturale** *vedi Numero legale (quorum strutturale)* 198
**Rapporto sull'attività legislativa e regolamentare della Regione Lazio** 199
**Referendum regionali** 199
**Regionalismo differenziato** 200
**Regolamento dell'Unione europea** *vedi Normativa dell'Unione europea* 200
**Regolamento dei lavori del Consiglio regionale** 200
**Regolamento di contabilità del Consiglio regionale** 201
**Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale** 201
**Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio regionale del Lazio** *vedi Tutela della privacy* 201
**Regolamento regionale** 202
**Relatore proposte di legge** 202
**Relazione proposta di legge** *vedi Proposta di legge regionale* 203

**Relazione tecnica (bilancio)** 203
**Rendiconto dei gruppi consiliari** 204
**Rendiconto generale della Regione** 205
**Residui** 206
**Resoconto** 206
**Rete delle regioni europee con poteri legislativi REGLEG** 206
**Revoca del provvedimento amministrativo** 207
**Ricevibilità** 207
**Richiami** 207
**Riformulazione (dell'emendamento)** 208
**Rimozione del Presidente della Regione** 208
**Riserva di legge** 209
**Riserva di regolamento dei lavori del Consiglio regionale** 209
**Risoluzione** 209
**Riunioni (commissioni e Aula)** 210
**Sanzioni amministrative** 211
**Scheda di segnalazione degli adempimenti previsti dalle leggi regionali** 211
**Schema di decreto del Presidente della Regione** 212
**Schema di deliberazione della Giunta regionale** 212
**Scioglimento del Consiglio regionale** 212
**Seduta congiunta delle commissioni** 213
**Seduta consiliare** 213
**Seduta delle commissioni consiliari** 214
**Segnalazione certificata di inizio attività SCIA** 215
**Segretario generale del Consiglio regionale** 215
**Segreto d'ufficio** 216
**Servizi pubblici locali** 217
**Sessione di bilancio** 218
**Sessione europea** 218
**Sindacato ispettivo** ***vedi Atti di sindacato ispettivo*** 219
**Sistema elettorale (formula elettorale)** 219
**Smart Specialisation strategy** 220
**Società a partecipazione regionale** 220
**Sottocommissione (della commissione consiliare)** 222
**Spese** 222
**Spoil system** 223
**Sportello unico per le attività produttive SUAP** 224
**Stakeholder** 224
**Statuto regionale** 224
**Stralcio di articoli di una proposta di legge** 225
**Surroga del Consigliere regionale** 225

**Subemendamenti** ... 225
**Sussidiarietà (principio di)** ... 226
**Taglia-leggi** ... 229
**Telelavoro** ... 229
**Tempus regit actum** ... 229
**Terzo settore** ... 230
**Testo unico** ... 230
**Testo unificato** *vedi Esame abbinato* ... 231
**Trasparenza (principio di)** ... 231
**Trattato di Lisbona** ... 232
**Tribunale amministrativo regionale TAR** ... 232
**Tribunali regionali** ... 233
**Tumulto** ... 234
**Tutela della concorrenza** ... 234
**Tutela della privacy** ... 235
**Ufficio di presidenza del Consiglio regionale** ... 239
**Unione europea UE** ... 239
**Urgenza dell'esame di una proposta di legge regionale** ... 241
**Urgenza dell'entrata in vigore di una legge regionale** *vedi Entrata in vigore* ... 241
**Urgenza della promulgazione di una legge regionale** ... 241
**Vacatio legis** ... 243
**Valutazione delle politiche pubbliche nelle assemblee legislative regionali** ... 243
**Variazioni di bilancio** ... 244
**Ventotene (Manifesto di)** ... 245
**Verbale** *vedi Processo verbale* ... 245
**Verifica del numero legale** *vedi Numero legale (quorum strutturale)* ... 245
**Verifica dell'impatto della regolamentazione VIR** ... 245
**Vicepresidente del Consiglio regionale** ... 246
**Vicepresidente della Giunta regionale** ... 246
**Vigilanza** ... 247
**Votazione** ... 247
**Votazione per parti separate** ... 248

## Legenda delle abbreviazioni

| | |
|---|---|
| *Cost.* | Costituzione |
| *l. cost.* | legge costituzionale |
| *reg. Corte cost.* | regolamento della Corte costituzionale |
| *l.* | legge statale |
| *d.l.* | decreto-legge |
| *d.lgs.* | decreto legislativo |
| *d.p.r.* | decreto del Presidente della Repubblica |
| *d.p.c.m.* | decreto del Presidente del Consiglio dei ministri |
| *d.m.* | decreto ministeriale |
| *r.d.* | regio decreto |
| *dir.p.c.m.* | direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri |
| *circ.p.c.m.* | circolare del Presidente del Consiglio dei ministri |
| *circ.min.* | circolare ministeriale |
| *TUE* | trattato sull'Unione europea |
| *TFUE* | trattato sul funzionamento dell'Unione europea |
| *reg. (UE)* | regolamento dell'Unione europea |
| *dir. (UE)* | direttiva dell'Unione europea |
| *cod. civ.* | codice civile |
| *disp.prel.cod.civ.* | disposizioni preliminari al codice civile |
| *c.p.c.* | codice di procedura civile |
| *c.p.p.* | codice di procedura penale |
| *Stat.* | Statuto della Regione |
| *l.r.* | legge regionale |
| *reg. lav.* | regolamento dei lavori del Consiglio regionale |
| *reg. reg.* | regolamento regionale |
| *reg. org. giunta* | regolamento di organizzazione della Giunta regionale |
| *reg. org. cons.* | regolamento di organizzazione del Consiglio regionale |
| *reg. cont. cons.* | regolamento di contabilità del Consiglio regionale |
| *d.g.r.* | deliberazione della Giunta regionale |
| *d.c.r.* | deliberazione del Consiglio regionale |
| *d.u.d.p.* | deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale |
| *dir. pres.reg.* | direttiva del Presidente della Regione |
| *circ.* | circolare |
| *circ.pres.cons.reg.* | circolare del Presidente del Consiglio regionale |
| *acc.* | accordo, accordi |
| *co.* | comma, commi |

# A

## Abrogazione

*Cost. art. 75*
*disp. prel. cod. civ. art. 15*
*Stat. artt. 61 e 63*

Cessazione dell'efficacia di una disposizione normativa per effetto di una fonte normativa successiva di pari grado o sovraordinata.
Può essere "espressa", quando il legislatore indica con precisione le disposizioni o gli atti di cui vuole far cessare l'efficacia; "tacita", quando il legislatore approva una disposizione normativa incompatibile con una disposizione precedente; "implicita", quando una legge disciplina in modo organico una materia già regolata da una normativa precedente, che deve ritenersi abrogata.
È preferibile che l'abrogazione sia sempre espressa e che sia individuabile con certezza la data da cui decorre l'effetto abrogativo.
L'abrogazione può anche avvenire, relativamente alle leggi o agli atti aventi valore di legge a livello statale, a seguito di un referendum popolare, per la cui disciplina si rinvia all'articolo 75 della Costituzione e, per le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali della Regione, a seguito di un referendum abrogativo, per la cui disciplina si rinvia agli articoli 61 e 63 dello Statuto.

## Accesso (diritto di)

*l. 241/1990 artt. 22-27*
*d.p.r. 184/2006*
*l.r. 57/1993 art. 26*
*l.r. 17/2015 art. 9 co. 16-19*
*reg. org. giunta artt. 452-472*
*reg. org. cons. artt. 387-406*
*reg. lav. art. 109*
*d.l. 77/20217*
*delibera ANAC 101/2021*
*d.lgs. 33/2013 artt. 2, 3 co. 1; 5; 5 bis; 43 co. 5*
*l. 124/2015*
*d.lgs. 97/2016*
*delibera ANAC 1309/2016*
*circ. min. pubblica amministrazione 2/2017 e 1/2019*
*Consiglio di Stato sent. 10/2020*
*Stat. artt. 30 co. 3 e 4; 51 co. 2*

È il diritto di conoscere atti, documenti o dati formati o detenuti dall'amministrazione.

Può essere esercitato attraverso la visualizzazione degli stessi sul sito *web* dell'amministrazione o richiedendoli, qualora non pubblicati. A seconda della tipologia di atto e delle prerogative del soggetto richiedente si distingue tra:

- accesso documentale
- accesso civico semplice
- accesso civico generalizzato

L'accesso documentale è stato introdotto dalla l. 241/1990.
Può esercitarlo chiunque sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale (compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi) corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale l'accesso è richiesto; in funzione di tale interesse la domanda di accesso va opportunamente motivata e presentata all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
Si concreta nel prendere visione e nell'estrarre copia di documenti amministrativi (intesi come rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento). L'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione.
L'accesso documentale è diretta espressione del principio di imparzialità e trasparenza ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
Può essere legittimamente escluso, differito o limitato nei casi e nei limiti previsti dalla legge, in particolare a tutela della *privacy*. Tra le ipotesi di esclusione rientrano: i documenti coperti da segreto di Stato e altri casi di segreto o divieto di divulgazione previsti dalla legge; i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per la quale restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; i procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
In caso di diniego, espresso o tacito, dell'accesso o di differimento dello stesso entro 30 giorni dalla richiesta, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero rivolgersi, per gli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per territorio; per gli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, la richiesta è inoltrata alla Commissione per l'accesso istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che si pronuncia nel medesimo termine di 30 giorni dall'istanza.
Al fine di ovviare ai casi di inerzia, l'organo di governo deve individuare, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo. In mancanza di tale individuazione, il potere si intende attribuito al dirigente generale

o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito *web* istituzionale dell'amministrazione è pubblicata l'indicazione del soggetto a cui il privato può rivolgersi decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento (c.d. sostituto provvedimentale).
L'accesso civico semplice è stato introdotto dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 33/2013. Consiste nel diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali sono previsti obblighi di pubblicazione nel caso in cui quest'ultima sia stata omessa nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali.
L'accesso civico generalizzato è stato introdotto dall'articolo 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013 modificato nel 2016 dal d.lgs. 97/2016 (decreto trasparenza), sul modello del FOIA (*Freedom Of Information Act*).
Consiste nel diritto di chiunque di accedere a tutti i dati e documenti delle pubbliche amministrazioni per i quali non ci sono obblighi di pubblicazione, al fine di favorire un controllo diffuso sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. L'accesso generalizzato è rifiutato per evitare un pregiudizio alla tutela di interessi pubblici (sicurezza e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive) o alla tutela di interessi privati (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali). È escluso, altresì, nei casi di segreto di Stato o di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.
In entrambi i casi di accesso civico, l'istanza, anche telematica, non richiede motivazione e il rilascio dei dati o documenti è gratuito, salvo rimborso dei costi sostenuti. Va presentata, nel caso di accesso civico generalizzato, all'ufficio che detiene i dati o i documenti o all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) o ad altro ufficio indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale oppure, nel caso di accesso civico semplice, al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT). Se in sede di accesso generalizzato l'amministrazione individua controinteressati all'istanza, dà comunicazione della richiesta agli stessi, che possono presentare una motivata opposizione.
Il procedimento è concluso entro 30 giorni con provvedimento espresso e motivato e, in caso di accoglimento, rende pubblici o trasmette al richiedente i dati richiesti. Se l'accoglimento è avvenuto nonostante l'opposizione del controinteressato, ne dà comunicazione anche a quest'ultimo.
In caso di diniego dell'accesso o di mancata risposta nel termine indicato, l'interessato può presentare richiesta di riesame.
Lo Statuto e la normativa regionale riconoscono una particolare forma di accesso ai

consiglieri regionali, che consiste nel diritto di ricevere dall'Ufficio di presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del proprio mandato. I consiglieri hanno altresì diritto di ottenere dagli uffici regionali, dagli enti pubblici dipendenti, dalle agenzie e dagli organismi istituiti dalla Regione o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti, tutte le informazioni necessarie e di esaminare ogni documento attinente all'attività svolta.
Salvo i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dalla legge, tale diritto può essere esercitato anche su atti e documenti qualificati dalla legge come riservati, con l'obbligo di mantenerne la riservatezza.

## Accordo di programma

*d.lgs. 267/2000 art. 34*
*l. 241/1990 artt. 11 e 15*

Può essere concluso per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici. Si tratta, dunque, di uno strumento di semplificazione dell'azione amministrativa preordinato, senza rigidi caratteri di specificità, alla rapida conclusione di una molteplicità di procedimenti tutte le volte in cui il loro ordinario svolgimento richiederebbe l'espletamento di più subprocedimenti, assicurando il coordinamento tra amministrazioni appartenenti a diversi livelli di governo. Rientra nella categoria degli accordi tra pubbliche amministrazioni.
L'iniziativa della promozione della conclusione dell'accordo spetta al presidente della regione, al presidente della provincia o al sindaco che abbia competenza primaria o prevalente sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento; nell'ipotesi in cui essi comportino il concorso di due o più regioni finitime, l'iniziativa è promossa dalla presidenza del Consiglio dei ministri.
La conclusione dell'accordo di programma è finalizzata a coordinare le azioni, determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro adempimento connesso e, per verificare la concreta possibilità di concluderlo, il titolare dell'iniziativa convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni coinvolte.
L'accordo si sostanzia nel consenso unanime dei presidenti della regione, della provincia, del sindaco e delle amministrazioni interessate, è approvato con un atto formale dell'autorità che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche da realizzare e, laddove lo stesso comporti una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Non è prevista la partecipazione dei privati e i destinatari dell'accordo di programma sono esclusivamente le pubbliche amministrazioni.

## Accountability

È il dovere di rendere conto a soggetti esterni (cittadini, *stakeholder*) del corretto utilizzo delle risorse, delle scelte, delle azioni compiute (es. *policy*, interventi, progetti) e dei risultati ottenuti. Il concetto, che va oltre la rendicontazione contabile, è finalizzato a verificare *ex post* se, nell'impegno che il soggetto responsabile si è assunto, le cose promesse siano state fatte, fatte bene e in tempo, consentendo il formarsi di opinioni circostanziate sulla correttezza di determinate decisioni.

## Adeguatezza (principio di)

*Cost. art. 118, co. 1*
*l. 59/1997 art. 4, co. 3, lett. g)*
*l. 131/2003 art. 7*
*Stat. art. 16, co. 1*
*l.r. 14/1999 art. 1, co. 2; 9, co. 1, lett. b), n. 1*

È uno dei principi in base ai quali effettuare la ripartizione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo. Richiede che l'ente territoriale individuato per esercitare una funzione debba avere un'organizzazione adatta a garantire l'esercizio della stessa, debba essere cioè idoneo dal punto di vista organizzativo a svolgerla, anche in forma associata con altri enti. Diversamente la funzione va affidata ad un altro ente di governo di dimensione superiore.
Concorre con l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di differenziazione.
La l.r. 14/1999 disciplina l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi attinenti alle materie di competenza della regione.
*vedi Differenziazione (principio di)*
*vedi Sussidiarietà (principio di)*

## Agenda digitale

*Comunicazione COM/245/2010, COM/192/2015, COM/67/2020, COM/118/2021*
*d.l. 5/2012 art. 47*
*d.l. 83/2012 artt. 19, 21 e 22*
*d.l. 179/2012 artt. 1-18*
*d.l. 90/2014 art. 24 ter*
*d.l. 77/2021 art. 41*
*d.g.r. 284/2015*
*d.g.r. 326/2022*

Avviata nel 2010, per una durata di dieci anni nell'ambito della più ampia *Strategia Europa 2020*, l'Agenda digitale europea è un'iniziativa che stabilisce per la prima volta il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per

raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è prefissata: l'innovazione, il progresso e la crescita intelligente, inclusiva, sostenibile. Nel 2015 è stata ulteriormente sviluppata con l'individuazione di 3 pilastri volti a garantire un ambiente digitale equo, aperto e sicuro: migliorare l'accesso dei consumatori e delle imprese ai beni e servizi digitali; creare un contesto favorevole per lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali; massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale.
Nel 2020 è stata definita la seconda Agenda digitale europea, integrata nel 2021 e incentrata sui profondi cambiamenti introdotti dalle tecnologie digitali, sul ruolo essenziale svolto dai servizi e dai mercati digitali e sulle nuove ambizioni dell'UE in campo tecnologico e geopolitico. Individua quattro obiettivi da realizzare al 2030: accrescimento delle capacità digitali a livello di istruzione e competenze (80% degli adulti con competenze digitali di base; 20 milioni di impiegati nei settori TIC); infrastrutture digitali sicure e sostenibili (connettività Gigabit per tutte le famiglie e copertura 5G nelle zone abitate; 20% del valore della produzione mondiale di semiconduttori); trasformazione digitale delle imprese (uso di servizi *cloud*, *big data* e intelligenza artificiale da parte del 75% delle imprese europee); digitalizzazione dei servizi pubblici (100% dei servizi pubblici principali disponibili online per imprese e cittadini; accesso alla cartelle cliniche elettroniche da parte del 100% dei cittadini; utilizzo dell'identificazione digitale da parte dell'80% dei cittadini).
Nel quadro europeo, l'Italia ha definito la propria strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi indicati dall'UE. L'Agenda digitale italiana, elaborata in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, punta sulla complementarità tra il livello nazionale e quello regionale.
Sono stati predisposti i piani nazionali "Strategia italiana per la banda ultra-larga" e "Strategia per la crescita digitale", nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020; il "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione", approvato per la prima volta nel 2017 e aggiornato periodicamente; il "Piano nazionale innovazione 2025", che si ispira agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU ed è articolato nelle sfide principali della digitalizzazione della società, dell'innovazione del Paese e dello sviluppo sostenibile ed etico della società.
Nell'ambito delle iniziative di attuazione del PNRR *(vedi)* è stata adottata la strategia "Italia digitale 2026" che si concentra sulle infrastrutture digitali (connessione a banda ultra-larga e 5G) e sugli interventi volti alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione e si propone di raggiungere al 2026 i seguenti obiettivi europei fissati al 2030: garantire la connettività a 1 Gigabit in tutto il Paese (comprese scuole, ospedali e isole minori) e diffondere lo sviluppo delle reti e dei servizi 5G; assicurare che almeno il 70% della popolazione utilizzi l'identità digitale e abbia competenze digitali di base; portare il 75% delle pubbliche amministrazioni ad utilizzare servizi *in cloud*; raggiungere l'erogazione *on line* per almeno l'80% dei servizi pubblici essenziali.
Per realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana è stata istituita nel 2012 l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri con il compito di assicurare il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, predisporre l'aggiornamento annuale del Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, coordinare le amministrazioni nel suo percorso di attuazione, contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle TIC, favorendo l'innovazione e la crescita economica.
La Regione Lazio nel 2015, in coerenza con gli indirizzi e i documenti di programmazione europei e nazionali, ha adottato la propria Agenda digitale regionale, "Lazio Digitale", i cui obiettivi sono l'azzeramento del divario digitale; la piena attuazione dell'*e-government* e dell'*open-government;* la realizzazione di servizi e misure ad alto tasso di innovazione per i cittadini, le imprese e il territorio; la promozione della nuova cittadinanza nell'era di internet e delle competenze digitali.
L'Agenda digitale regionale si articola in 5 aree di intervento: infrastrutture digitali e di rete; amministrazione digitale aperta e intelligente; sanità digitale; comunità intelligenti; cittadinanza e competenze digitali.
Nel 2022 è stata adottata l'Agenda digitale regionale 2022-2026 che, in continuità con la precedente, si sviluppa intorno a 5 ambiti strategici e di azioni: infrastrutture abilitanti; *cybersecurity*; cultura digitale e competenze digitali delle persone; accesso alla tecnologia; *design* dei servizi e delle relazioni.
Gli interventi e le azioni dell'Agenda digitale regionale sono finanziati prevalentemente dai fondi della programmazione europea.

## Agenzie per l'Italia digitale AGID *vedi Agenda digitale*

## Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ARAN

*d.lgs. 165/2001 art. 46*

È l'Agenzia tecnica che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
Svolge a livello nazionale ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all'assistenza alle pubbliche amministrazioni per garantire l'uniforme applicazione dei contratti collettivi.
Cura l'attività di studio, monitoraggio e documentazione necessaria all'esercizio della contrattazione collettiva, compresa l'interpretazione autentica delle clausole contrattuali. Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali si attiene agli atti di indirizzo dei Comitati di settore.
Predispone con cadenza semestrale, avvalendosi dell'Istat e del Ministero economia e finanze, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, che invia al Governo, ai Comitati di settore dei comparti Regioni e Autonomie locali e Sanità e alle commissioni parlamentari competenti.
Svolge il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla

contrattazione integrativa e presenta annualmente al Dipartimento per la funzione pubblica, al Ministero economia e finanze e ai Comitati di settore un rapporto sull'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi, evidenziando le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa.
Per le sue attività l'ARAN dispone delle risorse derivanti dai contributi posti a carico delle amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio, e di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e altre prestazioni richieste poste a carico dei soggetti che se ne avvalgono.
Sono organi dell'ARAN: il Presidente e il Collegio di indirizzo e controllo.

## Agenzie regionali

*Stat. art. 23 co. 2 lett. l); art. 54*
*l.r. 1/2008*
*l.r. 2/2014 artt. 19-26 bis*
*l.r. 28/2019 art. 7 co. 10*
*reg. reg. 25/2014*

Sono unità amministrative della Regione istituite con legge regionale per svolgere specifiche funzioni e attività tecnico-operative di interesse regionale che richiedono particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione del lavoro.
Hanno autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile e sono sottoposte al controllo della Giunta regionale e al rispetto degli indirizzi e delle direttive da questa definiti.
La l.r. 1/2008 prevede quale organo dell'Agenzia il direttore, scelto e nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti al ruolo del personale dirigente della Regione oppure tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi istitutive delle singole agenzie. Al direttore si applica la normativa prevista per i direttori regionali relativamente al conferimento e alla durata dell'incarico.
La Giunta regionale adotta il programma triennale e, in attuazione di questo, il programma annuale dell'attività delle Agenzie, che costituiscono atto di indirizzo e di direttiva per il direttore. Assegna loro gli obiettivi e i progetti da realizzare, nonché le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.
L'organizzazione delle Agenzie è disciplinata, nel rispetto della specifica disciplina stabilita da ciascuna legge istitutiva, da appositi regolamenti della Giunta regionale.
Le Agenzie possono svolgere attività tecnico operative nelle materie di competenza

anche nell'interesse di enti locali e altri enti pubblici regionali, sulla base di intese tra la regione e l'ente interessato.
Sono attualmente operative l'Agenzia regionale Spazio Lavoro, con compiti in materia di servizi e politiche attive del lavoro, e l'Agenzia regionale di protezione civile, preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative, di coordinamento, di controllo e di vigilanza in materia di protezione civile nell'ambito delle funzioni di competenza regionale.

## Aiuti di Stato

*TFUE artt. 107, 108 e 109*
*reg. (UE) 360/2012*
*reg. (UE) 1407/2013*
*reg. (UE) 1408/2013*
*reg. (UE) 651/2014*
*reg. (UE) 702/2014*
*reg. (UE) 1588/2015*
*reg. (UE) 1589/2015*
*l. 234/2012 artt. 44-52*
*d.l. 34/2020 artt. 53-65*
*l.r. 1/2015 art. 14*

Espressione con cui si intende qualunque vantaggio economicamente apprezzabile accordato, sotto qualsiasi forma, ad un'impresa da parte dello Stato, delle regioni o di altra pubblica amministrazione, che falsi o minacci di falsare la concorrenza. Le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo deroghe previste espressamente, sanciscono, in via generale, l'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri ostacolando la libera concorrenza.
In particolare, tali norme elencano gli aiuti ritenuti direttamente compatibili e quelli che possono ritenersi compatibili con il mercato interno e prevedono l'obbligo da parte dello Stato membro interessato di notificare ogni progetto di concessione di nuovo aiuto alla Commissione europea, perché possa valutarne la compatibilità con il mercato interno. Spetta alla Commissione europea, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia, verificare che negli aiuti di Stato vi sia un giusto contemperamento tra gli effetti negativi sulla concorrenza e gli effetti positivi per il perseguimento di obiettivi di comune interesse.
In applicazione dell'articolo 109 del TFUE sono stati adottati sia regolamenti che disciplinano la procedura di notifica, sia regolamenti che individuano tipologie di imprese o di aiuti per i quali non vige l'obbligo di notifica.
Dal 2015 presso il Ministero dello sviluppo economico è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto della normativa europea e

statale in tale materia, con particolare riferimento ai divieti di cumulo e agli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti nonché al rispetto dei massimali di aiuto negli aiuti *de minimis (*aiuti di modesto importo, che proprio per questo motivo non sono ritenuti in grado di incidere sulla concorrenza nel mercato interno tra gli Stati membri e non sono soggetti all'obbligo di notifica).
La legge regionale che disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea attribuisce al Presidente della Regione il compito di assicurare il coordinamento delle politiche e delle attività regionali relative agli aiuti di Stato. Stabilisce, inoltre, che gli atti normativi e amministrativi regionali che prevedono aiuti di Stato e che sono soggetti alla decisione di autorizzazione della Commissione europea contengano apposita clausola di sospensione dell'efficacia, ai sensi della quale l'erogazione degli aiuti è subordinata all'intervenuta autorizzazione esplicita o implicita della Commissione.
Durante la pandemia da Covid-19 per contrastare la crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria, la Commissione europea, con una serie di comunicazioni (a partire dal 19 marzo 2020, con 6 proroghe), ha assunto una posizione temporanea più flessibile in materia, autorizzando gli Stati membri ad adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Un ulteriore quadro temporaneo di deroghe per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia è stato assunto dalla Commissione europea a seguito delle ripercussioni economiche dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina per consentire agli Stati membri di sostenere le imprese duramente colpite dall'aumento dei costi dell'energia.

## Amministrazione trasparente

*d.lgs. 33/2013 art. 9*

È una sezione obbligatoria della *home page* dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. Contiene i dati, le informazioni e i documenti che la normativa richiede debbano essere pubblicati relativi a diversi aspetti dell'attività istituzionale e amministrativa. Per evitare duplicazioni, la pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui i dati, le informazioni o i documenti sono presenti.
La pubblicazione dei dati in possesso della pubblica amministrazione intende incentivare la conoscenza, la partecipazione e il controllo diffuso dei cittadini, anche ai fini dell'accesso civico.
Chiunque ha il diritto di accedere direttamente e immediatamente alla sezione senza alcuna limitazione e senza obbligo di identificazione.
Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche che impediscono ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione. Sono inoltre tenute a garantire la qualità delle informazioni riportate nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione,

comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, indicazione della loro provenienza e riutilizzabilità.
L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo di omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
Amministrazione trasparente è organizzata in sottosezioni di primo e secondo livello. Le sottosezioni sono: Disposizioni generali, Organizzazione, Consulenti e collaboratori, Personale, Bandi di concorso, Performance, Enti controllati, Attività e procedimenti, Provvedimenti, Controlli sulle imprese, Bandi di gara e contratti, Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, Bilanci, Beni immobili e gestione patrimonio, Controlli e rilievi sull'amministrazione, Servizi erogati, Pagamenti dell'amministrazione, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali, Strutture sanitarie private accreditate, Interventi straordinari e di emergenza. Successivamente sono state previste quali ulteriori sottosezioni: Corruzione, Accesso civico, Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati. La sottosezione Dati ulteriori, infine, contiene eventuali dati, informazioni e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate.
*vedi Trasparenza (principio di)*

**Ammissibilità di un emendamento** *vedi Emendamento*

**Analisi di impatto della regolamentazione AIR**
*l. 246/2005 art. 14, co. 1-10*
*d.p.c.m. 170/2008*
*reg. reg. 1/2002 artt. 71 quater, 71 sexies e 71 octies*

È uno strumento che consente un'analisi di valutazione preventiva degli effetti, in termini di vantaggi e svantaggi, che una proposta di intervento regolatore può avere sull'attività di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni al fine di individuare, mediante la comparazione di opzioni alternative, la soluzione normativa più efficace e rispondente agli obiettivi e alle finalità che il titolare dell'iniziativa intende perseguire. L'AIR costituisce dunque un supporto alle decisioni dell'organo politico in ordine all'opportunità di un dato intervento normativo.
Le fasi in cui si articola l'AIR possono essere sintetizzate nelle seguenti:

- l'analisi del contesto in cui si colloca la proposta di intervento, le motivazioni dell'intervento, gli obiettivi che intende soddisfare
- le consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della proposta di intervento, al fine di raccogliere dati, opinioni e suggerimenti

- la valutazione dell'opzione di non intervento (detta opzione zero)
- la valutazione e comparazione delle opzioni alternative di intervento, con particolare attenzione agli effetti su cittadini e imprese
- le motivazioni dell'opzione regolatoria scelta.

La normativa statale precisa che l'AIR deve interessare, "salvo i casi di esclusione", tutti gli schemi di atti normativi del Governo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stata disciplinata la funzione dell'AIR nel procedimento endogovernativo, definendone il campo di applicazione, i casi di esclusione, il contenuto della relazione e introducendo la consultazione quale strumento di trasparenza e momento qualificante l'AIR stessa.
L'accordo del 29 marzo 2007, sancito tra il Governo, le regioni e le province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto il miglioramento della qualità della regolazione, ha previsto l'impegno da parte delle regioni di definire, con leggi regionali o altri atti non normativi, le procedure dell'AIR, compresa la fase di consultazione, le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione. Inoltre, ha indicato gli elementi da considerare nell'effettuazione della stessa.
Il regolamento di organizzazione 1/2002 della Giunta regionale disciplina la redazione della relazione AIR e individua le specifiche "sezioni" della stessa, prevedendo, all'articolo 71 quater, che le proposte di atti normativi della Giunta regionale di particolare complessità o ampiezza sono, di norma, sottoposte all'AIR, salvo i casi di esclusione e di esenzione previsti.

## Analisi tecnico normativa ATN

*l. 246/2005*
*dir.p.c.m. 10 settembre 2008*
*acc. 29 marzo 2007 n. 23/CU*

È una scheda, relativa ad una proposta di legge, redatta dalla struttura del Consiglio regionale che assicura l'assistenza tecnico legislativa agli organi consiliari. È predisposta dopo che una proposta di legge è stata iscritta all'ordine del giorno della commissione consiliare competente o a quello dell'Aula e, comunque, entro il termine fissato per la presentazione degli emendamenti.
Si articola negli elementi identificativi della proposta di legge, nella sintesi del suo contenuto e in osservazioni sull'esito della verifica di legittimità costituzionale delle disposizioni proposte, anche a seguito dell'esame delle sentenze della Corte costituzionale e di eventuali impugnative di leggi regionali promosse dal Governo nella materia; dà conto della coerenza con la normativa europea e con quella statale e regionale; verifica il rispetto delle regole di tecnica redazionale; suggerisce soluzioni alternative o riformulazioni per superare le criticità.
L'accordo del 2007 tra Governo, regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione ha promosso l'utilizzo

dell'ATN da parte delle regioni quale strumento di qualità della regolazione.
*vedi Qualità normativa*

## Anno finanziario

*Cost. art. 81, co. IV*
*Stat. art. 58, co. 2*
*l. 196/2009 art. 20, co. 2*
*d.lgs. 118/2011 art. 3, co. 1; All. 1*
*l.r. 11/2020 art. 2*

Unità temporale della gestione finanziaria dello Stato e delle regioni, coincidente con l'anno solare, che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
L'annualità è uno dei principi contabili generali cui i documenti del sistema di bilancio devono uniformarsi.
*vedi Esercizio finanziario*

## Assemblea delle Regioni d'Europa ARE

È un'organizzazione indipendente di cui fanno parte 270 regioni provenienti da 33 Stati membri del Consiglio d'Europa e 16 organizzazioni interregionali. Costituisce la più ampia rete di cooperazione interregionale presente in Europa. Tra le regioni italiane partecipano solo Abruzzo, Molise, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Sardegna.
È stata creata nel 1985 con lo scopo di rafforzare il ruolo delle regioni nel processo di integrazione europea, attraverso lo scambio di esperienze, azioni comuni per influenzare le politiche nazionali, europee e internazionali, progetti di cooperazione interregionale e transfrontaliera e l'avvicinamento dei cittadini al progetto europeo.
Coopera con il Comitato delle regioni e con il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa, organi consultivi rispettivamente dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.

## Assenza alle sedute delle commissioni e dell'Aula

*d.l. 138/2011 art. 14, co. 1, lett. d)*
*l.r. 4/2013 art. 1, co. 9*
*l.r. 9/2017 art. 17, co. 16*
*d.u.d.p. 62/2013*

La legge statale prevede che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale.
La legge regionale ha demandato all'Ufficio di presidenza del Consiglio di stabilire le modalità di sanzione del consigliere regionale per l'assenza dai lavori dell'Aula, con

l'esclusione dei casi di malattia, missione o incarico politico istituzionale: l'assenza per più di una seduta nel corso del mese, è sanzionata con una trattenuta economica del rimborso spese di esercizio del mandato pari a 200 euro. La trattenuta è applicata anche al Presidente della Regione e agli assessori consiglieri in caso di loro assenza ai lavori dell'Aula.
La stessa trattenuta economica, pari a 500 euro, è applicata qualora un assessore regionale, a seguito di specifica richiesta, non rispetti l'obbligo di partecipare ad una seduta delle commissioni o dell'Aula, con esclusione dei casi di malattia, missione o incarico politico istituzionale.
In caso di mancata partecipazione degli assessori alle sedute della Giunta regionale, le modalità di sanzione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale forniscono adeguata pubblicità riguardo ai soggetti ai quali sono applicate le predette sanzioni.

## Assessore regionale

*Cost. art. 122*
*Stat. artt. 27, co. 5; 32, commi 3 e 4; 33, co. 5 e 7; 42; 45; 56, co. 3*
*l.r. 27/2000*
*reg. lav. artt. 25, co. 8, lett. a); 27; 104; 105*

Componente della Giunta regionale nominato dal Presidente della Regione, entro 10 giorni dalla proclamazione. Può essere scelto anche al di fuori del Consiglio regionale tra cittadini che godano dell'elettorato passivo e che non si trovino in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali. Agli assessori non componenti del Consiglio regionale sono estese le disposizioni in materia di trattamento economico e di missione previste per gli assessori consiglieri.
Gli assessori che, oltre al Presidente della Regione, compongono la Giunta regionale sono 10. Il numero degli assessori appartenenti allo stesso genere non può essere superiore a 6.
Il Presidente della Regione può revocare o sostituire uno o più assessori o modificarne gli incarichi dandone comunicazione al Consiglio.
L'assessore non può far parte delle commissioni consiliari permanenti; ha diritto, e obbligo, se richiesto dal Presidente del Consiglio o della commissione, di partecipare alle sedute dell'Aula e della commissione. In ogni caso, un componente della Giunta regionale deve partecipare alle sedute dell'Aula.
Ogni assessore svolge le funzioni relative alla cura del ramo dell'amministrazione regionale cui è preposto e può proporre alla Giunta i provvedimenti di volta in volta ritenuti più opportuni.

## Assestamento di bilancio

*d.lgs. 118/2011 art. 50*
*l.r. 11/2020 art. 24*

Strumento giuridico contabile destinato ad aggiornare le previsioni di bilancio anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando il rispetto dei vincoli necessari a garantire l'equilibrio del bilancio.
L'assestamento è approvato con legge entro il 31 luglio, dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.
Il legislatore statale ha recentemente introdotto la previsione secondo la quale, nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, il Consiglio regionale approva la legge di assestamento di bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza.

## Assorbimento di un emendamento *vedi Emendamento*

## Atti di indirizzo politico

*Stat. art. 30 co. 2 e 33 co. 4*
*reg. lav. artt. 69 e 70; 74 co. 2; 91, 93-97*
*circ. pres. cons. reg. 2 marzo 2017*

Sono una prerogativa del consigliere regionale che può presentarli per concorrere alla definizione dell'indirizzo politico, sociale ed economico della regione, specificando o integrando il programma dell'esecutivo.
Tipici atti di indirizzo politico, disciplinati dal regolamento dei lavori del Consiglio, sono l'ordine del giorno di istruzione alla Giunta regionale, la mozione e la risoluzione.
*vedi Ordine del giorno di istruzione alla Giunta regionale*
*vedi Mozione*
*vedi Risoluzione*

## Atti di sindacato ispettivo

*Stat. art. 30, co. 2 e 6 e art. 33, co. 5*
*reg. lav. artt. 92, 93, 98-102, 104*

Sono una prerogativa del consigliere regionale che può presentarli nei confronti della Giunta per verificare, in concreto, l'efficienza della gestione dell'esecutivo.
Sono tipici atti di sindacato ispettivo, previsti dall'ordinamento, l'interrogazione e l'interpellanza.
Anche le commissioni consiliari permanenti possono svolgere funzioni di sindacato ispettivo sull'attività della Regione, degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi da essa istituiti richiedendo l'intervento in commissione del Presidente della regione o degli assessori per avere chiarimenti su questioni di loro competenza oppure ordinando l'esibizione di atti e documenti e convocando i soggetti tenuti a fornirli.
*vedi Interrogazione*
*vedi Interpellanza*

## Atto amministrativo

*Stat. art. 51*
*l. 241/1990*
*l.r. 57/1993*
*reg. org. giunta artt. 60-71*
*reg. org. cons. artt. 30-34*

Consiste in qualsiasi manifestazione di volontà, di giudizio o di conoscenza proveniente da una pubblica amministrazione nell'esercizio di una funzione amministrativa, cioè nell'ambito di un'attività volta alla concreta attuazione dei fini pubblici.
L'atto amministrativo presenta una struttura formale composta da:

- l'intestazione (indicazione dell'autorità da cui promana l'atto cioè dell'organo di governo o del dirigente della struttura organizzativa da cui l'atto è adottato)
- il preambolo (indicazione delle norme di legge o di regolamento in base alle quali l'atto è adottato nonché dei riferimenti agli atti preparatori)
- la motivazione (indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria)
- il dispositivo (la parte precettiva dell'atto)
- il luogo
- la data
- la firma digitale.

Nella categoria degli atti amministrativi rientrano i provvedimenti amministrativi che si caratterizzano per essere atti: autoritativi (in grado di produrre unilateralmente modifiche nella sfera giuridica di altri soggetti), tipici (sono solo quelli previsti dall'ordinamen-

to, ognuno finalizzato alla realizzazione di uno specifico interesse pubblico) e nominati (a ciascun interesse pubblico da realizzare corrisponde esattamente un tipo di atto) consistenti in disposizioni in grado di modificare le situazioni giuridiche degli interessati o di rifiutare le modifiche richieste dagli stessi (es. rigetto di una richiesta di autorizzazione).
L'individuazione dei diversi tipi di provvedimento non è prevista dalla legge, ma è frutto dell'analisi dottrinale e giurisprudenziale. La più rilevante classificazione è quella relativa agli effetti che il provvedimento produce nella sfera giuridica del destinatario: rientrano nella categoria dei provvedimenti che ampliano la sfera giuridica le autorizzazioni, le concessioni, le dispense, le erogazioni; mentre sono provvedimenti ablatori l'espropriazione, le occupazioni, le requisizioni, le confische, i sequestri.
La legge sul procedimento amministrativo ha introdotto, in particolare, l'obbligo della motivazione per ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, con la sola esclusione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale.
Accanto ai provvedimenti esiste una molteplicità di atti amministrativi minori che assolvono funzioni strumentali, accessorie o comunque secondarie (es. proposte, pareri, visti, verbalizzazioni).
Nell'ordinamento regionale si individuano atti di alta amministrazione - di competenza del Presidente della Regione (decreti, ordinanze e direttive), della Giunta (deliberazioni), del Presidente del Consiglio (decreti e direttive), dell' Ufficio di presidenza (deliberazioni) - mediante i quali è esercitata l'attività di indirizzo politico amministrativo e atti di gestione, che assumono la denominazione giuridica di determinazioni, mediante i quali i dirigenti esercitano l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente.

## Atto di organizzazione

*d.lgs. 165/2001 artt. 2 e 5*
*reg. org. giunta art. 68*
*reg. org. cons. art. 33*

A seguito del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni iniziato negli anni '90, è stato introdotto nell'ordinamento lo strumento dell'atto di organizzazione di natura non normativa.
Il regolamento di organizzazione del Consiglio e quello della Giunta regionale definiscono gli atti di organizzazione come atti unilaterali redatti in forma scritta che, rispettivamente, l' Ufficio di presidenza del Consiglio o la Giunta o i dirigenti assumono con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro per l'organizzazione degli uffici e la gestione del rapporto di lavoro.
Rientrano in tale categoria di atti la comunicazione scritta, per la trasmissione e la diffusione di atti, provvedimenti e circolari; l'ordine di servizio, per l'assegnazione del personale alle strutture; la disposizione, per l'attribuzione di specifici compiti, il

conferimento di incarichi, l'istituzione di posizioni dirigenziali individuali e per impartire disposizioni sugli adempimenti da osservare.

## Attribuzione di funzioni amministrative

*Cost. art. 118, co. I*
*l. 59/1997*
*l. 56/2014*
*Stat. art. 16*
*l.r. 14/1999*

È uno dei criteri in base ai quali le funzioni e i compiti amministrativi possono essere ripartiti tra la regione e i diversi livelli di governo locale.
Si procede mediante attribuzione nel caso di funzioni e compiti amministrativi che, in applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, sono di interesse esclusivamente locale e, pertanto, non possono che essere svolti dagli enti locali quali soggetti più vicini alle esigenze del territorio.
La l.r. 14/1999 individua le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti agli enti locali nell'ambito delle varie materie.

## Audizione in commissione

*Stat. art. 33, co. 6*
*reg. lav. art. 60*

Consultazione, da parte delle commissioni consiliari, di rappresentanti di enti locali, organizzazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni per l'esame delle proposte di legge ad esse assegnate o in relazione a fatti ed eventi di particolare rilevanza. L'audizione può aver luogo su richiesta di ogni consigliere all'Ufficio di presidenza della commissione di cui è componente.

## Autonomia del Consiglio regionale

*Stat. art. 24*
*d.lgs. 118/2011, art. 67*
*l.r. 6/2002 artt. 31-39*
*l.r. 11/2020 art. 44*
*reg. cont. cons. art. 1*
*reg. org. cons.*

Lo Statuto riconosce al Consiglio regionale piena autonomia:

- organizzativa: capacità di darsi una propria struttura organizzativa, mediante leggi, regolamenti ed atti di organizzazione di diritto comune
- amministrativa: capacità di svolgere attività amministrativa, nei limiti delle pro-

prie competenze
- contabile e di gestione patrimoniale: capacità di disporre di proprie entrate, stabilire spese e avere un proprio bilancio.

## Autonomie funzionali

*Stat. artt. 16. co. 5; 66, co. 4*
*l. 59/1997 art. 1, co. 4, lett. d)*
*l. 131/2003 art. 7, co.1*
*l. 56/2014 art. 1, co. 89 e 90, lett. a)*
*d.lgs. 219/2016*
*l.r. 14/1999 artt. 2, co. 1, lett. a), n. 7; 5, co. 1; 23, co. 1; 25; 32, co. 5; 33; 43; 48; 78-82; 83, co. 6; 88, co. 2; 195*
*l.r. 13/2006 art. 1, co. 3*

Categoria nella quale vengono ricomprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università, le istituzioni scolastiche e gli ordini professionali. Trovano un primo riconoscimento normativo con la l. 59/1997, che stabilisce che anche gli enti funzionali, insieme a quelli territoriali, possono essere titolari oltre che di funzioni proprie anche di quelle conferite dallo Stato e dalle regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Le autonomie funzionali sono enti pubblici dotati di poteri di regolazione settoriale, anche in considerazione del fatto che rappresentano e promuovono interessi riferiti a specifici ambiti di attività e godono di un'ampia autonomia, ma non hanno autonomia di indirizzo politico.
Lo Statuto, nel disciplinare la potestà amministrativa, richiama espressamente le autonomie funzionali prevedendo che la regione ne valorizzi il ruolo mediante la loro diretta partecipazione all'esercizio delle proprie funzioni nei rispettivi ambiti di attività.

## Autorità amministrative indipendenti

Organismi pubblici, istituiti con legge, con funzioni di garanzia e di regolamentazione in settori (economici, finanziari, relativi a servizi pubblici) considerati sensibili o ad alto contenuto tecnico o di particolare rilievo, anche costituzionale.
Provenienti dall'esperienza di ordinamenti stranieri, sono dotate di una qualificata autonomia organizzativa, finanziaria e contabile e non sono soggette ai controlli e alle direttive dell'esecutivo, elemento, questo, che conferisce loro una particolare indipendenza, necessaria per assicurare imparzialità rispetto agli interessi pubblici e privati che sono chiamate a tutelare. L'imparzialità consente loro di operare senza condizionamenti, in posizione di sostanziale obiettività rispetto agli interessi primari della pubblica amministrazione, in modo da assicurare la piena ed effettiva applicazione delle norme.

Pur nella individualità e specificità delle competenze attribuite a ciascuna di esse, sono accomunate dallo svolgere molteplici funzioni. Oltre quelle tipicamente amministrative di autorizzazione e di vigilanza, incluso il relativo potere sanzionatorio, possono, tra l'altro, regolamentare gli interessi ad esse affidati, adottare atti di indirizzo nei confronti degli operatori del settore al quale sono preposte e, proprio per il loro carattere neutrale, intervenire per risolvere conflitti e controversie, in funzione integrativa dell'attività giurisdizionale o giustiziale.
Negli ultimi anni sono state istituite molteplici autorità amministrative indipendenti, soprattutto a seguito del processo di liberalizzazione di alcuni mercati che le ha viste incaricate di verificare la compatibilità del comportamento degli operatori economici, pubblici o privati, con le regole della concorrenza e di tutelare i diritti degli utenti.
Tra gli esempi di autorità amministrative indipendenti: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM nota come Antitrust); la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; il Garante per la protezione dei dati personali; l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA); l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); la Banca d'Italia.
*vedi Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM*
*vedi Autorità nazionale anticorruzione ANAC*

## Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM
*l. 287/1990*

Autorità amministrativa indipendente istituita nel 1990, svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È composta da 1 Presidente e altri 2 membri nominati dai Presidenti di Camera e Senato che durano in carica 7 anni e non sono rinnovabili.
L'Autorità (nota come Antitrust) svolge, in particolare, le seguenti funzioni.

- tutela la concorrenza e il mercato, in particolare verifica l'esistenza di infrazioni ai divieti di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abusi di posizione dominante. Svolge a tal fine, nei casi di presunta infrazione, istruttoria con potere d'indagine e ispettivo; in caso di accertamento di infrazione può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie e disporre misure cautelari nei casi di urgenza dovuta a rischio grave per la concorrenza
- individua i provvedimenti normativi e amministrativi vigenti o in via di formazione che determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato e li segnala, a seconda dei casi, al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri competenti e agli enti locali interessati. L'Autorità, nella relazione annuale che invia alla Presidenza del Consiglio, indica i provvedimenti da eliminare o riformare. Il Governo presenta alle Camere un disegno di

legge, la legge annuale della concorrenza, con il quale vengono recepite le indicazioni dell'Antitrust, eventualmente indicando i settori nei quali ha deciso di non dare seguito alle sue osservazioni
- tutela il consumatore, contrastando le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, reprimendo la pubblicità ingannevole e comparativa, vigilando affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie
- vigila sui conflitti di interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di Governo
- può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato, quando lo ritenga opportuno o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati
- attribuisce alle imprese che ne facciano richiesta il *rating* di legalità, quale indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese.

*vedi Autorità amministrative indipendenti*
*vedi Tutela della concorrenza*

## Autorità nazionale anticorruzione ANAC

*d.lgs. 165/2001 art. 54 bis*
*d.lgs. 150/2009 art. 13*
*l. 190/2012*
*d.lgs. 33/2013 art. 45*
*d.l. 90/2014 art. 19*
*d.lgs. 50/2016 artt. 29; 38; 71; 73; 77; 78; 81; 83; 84; 90; 106; 107; 110; 181; 192; 209-213*
*d.l. 50/2017 art. 52 quater*

È un'autorità amministrativa indipendente con la missione istituzionale di prevenire e contrastare la corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa.
È composta dal Presidente e da 4 membri, in carica per 6 anni e senza possibilità di rinnovo, scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, di notoria indipendenza, con comprovate competenze ed esperienza in materia di contrasto alla corruzione.
L'attività di ANAC si esplica con una vigilanza su vari fronti:
- prevenzione della corruzione, in particolare:
- predisposizione del Piano nazionale anticorruzione (PNA); funzioni consultive e di regolazione in materia di anticorruzione e trasparenza; vigilanza sull'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e dei Codici di comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni; monitoraggio sull'introduzione delle misure di prevenzione della corruzione da parte delle pubbliche amministrazioni, degli enti di diritto privato in controllo

pubblico, nonché, limitatamente alle attività di pubblico interesse, degli enti partecipati; vigilanza sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi e sull'imparzialità dei pubblici funzionari; vigilanza sulle segnalazioni di *whistleblowing*, proponendo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'irrogazione di sanzioni amministrative

- rispetto della normativa sulla trasparenza, in particolare: verifica dell'inserimento nel PTPC di un'apposita sezione dedicata alla trasparenza, esercitando un potere di ordine e sanzionatorio in caso di mancata adozione/pubblicazione della stessa; definizione di linee guida, d'intesa con il Garante della protezione dei dati personali, sulle esclusioni e sui limiti all'esercizio dell'accesso, c.d. FOIA; verifica degli obblighi di pubblicazione
- affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, in particolare:
- vigilanza sui contratti pubblici, inclusi quelli di interesse regionale nei settori ordinari e speciali e sul sistema di qualificazione degli operatori economici, delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
- vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti; gestione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici; esercizio di funzioni consultive, attraverso l'emanazione di pareri sulla normativa e pareri di precontenzioso anche con carattere vincolante; esercizio di funzioni di regolazione, attraverso l'adozione di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolamentazione flessibile; gestione dell'albo delle amministrazioni e degli enti che fanno affidamenti in house; elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi; funzioni ispettive attraverso la richiesta di informazioni o di esibizione di documenti e dati; poteri sanzionatori di natura pecuniaria e/o interdittiva nei confronti di soggetti che rifiutano od omettono di trasmettere le informazioni richieste e nei confronti degli operatori economici in caso di falsa dichiarazione o documentazione in sede di gara.

Presso l'ANAC opera, quale organo ausiliario, la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture che, in particolare, cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri e dell'elenco dei periti al fine della designazione dei consulenti d'ufficio nei giudizi arbitrali, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.

*vedi Autorità amministrative indipendenti*

## Aziende pubbliche di servizi alla persona ASP

*l.r. 11/2016 art. 38*
*l.r. 2/2019*

Nascono in seguito alla trasformazione degli istituti pubblici di assistenza e beneficienza IPAB.

Sono aziende, dotate di autonomia giuridica e amministrativa, che operano con criteri imprenditoriali, senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto pubblico.
L'attività delle ASP è informata ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; il loro operato è sottoposto alla vigilanza della Regione.
Le ASP concorrono con gli altri soggetti del sistema integrato sociale a realizzare i servizi e gli interventi sociali; partecipano, in sede consultiva e concertativa, alla programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello locale e regionale.
Possono ricevere agevolazioni di natura finanziaria da parte dei comuni nei casi in cui le proprie strutture siano adibite a sedi di servizi socio-assistenziali autorizzate ai sensi della normativa vigente.
*vedi Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza IPAB*

## Beni comuni

*Cost. art. 118, co. IV*
*d.lgs. 117/2017, art. 55*
*Stat. art. 16, co. 6*
*l.r. 10/2019*
*reg. reg. 7/2020*
*d.g.r. 365/2021*

Beni materiali e immateriali funzionali al benessere individuale e collettivo per i quali le amministrazioni e i cittadini si attivano, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, per garantirne la fruizione collettiva e condividere la responsabilità della cura, della rigenerazione e della gestione degli stessi. A titolo esemplificativo, sono tali le aree verdi, le piazze, le strade e le loro pertinenze (marciapiedi, panchine, bacheche), gli spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica ma anche privata. La nozione di beni comuni è strettamente correlata al concetto di amministrazione condivisa.
Il Lazio è stata la prima regione a dettare una disciplina organica sulla promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni con la l.r. 10/2019, che consente a cittadini e amministrazioni di condividere risorse e responsabilità nell'interesse generale. In particolare, prevede che la Regione, gli enti strumentali e le società da essa controllate nonché gli enti locali promuovano e realizzino azioni di amministrazione condivisa per la cura, rigenerazione, valorizzazione e gestione dei beni comuni mediante la stipula di patti di collaborazione, strumento con cui amministrazione e cittadini attivi definiscono consensualmente obiettivi, attività e modalità di realizzazione degli interventi.
Prevede altresì la possibilità che siano concessi contributi sia ai cittadini attivi sia agli enti locali che adottano il regolamento per l'amministrazione condivisa di beni comuni secondo le linee guida regionali e che stipulano patti di collaborazione.
Il regolamento regionale 7/2020 disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e regione per la cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni di proprietà della Regione, degli enti strumentali e delle società da essa controllate, nonché appartenenti al demanio statale in gestione alla Regione, avviate su iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione regionale.
La deliberazione della Giunta regionale 365/2021 contiene linee guida per l'adozione dei regolamenti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni da parte degli enti locali.

## Biblioteca del Consiglio regionale

La biblioteca del Consiglio regionale nasce nel 1973. Si tratta di una struttura operativa con il compito di individuare, classificare e conservare raccolte di testi e pubblicazioni in diverse materie. Effettua ricerche bibliografiche e documentali su richiesta degli organi regionali.
La consultazione delle monografie e delle riviste giuridiche avviene esclusivamente in sede, dove gli utenti esterni e i visitatori possono consultare anche le diverse banche dati *online* a cui la biblioteca risulta abbonata.
Per il personale del Consiglio in servizio presso le strutture amministrative e politiche, la consultazione delle banche dati è possibile mediante accesso alla "biblioteca digitale" che contiene i *link* di accesso alle banche dati in abbonamento, ai principali siti istituzionali, nonché ad una selezione di riviste giuridiche *open access.*
Sempre per l'utenza interna è previsto il servizio di prestito librario e una serie di servizi *online*:

- la disponibilità delle *password* necessarie all'accesso alle banche dati presenti nella biblioteca digitale
- l'invio per posta elettronica delle segnalazioni bibliografiche quotidiane e dei Bollettini bibliografici prodotti.

Sono servizi che costituiscono un utile supporto alle attività istituzionali svolte dalle strutture consiliari.

## Bilancio consolidato

*d.lgs. 118/2011 artt. 11 bis, 11 quinquies e 68, All. 11*
*l.r. 11/2020 art. 54*

È un documento contabile consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", ossia degli enti, degli organismi strumentali, delle società controllate e partecipate di un'amministrazione pubblica, con l'eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.
È costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa, dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.
Le regioni e gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le sue articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.
Il Consiglio regionale approva il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

## Bilancio di previsione finanziario

*Stat. art. 58*
*d.lgs. 118/2011 artt. 10 e 39*
*l.r. 11/2020 artt. 9, 11-23*

È il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, in coerenza con le previsioni del Documento strategico di programmazione (DSP), del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della relativa Nota di aggiornamento.
Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione, salvaguardando gli equilibri di bilancio.
Esso comprende:

- le previsioni del bilancio relativo al primo esercizio formulate in termini di competenza, ossia le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nell'anno finanziario, e in termini di cassa, ossia le entrate che si prevede saranno riscosse o versate e le spese che si prevede saranno pagate nell'anno finanziario
- le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le entrate del bilancio sono classificate in titoli e tipologie, le spese in missioni e programmi.
Al bilancio di previsione finanziario sono allegati, oltre agli atti previsti dalla normativa statale:

- il prospetto degli stanziamenti, per il periodo compreso nel bilancio di previsione finanziario, dei fondi speciali relativi ai provvedimenti legislativi da approvare durante il primo esercizio del bilancio medesimo
- l'elenco delle spese relative al personale, disaggregate per missioni e programmi
- l'elenco concernente i capitoli degli oneri per il servizio del debito oltre le annualità considerate nel bilancio di previsione
- l'elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione o alienazione
- la nota informativa nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Al bilancio di previsione finanziario sono allegati, altresì, i bilanci degli enti e degli organismi strumentali della Regione.
Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato, la Giunta regionale adotta la delibera di approvazione della proposta di legge di bilancio da sottoporre al Consiglio, che la approva entro il 31 dicembre. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato entro tale data, la gestione finanziaria della Regione si svolge nel rispetto della normativa statale e dei relativi principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.
A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario, la Giunta regionale

approva il documento tecnico di accompagnamento per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio e, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli, finalizzato all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
*vedi Capitolo di bilancio*
*vedi Entrate*
*vedi Spese*

## Bollettino ufficiale telematico della Regione BUR

*Stat. artt. 39, co. 3, e 52*
*l. 62/1953 artt. 11 e 12*
*l. 69/2009 art. 32*
*l.r. 12/2011 art. 1, co. 111-122*
*reg. reg. 11/2012*

Costituisce lo strumento di informazione e comunicazione istituzionale e di pubblicità legale delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti di alta amministrazione nonché di altri atti della Regione. È redatto in formato digitale e diffuso in forma telematica nell'apposita sezione del sito internet della Regione con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti digitali nativi in esso contenuti.
La legge regionale elenca tutti gli atti la cui pubblicazione sul BUR è resa obbligatoria dall'ordinamento dell'Unione europea, statale e regionale, anche se provenienti da privati.
La pubblicazione del BUR, curata dalla struttura amministrativa della Giunta regionale cui spetta la direzione, redazione e gestione complessiva del periodico, è prevista nei giorni di martedì e giovedì. Nel caso in cui il giorno previsto per la pubblicazione ricada in un giorno festivo, la pubblicazione avverrà il primo giorno successivo non festivo, con esclusione del sabato.
È consentita la pubblicazione di un'edizione straordinaria del BUR in giorni diversi dai predetti, anche se festivi, esclusivamente per le leggi regionali riguardanti il bilancio di previsione finanziario della Regione, la legge di stabilità regionale, il rendiconto generale della Regione e per gli atti regionali che dispongono misure amministrative straordinarie per far fronte a situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati entro 10 giorni rispettivamente dalla data di promulgazione e dalla data di emanazione. Gli altri atti sono pubblicati entro 30 giorni dalla data della loro ricezione da parte della redazione del BUR.
Con regolamento regionale sono state stabilite le modalità tecnologiche volte a garantire la formazione, l'integrità, l'autenticità e la conservazione a norma di legge dell'edizione informatica originale del BUR nonché le modalità di gestione, anche contabile, dello stesso.

La consultazione del BUR sul sito *web* della Regione Lazio è libera, permanente e gratuita, ed è garantita presso l'ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione e le biblioteche degli enti locali.
*vedi Pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione BUR*

# C

**Calendario dei lavori** *vedi Programmazione dei lavori dell'Aula e delle commissioni*

## Camera regionale di conciliazione

*l.r. 1/2016 artt. 3 e 4*
*reg. reg. 21/2016*

La Camera regionale di conciliazione è istituita presso l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo al fine di comporre in via stragiudiziale le controversie relative al mancato rispetto degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi della Regione, degli enti pubblici regionali, delle società regionali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) di diritto pubblico della Regione, dei soggetti che erogano servizi pubblici regionali, anche in regime di concessione o mediante convenzione, nonché dei comuni e degli altri enti locali.
Il procedimento davanti alla Camera è ispirato ai seguenti principi:

- non obbligatorietà del procedimento conciliativo
- volontarietà delle parti di aderire o meno al procedimento davanti alla Camera
- non vincolatività della proposta di accordo conciliativo, le parti possono sempre decidere di ricorrere all'autorità giudiziaria
- garanzia dell'imparzialità del procedimento
- celerità del procedimento, che deve chiudersi entro 90 giorni dall'avvio
- definizione della conciliazione con atto negoziale di diritto privato.

Il procedimento si attiva su istanza di parte ed è definito, in caso di accordo, con un atto negoziale di diritto privato; le parti possono essere rappresentate da un soggetto munito di procura speciale, comprese le associazioni di consumatori e utenti.
Con le modifiche introdotte nel 2019 alla legge regionale e al relativo regolamento di attuazione, sono stati ridefiniti gli organi della Camera regionale di conciliazione e le rispettive funzioni.

## Capitolo di bilancio

*d.lgs. 118/2011*
*l.r. 11/2020 art. 13*

È l'unità elementare contabile ai fini della gestione e della rendicontazione e determina l'oggetto dell'entrata o della spesa. L'insieme dei capitoli costituisce il bilancio finanziario gestionale.
I capitoli di entrata sono articolati in modo da mantenere distinte le entrate con vincolo di destinazione.
I capitoli di spesa sono articolati in modo da mantenere distinte le spese a carattere vincolato

o obbligatorio e in modo da assicurare la ripartizione delle risorse fra i centri di responsabilità amministrativa.

**Capogruppo** *vedi Presidente del gruppo consiliare*

## Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

*TUE art. 6, par. 1*
*Stat. art. 6, co. 3*

Firmata e proclamata in forma ufficiale per la prima volta nell'ambito del Consiglio europeo di Nizza del 7 dicembre 2000 dai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la Carta trova origine nei lavori del Consiglio europeo di Colonia del 3-4 giugno 1999, che decise di affidare ad una speciale assemblea, costituita da rappresentanti delle istituzioni europee e dei governi degli Stati membri, la redazione di un progetto di Carta che raccogliesse in un unico atto i diritti fondamentali riconosciuti a livello europeo.
Tale proclamazione costituiva, tuttavia, un mero impegno politico senza effetti giuridici vincolanti. Il 12 dicembre 2007 a Strasburgo i Presidenti della Commissione europea, del Parlamento e del Consiglio hanno nuovamente adottato la Carta dei diritti fondamentali e il 13 dicembre 2007 il trattato di Lisbona ha riconosciuto ad essa lo stesso valore giuridico dei trattati. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, quindi, i diritti garantiti dalla Carta sono diventati giuridicamente vincolanti per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, nonché per gli Stati membri quando attuano il diritto dell'Unione europea. Solo la Polonia e la Repubblica Ceca hanno ottenuto di essere esclusi dal campo di applicazione della Carta.
La Carta si basa sui contenuti dei trattati istitutivi dell'Unione, delle convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 e la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa del 1989, delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri dell'Unione europea, nonché delle dichiarazioni assunte al riguardo dal Parlamento europeo e riunisce in un unico testo l'insieme dei diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei,
Si compone di 54 articoli e sancisce i diritti fondamentali in materia di dignità della persona, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia, che costituiscono i valori su cui si fonda l'Unione europea.

## Carta europea dell'autonomia locale

*l. 439/1989*

Approvata a Strasburgo dagli Stati membri del Consiglio d'Europa il 15 ottobre 1985 ed entrata in vigore il 1° settembre 1988, è stata ratificata dall'Italia nel dicembre del 1989.

La Carta europea dell'autonomia locale sancisce i principi ai quali devono attenersi gli Stati firmatari al fine di garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria delle comunità locali.
In particolare, con la stessa si è inteso riconoscere e valorizzare il ruolo delle autorità locali nella regolamentazione e gestione degli interessi pubblici nel rispetto del principio di sussidiarietà, che trova nella Carta il primo riconoscimento formale. In applicazione di tale principio si precisa che le autonomie locali devono essere dotate di organi decisionali democraticamente eletti, di autonomia nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, di risorse finanziarie e strumentali adeguate allo svolgimento degli stessi.
È stata completata nel 2009 da un protocollo aggiuntivo sul diritto a partecipare agli affari pubblici delle collettività locali.

**Centrale acquisti regionale** *vedi Centrale di committenza*

**Centrale di committenza**
*d.lgs. 50/2016 art. 37*
*l. 296/2006 art. 1, co. 455-457*
*l.r. 17/2009 art. 8*
*reg. org. giunta art. 498 ter*

È un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che assicura la centralizzazione delle committenze attraverso attività svolte in modo permanente riguardanti l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti, l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. Svolge altresì attività di committenza ausiliarie, consistenti in prestazioni di supporto.
Le centrali di committenza, che rientrano nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate tenuto e aggiornato dall'ANAC, possono:

- aggiudicare appalti
- stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
- stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti
- gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

Rispondono all'esigenza, avvertita nell'ambito dei contratti pubblici, di centralizzare gli acquisti per facilitare le relative procedure, risparmiando, soprattutto per grandi volumi di acquisizioni, sui prezzi e sui costi di gestione.
Proprio per rispondere a tale esigenza, le regioni possono costituire centrali di acquisto che operano quali centrali di committenza, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, in favore delle amministrazioni e degli enti regionali, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

La direzione della Giunta regionale competente in materia di acquisti (Centrale acquisti) effettua acquisti centralizzati di beni e servizi, per importi di norma superiori alla soglia comunitaria individuata dal Codice, per conto delle strutture della Giunta e degli enti del servizio sanitario regionale e, inoltre, previa stipula di apposite intese, per conto degli enti dipendenti dalla Regione e delle società a totale partecipazione regionale nonché degli enti locali e delle loro forme associative che decidano di avvalersene.
La direzione della Giunta regionale competente in materia di acquisizione di lavori effettua appalti di lavori centralizzati, per importi a base d'asta pari o superiori a 150 mila euro, per conto delle strutture della Giunta regionale e può espletare, previa stipula di apposite intese, le funzioni di centrale unica di committenza per conto degli enti dipendenti dalla Regione, delle società a totale partecipazione regionale nonché degli enti locali e delle loro forme associative che decidano di avvalersene.

## Centri per l'impiego

*l. 183/2014*
*d.lgs. 150/2015*
*l. 205/2017, art. 1 co. 793*

Gestiscono il mercato del lavoro a livello locale. In sostituzione dei vecchi uffici di collocamento, forniscono agli utenti, ai datori di lavoro e alle imprese una serie di servizi di prima accoglienza e di orientamento, tra i quali:

- informazioni sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e al sistema della formazione professionale
- informazioni sulle tipologie contrattuali e sui relativi incentivi economici e normativi, sulle politiche attive e le misure per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, sugli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità
- incontro tra domanda e offerta di lavoro e servizi di orientamento e di accompagnamento al lavoro - anche attraverso il supporto alla collocazione e ricollocazione professionale - per prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata
- misure personalizzate di inserimento lavorativo destinate a utenti che versano in condizioni di svantaggio o di disabilità, con l'obiettivo di favorirne anche l'inserimento sociale
- mobilità delle persone con servizi di accompagnamento verso esperienze di lavoro e di formazione anche all'estero.

Con la legge di riforma del lavoro (c.d. *Jobs Act*) e la successiva attuazione i centri per l'impiego hanno assunto un ruolo attivo di gestione e controllo delle politiche per il lavoro e, oltre ai servizi sopra elencati, forniscono orientamento personale, aiuto alla ricerca di un'occupazione o di un tirocinio, consulenza e tutoraggio per la creazione

d'impresa a disoccupati, a lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito e a quelli a rischio di disoccupazione.
A tali soggetti viene proposta la stipula di un Patto di servizio personalizzato (PSP) previa convocazione presso il Centro e profilazione, al fine di delineare un percorso di riqualificazione e ricerca di nuova occupazione, anche attraverso la proposta di partecipare ad appositi percorsi formativi.
Ulteriore compito dei Centri per l'impiego è la verifica - per chi ha perso il lavoro ed è destinatario di un sussidio - della partecipazione alle iniziative previste dal PSP (es. percorsi formativi, politiche attive del lavoro, accettazione di congrue offerte lavorative).
Lo Stato ha attribuito alle regioni le competenze gestionali relative al collocamento e alle politiche attive del lavoro. Dal 1° luglio 2018 il personale dei Centri per l'impiego e i relativi servizi all'utenza sono stati quindi trasferiti dalle province alla regione e sono stati modificati gli ambiti territoriali di competenza dei Centri, con la suddivisione in tre macroaree: Lazio sud, Lazio nord e Lazio centro.

## Città metropolitana

*Cost. artt. 114 co. I e II; 117 co. VI; 118 co. II e IV; 119 co. I; II, IV, VI; 120 co. II*
*l. 56/2014*

Ente territoriale di area vasta che ha come finalità istituzionali generali la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; la promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; la cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.
Alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province, nonché le seguenti:

- adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio
- pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni del territorio metropolitano
- strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive
- mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano
- promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assi-

curando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio
- promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima.
Sono organi della città metropolitana:
- il sindaco metropolitano
- il consiglio metropolitano
- la conferenza metropolitana.

I relativi incarichi sono svolti a titolo gratuito.
Il sindaco metropolitano è, di diritto, il sindaco del comune capoluogo. Rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto; ha potere di proposta per ciò che attiene al bilancio dell'ente.
Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi nonché ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; ha potere di proposta dello statuto e di approvazione finale del bilancio dell'ente. È composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione residente (da 14 a 24). Dura in carica 5 anni: tuttavia, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro 60 giorni dalla proclamazione del sindaco. È eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana e sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.
La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano e da tutti i sindaci dei comuni della città metropolitana. Adotta lo statuto dell'ente proposto dal consiglio metropolitano e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle ulteriori poteri propositivi e consultivi.
Gli statuti di alcune città metropolitane (Roma Capitale, Milano e Napoli) prevedono l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano nel caso in cui il Parlamento approvi una apposita legge che ne disciplini il voto.
Attualmente sono 10 le città metropolitane nelle regioni a statuto ordinario, i cui territori coincidono con quelli delle preesistenti province: Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. A queste si aggiungono le 5 città metropolitane delle regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina, Palermo e Sassari.

**Cittadinanza attiva**
*Cost. art. 118, co. IV*
*Stat. art. 16, co. 6*
*l.r. 10/2019*

Si intende l'insieme di forme di auto-organizzazione che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità nell'ambito delle politiche pubbliche, al fine di rendere effettivi diritti, tutelare beni comuni e sostenere soggetti in condizioni di debolezza. Associazioni di consumatori, movimenti sociali, gruppi ambientalisti, comitati locali, organizzazioni di volontariato, movimenti di utenti dei servizi pubblici, centri di consulenza e supporto dei cittadini, movimenti per i diritti delle donne o dei migranti, sono alcune delle forme che l'attivismo civico assume con l'intento di prendere parte concretamente all'azione civica nelle sue molteplici forme.
Tali forme di attivismo civico sono promosse e realizzate da cittadini attivi che, dalla l.r. 10/2019 sulla promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni, sono definiti come tutti quei soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali o di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano, anche per periodi di tempo limitati, per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni in forma condivisa, anche con capacità organizzativa e di mobilitazione di risorse umane, tecniche e finanziarie.
I cittadini attivi possono legittimamente porre in essere attività senza scopo di lucro con finalità civiche, solidali e di utilità sociale, per garantire un maggior livello di vivibilità e migliori relazioni, dando avvio ad un processo virtuoso di socializzazione tra individui che, di solito, condividono gli stessi spazi. Ciò che più rileva è che l'azione da loro intrapresa dovrà essere svolta nell'interesse generale ovvero per il benessere di tutti.
*vedi Beni comuni*

**Cittadini attivi** *vedi Cittadinanza attiva*

**Clausola di neutralità finanziaria**
*l. 196/2009 art. 17, co. 6 bis*
*l.r. 11/2020 artt. 40, co. 3 e 41, co. 6*
*Corte dei conti - Sezione delle autonomie, delib. n. 08/SEZAUT/2021/INPR*

È la clausola di cui sono corredate le proposte di legge che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, alla cui attuazione si provvede con invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale. Per le proposte di legge corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica indica i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, specificando l'entità delle risorse già disponibili sul bilancio di

previsione utilizzabili attraverso la loro riprogrammazione, per le finalità previste dalle disposizioni delle medesime proposte di legge.
Il legislatore statale ha precisato che la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nelle proprie Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali, ha specificato che "*il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato, infatti, con riferimento agli effetti complessivi della norma e non comporta in sé la preclusione di un eventuale aggravio di spesa, purché tale aggravio sia "neutralizzato" con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi e di maggiori entrate (ex pluribus, Corte cost., sentenza n. 132 del 2014).*". Ha altresì ribadito che "*le clausole di invarianza devono essere intese nel senso che l'amministrazione deve provvedere attingendo alle ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente, trattandosi di disposizioni normative che non precludono la spesa nuova, solo perché precedentemente non sostenuta, o maggiore, solo perché di importo superiore alle precedenti previsioni (laddove previste), ma la decisione di spesa – in contrasto con la clausola di invarianza – comporterà oneri nuovi e maggiori, se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio di bilancio*.".
*vedi Relazione tecnica (bilancio)*

## Clausola di non onerosità

*l.r. 11/2020 artt. 40, co. 3 e 41, co. 6*

È la clausola di cui sono corredate le proposte di legge a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio che non determinano oneri a carico della finanza regionale. Deve essere riscontrata la reale e concreta sussistenza di tale non onerosità, attraverso adeguata documentazione; la relazione tecnica che accompagna le suddette proposte di legge indica i dati e gli elementi idonei a comprovare che dalle stesse non derivano oneri a carico della finanza regionale.
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno evidenziato che spesso le motivazioni poste a fondamento delle clausole di non onerosità risultano assenti o inadeguate, tenuto conto che occorre operare una verifica della legge nel suo complesso.
*vedi Relazione tecnica (bilancio)*

## Clausola di valutazione degli effetti finanziari

*l.r. 11/2020 art. 42*

È un articolo inserito nelle leggi regionali che prevedono spese ai sensi del quale la Giunta regionale si impegna ad informare il Consiglio sugli effetti finanziari da esse recati, avvalendosi del monitoraggio svolto dalle direzioni regionali competenti per

materia, in raccordo con la direzione competente in materia di bilancio. A tal fine la Giunta regionale presenta, con cadenza almeno annuale, una relazione al Consiglio.
Introdotta dalla legge regionale di contabilità, con la relazione periodica la Giunta regionale rendiconta sul livello di realizzazione degli interventi previsti, sugli obiettivi programmati, sulle risorse finanziarie disponibili e le variabili socio economiche di riferimento, al fine di far conoscere il percorso della spesa e consentire l'eventuale adozione di correttivi.

## Clausola valutativa

*l.r. 7/2016 art. 4, co. 1*

È un articolo di legge che dà mandato ai soggetti preposti all'attuazione della stessa (in genere l'esecutivo) di raccogliere, elaborare e comunicare al Consiglio regionale una serie di informazioni selezionate sugli interventi realizzati, su eventuali difficoltà incontrate, sugli esiti che ne sono scaturiti. L'inserimento di una clausola valutativa in una proposta di legge va valutato con attenzione, quando davvero utile a generare informazioni di qualità e, in generale, per proposte che contengono *policy* rilevanti o complesse.
Ogni clausola individua:

- le informazioni da chiedere per conoscere i processi di attuazione e i risultati della politica regionale (c.d. domande valutative). Non solo numeri che, se non accompagnati da ulteriori informazioni e descrizioni di diversa natura, non arricchiscono il patrimonio conoscitivo. Se articolate in modo chiaro, le domande della clausola rappresentano un binario sul quale la Giunta regionale può impostare le proprie risposte, consentendole di programmare per tempo e dunque facilitando la raccolta ed elaborazione delle informazioni
- i soggetti preposti alla produzione delle informazioni
- le modalità e i tempi per la trasmissione delle informazioni.

La clausola, dunque, innesca la valutazione di una politica pubblica e avvia una produzione programmata e sistematica di informazioni sull'attuazione della legge, che permane per tutto il periodo di vigenza della stessa.
La Giunta regionale adempie al mandato informativo previsto dalla clausola valutativa attraverso la presentazione periodica di una relazione al Consiglio (c.d. informativa o di ritorno).
Il Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, istituito presso il Consiglio regionale, può proporre l'inserimento di una clausola valutativa in una proposta di legge, formula un parere non vincolante su una clausola valutativa già presente in una proposta di legge, esamina la relazione informativa prodotta dalla Giunta regionale in attuazione della clausola valutativa.
*vedi Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali*
*vedi Valutazione delle politiche pubbliche nelle assemblee legislative regionali*

**Clausola di sospensione dell'efficacia** *vedi Aiuti di Stato*

**Collegati regionali alla manovra di bilancio**
*d.lgs. 118/2011 All. 4/1, punto 4.1, lett. j) e punto 7*
*l.r. 11/2020 art. 9*

Leggi collegate alla manovra di bilancio, con le quali possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio al fine di attuare il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa Nota di aggiornamento, strettamente rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi della manovra di bilancio. Contengono disposizioni a carattere ordinamentale, ovvero organizzatorio, e altre disposizioni, non inseribili nella legge di stabilità.
*vedi Documento di economia e finanza regionale DEFR*

**Collegio dei revisori dei conti della Regione**
*cod. civ., artt. 2397 e 2401*
*d.l. 138/2011 art. 14, co. 1, lett. e)*
*d.lgs. 123/2011 artt. 19-22*
*l.r. 4/2013 artt. 25-34*
*l.r. 11/2020*
*reg. cont. cons. art. 1*
*d.u.d.p. 67/2013 (modif. da d.u.d.p. 93/2017)*

È organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente Regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ed opera in raccordo con le sezioni regionali della Corte dei conti.
Il Collegio dura in carica 3 anni ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte dall'elenco regionale dei revisori dei conti, istituito presso il Consiglio medesimo, i cui iscritti devono possedere la qualifica di revisore legale, nonché la specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il Collegio ha sede a Roma presso la sede della Giunta regionale.
In particolare, il Collegio dei revisori dei conti esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento, di variazione del bilancio, di rendiconto e sui relativi allegati, nonché sulle proposte di legge collegate alla manovra finanziaria. I pareri espressi vengono allegati alle proposte di legge e trasmessi al Consiglio regionale.
Il Collegio, inoltre: effettua verifiche di cassa almeno trimestrali; esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge; verifica la regolarità

amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione ed il rispetto dell'equilibrio di bilancio; vigila sulla regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei fondi erogati a ciascun gruppo consiliare; esercita le altre funzioni previste dalla normativa regionale vigente.
Il Collegio presenta semestralmente al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, nonché richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
Ai componenti del Collegio spetta una indennità nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni. Ad essi spetta anche un rimborso in caso di missioni, da effettuarsi esclusivamente per ragioni connesse all'espletamento del proprio mandato.
*vedi Comitato regionale di controllo contabile*

## Comitati e Consulte del Consiglio regionale *vedi Organismi consultivi*

## Comitato delle regioni

*TUE art. 13, par. 4*
*TFUE artt. 300; 305-307*
*l. 234/2012 art. 27*
*d.p.c.m. 9 gennaio 2015*

Istituito con il trattato di Maastricht sull'Unione europea nel 1992, si è riunito per la prima volta nel 1994. È un organo consultivo dell'Unione europea che assiste il Parlamento, il Consiglio e la Commissione e rappresenta gli enti regionali e locali d'Europa, consentendo a questi ultimi di esprimere la loro posizione nel processo decisionale europeo. È composto attualmente da 329 membri, rappresentanti delle collettività regionali e locali degli Stati membri, in quanto titolari di un mandato elettorale o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea elettiva. Ciascun governo nazionale propone l'elenco dei propri rappresentanti regionali e locali, membri e supplenti riuniti nelle delegazioni nazionali, che è poi adottato dal Consiglio dell'Unione europea. Per quanto riguarda l'Italia, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, propone attualmente al Consiglio dell'Unione europea 24 membri titolari e 24 membri supplenti, così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

- regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 14 titolari e 10 supplenti tenendo conto anche delle assemblee legislative regionali
- province: 3 titolari e 3 supplenti
- comuni: 7 titolari e 11 supplenti.

Esprime pareri nei casi di consultazione obbligatoria da parte della Commissione o del Consiglio che riguardano gli ambiti più direttamente attinenti all'amministrazio-

ne regionale o locale o nei casi di consultazione facoltativa da parte della Commissione, del Consiglio o del Parlamento europeo o anche di propria iniziativa.
*vedi Unione europea UE*
*vedi Normativa dell'Unione europea*

## Comitato di garanzia statutaria

*Stat. artt. 39 e 68*
*l.r. 24/2007*

Organo regionale indipendente previsto dallo Statuto, istituito e disciplinato, ai sensi dello stesso, con legge regionale. I 7 componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, sono eletti, singolarmente e a scrutinio segreto, dal Consiglio tra i candidati, proposti congiuntamente dai Presidenti della Regione e del Consiglio regionale, che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere professore universitario ordinario in materie giuridiche
- aver svolto funzioni di magistrato
- aver svolto funzioni di avvocato dello Stato
- aver esercitato la professione di avvocato per almeno 10 anni
- aver svolto le funzioni di dirigente in enti, aziende e strutture pubbliche o private per almeno 10 anni nel campo giuridico ed amministrativo.

Il comitato elegge tra i propri componenti il Presidente, ha sede presso il Consiglio regionale e dura in carica 6 anni.
Il comitato:

- verifica l'ammissibilità dei referendum propositivi e dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti e atti amministrativi generali della Regione
- esprime parere sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, prima della loro promulgazione
- esprime parere sulle proposte di regolamento regionale autorizzato di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c) dello Statuto
- si pronuncia sull'interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenze tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo Statuto.

Negli ultimi tre casi su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio o su richiesta del Presidente del Consiglio delle autonomie locali.
Ad oggi il Comitato non è stato ancora costituito.

## Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali

*l.r. 7/2016*

Organismo del Consiglio regionale che svolge l'attività di monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.
È composto da 10 consiglieri regionali che rappresentano in modo paritetico i gruppi consiliari di maggioranza e opposizione, nominati dal Presidente del Consiglio garantendo la presenza di entrambi i generi. La composizione paritetica assicura l'imparzialità delle informazioni prodotte. L'Ufficio di presidenza del Comitato è composto dal Presidente e 2 vicepresidenti.
Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura. I componenti durano 30 mesi, al termine dei quali possono essere confermati con le stesse modalità di nomina, garantendo l'alternanza tra maggioranza e opposizione alla carica di Presidente.
Non possono far parte del Comitato il Presidente della Regione, i componenti della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti.
Per quanto non espressamente previsto dalla l.r. 7/2016, si applicano al Comitato le disposizioni su organizzazione, strutture e modalità di funzionamento delle commissioni consiliari stabilite dal regolamento dei lavori e dal regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.
Con il "monitoraggio dell'attuazione delle leggi" il Comitato verifica le reali modalità di applicazione di una legge - richiedendo all'esecutivo e agli altri soggetti attuatori le cose fatte, le modalità di realizzazione, le eventuali difformità rispetto al disegno originario del decisore politico, perché ogni legge, per quanto ben disegnata, può incontrare ostacoli nella realizzazione degli interventi che promuove a causa di imprevisti o rallentamenti.
Con la "valutazione degli effetti" il Comitato apprende se le politiche regionali siano state efficaci nell'affrontare i problemi collettivi che ne hanno motivato l'adozione, producendo gli effetti voluti o non producendone o producendone altri. Non si esamina la corrispondenza tra ciò che la legge prevedeva e ciò che è stato concretamente realizzato (come con il monitoraggio sull'attuazione), ma si analizza la capacità della politica di incidere sul problema collettivo.
Gli esiti dell'attività di valutazione alimentano la funzione legislativa e quella di indirizzo dell'azione regionale e consentono al legislatore di esercitare il suo ruolo in modo più informato.
Gli strumenti di cui il Comitato dispone per innescare le attività di sua competenza sono le clausole valutative e le missioni valutative. In particolare il Comitato:

- formula proposte alle commissioni consiliari permanenti per l'inserimento di clausole valutative nelle proposte di legge
- esprime pareri non vincolanti alle commissioni consiliari permanenti in merito alla formulazione delle clausole valutative già contenute nelle proposte di legge

- verifica il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative o da altre disposizioni contenute nelle leggi regionali
- esamina la documentazione prodotta dalla Giunta regionale e da altri soggetti attuatori in adempimento alle clausole valutative
- attiva lo svolgimento di missioni valutative, anche su proposta delle commissioni consiliari permanenti e d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio, e ne esamina gli esiti.

Il Comitato assicura ai consiglieri e alle commissioni consiliari le informazioni sugli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione, che sono resi pubblici tramite i siti istituzionali del Consiglio regionale e della Regione.
Presenta annualmente all'Aula una relazione sull'attività svolta.
*vedi Valutazione delle politiche pubbliche nelle assemblee legislative regionali*
*vedi Clausola valutativa*
*vedi Missione valutativa*

## Comitato regionale di controllo contabile

*Stat. art. 70*
*l.r. 16/2006*
*l.r. 11/2020 artt.34; 49; 50; 52*

È l'organo competente a riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale della regione. Ai sensi della legge regionale di contabilità, formula una relazione sul rendiconto generale della regione, formula un parere sui bilanci di previsione degli enti e degli organismi strumentali della regione e sui relativi assestamenti e rendiconti generali annuali.
Spetta altresì al Comitato esaminare le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti invia al Consiglio regionale e riferire sull'esito dell'esame alle commissioni permanenti competenti per materia. Può inoltre attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti e richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica.
È composto da un Presidente e da 4 componenti eletti dal Consiglio regionale nel proprio seno e a scrutinio segreto. I componenti del Comitato restano in carica per l'intera legislatura, salvo casi di dimissioni o di grave impedimento.
*vedi Collegio dei revisori dei conti della Regione*

## Comitati regionali per le comunicazioni. Co.re.com. Lazio

*Cost. art. 117, co. III*
*l. 249/1997 art. 1, co. 13*
*l. 112/2004*
*d.lgs. 259/2003*
*d.lgs. 208/2021*
*Stat. art. 34*
*reg. lav. art. 14 quater*
*l.r. 13/2016 capo V, artt. 11-27*
*reg. reg. 15/2014*
*dir. (UE) 2018/1808*
*delib. AGICOM nn. 52/99/CONS; 53/99/CONS; 395/17/CONS; 203/18/CONS e 374/21/CONS*
*acc. quadro tra AGICOM e Regioni del 2003, 2008, 2017*

Sono organi funzionali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGICOM), previsti dalla normativa statale per esigenze di decentramento sul territorio di alcune funzioni proprie dell'Autorità; hanno sostituito i Comitati regionali per la radiotelevisione (Co.re.rat.), assumendo le loro funzioni nonché quelle attribuite dalla normativa statale e regionale di riferimento.
Per rendere operativi tali organi l'Autorità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ha adottato le delibere nn. 52 e 53 del 28 aprile 1999 con le quali ha, rispettivamente, individuato: 1. gli "indirizzi generali" relativi ai requisiti richiesti ai componenti, alle incompatibilità e ai criteri di organizzazione e di finanziamento dei comitati 2. i "principi generali" per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, approvando il regolamento concernente la definizione delle materie di competenza dell'Autorità delegabili ai Co.re.com.
In linea di principio, sono considerate delegabili tutte le funzioni del sistema delle comunicazioni di natura consultiva, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttoria, di tutela e garanzia nonché di risoluzione delle controversie, che abbiano rilevanza locale e non pregiudichino la responsabilità generale assegnata dalla l. 249/1997 all'Autorità, alla quale resta la competenza di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale e di intervenire in sostituzione dei Comitati, in caso di inerzia, ritardo, inadempimento o ripetuta violazione delle direttive loro impartite.
A partire dal 2003, "Accordi quadro", sottoscritti da AGICOM, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, hanno individuato le materie delegabili ai Co.re.com. e in particolare:

- quelle c.d. di prima fase (vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale; vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale; istruzione e applicazione delle procedure in materia di esercizio

del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale; esperimento in tema di tentativo di conciliazione obbligatorio nell'ambito delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti)
- quelle di seconda fase (definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica; tenuta del Registro degli operatori della comunicazione; vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale).

I Co.re.com. di tutte le regioni hanno stipulato con AGICOM le apposite convenzioni previste dalla normativa statale per l'esercizio delle funzioni delegate, indicando, in esse, le materie delegate e le risorse necessarie assegnate per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Il Co.re.com. Lazio è disciplinato, in uno specifico capo, dalla l.r. 13/2016 che, in occasione di un riordino organico in materia di "informazione e comunicazione", ha dettato nuove disposizioni sulla composizione dell'organo, sui casi di incompatibilità e inconferibilità, di dimissioni e decadenza dei relativi componenti, nonché sulle funzioni proprie e delegate dello stesso, distinguendo tra quelle delegate dall'Autorità, nelle materie sopra citate a seguito delle convenzioni stipulate con la stessa, e quelle proprie attribuite dalla legge regionale (o statale) che consistono essenzialmente in funzioni consultive, propositive e di vigilanza in materia di informazione e comunicazione riferiti all'ambito regionale e locale.

Gli atti assunti dal Co.re.com., nell'ambito dell'esercizio delle funzioni proprie, sono comunicati alla Giunta e al Consiglio regionale. In particolare, il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità il programma delle attività da svolgere per l'anno successivo a quello di riferimento nonché la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno, dopo che gli stessi atti sono stati esaminati dalla Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione, prevista dallo Statuto regionale e istituita dal regolamento dei lavori del Consiglio. Presieduta da un consigliere di opposizione, la commissione consiliare svolge funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle attività di informazione istituzionale della regione, sulle attività di propaganda elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e sulla completezza dell'informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.

## Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni CUG

*d.lgs. 165/2001 art. 57*
*reg. org. cons. artt. 370-376*
*reg. org. giunta artt. 438-441*

Sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari op-

portunità e i comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing* costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito dell'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
Ai sensi del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale predispone, in particolare, il Piano triennale di azioni positive; formula pareri sui progetti di riorganizzazione dell'amministrazione, sui piani di formazione del personale, sulle forme di flessibilità lavorativa, sugli interventi di conciliazione, nonché sui criteri di valutazione del personale e sulla contrattazione integrativa nelle materie rientranti nella propria competenza; predispone una relazione annuale sulla situazione del personale e sullo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive.
A composizione paritetica, è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente è designato dall'amministrazione. I componenti durano in carica 4 anni.
La mancata costituzione del CUG comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

## Commissario *ad acta* per la predisposizione, adozione e/o attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario

*Cost. art. 120, co. II*
*d.l. 159/2007 art. 4*
*l. 191/2009 art. 2, co. 79; 83 e 84*
*l. 190/2014 art. 1 co. 569*

La normativa indica i casi in cui per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario deve essere nominato un commissario *ad acta*.
In particolare, il Consiglio dei ministri, qualora una regione che ha raggiunto o superato lo standard dimensionale di disavanzo sanitario non presenti il piano di rientro previsto dalla normativa o questo non sia considerato adeguato, nomina un commissario *ad acta* per la predisposizione, entro i successivi 30 giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso. Nel caso in cui la regione abbia approvato il piano e questo sia stato considerato adeguato dal Consiglio dei ministri, ma l'esito della verifica dei controlli sulla sua attuazione risulti negativo, il Consiglio dei ministri nomina un Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro. Il

Commissario *ad acta* deve avere qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria, anche in base ai risultati conseguiti precedentemente.
Altra fattispecie si verifica qualora si prefiguri che una regione che ha sottoscritto il piano di rientro della spesa sanitaria non raggiunga gli obiettivi da questo prefissati, in seguito a procedimento di verifica e monitoraggio effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. In questo caso il Presidente del Consiglio dei ministri - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali - diffida la regione ad adottare entro 15 giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel piano. Se la regione non adempie alla diffida e persistono quindi i presupposti riscontrati, il Presidente del Consiglio dei ministri - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali - nomina un Commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro. Spetta al Commissario l'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano.
La nomina di Commissario *ad acta* è incompatibile con qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.
*vedi Piano di rientro della spesa sanitaria*

**Commissario straordinario** *vedi Potere sostitutivo*

**Commissione bilancio**
*l.r. 11/2020 artt. 39 e 40*
*reg. lav. artt. 55; 59; 67, co. 6 e 7*
*circ. pres. cons. reg. 18 marzo 2014*
*circ. pres. cons. reg. 20 ottobre 2021*

Il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, al quale lo Statuto demanda la disciplina delle commissioni permanenti, riserva, nell'ambito del procedimento legislativo, una particolare attenzione alla commissione competente in materia di bilancio e programmazione economico-finanziaria in considerazione della peculiarità delle materie di competenza.
Nell'ambito dell'iter procedimentale di approvazione delle proposte di legge, relativamente ai pareri espressi dalle commissioni secondarie, il regolamento prevede specificamente che "tutte le proposte implicanti entrate o spese ovvero rilevanti ai fini della programmazione sono distribuite contemporaneamente" alla commissione primaria e alla commissione competente in materia di bilancio, dovendo quest'ultima esprimere il

proprio parere "sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico regionale"; se la commissione primaria apporta modifiche che incidono sugli aspetti economici della proposta, si procede ad un rinvio alla commissione bilancio del testo approvato dalla commissione primaria per esprimere il relativo parere. Esigenze di economicità dei lavori hanno portato all'affermarsi di una consolidata prassi secondo cui il parere viene reso dalla commissione bilancio non sul testo originario presentato, ma sul testo dell'articolato della proposta come deliberato dalla commissione primaria. Come precisato dalla circolare del Presidente del Consiglio del 18 marzo 2014, il parere della commissione bilancio, che può contenere la richiesta alla commissione primaria di apportare specifiche modifiche, non è limitato alla sola disposizione finanziaria, in quanto le "conseguenze finanziarie" di una proposta di legge possono ravvisarsi in ogni parte dell'articolato: le modifiche richieste dalla commissione bilancio sono tramutate in appositi emendamenti da sottoporre al voto della commissione primaria e, se questi riguardano articoli già approvati, si procede alla riapprovazione degli articoli come modificati prima di passare alla votazione finale del testo. Il parere reso dalla commissione bilancio, inoltre, viene trasmesso all'Aula, allegato alla relazione scritta predisposta dalla commissione primaria.
Relativamente alle proposte di legge di iniziativa consiliare la commissione bilancio si avvale, per il relativo esame, della Relazione sugli effetti finanziari (REF), predisposta dall'Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari", contenente la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione della proposta di legge, ovvero indicante puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati.
È facoltà della commissione bilancio richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica per le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa consiliare sottoposti al proprio esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione dei relativi oneri.
Relativamente ai lavori dell'Aula, il regolamento prevede espressamente che la commissione bilancio sia sempre "convocata d'ufficio" durante le sedute consiliari per poter esprimere il proprio parere sugli articoli aggiuntivi ed emendamenti in discussione aventi conseguenze finanziarie.
*vedi Relazione tecnica (bilancio)*

## Commissioni consiliari permanenti

*Stat. artt. 32-34*
*reg. lav. artt. 14-16*

Organi collegiali del Consiglio regionale con competenze, distinte per materie o loro ambiti omogenei, riguardanti il procedimento legislativo e lo svolgimento di attività conoscitive, ispettive e di indirizzo.
All'inizio di ogni legislatura, ogni gruppo consiliare designa i propri rappresentanti nelle commissioni.

Ai sensi dello Statuto, le commissioni permanenti sono istituite dal regolamento dei lavori del Consiglio, con l'obbligo di prevedere comunque:

- la commissione per gli affari costituzionali e statutari
- la commissione per gli affari europei e internazionali
- la commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione.

Il regolamento dei lavori stabilisce anche la composizione e il funzionamento delle commissioni permanenti, assicurando a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei componenti delle stesse e, per quanto possibile, la rappresentanza in ciascuna commissione in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.

Le commissioni permanenti si riuniscono:

- in sede referente, per l'esame delle proposte di legge regionale, delle proposte di regolamento e di deliberazione di competenza del Consiglio regionale, al quale riferiscono
- in sede redigente, per l'esame e l'approvazione di singoli articoli di proposte di legge regionale, nonché di proposte di regolamento di competenza del Consiglio, al quale sono sottoposte per la sola votazione finale
- in sede consultiva, per esprimere pareri su proposte di legge, di regolamento e su altri atti, in base a quanto previsto dallo Statuto, dalla legge regionale o dal regolamento dei lavori.

Le commissioni permanenti, nell'ambito di propria competenza, possono altresì adottare risoluzioni rivolte ad esprimere orientamenti o a formulare indirizzi su specifici argomenti in merito ai quali non devono riferire al Consiglio.

Possono effettuare audizioni e svolgere, d'intesa con il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive per acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di temi e questioni relative alla propria attività ed a quella dell'Assemblea. Svolgono, inoltre, funzioni di sindacato ispettivo sull'attività della Regione, nonché degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi da essa istituiti.

Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e i componenti della Giunta regionale non possono far parte delle commissioni permanenti. Il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta nonché ogni consigliere che non faccia parte di una commissione permanente possono partecipare alle sue sedute con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto.

I componenti della Giunta hanno l'obbligo di assistere alle sedute della commissione permanente se richiesti dal Presidente della stessa.

## Commissioni consiliari speciali

*Stat. art. 35, co. 1*
*reg. lav. art. 17*

Possono essere istituite dal Consiglio regionale per effettuare studi, indagini conosciti-

ve o per approfondire particolari tematiche che riguardino lo sviluppo della collettività regionale. L'istituzione avviene con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta (in alcuni casi è avvenuta anche con legge regionale: vedi l.r. 7/2018 art. 81; l.r. 17/2016 art. 3, comma 154; l.r. 15/2015 art. 2; l.r. 12/2015 art. 3; l.r. 5/2010 art. 1).
La durata delle commissioni speciali non può superare quella della legislatura nella quale sono istituite.
A conclusione dei propri compiti, ed anche periodicamente, le commissioni speciali presentano all'Aula una relazione sull'attività svolta ed eventuali proposte operative di azioni politiche, amministrative o legislative.

## Commissioni d'inchiesta

*Stat. art. 35, co. 2-4*
*reg. lav. art. 107*

Possono essere istituite con legge regionale per svolgere inchieste sull'operato della Giunta regionale, sull'attività di enti pubblici dipendenti ed agenzie regionali e, in generale, su fenomeni e situazioni, anche estranei all'amministrazione della regione, di rilevante interesse per la comunità regionale.
Sono presiedute da un consigliere regionale e costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.
La legge istitutiva ne disciplina l'oggetto, la composizione e la durata.

## Concertazione

*Stat. art. 12, co. 1; art. 50, co.1; art. 66, co. 1*
*l.r. 14/1999 artt. 2; 22 bis; 23*

È una forma di confronto e collaborazione tra amministrazioni pubbliche, organizzazioni sindacali, imprenditoriali, sociali ed altri soggetti esponenziali di interessi diffusi o settoriali, presenti nella società, finalizzata a rendere effettiva la collaborazione interistituzionale e la partecipazione alle scelte legislative e programmatorie della regione, attraverso intese ed accordi per la soluzione di problemi di carattere economico e sociale.
La concertazione, politica e poi sociale, nasce essenzialmente dalle reazioni dei sistemi politici alle crisi economico-finanziarie degli ultimi quarant'anni del secolo scorso; in Italia si afferma a partire dagli anni '80 quale modalità procedimentalizzata di associazione dei soggetti sociali in vista delle decisioni del Governo in materia sociale ed economica. Tra gli effetti più significativi, l'aver influenzato procedure, articolazione e contenuti della legislazione e della contrattazione collettiva.

## Conferenza dei Parlamenti regionali

Nota anche come Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, è un organismo volto alla valorizzazione del ruolo istituzionale delle assemblee delle regioni e delle province autonome e sede di coordinamento e scambi di esperienze per le attività di interesse delle assemblee stesse. Ha sede a Roma.
Promuove ogni iniziativa idonea a valorizzare il ruolo di rappresentanza democratica e le prerogative istituzionali delle assemblee legislative regionali, svolgendo nei loro confronti funzioni propositive e consultive e costituendo sede di riferimento per i loro rapporti con il Parlamento nazionale ed europeo.

## Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari

*Stat. artt. 21, co. 2 e 4; 26, co. 3; 31, co. 2; 33, co. 2*
*reg. lav. artt. 4, co. 3, lett. a); 8; 14, co. 3; 19-21; 43, co. 3; 50 ter, co. 1*

Costituita dai Presidenti dei gruppi consiliari, è convocata dal Presidente del Consiglio regionale ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un Presidente di gruppo, per l'organizzazione dell'attività e dei lavori del Consiglio.
In particolare:

- approva il programma dei lavori dell'Aula, indicando gli argomenti e le relative priorità
- adotta il calendario per l'esame, da parte dell'Aula, dei diversi argomenti.

Alle riunioni della conferenza interviene il Presidente della Regione o un componente della Giunta regionale, da quest'ultimo incaricato, e possono essere invitati a partecipare i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

## Conferenza delle assemblee legislative regionali europee CALRE

È un'associazione che riunisce i Presidenti delle Assemblee regionali dell'Unione europea dotate di poteri legislativi. Si tratta, in particolare, dei parlamenti di 70 regioni facenti parte di 7 stati membri dell'Unione europea: i consigli regionali italiani; i parlamenti delle comunità autonome spagnole; le assemblee delle regioni e comunità belghe; i parlamenti sia dei *Länder* austriaci che dei *Länder* tedeschi; le assemblee regionali delle Azzorre e Madeira (Portogallo); il parlamento autonomo di Åland (Finlandia). È stata fondata nel 1997 a Oviedo in Spagna con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dei parlamenti regionali nell'Unione europea, in considerazione del fatto che si tratta di istituzioni che rappresentano la volontà diretta dei cittadini e hanno poteri legislativi; contribuisce a incrementare le relazioni tra le assemblee regionali degli Stati membri attraverso lo scambio di buone pratiche e a far rispettare il principio di sussidiarietà nell'Unione europea.

## Conferenza di servizi

*l. 241/1990 artt. 14-14 quinquies*
*l.r. 57/1993 art. 17*
*l.r. 8/2002 art. 9*
*d.lgs. 152/2006 art. 26 bis*
*d.l. 77/2021*

È una forma di cooperazione tra amministrazioni pubbliche volta a concentrare in un unico contesto logistico e temporale le molteplici valutazioni e le diverse posizioni delle singole amministrazioni portatrici degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, al fine di snellire l'attività amministrativa ed evitare che nei procedimenti particolarmente complessi le amministrazioni chiamate a parteciparvi debbano pronunciarsi in luoghi e tempi diversi. La conferenza di servizi sostituisce una valutazione contestuale in sede collegiale alle pronunce separate delle singole amministrazioni e la determinazione adottata dalla stessa sostituisce tutti gli atti di assenso di competenza delle varie amministrazioni.
In base alla normativa vigente si distinguono, sostanzialmente, tre tipologie di conferenza di servizi:

- conferenza istruttoria: consiste in un esame contestuale e coordinato dei diversi interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, al fine di una loro composizione. Può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato
- conferenza decisoria: quando la conclusione positiva di un procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso resi da amministrazioni diverse. In questi casi, è sempre indetta dall'amministrazione procedente. Nel caso di attività del privato subordinata a più atti di assenso, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
  La conferenza decisoria può svolgersi in due modi:
  - *semplificata in modalità asincrona,* che rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento, in cui l'amministrazione procedente richiede alle altre le determinazioni da assumere entro un determinato termine. L'invio della documentazione e degli atti di assenso avviene per via telematica
  - *semplificata in modalità sincrona*, ovvero la riunione con la presenza simultanea dei rappresentanti, anche in via telematica, delle diverse amministrazioni, nei seguenti casi: 1. quando nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso condizionato o di dissenso superabile che richiedono modifiche sostanziali; 2. nei casi di particolare complessità della decisione da assumere; 3. in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale.

Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Ciascuna regione e ciascun ente locale definiscono autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale

- conferenza preliminare: ricorre nei procedimenti inerenti alla realizzazione di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, con l'obiettivo di indicare al richiedente, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso. In questi casi può essere indetta dall'amministrazione procedente su richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità; nel caso di progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico l'indizione è obbligatoria. La conferenza preliminare si svolge con le modalità previste per la conferenza semplificata asincrona, con la riduzione dei termini fino alla metà.
  Una volta svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente indice una conferenza sincrona e in quella sede le determinazioni già espresse possono essere modificate solo in presenza di significativi elementi emersi successivamente, anche attraverso le osservazioni presentate dagli interessati sul procedimento definitivo. Alla conferenza preliminare può ricorrere anche il proponente di progetti sottoposti a VIA di competenza regionale, per la definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale e delle condizioni per ottenere intese, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Tale possibilità è stata introdotta, con il d.l. 77/2021, quale misura di semplificazione per la realizzazione delle opere nei settori oggetto del PNRR, tra i quali transizione ecologica, opere pubbliche e digitalizzazione.

## Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (conferenza Stato-Regioni)

*l. 400/1988 art. 12*
*d.lgs. 418/1989*
*l. 59/1997*
*d.lgs. 281/1997*
*l. 234/2012 art. 22*
*l. 11/2005 art. 17*
*d.p.c.m. 12 ottobre 1983*
*d.p.c.m. 1° ottobre 2012, art. 12*

Organismo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri - o, per sua delega, dal Ministro per gli affari regionali - composto dai Presidenti delle regioni a

statuto ordinario e speciale e dai Presidenti delle Province autonome.
È la sede utile a favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle regioni e delle province autonome e si riunisce, di norma, con cadenza quindicinale. In sede di Conferenza il Governo acquisisce l'avviso delle Regioni in relazione agli indirizzi governativi di politica generale incidenti nelle materie di competenza regionale (ad esclusione degli indirizzi di politica estera, della difesa e sicurezza nazionale e della giustizia).
Istituita in via amministrativa, con una funzione meramente consultiva ed attivabile soltanto su iniziativa del Presidente del Consiglio, il legislatore statale, a distanza di anni, ne ha previsto una disciplina organica.
L'attività della Conferenza si esprime attraverso pareri, intese, deliberazioni, accordi, raccordi e collaborazioni Stato-Regioni, interscambio di dati e informazioni, istituzione di comitati e gruppi di lavoro e designazione di rappresentanti regionali. In particolare, la Conferenza Stato-Regioni è sentita obbligatoriamente su tutti gli schemi di disegni di legge, sugli schemi di decreti legislativi e su quelli di regolamento adottati dal Governo nelle materie di competenza regionale o su oggetti di interesse regionale.
La Corte costituzionale ha ribadito più volte che il sistema complessivo dei rapporti tra lo Stato e le Regioni deve essere improntato al principio di "leale collaborazione", con il conseguente obbligo per il Governo di motivare adeguatamente le ragioni di interesse nazionale che lo determinano a decidere unilateralmente, ogniqualvolta intenda provvedere, nonostante il mancato raggiungimento dell'intesa con le regioni.
Per trattare gli aspetti della politica dell'Unione europea che sono anche di interesse regionale e provinciale, la Conferenza Stato-Regioni si riunisce in "sessione europea", dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione e attuazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome nelle materie di competenza di queste ultime.
Per le materie ed i compiti di interesse comune a regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, la Conferenza Stato-Regioni viene unificata con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, dando vita alla cosiddetta "conferenza unificata" e favorire la cooperazione tra l'attività statale e il sistema delle autonomie.

## Conferenza Stato-Città e autonomie locali

*d.p.c.m. 2 luglio 1996*
*l. 59/1997*
*d.lgs. 281/1997*
*d.p.c.m. 27 luglio 2007*
*l. 234/2012, art. 23*
*d.p.c.m. 1° ottobre 2012, art. 27*

È la sede istituzionale e permanente di confronto e raccordo tra lo Stato e gli enti locali. L'organismo collegiale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri

o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie nelle materie di rispettiva competenza.
Gli altri componenti per il Governo sono il Ministro dell'economia e delle finanze, quello delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, quello della salute. I componenti per le autonomie locali sono il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), il presidente dell'unione province d'Italia (UPI), 14 sindaci designati dall'ANCI, di cui 5 rappresentanti di città metropolitane, 6 presidenti di provincia designati dall'UPI.
Tra le funzioni della Conferenza: il coordinamento dei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali; studio, informazione e confronto circa le problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province, comuni e città metropolitane; discussione ed esame dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti; discussione ed esame dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici e di ogni altro problema che venga sottoposto al parere della Conferenza stessa dal Presidente del Consiglio o dal Presidente delegato, anche su richiesta delle autonomie locali; favorire l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; favorire la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della l. 498/1992; favorire le attività relative all'organizzazione di manifestazioni che coinvolgano più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.
Alla Conferenza spettano inoltre funzioni in materia di partecipazione degli enti locali al processo normativo dell'Unione europea. La Conferenza Stato-città e autonomie locali si riunisce infatti in "sessione europea" per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. La Conferenza fa da tramite tra gli enti locali e il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei a garanzia di una adeguata consultazione degli enti stessi ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione alle attività dell'Unione europea che presentino rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.
Per lo svolgimento dei propri compiti la Conferenza si avvale di una segreteria tecnica collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Conferenza Stato-città e autonomie è inserita nel sistema delle Conferenze di cui fanno parte la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Unificata.
*vedi Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano (conferenza Stato-Regioni)*
*vedi Conferenza unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie locali*

## Conferenza unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie locali (conferenza unificata)

*d.lgs. 281/1997 artt. 8-10*

È costituita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Rappresenta la sede in cui regioni, province e comuni sono chiamati a esprimersi su tematiche di interesse comune, assume deliberazioni, promuove e sancisce intese e accordi, esprime pareri e designa rappresentanti.
La Conferenza unificata adotta le deliberazioni a seguito dell'assenso delle regioni, province, comuni e comunità montane, acquisito con il consenso distinto dei membri che compongono rispettivamente le due conferenze, nonché dell'assenso del Governo.
È presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su delega, dal ministro per gli affari regionali. Ne fanno parte il ministro dell'economia e finanze, quello delle infrastrutture e quello della salute, il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, il Presidente dell'ANCI, il Presidente dell'UPI.

## Conferimento di funzioni amministrative

*Cost. art. 118 co. I e II*
*l. 59/1997*
*d.lgs. 112/1998*
*l. 56/2014*
*l.r. 14/1999, art. 9*

Concetto che ricomprende le varie modalità di distribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la regione, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
L'articolo 118 della Costituzione non esplicita il titolo in base al quale si perviene alla distribuzione, attribuendo la generalità delle funzioni amministrative ai comuni e prevedendo, solo in via subordinata, il conferimento a province, città metropolitane, regioni e Stato quando lo impongano esigenze di unitarietà e in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
La l.r. 14/1999 individua i criteri da applicare per il conferimento delle funzioni amministrative ai diversi livelli di governo locale, riservando alla regione quelle attinenti ad esigenze di unitarietà.
*vedi Adeguatezza (principio di)*
*vedi Differenziazione (principio di)*
*vedi Sussidiarietà (principio di)*

## Conflitti di attribuzione tra Stato e regioni

*Cost. art. 134*
*Stat. art. 41, co. 4*
*l. 87/1953 artt. 39 e 40*
*regolamento 16 marzo 1956 artt. 26-29*
*del. Corte cost. 22 luglio 2021*

È possibile proporre ricorso per conflitto di attribuzione (*vindicatio potestatis)* qualora la regione invada con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato o ad altra regione o, viceversa, sia lo Stato ad invadere la sfera di competenza costituzionale di una regione.
Nel Trentino Alto Adige, legittimate a ricorrere avverso un atto dello Stato sono anche le province autonome di Trento e Bolzano.
Il ricorso deve essere presentato alla Corte costituzionale, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione o dall'avvenuta conoscenza dell'atto, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro da lui delegato, se a ricorrere è lo Stato, e dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, se, invece, la ricorrente è la Regione.
Il Presidente della Regione, per espressa disposizione statutaria, può agire anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali. Nel corso del giudizio e qualora ricorrano gravi ragioni, è riconosciuta all'ente ricorrente la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. La Corte costituzionale decide sul ricorso individuando l'ente competente e, ove sia stato emanato un atto viziato, lo annulla. Alla sentenza di annullamento è riconosciuta efficacia circoscritta al caso deciso.
Per aversi conflitto di attribuzione tra Stato e regione, la lesione della sfera di competenza non può derivare da una legge o da un atto avente forza di legge, poiché, nel qual caso, si ricadrebbe nell'ipotesi di una controversia di legittimità costituzionale ex articolo 127 della Costituzione, ma da un atto avente natura non legislativa, che per la regione potrà essere ad esempio un regolamento interno o un regolamento regionale. Anche in questo caso, tuttavia, deve considerarsi esclusa la possibilità di ricorrere avverso un regolamento "meramente esecutivo" di una legge regionale, in quanto in caso di annullamento dello stesso verrebbe meno anche la legge a cui dà attuazione.
Un ulteriore modello di conflitto rispetto a quello costituzionalmente previsto è stato coniato dalla giurisprudenza, che ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere non solo in caso di "invasione", ma anche in caso di "menomazione" di una propria competenza a seguito di un comportamento commissivo od omissivo. La Corte costituzionale ha precisato che l'omissione deve avere ad oggetto un atto dovuto che comporti l'insorgenza di un danno attuale e concreto alla sfera di competenza del ricorrente o una seria minaccia alla stessa, non essendo ammissibili i conflitti c.d. ipotetici, ma soltanto quelli reali (cfr. sent. Corte cost. 84/1978).
Dalle argomentazioni da ultimo riportate, si desume che non solo un atto, ma anche "un comportamento significante" è idoneo a determinare il conflitto, e che se un'omis-

sione può legittimare la proposizione di un ricorso, deve ritenersi legittimo un ricorso per conflitto di attribuzione avente ad oggetto anche atti non definitivi, preparatori o interni, quali circolari o addirittura un telegramma, sempre che gli stessi naturalmente contengano una evidente manifestazione di volontà circa l'affermazione di una propria competenza ad esercitare un certo potere.

## Consigliere regionale

*Cost. art. 122*
*Stat. artt. 28-31*
*l.r. 4/2013 artt. 1-9*
*reg. lav.*

Rappresenta la Regione, esercita le funzioni senza vincolo di mandato e gode della insindacabilità in relazione alle opinioni espresse ed ai voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni.
Il consigliere regionale può presentare proposte di legge e, relativamente agli ambiti di competenza del Consiglio regionale, proposte di regolamento e di deliberazione. Nel rispetto delle competenze attribuite dallo Statuto e dal regolamento dei lavori del Consiglio, è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari delle quali fa parte. Può, inoltre, presentare ordini del giorno, mozioni o proposte di risoluzione per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione.
I consiglieri regionali hanno diritto di ricevere dall'Ufficio di presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale tutte le notizie, le informazioni e i documenti utili all'espletamento del proprio mandato. Hanno diritto, inoltre, di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti tutte le informazioni necessarie e di esaminare ogni documento attinente all'attività svolta; se si tratta di un documento riservato hanno diritto a prenderne visione con l'obbligo della riservatezza.
Il trattamento economico mensile spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- indennità di carica
- indennità di funzione
- rimborso spese di esercizio del mandato.

Il trattamento previdenziale, a partire dalla X legislatura, è basato sul sistema di calcolo contributivo, spetta ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano compiuto 65 anni di età e abbiano versato i contributi previdenziali per almeno 5 anni di mandato e per un massimo di 3 mandati anche non consecutivi.

## Consigliere regionale supplente

*l. 108/1968 art. 16 bis*
*l. 235/2012 art. 8*
*l.r. 4/2013 art. 6, co. 3*

Nel caso in cui un consigliere regionale sia sospeso di diritto dalla relativa carica nelle ipotesi stabilite dalla legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del prefetto del capoluogo della regione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
Al consigliere supplente compete, per la durata della supplenza, il trattamento complessivamente spettante ai consiglieri in carica.

## Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa CCRE

È un'associazione senza scopo di lucro di enti locali e regionali europei fondata a Ginevra nel 1951. Costituita originariamente con il nome di Consiglio dei Comuni d'Europa (CCE), successivamente, nel 1984, ha assunto la denominazione attuale di Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE), avendo associato, dopo la fondazione, anche entità regionali. Ne fanno parte le associazioni nazionali di governi locali e regionali di 42 paesi europei, con l'obiettivo di promuovere un'Europa unita e forte, in una prospettiva federalista, basata sulla valorizzazione delle autonomie regionali e locali e sul rispetto del principio di sussidiarietà, in forza del quale le decisioni sono prese il più vicino possibile ai cittadini.
Promuove, in particolare, i gemellaggi di città come strumento per la costruzione di un'Europa unita e pacifica partendo dalla base e quindi dai suoi cittadini. Opera anche sul piano internazionale come sezione europea dell'unione delle città e dei governi locali (UCLG).
La sezione italiana di tale associazione è l'AICCRE (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa).

## Consiglio delle autonomie locali CAL

*Cost. art. 123, co. IV*
*Stat. artt. 66 e 67*
*l.r. 1/2007*
*d.c.r. 19/2012*

Organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali, nonché di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali, al fine di garantire l'effettiva partecipazione di quest'ultimi ai processi decisionali della Regio-

ne nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Il CAL ha fondamento costituzionale, è previsto dallo Statuto ed è disciplinato con legge regionale. Istituito presso il Consiglio regionale, è composto da 40 membri e ne fanno parte di diritto il Sindaco di Roma Capitale, i sindaci dei comuni capoluogo e i presidenti delle province e il vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale o, qualora eletto direttamente, il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale.
Sono componenti del CAL:

- 23 rappresentanti dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta, eletti secondo criteri di equa rappresentanza degli stessi, di cui 6 dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, otto dei comuni con popolazione compresa tra 5 mila e 15 mila abitanti, 9 con popolazione inferiore a 5 mila abitanti;
- 2 rappresentanti delle comunità montane, appartenenti a enti di area vasta diversi, indicati dalle organizzazioni delle autonomie.

Sono, altresì, componenti del CAL i presidenti dell'ANCI Lazio, dell'UPI Lazio, dell'UNCEM Lazio, della Lega delle autonomie Lazio e il presidente dell'AICCRE Lazio o loro delegati.
Per quanto attiene alle funzioni, il CAL è titolare d'iniziativa legislativa che esercita, nei modi stabiliti dalla legge, nelle materie di revisione dello Statuto regionale, di conferimento o disciplina delle funzioni degli enti locali, di disciplina dei rapporti degli enti locali con la Regione. Esprime parere obbligatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di legge aventi ad oggetto le suddette materie, nonché su quelle di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, di approvazione del bilancio di previsione finanziario, di stabilità regionale, sul documento di economia e finanza regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio–economica e di pianificazione generale territoriale della regione. Esercita, infine, le ulteriori funzioni previste dallo Statuto.
Il CAL ha un regolamento interno, con il quale ha disciplinato il funzionamento e l'organizzazione dei lavori, approvato a maggioranza dei 2/3.

## Consiglio di Stato

*Cost. artt. 100, 103, 111-113*
*d.lgs. 104/2010*

È un organo ausiliario con funzioni di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. È articolato in 7 sezioni, di cui 3 con funzioni consultive (I, II e sezione per gli atti normativi del Governo) e 4 con funzioni giurisdizionali (III, IV, V, VI).
Nello svolgimento della funzione consultiva, il Consiglio di Stato fornisce, in materia giuridico amministrativa, pareri facoltativi oppure, nei casi fissati dalla legge, obbligatori, quale ad esempio il parere del Consiglio per l'emanazione di atti normativi del Governo o dei singoli ministeri nonché per l'emanazione di testi unici.

Per quanto riguarda l'attività giurisdizionale, il Consiglio di Stato è giudice di secondo grado della giustizia amministrativa, cioè giudice d'appello avverso le decisioni dei TAR. Svolge, inoltre, funzioni di giudice in unico grado in sede di giudizio di ottemperanza, giudizio volto ad ottenere da parte della pubblica amministrazione l'esecuzione di una sentenza emessa dal giudice ordinario o dal Consiglio di Stato stesso.
*vedi Tribunale amministrativo regionale TAR*

## Consiglio regionale

*Cost. artt. 121, co. I e II; 122, co. III; 126*
*Stat. artt. 19, 20, co. 1 e 2, 23-27, 44, co. 2*
*l.r. 2/2005*
*reg. lav.*
*reg. cont. cons.*

Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa e quella di controllo politico-amministrativo nei confronti dell'esecutivo, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale e svolge diversi ed altri compiti e attività, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali. È composto da 50 consiglieri più il Presidente della Regione, che ne fa parte di diritto.
Il Consiglio ha un proprio organo di autogoverno, l'Ufficio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Consiglio medesimo. È articolato in commissioni e si avvale dell'attività dei gruppi consiliari.
Al fine di poter esercitare le proprie prerogative in piena indipendenza, il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi organi sono determinati dal regolamento dei lavori che assicura, nel rispetto dello Statuto, l'effettivo esercizio delle prerogative dei consiglieri e dei diritti dell'opposizione.

## Consiglio regionale dell'economia e del lavoro CREL

*Stat. art. 71*
*l.r. 13/2006*

Previsto dallo Statuto, è costituito con decreto del Presidente della Regione, ha sede presso il Consiglio regionale e dura in carica per la durata dello stesso. È organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale, contribuisce all'elaborazione della normativa e degli atti generali e settoriali relativi alla programmazione economico-sociale e territoriale della regione, nonché agli interventi di particolare interesse per lo sviluppo sostenibile.
Tra le sue attribuzioni, in particolare, il rilascio di pareri sugli strumenti di programmazione finanziaria regionale, la formulazione di osservazioni e proposte, l'elaborazione di studi e ricerche e la promozione di sessioni d'informazione e comunicazione sulle politiche dell'Unione europea.

Il CREL è composto da 60 membri tra rappresentanti di organizzazioni imprenditoriali, sindacali, sociali e università ed esperti in materie economico-giuridiche, sociali e in tematiche dell'Unione europea.
Il CREL si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di una struttura amministrativa di supporto che opera in piena autonomia rispetto alle strutture del Consiglio.
Costituito con decreto del Presidente della Regione nel 2008, nel corso della X e dell'XI legislatura non è stato ricostituito.

## Consulta femminile per le pari opportunità

*Stat. art. 73*
*l.r. 58/1976*
*l.r. 4/2014 art. 8, co. 3, lett. g)*
*reg. org. cons. art. 15 bis, co. 3 quinquies*
*reg. reg. 1/1984*

Organo collegiale autonomo, con sede presso il Consiglio regionale. Lo Statuto lo prevede tra gli organismi di consultazione.
È istituito per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica tra uomini e donne, attraverso la valorizzazione delle differenze di genere ed il superamento di ogni discriminazione diretta tra i due sessi.
La Consulta è composta da 60 membri nominati su designazione delle associazioni e gruppi femminili e femministi, delle commissioni femminili o uffici lavoratrici delle organizzazioni sindacali confederali, delle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi, delle commissioni o movimenti femminili e giovanili, a livello regionale, dei partiti democratici ed antifascisti.
Dell'assemblea della Consulta fanno parte anche le consigliere regionali e la consigliera di parità regionale.
La Consulta formula proposte e promuove iniziative volte ad assicurare il pieno sviluppo della personalità della donna e la sua effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale, nonché esprime pareri sulla programmazione regionale e sugli atti deliberativi che hanno maggiore incidenza sulla condizione della donna.

## Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap

*Stat. art. 74*
*l.r. 36/2003*
*l.r. 11/2016 art. 12, co. 3*

Organismo di consultazione permanente, composto da associazioni e organizzazioni che operano nel campo della disabilità. Prevista a livello statutario e istituita con legge regionale, la Consulta ha il compito di promuovere, attraverso un'attività che si estrin-

seca in pareri, proposte, approfondimenti, diffusione di informazioni, studi e ricerche, la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività.
Le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e servizi sociali provvedono a convocare, almeno due volte l'anno, apposite audizioni della Consulta in ordine a problematiche aventi particolare rilevanza in materia di disabilità ed handicap.

## Consulta regionale per la salute mentale

*Stat. art. 75*
*l.r. 6/2006*
*l.r. 11/2016 art. 12, co. 3*
*d.u.d.p. 88/2017*

È istituita presso il Consiglio regionale, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di salute mentale.
È composta da rappresentanti delle associazioni senza fine di lucro che operano sul territorio per fornire alle persone con sofferenza mentale strumenti di autotutela e promozione, degli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti, delle società scientifiche che operano in materia di salute mentale, più rappresentativi a livello regionale.
La Consulta svolge, in particolare, attività dirette: alla promozione della partecipazione attiva delle persone con sofferenza mentale alla vita della collettività e del riconoscimento dei loro diritti; a formulare proposte per la realizzazione di interventi in favore delle medesime, finalizzati, in particolare, a favorirne l'integrazione sociale ovvero di azioni dirette al miglioramento dell'assistenza in loro favore; alla promozione di iniziative per rimuovere situazioni di particolare gravità, nel pieno rispetto della dignità della persona e nella garanzia del diritto di cittadinanza; a collaborare con l'amministrazione regionale per il monitoraggio sulle strutture psichiatriche, pubbliche e private, esistenti sul territorio regionale, relazionando in merito all'assessore competente e alla commissione consiliare competente in materia di sanità.

## Continuità normativa (principio di)

*l. 131/2003 art. 1 co. 2*

È il principio che regola, sul piano dei rapporti tra fonti del diritto ed in conformità al principio *tempus regit actum*, il passaggio da un contesto di ripartizione costituzionale delle competenze ad un altro, garantendo la continuità di applicazione del primo fintanto che quello successivamente introdotto non trovi piena ed effettiva attuazione, così da assicurare la certezza del diritto ed evitare che si producano vuoti normativi.
Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, è stato codificato dalla c.d. legge "La Loggia" (l. 131/2003) la quale, nel disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo riparto costituzionale delle competenze legislative introdotto dalla riforma

del Titolo V Cost., ha previsto che le disposizioni normative statali che disciplinano materie attribuite, a seguito della riforma, alle regioni continuano ad applicarsi fino a quando il legislatore regionale non eserciti effettivamente le proprie competenze in conformità al nuovo riparto.
Analoga previsione è stabilita per le disposizioni normative regionali che disciplinano materie passate alla competenza esclusiva dello Stato.

## Convalida degli eletti

*Stat. art. 28, co. 2*
*l. 108/1968 art. 17*
*l. 165/2004 art. 2, co. 1, lett. d)*
reg. lav. artt. 10 e 11

È un'operazione volta ad accertare, nei confronti dei candidati che siano stati proclamati eletti, il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità; è effettuata ad opera del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza che a tal fine assume la denominazione di Giunta delle elezioni.
La convalida deve avvenire entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio, secondo le procedure fissate dal regolamento dei lavori del Consiglio. La procedura inizia con la comunicazione da parte degli eletti al Presidente del Consiglio dell'elenco delle cariche e degli uffici da essi ricoperti a far data dal giorno successivo a quello fissato per la presentazione delle candidature.
La Giunta delle elezioni provvede alla verifica delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri, prendendo in esame sia comunicazioni dei consiglieri, via via trasmesse, sia eventuali istanze e ricorsi pervenuti al Consiglio.
Propone all'Aula la convalida dei consiglieri per i quali non abbia rilevato la sussistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Nei casi in cui la Giunta delle elezioni accerti la sussistenza di una causa di ineleggibilità in capo ad un eletto, propone l'annullamento della relativa elezione all'Aula, la quale, se accoglie la proposta, dichiara annullata l'elezione del consigliere ineleggibile e provvede all'attribuzione del seggio vacante proclamando eletto il consigliere subentrante. Anche in tale fattispecie la deliberazione dell'Aula di annullamento dovrà essere assunta nel rispetto del limite temporale di 60 giorni imposto dallo Statuto.
Nei casi in cui la Giunta delle elezioni ravvisi una causa di incompatibilità in capo ad un consigliere, il regolamento dispone la successione di una serie di adempimenti, ordinati secondo una precisa scansione temporale, che vanno dalla contestazione della causa rilevata al consigliere interessato, all'eventuale formulazione da parte di questi di proprie osservazioni e, infine, alla conferma o meno da parte della Giunta delle elezioni del giudizio di incompatibilità. In caso positivo, quest'ultima propone all'Aula di invitare il consigliere ad optare tra il mandato consiliare e la carica incompatibile.
Ai fini dell'esercizio della prima opzione, appare necessario che egli dimostri di aver

rimosso la causa di incompatibilità, presentando la documentazione attestante la cessazione dalla carica incompatibile.
Le deliberazioni del Consiglio regionale concernenti la convalida degli eletti possono essere impugnate, innanzi al giudice ordinario, da parte di ciascun elettore della regione e di chiunque vi abbia diretto interesse, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

## Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali CEDU

*TUE art. 6, par. 2 e 3*
*l. 848/1955*

È un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa firmato a Roma il 4 novembre 1950 in seno al Consiglio d'Europa ed entrato in vigore nel 1953. Sono parte della convenzione tutti i 46 paesi che attualmente formano il Consiglio d'Europa, 27 dei quali sono membri dell'Unione europea. Consta di un catalogo generale di diritti fondamentali, civili e politici, che gli Stati riconoscono e si impegnano a rispettare nei confronti di ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione, integrato nel tempo da protocolli addizionali che tutelano diritti aggiuntivi o che forniscono più ampia protezione dei diritti già enucleati.
La convenzione è dotata di un organismo giurisdizionale che ha il compito di assicurare il rispetto della convenzione nei Paesi firmatari: la Corte europea dei diritti dell'uomo. Si tratta di un tribunale internazionale indipendente, avente sede a Strasburgo, che può essere adito sia da uno Stato parte per l'inosservanza delle disposizioni della convenzione ad opera di un altro Stato parte, sia da ogni persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati che ritenga di essere stato leso nei propri diritti fondamentali, riconosciuti nella convenzione, da uno dei suddetti Stati. Le sentenze definitive della Corte sono vincolanti per gli Stati e la loro ottemperanza è monitorata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.
Il trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, consente all'Unione europea di aderire alla CEDU e un progetto di accordo di adesione è stato predisposto nel 2013, ma è stato ritenuto incompatibile con il diritto eurounitario dalla Corte di giustizia; i negoziati per l'adesione sono ripresi nel 2019.

## Convocazione del Consiglio

*Stat. art. 26*
*reg. lav. art. 23*

È una prerogativa del suo Presidente; può essere richiesta, con motivazione, anche dal Presidente della Regione ovvero da un quinto dei componenti il Consiglio. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno della seduta ed essere diramata con

un preavviso di almeno 5 giorni; qualora vi sia urgenza, tale termine è ridotto fino a 3 giorni.

## Convocazione della commissione

*reg. lav. art. 24*

È una prerogativa del Presidente della commissione, è diramata, di norma, almeno 3 giorni prima delle riunioni, salvo i casi di urgenza che consentono al Presidente stesso di ridurre tale termine fino a 1 giorno.
Può essere richiesta, in caso di urgenza, anche da un Presidente di gruppo consiliare o da un quinto dei componenti la stessa commissione; in tal caso il Presidente della commissione è tenuto a far svolgere la seduta entro 10 giorni dal momento in cui riceve la richiesta.

## Coordinamento formale

*reg. lav. art. 71, co. 2*

Consiste in correzioni formali apportate al testo normativo dai competenti uffici del Consiglio ad avvenuta approvazione della legge e prima che questa sia trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione.
Può essere autorizzato dall'Aula dopo la votazione finale della proposta di legge.
Come ha specificato la Corte costituzionale, il coordinamento formale, in ogni caso, può consistere nella correzione di errori materiali e nella "correzione lessicale dei testi per rendere conforme la dizione alla sostanza". In tal caso, tra il testo approvato e quello trasmesso per la promulgazione possono esservi talune difformità, ma la Corte costituzionale può accertare se il coordinamento si sia mantenuto entro i limiti in cui è stato autorizzato in modo da esprimere l'effettiva volontà dell'Aula.
Il coordinamento formale può essere autorizzato anche in relazione a testi non legislativi.
Per prassi, il coordinamento formale è autorizzato anche dalle competenti commissioni consiliari in riferimento ai testi delle proposte di legge da esse esaminate e approvate.

## Copertura finanziaria delle leggi

*Cost. art. 81, co. III*
*l. cost. 1/2012*
*l. 196/2009 art. 17 e 19*
*d.lgs. 118/2011 artt. 38 e 49, co. 5*
*d.l. 174/2012 art. 1, co. 2 e 7*
*Stat. art. 58, co. 5*
*l.r. 11/2020 art. 41*

Nel nostro ordinamento il principio della copertura finanziaria delle leggi, sancito dalla Costituzione, ha assunto una più ampia portata e rilevanza a seguito della riforma costituzionale del 2012. Il terzo comma del novellato articolo 81 prevede che "*Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte*"; con tale formulazione il legislatore costituzionale ha conferito al suddetto principio una maggiore cogenza ed effettività in sede applicativa: in particolare, con la sostituzione della locuzione "*Ogni altra legge*" con "*Ogni legge*" si elimina il previgente divieto, per la legge di bilancio, di istituire nuovi tributi e nuove spese, superando la natura "formale" della legge di bilancio e riconoscendo alla stessa la capacità di innovare l'ordinamento giuridico attraverso l'istituzione di nuove fonti di entrata o di spesa; con la sostituzione del termine "*oneri*" in luogo di "*spese*" si introduce un'accezione più ampia, che comprende anche le riduzioni di entrate, anch'esse idonee ad impattare sui saldi di finanza pubblica; infine, la previsione del termine "*provvede*", in luogo di "*indica*" rende il nuovo dettato costituzionale più idoneo a un'applicazione stringente e rigorosa del principio di copertura.
A livello di legislazione ordinaria il principio della copertura finanziaria aveva già trovato compiuta attuazione con la nuova legge di contabilità e finanza pubblica del 2009; solo da allora, per le regioni, ha assunto nuova e centrale attenzione, estendendo alle stesse il rispetto dell'obbligo di copertura stabilito per le leggi e i provvedimenti che comportano oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche.
La copertura finanziaria è assicurata attraverso o l'utilizzo dei fondi speciali, o la modifica o la soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, da cui derivino risparmi di spesa, o mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa o, infine, attraverso modifiche legislative che consentano maggiori entrate ed a condizione che non siano finanziate nuove spese correnti con entrate in conto capitale.
Le proposte di legge regionale e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale che comportino conseguenze di carattere finanziario sono corredati di una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.
Le proposte di legge che non prevedono un limite massimo di spesa devono stabilire le modalità del monitoraggio della spesa, al fine di prevenire il verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni, e devono individuare le eventuali modalità per compensare gli effetti che superino le previsioni.
Le leggi regionali che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio di previsione, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano comunque l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione.
Il legislatore statale nel 2012 ha introdotto una nuova competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nel quadro del rafforzamento dei controlli

sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali, prevedendo che "*annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri*".
*vedi Relazione tecnica (bilancio)*

## Correzioni di forma

*reg. lav. art. 71, co. 1*

Il regolamento dei lavori del Consiglio regionale prevede la possibilità di effettuare, prima della votazione finale, delle modifiche al testo approvato nel caso in cui i relatori della proposta di legge richiamino l'attenzione dell'Aula sulle correzioni di forma che la stessa richiede. I relatori propongono le conseguenti modificazioni e l'Aula delibera sulle stesse. L'intervento in tale sede è tanto più efficace quanto maggiore è il tempo che intercorre tra la fine dell'esame degli articoli e la votazione finale, cosa che raramente si verifica per la concitazione dei lavori consiliari. Le correzioni di forma, rispetto al coordinamento formale, successivo alla votazione finale, possono assumere dimensioni anche significative, purché siano svolte in conformità con la natura dell'istituto e non costituiscano veicolo per introdurre nel progetto ormai definito modifiche altrimenti precluse dall'esaurimento dell'esame degli articoli.

## Corte costituzionale

*Cost. artt. 123, co. II; 127, 134-137*
*l. cost. 1/1948, 1/1953, 2/1967*
*l. 87/1953*
*l. 352/1970 art. 33*
*l. 340/2000 art. 27*

È il principale organo di garanzia costituzionale previsto nella Costituzione, entrato in funzione nel 1956. È composta da 15 giudici, per un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, per un terzo eletti dal Parlamento in seduta comune e per il rimanente terzo eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, di cui 3 dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato e 1 dalla Corte dei conti.
I giudici costituzionali sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori (ordinaria e amministrativa), i professori universitari ordinari in materie giuridiche e gli avvocati con almeno venti anni di esercizio della professione forense. Restano in carica per 9 anni e non sono rieleggibili.
A tutela della loro indipendenza, non possono essere sindacati né perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, né essere sottoposti a procedimento penale o arrestati senza un'autorizzazione a procedere da parte dello stesso organo costituzionale, né essere sospesi o rimossi dal loro ufficio se non su deci-

sione dell'organo, presa a maggioranza dei due terzi dei componenti, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni.
La Corte costituzionale giudica:

- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale - vale a dire alla conformità alla Costituzione - delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle leggi delle regioni
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra lo Stato e le regioni o tra le regioni
- sui reati compiuti dal Presidente della Repubblica, ove messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune.

La Corte, inoltre, giudica sulla legittimità costituzionale degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativi.
La questione di legittimità di una disposizione statale o regionale può essere promossa davanti alla Corte in due modi:

- in via principale o diretta: dal Governo quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, o dalla Regione quando ritenga che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato (o una legge di un'altra regione) leda la propria sfera di competenza. Non è dunque configurabile nel nostro ordinamento il ricorso diretto alla Corte da parte di altri soggetti, quali i singoli cittadini che lamentino la lesione di diritti.
- in via incidentale: presuppone lo svolgimento di un processo davanti a un giudice nel corso del quale il giudice stesso d'ufficio o le parti dubitano della legittimità costituzionale di una disposizione normativa. Il giudice (c.d. *a quo*), verificata la rilevanza della questione proposta in quanto necessaria ai fini della decisione e dotata di un minimo di fondamento, sospende il processo e investe la Corte costituzionale. Il legislatore statale ha riconosciuto anche alla Corte dei conti il potere di sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di parificazione del rendiconto generale.

Mentre le leggi regionali possono essere impugnate dallo Stato per ogni vizio di legittimità, cioè di violazione della Costituzione, le leggi statali possono essere impugnate dalle regioni solo se ledono la loro sfera di competenza legislativa.
Le decisioni della Corte assumono la forma della sentenza, quando giudica in via definitiva, o quella dell'ordinanza, per tutti gli altri provvedimenti di sua competenza.
Contro le decisioni della Corte non è ammessa alcuna impugnazione.
*vedi Conflitti di attribuzione tra Stato e regioni*
*vedi Questione di legittimità costituzionale di una legge*

## Corte dei conti

*Cost. artt. 100, co. II e III; 103, co. II*
*r.d. 1214/1934*
*d.l. 453/1993*
*l. 20/1994*

*l. 131/2003 art. 7, co. 7; 8 e 8 bis*
*d.l. 174/2012 art. 1*
*l. 243/2012 art. 20*
*d.lgs. 174/2016*
*l.r. 11/2020 art. 43*

La Corte dei conti è un organo ausiliario di rilievo costituzionale e ricopre un ruolo centrale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico a tutela degli interessi finanziari e patrimoniali della pubblica amministrazione nonché degli interessi generali della collettività. È organizzata in sezioni giurisdizionali e sezioni di controllo, articolate sia a livello centrale che territoriale, per lo svolgimento delle molteplici funzioni di controllo, giurisdizionali e consultive ad essa attribuite. In particolare, compete alla Corte dei conti il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e della pubblica amministrazione ed il controllo di gestione a consuntivo sui bilanci dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e di quegli enti per i quali lo Stato contribuisce alla gestione ordinaria.
Al fine di garantire il rispetto del quadro delle compatibilità generali di finanza pubblica poste dall'Unione europea e dal bilancio dello Stato, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e dei loro enti strumentali ai fini del referto ai Consigli regionali, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali, dei loro enti strumentali, delle università e delle istituzioni pubbliche aventi sede nella regione. Il legislatore del 2012 è intervenuto rafforzando il sistema di controllo sulle amministrazioni regionali e locali e introducendo, tra l'altro, più incisivi strumenti a livello regionale: il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione; il controllo sulla copertura delle leggi regionali di spesa; il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali.
La Corte dei conti svolge una rilevante funzione giurisdizionale nel campo dell'amministrazione pubblica relativamente alla materia della contabilità pubblica e alle altre fattispecie previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al contenzioso pensionistico e alle azioni di responsabilità amministrativa nei confronti dei pubblici dipendenti e dei pubblici amministratori, nonché degli amministratori e funzionari delle società a controllo pubblico. Dal suddetto giudizio di responsabilità rimane distinto il giudizio di conto in cui la Corte dei conti è chiamata a verificare la conformità della gestione dell'agente contabile alle norme di legge o convenzioni.
La Corte dei conti svolge, inoltre, funzioni ausiliarie e consultive nei confronti delle regioni e degli enti locali. La normativa statale prevede la facoltà in capo alle regioni di richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da comuni, province e città metropolitane. Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle

autonomie della Corte dei conti: per le regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i comuni, le province e le città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata. La medesima normativa prevede, inoltre, la facoltà di integrare le sezioni regionali di controllo con magistrati di designazione regionale e degli enti locali.

## Corte di cassazione

*Cost. art. 111, co. VII e VIII*
*r.d. 12/1941 artt. 65-68*
*c.p.c. artt. 360-394;*
*c.p.p. 606-628*
*d.l. 168/2016 artt. 1-6*

È organo supremo della giustizia, tribunale di ultima istanza nel sistema giurisdizionale ordinario avente lo scopo di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale e il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni. Svolge, pertanto, una funzione nomofilattica e unificatrice. È giudice di legittimità, che non entra nel merito dei fatti della controversia, ma conosce dei fatti che risultano dagli atti del giudizio al solo fine di esaminare il principio di diritto necessario a dirimere la controversia.
Il ricorso in cassazione può essere presentato avverso i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nel grado di appello o nel grado unico, per motivi inerenti la violazione del diritto materiale o procedurale, i vizi della motivazione della sentenza impugnata (motivazione mancante, insufficiente o contraddittoria) e, ancora, per motivi di giurisdizione. In caso di accoglimento del ricorso, la Corte cassa la decisione del giudice del grado inferiore, al quale generalmente viene rinviata la causa, enunciando, al contempo, il principio di diritto che il provvedimento impugnato dovrà osservare e che il giudice del rinvio sarà tenuto a rispettare nel riesaminare i fatti della causa. I principi stabiliti dalla Corte di cassazione non sono, invece, vincolanti per gli altri giudici, anche se possono considerarsi un "precedente" a cui far riferimento.
Anche i principi enunciati dalle sezioni unite non hanno forza vincolante, pur essendo dotate di grande autorevolezza. A tal fine, presso la Corte di cassazione è incardinato un ufficio chiamato "Massimario" la cui funzione è quella di enucleare i princìpi di diritto (massime) espressi dalla Corte nelle sue pronunce.
Per disposto costituzionale è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale emessi dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, senza dover esperire prima appello. Solo per le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso è ammesso unicamente per motivi inerenti alla giurisdizione.
Alla Corte di cassazione è anche attribuito il compito di dirimere i conflitti di giu-

risdizione (conflitti tra il giudice ordinario e quello speciale, italiano o straniero) e di competenza (conflitto tra due giudici di merito). La Corte, inoltre, svolge anche funzioni non giurisdizionali in materia di elezioni legislative e di referendum popolare per l'abrogazione di leggi.

## Corte di giustizia dell'Unione europea

*TUE art. 19*
*TFUE artt. 218, par. 11; 251-281*

È un'istituzione dell'Unione europea con funzioni giurisdizionali, avente sede a Lussemburgo, il cui compito fondamentale è assicurare la corretta applicazione del diritto dell'Unione europea da parte degli Stati membri, nonché la sua interpretazione uniforme.
Le funzioni giurisdizionali si esplicano essenzialmente in tre ambiti.
Ha, innanzitutto, competenza in tema di questioni pregiudiziali, sollevate dai giudici nazionali degli Stati membri, riguardanti l'interpretazione o la validità di una normativa dell'Unione europea ovvero la compatibilità di una normativa nazionale con quella europea.
La Corte giudica, poi, sui ricorsi proposti dalla Commissione europea o da uno Stato membro per la violazione del diritto dell'Unione europea da parte di un altro Stato membro, aprendo nei confronti di quest'ultimo una procedura di infrazione, alla quale può seguirne una seconda qualora lo Stato persista nella violazione, fino a giungere, nell'ipotesi di perdurante inosservanza, all'applicazione di una multa allo Stato inadempiente.
Giudica, inoltre, sui ricorsi proposti da uno Stato membro, dal Consiglio dell'Unione europea, dalla Commissione europea o, in taluni casi, dal Parlamento europeo per l'annullamento di un atto dell'Unione europea che si ritenga abbia violato i trattati o i diritti fondamentali. Anche i privati cittadini possono chiedere alla Corte di annullare un atto dell'Unione europea che li riguardi direttamente e dal quale si reputino lesi nei propri diritti.
Oltre alle competenze giurisdizionali, la Corte svolge attività consultiva, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea, del Parlamento europeo o di uno Stato membro, esprimendo pareri, di natura vincolante, circa la compatibilità con i trattati di accordi che l'Unione europea intende stipulare con paesi terzi o organizzazioni internazionali.
È articolata funzionalmente al suo interno in: Corte di giustizia e Tribunale.
I giudici e gli avvocati generali sono nominati di comune accordo dagli Stati membri tra personalità che offrano garanzie di indipendenza e abbiano i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali ovvero tra giuristi di notoria competenza.

## Costituzione

È la fonte normativa primaria dell'ordinamento giuridico. È entrata in vigore il 1° gennaio 1948 dopo essere stata approvata da quasi il 90% dei componenti l'Assemblea costituente, eletta in occasione del referendum istituzionale il cui risultato determinò la nascita della forma di governo repubblicana.
La Costituzione, nei 139 articoli che la compongono, annovera norme con caratteristiche eterogenee, ossia di principio, programmatiche, di organizzazione nonché norme relative alla produzione del diritto. Tra le altre, quelle sulla forma di Stato, sulla forma di governo, sull'ordinamento della Repubblica, sui diritti e doveri dei cittadini.
Le norme contenute nella Costituzione, nonché quelle ad essa equiparate inserite in leggi costituzionali, si pongono al vertice della gerarchia delle fonti del diritto. Ciò vuol dire che un atto normativo di rango inferiore, per esempio una legge ordinaria statale o regionale, non può risultare in contrasto con le norme costituzionali. Qualora si dovesse verificare tale ipotesi, sarà la Corte costituzionale a dover dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge.
Può essere modificata solo attraverso un procedimento aggravato - cd. di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) - rispetto a quello previsto per l'approvazione delle leggi ordinarie e per questo è unanimemente considerata una Costituzione di tipo rigido.
È stata oggetto di molteplici modifiche, tra le altre nel 2001 quella sulla revisione integrale del Titolo V della Parte seconda relativo a regioni, province e comuni che, in particolare, ha ridefinito le competenze legislative statali e regionali.

## Danno erariale

*r.d. 1214/1934 artt. 13, 44 e ss.*
*d.p.r. 3/1957 art. 18*
*l. 20/1994 art. 1*
*d.lgs. 165/2001 artt. 55 quater e 55 quinquies*
*d.lgs. 174/2016*
*d.lgs. 175/2016 art. 12*
*l. 24/2017 art. 9*

È qualificabile come danno sofferto dallo Stato o da altro ente pubblico a causa dell'azione o dell'omissione di un soggetto che agisce per conto della pubblica amministrazione e può manifestarsi in "danno emergente", con il danneggiamento o la perdita di beni o denaro, ovvero in "lucro cessante", con il mancato conseguimento di incrementi patrimoniali che l'ente avrebbe potuto realizzare.
Il danno è "diretto", nel caso di lesione patrimoniale conseguente alla perpetrazione di un illecito rivolto direttamente verso l'ente, o "indiretto", laddove la lesione medesima sia prodotta nei confronti di terzi che l'ente è tenuto a risarcire quale responsabile solidale con l'autore dell'illecito, in dipendenza del rapporto organico strumentale intercorrente fra questi ultimi. Si parla, invece, di danno "obliquo" o "trasversale" quando il danno è cagionato ad enti pubblici diversi da quelli di appartenenza (ipotesi di distacco, comando o altro utilizzo di amministratori e dipendenti presso i predetti enti).
Il danno erariale è uno dei presupposti per la sussistenza della responsabilità amministrativa-contabile, su cui giudica la Corte dei conti. A tal fine il danno deve essere certo, attuale, effettivo e di entità determinata o determinabile. Inoltre, deve essere "ingiusto" in quanto incidente su un diritto soggettivo o su un interesse legittimo da cui sorga l'obbligazione risarcitoria. Il danno è risarcibile solo se cagionato con dolo o colpa grave; in ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. Nel caso di concorso di colpa è prevista una diminuzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono scaturite.
La legge ha riconosciuto anche la risarcibilità del danno all'immagine della pubblica amministrazione, inteso come grave perdita di prestigio a seguito del pregiudizio arrecato all'immagine e alla personalità pubblica dello Stato o di altro ente pubblico dalla commissione di un reato da parte di un amministratore o dipendente. Qualora tale reato sia accertato con sentenza passata in giudicato, l'entità del danno si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.
Per quanto concerne le società a partecipazione pubblica, la normativa ha riconosciu-

to il danno erariale, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione. In questo caso la giurisdizione sulle relative controversie è devoluta alla Corte dei conti nei limiti della quota di partecipazione pubblica.
Tra le fattispecie di danno erariale vi è il danno cagionato dalla struttura sanitaria o sociosanitaria o dall'esercente la professione sanitaria: l'esborso, da parte dell'amministrazione, delle somme liquidate dal giudice civile a titolo di risarcimento costituisce un danno erariale, in relazione al quale sussiste un obbligo di segnalazione, a carico della struttura, alla Procura regionale presso la Corte dei conti; in quella sede l'organo requirente contabile apre l'istruttoria e, se ritiene fondata la notizia del danno, esercita l'azione di responsabilità amministrativa mediante citazione a giudizio, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria.

## Decadenza dei consiglieri regionali

*d.lgs. 235/2012 artt. 7 e 8, co. 6*
*Stat. art. 28, co. 3*
*reg. lav. art. 10, co. 6-8*

La cessazione dalla carica di consigliere regionale, oltre che per ragioni attinenti alla vita dell'Assemblea o per dimissioni, può avvenire per decadenza, determinata dall'essere venuto meno uno dei requisiti necessari per la costituzione o per la continuazione del rapporto.
In particolare, la decadenza del consigliere è dichiarata dal Consiglio regionale quando si sia verificata la perdita di un requisito di eleggibilità o quando, in caso di incompatibilità, l'interessato non abbia esercitato l'opzione tra il mandato consiliare e il mantenimento della carica che ricopre. La decadenza ha effetto dal momento della dichiarazione stessa da parte del Consiglio.
Il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità prevede, inoltre, che non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono ricoprire, tra le altre, la carica di consigliere regionale, coloro che hanno riportato condanna definitiva per una serie di delitti, ovvero nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una determinata misura di prevenzione. In tali casi, il consigliere decade di diritto dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

## Decreto

*Stat. art. 19, co. 4*
*reg. org. giunta artt. 62, co. 2 e 63*
*reg. org. cons. art. 30 co. 2*

È uno degli atti amministrativi che possono essere adottati da un organo monocratico. Nell'ordinamento regionale il potere di adottare decreti è attribuito al Presidente della Regione - che vi ricorre, in particolare, per il conferimento di incarichi, per le nomine e le designazioni, per la costituzione di organi - e al Presidente del Consiglio - che vi ricorre, in particolare, per la nomina dei componenti delle commissioni consiliari e per il conferimento di incarichi amministrativi di vertice. Particolare importanza riveste il decreto con cui il Presidente del Consiglio regionale dichiara lo scioglimento del Consiglio.
*vedi Schema di decreto del Presidente della Regione*

## Delegificazione

*Stat. art. 47, co. 2, lett. c) e co. 3*
*l. 400/1988 art. 17, co. 2*
*l. 59/1997 art. 20*
*l. 234/2012 art. 35*

Il procedimento di delegificazione rappresenta una deroga al principio di carattere generale della gerarchia delle fonti del diritto, secondo il quale un atto normativo non può essere modificato o abrogato da un atto gerarchicamente inferiore.
Superate le diffuse perplessità che erano sorte al momento della sua introduzione a livello statale, la delegificazione rappresenta oggi un istituto contemplato anche da diversi Statuti regionali.
Essa consiste nell'autorizzazione contenuta in una legge a disciplinare mediante regolamento aspetti di materie fino a quel momento regolati da legge o da atto avente forza di legge, determinando comunque le norme generali regolatrici della materia e disponendo l'abrogazione delle norme di legge vigenti con esso confliggenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di delegificazione.
In ogni caso tale procedimento incontra dei limiti: lo Statuto regionale esclude che possa riguardare materie coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione o riservate alla disciplina della legge regionale dallo stesso Statuto.
Eventuali modifiche ai regolamenti di delegificazione possono essere apportate dalla Giunta regionale solo se siano conformi alle norme generali regolatrici della materia contenute nella legge regionale che ha autorizzato la delegificazione.

## Deliberazione

*reg. org. giunta art. 65*
*reg. org. cons. art. 30 co. 2 e 3*

È lo strumento con il quale un organo collegiale assume le decisioni di competenza.
La Giunta regionale adotta deliberazioni per lo svolgimento dell'attività di iniziativa, promozione e verifica per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi regionali, dagli strumenti di programmazione economico sociale e di pianificazione territoriale, dagli altri atti approvati dal Consiglio; per le proposte di atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio, nonché per gli atti di alta amministrazione con rilevanza esterna; per i regolamenti e ogni altro provvedimento espressamente riservatole dallo Statuto e dalla normativa regionale.
L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adotta deliberazioni per gli atti di alta amministrazione di sua competenza.
*vedi Proposta di deliberazione consiliare PDC*
*vedi Schema di deliberazione della Giunta regionale*

## Demanio

*cod. civ. art. 822 e ss.*
*l. 42/2009 art. 19*
*d.lgs. 85/2010 artt. 3 e 5*
*Stat. art. 17, co. 4*
*reg. reg. 1/2002 artt. 516, 517, 522-52*

È composto dai beni che, per natura o per legge, servono in modo diretto a soddisfare bisogni collettivi, sottoposti pertanto a speciali vincoli. I beni demaniali sono sempre beni immobili o raccolte (c.d. universalità) di beni mobili e appartengono ad enti pubblici territoriali: Stato, regioni, province, comuni.
Si distingue in "necessario" o naturale: ricomprende tutti i beni che per la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici non possono che essere di proprietà di enti pubblici territoriali (il demanio marittimo, idrico, militare); "accidentale" o eventuale: ricomprende i beni che possono anche non essere demaniali e sono tali solo se appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali (le strade, le autostrade, le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili di interesse storico, archeologico e artistico, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche nonché gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico).
I beni demaniali sono disciplinati da regole particolari, diverse da quelle applicabili ai beni privati: sono inalienabili; non sono usucapibili, il loro possesso da parte di terzi non produce dunque alcun effetto; non sono espropriabili, cioè suscettibili di espropriazione forzata; possono essere oggetto di diritti a favore di terzi solo nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Possono essere dati in concessione o in locazione dietro pagamento di un canone.

Il demanio regionale comprende i beni del cd. demanio accidentale di loro proprietà.
Il d.lgs. 85/2010:

- ha trasferito alle regioni, unitamente alle relative pertinenze, le miniere ubicate su terraferma che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze; i beni del demanio marittimo, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; i beni del demanio idrico, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi di settore, con esclusione dei fiumi e dei laghi di ambito sovraregionale
- ha trasferito alle province i beni del demanio idrico limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola provincia.

Gli altri beni di proprietà dello Stato e degli enti pubblici territoriali non rientranti nel demanio costituiscono il patrimonio.
*vedi Patrimonio*

## Designazione

*Stat. artt. 41 co. 8 e 55, co. 3*
*l.r. 6/2002 artt. 4, co. 2, lett. e) e 29*
*reg. org. cons. artt. 14, co. 2; 79; 86, co. 2*

È l'indicazione di uno o più nominativi fornita all'autorità competente a provvedere ad una nomina.

## Determinazione dirigenziale

*reg. org. giunta art. 66, co. 1*
*reg. org. cons. art. 32*

È l'atto con cui il dirigente esercita l'attività di gestione finanziaria, tecnica o amministrativa dell'ente cui appartiene, in base alle competenze attribuite.

## Dichiarazione di voto

*reg. lav. artt. 38 e 66, co. 8*

Ogni volta che in Aula o in commissione si stia per procedere ad una votazione, è consentito a ciascun consigliere, in via generale, di motivare il proprio voto attraverso un intervento che non superi i 10 minuti. Se la votazione ha per oggetto un articolo, anche aggiuntivo, un emendamento o un subemendamento ad una proposta di legge - o di provvedimento di competenza del Consiglio - è consentito un solo intervento per gruppo e per non più di 3 minuti. Il Presidente del Consiglio può derogare a tale ultima previsione, concedendo un tempo maggiore per l'intervento, qualora esso sia

preannunciato da un consigliere che intenda esprimere un voto diverso rispetto a quello del gruppo consiliare cui appartiene.

## Dichiarazione universale dei diritti umani

*Stat. art. 6, co. 1*
*l. 881/1977*

Deliberazione solenne approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Pur non essendo stata approvata sotto forma di trattato internazionale, contiene principi generali di diritto che rappresentano la prima testimonianza della volontà della comunità internazionale di riconoscere universalmente i diritti che spettano a ciascun essere umano ed è alla base della stipulazione di vari accordi internazionali. Ha costituito il fondamento per la stesura nel 1966, del Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché di numerosi altri trattati.
È composta da un preambolo e da 30 articoli che stabiliscono, in particolare, gli inalienabili diritti individuali, civili, politici, economici, sociali e culturali di ogni persona, quali il diritto alla vita, alla libertà, ad un trattamento di uguaglianza dinanzi alla legge.
Lo Statuto prevede che la Regione faccia propri i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani.

## Difensore civico

*Stat. art. 69*
*l. 127/1997 art. 16*
*l.r. 17/1980*

È un organo indipendente della Regione, a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini. È eletto dal Consiglio regionale, dura in carica 5 anni e può essere rieletto una sola volta.
Interviene, a richiesta dei diretti interessati o di associazioni o formazioni sociali, in relazione a diritti o interessi collettivi, diffusi o generali ovvero d'ufficio in tutti i casi di interesse generale, comunque venuti a sua conoscenza, per avere notizie sullo stato dei singoli atti e procedimenti qualora abbia rilevato irregolarità, negligenze, disfunzioni o ritardi nello svolgimento dell'attività amministrativa ad opera delle strutture regionali.
Al difensore civico è attribuita un'indennità mensile per 12 mensilità, pari al 50% dell'indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.
Trasmette annualmente al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta.

## Differenziazione (principio di)

*Cost. art. 118, co. I*
*l. 59/1997 art.4, co. 3, lett. h*
*l. 131/2003 art. 7*
*Stat. art.16*
*l.r. 14/1999*

È uno dei principi in base ai quali effettuare la ripartizione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo. Impone che si tenga conto, all'atto del conferimento della funzione, delle differenti caratteristiche anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti amministrativi riceventi. Postula soluzioni differenziate in base al singolo caso.
Concorre con i principi di sussidiarietà e di adeguatezza.
La l.r. 14/1999 disciplina l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi attinenti alle materie di competenza della Regione.
*vedi Adeguatezza (principio di)*
*vedi Sussidiarietà (principio di)*

## Dimissioni dei consiglieri regionali

*Cost. art. 126, co. III*
*Stat. art. 19, co. 4*
*reg. lav. artt. 11, co. 2, e 8*

Il consigliere regionale può rinunciare alla propria carica dichiarando tale volontà in un atto libero, personale ed esplicito.
A seguito delle dimissioni di un consigliere, il Presidente del Consiglio regionale, acquisite le determinazioni dell'Ufficio di presidenza quale Giunta delle elezioni, dichiara eletto con proprio decreto il consigliere che subentra e ne dà comunicazione all'Aula che ne prende atto.
Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio regionale comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio regionale.

## Direttiva comunitaria *vedi Normativa dell'Unione europea*

## Direttore generale della Giunta

*l.r. 6/2002 artt. 10, 11, 18-20, 22-24*
*reg. org. giunta artt. 3, 19 ter, 22, 24, 26 ter, 28 bis, 65-67, 70, 71, 80, 160, 162, 194, 166, 167, 178, 179*

È una figura introdotta nel sistema organizzativo della Giunta con la l.r. 25/2020 a

far data dal 1° gennaio 2021, in seguito alla soppressione della figura del Segretario generale della Giunta avvenuta con la l.r. 10/2020.
Svolge la funzione di coordinamento complessivo delle attività delle direzioni regionali in ordine al corretto svolgimento dell'azione amministrativa e al raggiungimento dei risultati, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi impartiti dal Presidente della Regione e dalla Giunta.
In particolare:

- assicura il supporto tecnico all'attività di indirizzo e controllo della Giunta
- provvede al coordinamento delle attività delle direzioni, al fine di garantire l'efficiente e l'efficace esecuzione dell'indirizzo politico-amministrativo
- coordina l'attuazione, da parte delle direzioni regionali, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall'organo politico
- coordina l'attività amministrativa curando il raccordo tra le direzioni regionali.

Gli atti adottati dal direttore generale sono definitivi.

## Dirigenti

*Stat. art. 53 co. 1 e 2*
*d.lgs. 165/2001*
*l.r. 6/2002 artt. 4, co. 3 e 4; 7; 7bis; 11; 15-24; 32 co. 4; 33-35; 36 co. 4; 38; 39, co. 1, lett. b), c), d), e) ed f)*
*reg. org. giunta artt. 17-28; 34; 66-68; 160-200*
*reg. org. cons. artt. 31; 32; 33; 75-130*

Nel rispetto del principio di separazione dei poteri tra organi amministrativi e organi di indirizzo politico, ai dirigenti è attribuito il potere di organizzare il lavoro, gli uffici e le risorse umane e finanziarie nonché l'attuazione degli obiettivi individuati dagli organi d'indirizzo politico-amministrativo. In particolare, la normativa prevede poteri di direzione, coordinamento e controllo in capo al dirigente in relazione all'attività degli uffici che da lui dipendono e di quella dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia.
L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, attraverso pubblico concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per le amministrazioni statali anche tramite corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.
Il legislatore statale ha recentemente introdotto disposizioni nell'ambito delle misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito, prevedendo, per l'accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia, quote riservate al personale in servizio a tempo indeterminato in possesso di titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno 5 anni di servizio nell'amministrazione in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea, nonché al personale, in possesso dei predetti requisiti, che abbia ricoperto o ricopra incarichi dirigenziali ai

sensi della normativa vigente. Tali disposizioni statali sono state recepite nell'ordinamento della Regione.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, hanno una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni e sono rinnovabili. È consentito, inoltre, entro un limite fissato, il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato a persone di comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione.
Sotto il profilo della responsabilità, assume particolare rilievo la cosiddetta responsabilità dirigenziale, di carattere peculiare rispetto alle altre forme di responsabilità che gravano sui dipendenti pubblici. Questa sorge allorché non siano stati raggiunti gli obiettivi o in caso di inosservanza delle direttive ad essi impartite; in casi particolarmente gravi è prevista la possibilità di revocare l'incarico dirigenziale ovvero di recedere dal rapporto di lavoro nel rispetto delle procedure previste dalle norme contrattuali. Rientra nella responsabilità dirigenziale la responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli nei confronti dell'amministrazione in relazione all'azione disciplinare, nonché per la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione.

## Disavanzo finanziario

*Cost. art. 119, co. VI*
*d.lgs. 118/2011*

Per disavanzo finanziario s'intende il saldo negativo presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce, determinato da una consistenza delle uscite superiore a quella delle entrate.
Il totale delle spese di cui viene autorizzato l'impegno con la legge di bilancio può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nello stesso esercizio, a condizione che il disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme d'indebitamento, autorizzati nei limiti stabiliti dalla stessa legge di bilancio, e serva esclusivamente a finanziare spese d'investimento.

## Disposizioni relative all'attuazione di un atto normativo

Sono le disposizioni inserite in un atto normativo che ne definiscono le modalità di attuazione.
Individuano l'organo che deve adottare gli atti che disciplineranno nel dettaglio quanto previsto in generale dall'atto normativo, indicano la forma che tali atti dovranno assumere e, eventualmente, le direttive alle quali l'organo dovrà attenersi.

## Disposizioni transitorie

Possono essere inserite in un atto normativo quando sia utile disciplinare il passaggio da un regime previgente ad uno nuovo e chiarire l'ambito di applicazione delle nuove norme in relazione alle precedenti.
Devono individuare chiaramente le fattispecie soggette alla disciplina transitoria e indicare un ambito temporale definito per la loro applicazione.

## Documento di economia e finanza regionale DEFR

*Stat. artt. 23, co. 2, lett. e) e 58, co. 4*
*l. 196/2009 art. 8*
*d.lgs. 118/2011 art. 36, co. 3 e All. 4/1: 4.1, lett. a) e b); 5; 6*
*l.r. 11/2020 art. 5*

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate. Esso inoltre descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.
Il DEFR è presentato dalla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Consiglio regionale per l'approvazione.
Il DEFR contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione. È articolato in due sezioni. La prima comprende il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento e la descrizione degli obiettivi strategici. La seconda sezione comprende l'analisi sulla situazione finanziaria della Regione, in particolare: il quadro di finanza pubblica della regione e degli enti regionali sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente; la manovra correttiva; la manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con l'indicazione delle misure da adottare a tal fine; gli obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito.
Per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale la Giunta regionale presenta al Consiglio, per l'approvazione, la nota di aggiornamento del DEFR annuale entro 30 giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la data di adozione della proposta di legge di bilancio da parte della Giunta regionale.

## Documento informatico

*l. 59/1997 art. 15, co. 2*
*d.lgs. 82/2005 artt. 20-23 quater*
*reg. (UE) 910/2014 eIDAS (electronic identification authentication and signature)*

Il documento informatico, che dematerializza i documenti (e le pratiche), è un passaggio fondamentale del processo verso la digitalizzazione dell'attività della pubblica amministrazione.
Il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) lo definisce come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti in contrapposizione al documento analogico (rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti). Il regolamento eIDAS del 2014 lo definisce come "qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva".
Ogni pubblica amministrazione è tenuta ad adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti in base alle "linee guida" sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici redatte dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).
Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto quando vi è apposta una firma digitale, una firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, quando è formato attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AGID e con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e la sua riconducibilità all'autore.
In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle suddette linee guida.
Le regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite dalle linee guida. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle linee guida.
*vedi Agenda digitale*
*vedi Firma digitale*

## Documento strategico di programmazione DSP

*l.r. 11/2020 artt. 3 e 4*
*reg. reg. 26/2017 art. 4*

Costituisce uno degli strumenti della programmazione regionale. Definisce le linee di indirizzo della programmazione regionale per l'intera durata della legislatura. Fornisce, in particolare: l'analisi dei principali fattori strutturali dello sviluppo regionale; l'indicazione delle macro aree di intervento, degli obiettivi e delle azioni, previsti dalle linee di indirizzo programmatiche; l'indicazione dei piani e dei programmi funzionali alla realizzazione della programmazione regionale; l'indicazione dei fabbisogni finanziari necessari al raggiungimento degli obiettivi programmati ed il quadro finanziario per la relativa copertura.
È approvato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro 60 giorni dalla proclamazione del Presidente della Regione ed è trasmesso entro 10 giorni al Consiglio regionale.
Può essere modificato dalla Giunta regionale, nel corso della legislatura, qualora sopraggiungano significativi scostamenti dei dati macroeconomici di riferimento o si verifichino eventi non prevedibili all'atto della sua adozione, tali da mutare gli obiettivi fondamentali della legislatura e le relative priorità di intervento.

## **Drafting** *vedi Qualità normativa*

## Durata degli interventi

*reg. lav. artt. 20 co. 6; 21 co. 3 e 4; 25 co. 9; 28 co. 1, 2 e 5; 29 co. 3; 30 co. 1; 31; 33 co. 2; 38 co. 1; 65 co. 1; 66 co. 3, 4, 6 e 8; 69 co. 1; 95 co. 1 e 2; 98 co. 1; 99 co. 4 e 5; 104 co. 4; 105 co. 4; 113 co. 5*

La disciplina della durata degli interventi risponde alla necessità di conciliare il principio di discussione, che postula la libertà per tutti i consiglieri di intervenire nelle varie fasi dell'*iter* di approvazione dei provvedimenti, con l'esigenza del rispetto della programmazione dell'attività e dell'ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio.
Il regolamento dei lavori del Consiglio contiene varie disposizioni che prescrivono la durata degli interventi dei consiglieri, fissando tempi diversi a seconda del tipo di intervento, di argomento sul quale si interviene e del momento nell'*iter* procedimentale.
Specifici termini di durata sono previsti per i seguenti interventi:

- comunicazione all'Aula del programma dei lavori e del calendario dei lavori: non più di 2 minuti per ciascun consigliere e di 10 minuti complessivi per ciascun gruppo consiliare, per osservazioni ai fini della formazione, rispettivamente, del successivo programma dei lavori e del calendario dei lavori
- proposta di inversione della trattazione degli argomenti iscritti dell'ordine del giorno: non più di un oratore contrario e uno favorevole per non oltre 5 minuti ciascuno

- provvedimenti legislativi:
  - nella discussione sulle linee generali, l'intervento non può superare, di regola, i 20 minuti
  - nella discussione sui singoli articoli, non può superare, di regola, i 10 minuti; il Presidente può aumentare il termine fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro importanza lo richiede
  - nella presentazione di emendamenti o subemendamenti è consentito al primo firmatario (o in sua assenza ad uno degli altri firmatari) intervenire per non più di 5 minuti e per non più di 3 minuti sul complesso dei subemendamenti presentati ai propri emendamenti
- questioni pregiudiziali e sospensive: la durata degli interventi è stabilita preventivamente dal Presidente del Consiglio entro il limite massimo di 5 minuti; può intervenire un solo consigliere per gruppo, oltre ai proponenti
- richiami al regolamento: la durata degli interventi è stabilita preventivamente dal Presidente del Consiglio entro il limite massimo di 3 minuti; può intervenire un solo consigliere a favore e uno contrario
- fatto personale: non più di 3 minuti concessi al consigliere per esporre le proprie ragioni
- richiesta di chiusura della discussione in Aula o in Commissione: intervento solo di un consigliere a favore e uno contrario per non oltre 5 minuti
- prima di procedere ad una votazione in Aula o in Commissione: intervento dei consiglieri per spiegare il proprio voto per non più di 10 minuti
- atti di indirizzo politico:
  - non più di 20 minuti per la discussione di una mozione; non più di 5 minuti al proponente di emendamenti che non sia intervenuto nella discussione
  - non più di 5 minuti per la discussione di un ordine del giorno di istruzione alla Giunta
- atti di sindacato ispettivo:
  - non più di 15 minuti per lo svolgimento di un'interpellanza e non più di 5 minuti per rispondere alle dichiarazioni in sua risposta della Giunta
  - non più di 5 minuti in replica alla risposta della Giunta ad una interrogazione scritta
  - non più di 5 minuti per illustrare un'interrogazione a risposta immediata, in Aula o in Commissione, e non più di 2 minuti per replicare all'intervento in sua risposta della Giunta.

# E

## E-government

*l. 4/2004*
*l. 311/2004 art. 1, co. 192-194*
*d.lgs. 82/2005*
*d.p.c.m. 31 maggio 2005*
*d.l. 179/2012*
*d.l. 76/2020 artt. 23 bis-37 bis*
*l.r. 14/1999 art. 32*
*l.r. 20/2001*
*l.r. 7/2012*

Per *e-government* o amministrazione digitale si intende il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, il quale, unitamente ad azioni di cambiamento organizzativo, consente, grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e in particolare della rete *internet*, di rendere più efficiente l'azione della pubblica amministrazione. Si ottiene così, da un lato, di migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti agli utenti finali, sia cittadini che imprese, dall'altro, di diminuire i costi per la collettività con conseguente impatto positivo sulla produttività del settore pubblico e di quello privato.

## Elettorato (attivo e passivo)

*Cost. artt. 48, 56 e 57*
*l. 108/1968 art. 4*
*l. 154/1981*

L'elettorato è l'insieme di tutti i cittadini convocati alle urne per le elezioni politiche o amministrative e chiamati ad esercitare il diritto di voto. L'appartenenza al corpo elettorale è documentata dall'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni di residenza. Si distingue l'elettorato attivo da quello passivo.
L'elettorato attivo è il diritto che ogni cittadino ha di essere elettore e si acquista con il compimento del diciottesimo anno d'età. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
L'elettorato passivo consiste nella capacità di essere eletto ed è attribuito a chi, oltre ad esser capace di intendere e di volere, abbia i requisiti richiesti dalla legge (cittadinanza, età) e non si trovi in condizioni di incandidabilità. Per essere eletti alla Camera dei deputati è richiesto il compimento del venticinquesimo anno di età, mentre per il Senato il requisito anagrafico è innalzato al compimento del quarantesimo anno.
Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale, provinciale,

comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
Sono elettori del Presidente della Regione e dei consigli regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione.

**Elezione** *vedi Sistema elettorale (formula elettorale)*

**Emendamento**
*Stat. art. 32, co. 4*
*reg. lav. artt. 14, co. 5; 28, co.1; 66-68; 69, co. 2; 70; 73; 95, co. 2; 96*

Consiste nella facoltà concessa a ciascun consigliere regionale ed alla Giunta di richiedere modifiche a proposte di legge o di provvedimento amministrativo all'esame delle commissioni consiliari o dell'Aula.
Nella fase di discussione della proposta in Aula è ammessa la possibilità di presentazione di emendamenti anche da parte della competente commissione consiliare.
Gli emendamenti possono essere interamente o parzialmente soppressivi, modificativi, integrativi o aggiuntivi rispetto all'articolo o alla partizione interna a esso a cui si riferiscono. Ogni emendamento può a sua volta essere emendato a seguito della presentazione di un subemendamento.
Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina le modalità di presentazione e di votazione degli emendamenti.
Il Presidente del Consiglio o della commissione consiliare ha facoltà di dichiarare inammissibili emendamenti e subemendamenti (e articoli aggiuntivi) che si riferiscano ad argomenti del tutto estranei all'oggetto della discussione, comportino spesa senza essere corredati dalla relazione tecnica sulla copertura finanziaria, siano formulati con frasi sconvenienti, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni, in quanto contrastanti con emendamenti o articoli già approvati. Se il proponente insiste e il Presidente del Consiglio non ritenga di accogliere la richiesta, decide l'Aula senza discussione, per alzata di mano.
Nel corso delle votazioni degli emendamenti alcuni di essi possono risultare assorbiti da altri emendamenti già approvati aventi un significato più ampio che li comprende. L'assorbimento, che costituisce applicazione del principio del *ne bis in idem,* viene dichiarato dal Presidente dell'Aula o della commissione. Una particolare applicazione dell'assorbimento degli emendamenti è prevista dal regolamento dei lavori, laddove dispone che qualora a uno stesso testo siano presentati una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, che si differenziano esclusivamente per cifre a scalare o dati o espressioni altrimenti graduati, il Presidente del Consiglio pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichia-

rando assorbiti gli altri (meccanismo anti-ostruzionistico del "canguro").
*vedi Maxiememdamento*
*vedi Riformulazione (dell'emendamento)*
*vedi Subemendamenti*

## Enti locali

*Cost. artt. 114; 117 co. VI; 118 co. II; 119*
*d.lgs. 267/2000*
*l. 56/2014*

Sono enti pubblici che operano in un determinato ambito territoriale amministrando e perseguendo gli interessi della comunità territoriale di riferimento. Vi rientrano il comune, la città metropolitana, la provincia, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
Gli enti locali sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni, le città metropolitane e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria di entrata e di spesa e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Hanno un proprio patrimonio. Al fine di svolgere in modo coordinato determinati servizi o funzioni, gli enti locali possono stipulare tra loro convenzioni, possono costituirsi in consorzi, oppure due o più comuni possono costituirsi in unione di comuni.
Le regioni, titolari di potestà legislativa, non rientrano tra gli enti locali.
Sia gli enti locali che le regioni sono enti territoriali della Repubblica.
*vedi Enti territoriali*

## Enti pubblici dipendenti

*Stat. artt. 33, co. 5, 35, co. 2 e 55*
*d.lgs. 118/2011 artt. 11 ter, 47 e 68*
*l.r. 1/2008 art. 8*
*l.r. 12/2011 art. 1, co. 97*
*l.r. 11/2020 artt. 48, 49 e 52*
*l.r. 17/2021*

La legge regionale può istituire enti pubblici, anche economici, dipendenti dalla Regione per lo svolgimento di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche che rientrano nella competenza regionale, sulla base della normativa di carattere generale disposta dalla Regione.
I componenti degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti sono nominati dal Presidente della Regione acquisito il parere della commissione consiliare perma-

nente competente per materia, nel caso di organo di amministrazione monocratico o del presidente dell'organo di amministrazione collegiale, ovvero dandone comunicazione al Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti dell'organo di amministrazione. Il Consiglio regionale provvede alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione nei casi in cui la legge regionale istitutiva prescriva la rappresentanza delle opposizioni.
Fatte salve le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, gli incarichi di componente degli organi degli enti pubblici dipendenti dalla Regione non possono essere conferiti a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale, in carica al momento del conferimento dell'incarico.
Alla Giunta regionale competono il potere d'indirizzo nonché i poteri di vigilanza e controllo.
Le commissioni consiliari permanenti svolgono funzioni di sindacato ispettivo sull'attività degli enti pubblici dipendenti e con legge possono essere istituite commissioni d'inchiesta anche sull'attività di tali enti.
Gli enti pubblici dipendenti adottano il medesimo sistema contabile della Regione; i bilanci e i rendiconti sono approvati dalla Regione con le modalità previste dalla legge di contabilità regionale e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
Rientrano tra gli enti pubblici dipendenti della Regione:

- l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA Lazio) che svolge le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente utili alla Regione
- l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) istituita allo scopo di promuovere lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale
- l'Azienda regionale sanitaria Lazio.0 che, allo scopo di razionalizzare e ottimizzare i livelli di efficacia ed efficienza organizzativa del servizio sanitario regionale, esercita le funzioni amministrative, gestionali e tecniche di supporto agli enti del servizio sanitario regionale
- l'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (Disco Lazio) a cui la Regione ha attribuito il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla legge regionale sul riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione, nonché il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari
- gli Enti di gestione delle aree naturali protette, cui è affidata l'amministrazione e gestione delle attività e del territorio dei parchi istituiti con legge regionale
- l'Istituto regionale per le Ville Tuscolane (IRViT) istituito allo scopo di favorire

ed assicurare la conservazione, la valorizzazione, la più idonea utilizzazione e la migliore conoscenza delle ville tuscolane e dei relativi parchi e giardini.

## Enti territoriali

Sono enti pubblici caratterizzati dal fatto che esercitano le loro funzioni su un determinato territorio, che è un loro elemento costitutivo.
In quanto enti a rappresentanza generale di coloro che risiedono nel territorio, sono dotati dei massimi livelli di autonomia, prima fra tutte quella politica che gli consente di determinare gli indirizzi relativi alla propria attività.
Ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione sono enti territoriali, con propri statuti, poteri e funzioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni.

## Entrata in vigore della legge regionale

Indica il momento in cui diventa obbligatorio il rispetto della legge regionale.
Di norma la legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo che la legge preveda un termine diverso.
Il momento che intercorre tra la pubblicazione sul Bollettino e l'entrata in vigore è denominato *vacatio legis.*

## Entrate

*d.lgs. 118/2011 art. 44*
*l.r. 11/2020 artt. 11-13*

Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite in titoli e tipologie. I titoli sono definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate. Le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli.
Le entrate in conto capitale e derivanti da debito non possono essere destinate per le spese correnti, ma esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

## Equilibrio di bilancio delle regioni *vedi Pareggio di bilancio*

## Esame abbinato

*reg. lav. art. 61*

Nell'ambito del procedimento legislativo, è l'obbligo di valutare ed esaminare contestualmente le proposte di legge o di provvedimento amministrativo identiche o vertenti su identica materia che si trovino contemporaneamente all'ordine del giorno di una commissione consiliare, dove l'espressione "ordine del giorno" va intesa in un'accezione ampia,

nel senso di comprendere tutte le proposte assegnate alla competenza di una commissione. Per delimitare la materia e definire l'identità delle proposte, occorre riferirsi sia al titolo delle stesse che ai relativi contenuti.
Al termine dell'esame preliminare delle proposte abbinate la commissione sceglie un testo base o di procedere alla redazione di un testo unificato.
Nel primo caso, per prassi, i testi delle altre proposte possono essere presentati come emendamenti al testo base e l'approvazione finale del provvedimento comporterà l'assorbimento delle proposte concorrenti.
Nel secondo caso si è affermata, per prassi, la possibilità per la commissione di nominare una sottocommissione formata da un numero ristretto di consiglieri, incaricati di procedere alla redazione del testo unificato. Il testo proposto, adottato dalla commissione, verrà identificato, fino alla conclusione del procedimento di approvazione, con tutti i numeri di presentazione assegnati a ciascun provvedimento e, pertanto, le varie proposte risulteranno avere tutte esaurito il loro *iter*.

## Esercizio finanziario

*l. 196/2009 art. 20, co. 2*
*d.lgs. 118/2011 art. 3, co. 1; All. 1*
*Stat. art. 58, co. 2*

Concetto economico-giuridico con il quale si indica il complesso degli atti di gestione (entrate e spese) e delle operazioni amministrative che si compiono nel corso dell'anno finanziario.
L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
*vedi Anno finanziario*

## Esercizio provvisorio

*Stat. art. 58, co. 6*
*d.lgs. 118/2011 art. 43, All. 4/2: 8*
*l.r. 11/2020 art. 14*

Con apposita legge regionale può essere concesso, in via eccezionale, l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per periodi non superiori a 3 mesi qualora il bilancio non venga approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta regionale ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio.
Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi urgenti; gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma,

unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato.
Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

- sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi
- sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

## Fatto personale

*reg. lav. art. 31*

Si verifica quando il consigliere regionale, nel corso dell'attività consiliare, si ritiene leso nella propria condotta o si sente attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o comunque lesive della propria onorabilità. In tal caso può chiedere al Presidente del Consiglio l'autorizzazione ad esporre le proprie ragioni a fine seduta e per non più di 3 minuti.
Se il consigliere offeso lo richiede, il Presidente del Consiglio può nominare una commissione che giudica la fondatezza delle sue contestazioni.

## Firma digitale

*d.lgs. 82/2005 artt.1, co.1, lett. s) e 24*

È un particolare tipo di firma qualificata che attraverso una procedura informatica, detta validazione, garantisce l'autenticità, l'integrità e il non ripudio di un documento informatico.
È basata su una coppia di chiavi digitali attribuite ad un soggetto detto "titolare": la chiave privata è conosciuta solo dal titolare ed è utilizzata per generare la firma digitale da apporre al documento; la chiave da rendere pubblica è usata per verificare l'autenticità della firma apposta.
Questo sistema è conosciuto come "crittografia a doppia chiave" e garantisce la sicurezza poiché la chiave pubblica non può essere utilizzata per ricostruire la chiave privata.
La firma digitale è utile nei casi in cui sia necessario sottoscrivere una dichiarazione con la garanzia dell'integrità dei dati oggetto della sottoscrizione e dell'autenticità delle informazioni relative al sottoscrittore.
La firma digitale associata al documento informatico sul quale viene apposta conferisce al documento piena efficacia probatoria: esso è riconosciuto valido a tutti gli effetti di legge e soddisfa il requisito della forma scritta.
Integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa.
Per dotarsi di una firma digitale occorre rivolgersi ai "prestatori di servizi fiduciari accreditati", soggetti pubblici o privati autorizzati dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) che garantiscono l'identità di coloro che utilizzano la firma digitale ed emettono certificati qualificati. L'elenco dei prestatori di servizi è consultabile sul sito dell'AGID.
Può essere ottenuta anche utilizzando il sistema pubblico di identità digitale (SPID) come sistema di riconoscimento.
Per quanto riguarda il riconoscimento nell'UE, il regolamento europeo eIDAS stabilisce che la firma digitale, se basata su un certificato rilasciato da uno Stato membro,

è riconosciuta quale firma elettronica qualificata anche in tutti gli altri stati membri.
*vedi Documento informatico*

## Fondi di riserva

*d.lgs. 118/2011 art. 48*
*l.r. 11/2020 artt. 15-17, 20*
*reg. reg. 26/2017 artt. 15-21*

Nel bilancio regionale sono iscritti nella parte corrente:

- il fondo di riserva per le spese obbligatorie dal quale sono prelevate, con determinazione del direttore regionale competente in materia di bilancio, le somme necessarie per il pagamento delle spese obbligatorie, quali il pagamento degli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle per ammortamento di mutui, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali e tutte le altre così identificate per espressa disposizione normativa
- il fondo di riserva per le spese impreviste dal quale sono prelevate, con deliberazione della Giunta regionale, le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese obbligatorie e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel bilancio regionale per la sola parte di cassa, il cui importo è definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare disposta dal bilancio stesso. L'ammontare del fondo è determinato in misura non superiore ad un dodicesimo. I prelievi dal fondo sono disposti con determinazione del direttore regionale competente in materia di bilancio.
Al fine di consentire il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa, nel bilancio regionale sono iscritti i fondi di riserva per il pagamento dei residui perenti di parte corrente e in conto capitale per spese a carico della Regione e derivanti da assegnazioni statali.

## Fondi speciali

*d.lgs. 118/2011 art. 49*
*l.r. 11/2020 art. 23*

Nello stato di previsione della spesa sono iscritti il fondo speciale per le spese di parte corrente e il fondo speciale per le spese in conto capitale, con i quali si fa fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.
Alla proposta di legge di bilancio di previsione è allegato il prospetto degli stanziamenti, per il periodo compreso nel bilancio di previsione finanziario, dei fondi speciali relativi ai provvedimenti legislativi da approvare durante il primo esercizio del bilancio medesimo.
I fondi speciali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa. Possono esse-

re utilizzati solo per il prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

## Fondi strutturali europei

*TFUE artt. 174-178*
*TUE art. 3, par. 3*
*reg (UE) nn. 1056/2021 - 1057/2021 - 1058/2021 - 1059/2021 - 1060/2021*
*d.c.r. 13/2020*
*d.g.r. 996/2021*
*dir. pres. reg. n. R00001 del 19 febbraio 2021*
*decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022*
*decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022*
*decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 7883 del 26 ottobre 2022*

Sono il principale strumento della politica regionale dell'Unione europea, volta a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale tra le diverse regioni degli Stati membri, riducendo, in particolare, il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo di quelle meno favorite, con specifico riferimento alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.
I principali fondi strutturali europei che sostengono la politica di coesione nel ciclo di programmazione 2021-2027 sono:

- il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che favorisce la crescita economica e occupazionale delle regioni europee correggendone disparità e squilibri di sviluppo, con particolare attenzione al sostegno a regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino
- il Fondo sociale europeo plus (FSE+), che sostiene gli Stati membri nel conseguire livelli elevati e adeguati di occupazione e una protezione sociale equa ed inclusiva
- il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), che promuove lo sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura e l'economia blu nelle aree costiere, insulari e interne
- il Fondo per una transizione giusta *(just transition fund-JTF)*, che sostiene i territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia climaticamente neutra
- il Fondo di coesione, che finanzia progetti nel settore dell'ambiente e le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti negli Stati membri in cui il reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 90% della media UE, tra i quali non rientra l'Italia.

I fondi strutturali europei si basano sul cofinanziamento nazionale e/o regionale, nella

misura massima stabilita per distinte aree territoriali, a seconda che si tratti di regioni meno sviluppate, regioni in transizione o regioni più sviluppate, tra le quali rientra il Lazio. Gli interventi finanziari dell'Unione europea devono essere aggiuntivi rispetto alla ordinaria spesa pubblica degli Stati, secondo il principio dell'addizionalità sancito dai regolamenti europei. Le azioni promosse attraverso i fondi strutturali europei sono complementari rispetto a quelle finanziate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e agli investimenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) principale strumento finanziario e programmatico nazionale per le politiche di riequilibrio dei divari territoriali.
Si tratta di fondi europei a gestione indiretta, gestiti, cioè, non dalla Commissione, ma dai Paesi stessi, attraverso accordi di partenariato: ogni Paese prepara, in collaborazione con la Commissione europea e con l'approvazione di quest'ultima, un accordo che illustra in che modo e secondo quali obiettivi specifici - in cui sono declinati gli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea - saranno utilizzate le risorse previste da questi fondi durante un ciclo di programmazione che dura 7 anni. Per la programmazione 2021-2027 gli obiettivi strategici individuati dall'Unione europea sono 5:

1. un'Europa più intelligente
2. un'Europa più verde
3. un'Europa più connessa
4. un'Europa più sociale e inclusiva
5. un'Europa più vicina ai cittadini.

L'accordo di partenariato è attuato mediante programmi elaborati dagli Stati membri a livello sia centrale che regionale. Ciascun programma definisce le priorità, gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei fondi e il corrispondente cofinanziamento. I programmi, sia nazionali che regionali, sono valutati ed approvati dalla Commissione europea.
*vedi Smart specialisation strategy*

## Fonti del diritto

*Cost. art. 117, co. I*
*cod. civ. art. 1*

Sono gli atti o i fatti che l'ordinamento riconosce idonei a produrre norme giuridiche. Tale definizione ricomprende sia le norme scritte emanate dagli organi ai quali l'ordinamento riconosce tale potere (c.d. fonti atto), sia le azioni e i comportamenti che, al verificarsi di certi presupposti, sono anch'essi considerati idonei a produrre norme (c.d. fonti fatto, ovvero le consuetudini e gli usi).
Affinché un comportamento diventi una fonte fatto occorrono il ripetersi dello stesso in modo uniforme e costante nel tempo, la sua osservanza da parte di soggetti appartenenti ad una stessa categoria e la convinzione che tale osservanza risponda ad un preciso precetto giuridico.

Le principali fonti di produzione di diritto nell'ordinamento italiano sono la Costituzione, le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, altre fonti di rilievo costituzionale (il diritto dell'Unione europea e gli obblighi internazionali), le leggi dello Stato e delle regioni, gli atti dello Stato aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti-legge), i regolamenti governativi, delle regioni e degli enti locali, gli usi e le consuetudini.

## Forma di governo

*Cost. artt. 122; 123; 126*
*Stat. artt. 13, co. 3; 18; 40-44*
*l.r. 2/2005*

Nell'ambito degli ordinamenti regionali, la forma di governo indica il modo in cui sono ripartiti i pubblici poteri tra gli organi della Regione (Consiglio, Giunta e Presidente della Regione) ed i rapporti che intercorrono tra gli stessi.
La forma di governo della Regione è determinata dallo Statuto regionale, in armonia con i principi della Costituzione e in osservanza del principio della separazione dei poteri.
Lo Statuto del Lazio, come gli altri statuti regionali, ha compiuto la scelta dell'elezione diretta del Presidente della Regione, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale. In base a quanto previsto dalla Costituzione, a tale previsione consegue sia il potere del Presidente eletto di nominare e revocare i componenti della Giunta, sia il dovere dello stesso Presidente di dimettersi nel caso in cui il Consiglio regionale approvi una mozione di sfiducia nei suoi confronti. In tale caso, unitamente a quelli di dimissioni volontarie, rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente della Regione, è previsto lo scioglimento del Consiglio.

## Forum giovani

*l.r. 29/2001*

È un organismo istituito dalla Regione al fine di conseguire una approfondita conoscenza della situazione giovanile, di coordinare le politiche degli enti locali a favore dei giovani e di garantire una rappresentanza del mondo giovanile nelle sedi istituzionali. Il Forum dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è convocato almeno due volte l'anno.
Il Forum, su richiesta della Giunta, del Consiglio e degli enti locali, esprime parere sulle iniziative concernenti la condizione giovanile, svolge attività di studio, analisi e documentazione sulla condizione giovanile ed elegge i propri rappresentanti nelle sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.

## Garante dell'infanzia e dell'adolescenza

*l.r. 38/2002*
*l.r. 11/2016 art.10, co. 4 e 6*

Opera per assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti ai minori. È istituito presso il Consiglio regionale ed agisce in piena autonomia e con indipendenza di giudizio. È eletto dal Consiglio stesso, dura in carica 5 anni e può essere rieletto una sola volta.
Il Garante, in particolare: vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in strutture educativo assistenziali, residenziali, in ambienti esterni alla famiglia; svolge attività di consulenza nei confronti dei tutori e curatori; promuove, al fine di prevenire abusi, iniziative per la tutela dei diritti dei minori. Qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri situazioni di grave rischio o di danno per i minori, provvede a denunciarle alle autorità competenti ed a riferirle agli organi della Regione.
Ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione con la quale rappresenta le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza, i servizi esistenti, l'attività svolta nel corso dell'anno di riferimento e quella in programma per l'anno successivo.

## Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (Garante dei detenuti)

*l.r. 31/2003*

Istituito presso il Consiglio regionale, assume ogni iniziativa utile affinché vengano tutelati i diritti dei detenuti, anche minori, nonché di coloro che si trovano nei centri di accoglienza e nelle strutture sanitarie, se sottoposti a trattamento obbligatorio.
Le azioni svolte dal Garante riguardano, in particolare, la tutela del diritto alla salute, il miglioramento della qualità della vita, l'istruzione, la formazione professionale e, in generale, tutte le iniziative che possano facilitare il reinserimento sociale e lavorativo. Inoltre, può proporre all'amministrazione l'adozione di atti e provvedimenti, sia amministrativi che legislativi, idonei a perseguire gli obiettivi menzionati.
Il Garante si avvale di 2 coadiutori. Sia il Garante che i coadiutori durano in carica 5 anni e sono eletti dal Consiglio regionale, rispettivamente, tra persone che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità e rilievo, e tra persone che abbiano svolto attività in ambito sociale. Il Garante si avvale di una struttura amministrativa a cui sono affidati compiti di gestione ed attuazione dei propri compiti istituzionali.

## Gestione provvisoria

*d.lgs. 118/2011 art. 43, co. 1; All. 4/2: 8.4*
*l.r. 11/2020 art. 14, co. 1*
*reg. reg. 26/2017 art. 14*

La mancata approvazione del bilancio di previsione dopo il decorso di 3 mesi previsto per l'esercizio provvisorio o la mancata autorizzazione dell'esercizio provvisorio determinano la gestione provvisoria del bilancio.
La gestione provvisoria è limitata esclusivamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

## Giudizio di parifica (del rendiconto generale della Regione)

*d.l. 174/2012 art. 1, co. 5*

Il giudizio di parificazione dei rendiconti generali, previsto inizialmente solo per lo Stato e per le autonomie speciali ed esteso, a partire dal 2012, alle regioni a statuto ordinario, è espressione del ruolo assunto dalla Corte dei conti quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Il procedimento di parifica, infatti, è volto a dare certezza e credibilità ai dati finanziari e ai loro riflessi gestionali, economici e patrimoniali sull'organizzazione e sull'attività della pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'esercizio finanziario oggetto del giudizio. In tale sede la Corte è chiamata ad accertare la corrispondenza tra i valori indicati nel conto di bilancio e nel conto del patrimonio e quelli esposti negli atti normativi dell'intero ciclo di programmazione finanziaria; in particolare, oltre a verificare la corrispondenza tra i dati di entrata e di spesa risultanti dal rendiconto e quelli previsti dai documenti di bilancio preventivi e programmatici nonché l'esattezza delle rilevazioni dei residui attivi e passivi e delle poste del conto patrimoniale, la Corte verifica, tra l'altro, l'equilibrio del bilancio espresso anche dal risultato d'amministrazione la cui esatta determinazione incide sull'equilibrio dei bilanci futuri. Il giudizio di parifica si svolge nella forma contenziosa con l'intervento del Procuratore regionale.
Alla decisione di parifica è allegata, secondo la normativa vigente, una relazione della Corte al Consiglio regionale, con osservazioni sulla legittimità e regolarità della gestione e proposte di misure correttive al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. In ciò si realizza la funzione "ausiliaria" che la Corte svolge rispetto agli organi elettivi regionali: il giudizio di parifica fornisce importanti elementi di valutazione all'Assemblea legislativa sulla gestione delle risorse di bilancio da parte dell'organo esecutivo.
Il giudizio di parifica ha ad oggetto la proposta di legge che contiene il rendiconto

generale della Regione deliberato dalla Giunta entro il 30 aprile.
In sede di parificazione dei rendiconti le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale sulle disposizioni regionali che violano i parametri costituzionali posti a diretta tutela degli equilibri economico-finanziari. La Corte costituzionale, a partire dal 2018, ha ritenuto ammissibile anche la proposizione di questioni di costituzionalità per violazione di parametri diversi e ulteriori rispetto a quelli finanziari, in particolare di parametri costituzionali attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni, nei casi in cui l'intervento del legislatore regionale determini un'illegittima espansione della capacità di spesa per effetto della violazione delle norme costituzionali evocate a parametro.

## Giunta delle elezioni

*Stat. artt. 25, co. 3, lett. b); 28, co. 2*
*reg. lav. art. 10*
*l.r. 38/2003*

È un organismo interno al Consiglio. L'Ufficio di presidenza, subito dopo la sua costituzione, assume la denominazione di Giunta delle elezioni per procedere all'accertamento dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti dei consiglieri eletti, sulla base sia della documentazione relativa alle cariche ed agli uffici ricoperti trasmessa dai consiglieri stessi, sia delle istanze e dei ricorsi presentati relativamente alle condizioni degli eletti.
Compiuto l'esame, la Giunta delle elezioni propone all'Aula la convalida delle elezioni dei consiglieri per i quali sia stata accertata l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità; l'annullamento dell'elezione stessa qualora manchi la condizione dell'eleggibilità; la decadenza qualora riscontri l'esistenza o il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità.
La Giunta delle elezioni, inoltre, ha il compito di procedere all'istruttoria della valutazione di insindacabilità dei consiglieri per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni e di riferirne al Consiglio regionale, al fine dell'adozione della relativa deliberazione.

## Giunta per il regolamento

*Stat. art. 25, co. 3, lett. b) e 4*
*reg. lav. art. 9*

Esamina le proposte di modifica al regolamento dei lavori del Consiglio ed esprime pareri sia sull'interpretazione delle norme del regolamento stesso sottoposte dal Presidente del Consiglio sia sulla risoluzione dei conflitti di competenza tra le commissioni consiliari, su richiesta del Presidente medesimo.
È composta da 10 consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio, che la presiede;

lo stesso Presidente, sentita la Giunta in questione, può integrarne la composizione, al fine di assicurare una maggiore rappresentatività, tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità fra i gruppi consiliari, nel rispetto comunque della proporzionalità tra maggioranza ed opposizione.

## Giunta regionale

*Cost. artt. 121 e 122*
*Stat. artt. 45-49*
*l.r. 14/1999 art. 19*

È l'organo esecutivo della Regione. Realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico e amministrativo del Presidente della Regione nonché negli atti di indirizzo del Consiglio regionale. Ad essa sono attribuite una competenza amministrativa generale, il potere di iniziativa legislativa, la funzione regolamentare. Esercita inoltre, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto, il potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento degli enti locali, destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori per la tutela di interessi espressi da norme o programmi regionali e provinciali.
Si compone, oltre che del Presidente della Regione, di 10 componenti, scelti anche al di fuori del Consiglio regionale, nominati dal Presidente stesso entro 10 giorni dalla sua proclamazione.
Nella composizione deve essere assicurata un'equilibrata presenza dei due sessi e, comunque, tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità inferiore. Gli assessori possono essere revocati o sostituiti dal Presidente della Regione.
La Giunta dura in carica fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.
Lo Statuto prevede quali cause di dimissioni della Giunta regionale:

- le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio
- l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione
- le dimissioni volontarie, la rimozione, la decadenza, l'impedimento permanente e la morte del Presidente della Regione.

La Giunta dimissionaria resta in carica, presieduta dal Presidente della Regione, ovvero dal Vicepresidente nei casi di rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente, limitatamente all'ordinaria amministrazione, e fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

## Governance

Divenuto popolare nel dibattito politico e accademico, il termine anglosassone ha subito cambiamenti e integrazioni e, in generale, viene usato in contrapposizione al concetto di *government*, inteso quale istituzione, apparato e organizzazione.
Per una corretta definizione è necessario specificare il settore in cui viene utilizzato: in economia assume un significato diverso da quello che assume nella scienza politica ed è ancora altro se riferito alla pubblica amministrazione.
In quest'ultimo caso, la *governance* rappresenta un nuovo modello di amministrazione ed esprime l'esigenza di allargare il consenso sociale, attraverso l'introduzione di meccanismi e prassi che rendano effettiva la partecipazione dei cittadini all'azione pubblica e creino interazioni con gli attori presenti ai vari livelli politico sociali. Ciò in un contesto di trasparenza che vede l'attribuzione della responsabilità delle decisioni e delle azioni ai vari soggetti coinvolti, in modo da migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.
Si può quindi considerare efficace una *governance* che prevede: centralità del cittadino, capacità di creare visioni condivise sulle prospettive di sviluppo e comportamenti amministrativi coerenti con tali visioni, definizione di risultati attesi e gestione snella per realizzarli, apprendimento continuo, apertura all'esterno, partecipazione e non gerarchia, conferimento di responsabilità e potere alle varie componenti del sistema sociale.

## Gruppi consiliari

*Stat. artt. 22 co. 2 e 31*
*l.r. 6/2002 art. 37*
*l.r. 4/2013 artt. 11-15*
*reg. lav. artt. 12 e 13*
*reg. org. cons. artt. 13 e 14*

I consiglieri eletti nelle liste aventi il medesimo contrassegno, qualunque ne sia il numero, possono costituire un gruppo che sia espressione delle stesse; gli altri gruppi, non espressione delle liste, devono essere costituiti da almeno 3 componenti.
Entro 6 giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, i consiglieri comunicano al Presidente del Consiglio a quale gruppo aderiscono e il nome del relativo presidente; qualora non provvedano a tale comunicazione confluiscono nel gruppo misto.
Ad eccezione dei gruppi espressione delle liste, se un gruppo si riduce a meno di 3 componenti viene sciolto e i consiglieri che ne facevano parte confluiscono nel gruppo misto se entro 3 giorni dallo scioglimento non dichiarano l'adesione ad altro gruppo.
Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale mutamento nella propria composizione, la sostituzione o la temporanea supplenza del proprio presidente. Ogni consigliere deve tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio l'eventuale adesione a un gruppo diverso da quello originario.

In merito alla natura dei gruppi consiliari, la Corte costituzionale li ha qualificati come organi del Consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (sentenze 187/1990, 1130/1988, 39/2014).
Nel gruppo i consiglieri assumono decisioni importanti quali, tra le altre, la designazione dei propri rappresentanti nelle commissioni consiliari e la partecipazione, attraverso il presidente, alla definizione del programma e del calendario dei lavori del Consiglio.
Ai gruppi consiliari è assegnato un contributo a carico del bilancio del Consiglio regionale e l'Ufficio di presidenza quantifica l'ammontare delle spese per il relativo personale.
*vedi Rendiconto dei gruppi consiliari*

## ICT Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Acronimo di *Information Comunication Technologies*, indica le tecnologie per l'informazione e la comunicazione, relative, cioè, ai sistemi integrati di elaborazione, trasformazione e trasmissione delle informazioni, quali le linee di comunicazione cablate e senza fili, i computer, le tecnologie audio-video e i relativi software.

## IMI Sistema di informazione del mercato interno

*dir. 2005/36/CE artt. 4 bis, par. 5 e 6; 4 ter, 4 quater; 4 quinquies; 4 sexies; 21 bis; 50; 56 bis*
*dir. 2006/123/CE art. 15, par. 7*
*reg. (UE) 1024/2012*
*d.lgs. 59/2010 artt. 13; 36; 37 e 41*
*l. 234/2012 art. 55*

Acronimo di *Internal Market Information*, è uno strumento informatico multilingue concepito per aiutare le pubbliche amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea a rispettare gli obblighi di collaborazione amministrativa previsti dal diritto eurounitario nei vari settori di intervento del mercato interno. Messo a punto congiuntamente dalla Commissione europea e dalle amministrazioni nazionali, ha iniziato ad operare nei settori relativi alla cooperazione in materia di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e alla cooperazione prevista dalla direttiva servizi e si è andato via via espandendo a nuovi ambiti, quali, tra gli altri, il commercio elettronico, gli appalti pubblici e i beni culturali illegittimamente esportati.
Lo scambio di informazioni nel sistema IMI può avvenire secondo tre diverse modalità: lo scambio con un solo interlocutore, attraverso una serie di domande e risposte pre-tradotte; lo scambio con più interlocutori, tramite un sistema di notifiche della legislazione nazionale vigente in un determinato settore o un meccanismo di allerta; i repertori, che permettono a un'amministrazione di inserire informazioni in una banca dati dell'IMI.

## Imposte *vedi Tributi regionali*

## Improcedibilità di una proposta di legge

*reg. lav. art. 56*

Si concretizza al verificarsi dell'impossibilità di procedere nell'*iter* di esame di una proposta di legge.
Un caso di improcedibilità è previsto dal regolamento dei lavori del Consiglio per

le proposte di legge precedentemente respinte, che non possono essere assegnate alle commissioni consiliari, né essere discusse e votate in Aula, se non siano trascorsi almeno 6 mesi dalla loro reiezione.

**Impugnativa di legge regionale** *vedi Questione di legittimità costituzionale di una legge*

**Inammissibilità** *vedi Emendamento*

**Incandidabilità**
*Cost. artt. 54, co. II; 97, co. II*
*l. 55/1990*
*d.lgs. 235/2012*

Il legislatore ha configurato la causa di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze definitive di condanna o nei cui confronti sono state applicate, con provvedimento definitivo, misure di prevenzione. Chi versa in una situazione di incandidabilità è direttamente escluso dalla competizione elettorale senza che sia possibile, in alcun modo, per l'interessato rimuovere l'impedimento all'elezione, per cui l'eventuale elezione è da considerarsi nulla. Per contro, nei casi di ineleggibilità, l'impedimento giuridico è sempre rimovibile da parte dell'interessato, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.
L'incandidabilità può essere accertata in sede di ammissione della lista e il nominativo può così essere direttamente eliminato dalla stessa (mentre le altre cause di ineleggibilità possono essere sindacate solo in sede di convalida delle elezioni).
Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla presentazione delle liste dei candidati e prima della proclamazione degli eletti, il competente ufficio elettorale procede alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.
Le regioni non hanno titolo a legiferare in materia di incandidabilità, trattandosi di materia rimessa alla competenza esclusiva del legislatore statale.

**Incompatibilità**
*Cost. artt. 97, co. I; 84, co. II; 104, co. VII; 122; 135, co. VI*
*Stat. art. 19, co. 3*
*reg. lav. art. 10*
*l. 154/1981*
*l. 165/2004 art. 3*
*d.lgs. 39/2013 artt. 11, co. 2; 12, co. 3 e 4; 13, co. 2; 14, co. 2*
*l.r. 27/2000 art. 2*

È la situazione giuridica in cui versa chi è impossibilitato a conservare la carica elettiva cumulandola con un'altra carica e deve quindi optare, entro termini prestabiliti, per l'una o l'altra, pena la decadenza.
L'istituto dell'incompatibilità nasce dall'esigenza di salvaguardare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva.
L'incompatibilità va tenuta distinta dall'ineleggibilità che produce, invece, un impedimento giuridico ad assumere la carica elettiva e ingenera l'annullamento dell'elezione.
La Costituzione prevede l'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di Presidente della Repubblica, di membro del Consiglio superiore della Magistratura e di giudice costituzionale.
Riserva, poi, alla legge regionale la disciplina dei casi di incompatibilità del Presidente della Giunta, dei componenti della Giunta e dei consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, e stabilisce direttamente l'incompatibilità tra la carica di consigliere e di componente della Giunta regionale con quella di parlamentare, di consigliere o componente della Giunta di altra Regione, di parlamentare europeo.
Il legislatore statale ha individuato specifici ulteriori casi di incompatibilità della carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione interessata con gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali, gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale; gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale; gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale; gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali.
Il legislatore statale ha stabilito che i Consigli regionali hanno competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta, ma che è fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. Inoltre l'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi.
La procedura stabilita dal regolamento dei lavori del Consiglio prevede che l'Ufficio di presidenza qualora riscontri l'esistenza o il verificarsi di una causa di incompatibilità la contesti al consigliere, il quale ha 10 giorni di tempo per rispondere. Nei 5 giorni successivi, l'Ufficio di presidenza, ove confermi il suo giudizio sulla sussistenza della causa di incompatibilità, propone all'Aula di invitare il consigliere ad optare tra il mandato elettivo e la carica che ricopre. Entro i successivi 5 giorni il Consiglio delibera sulla proposta dell'Ufficio di presidenza e, ove l'accolga, chiede al consigliere di optare, avvertendolo che, ove non vi provveda entro i successivi 15 giorni, sarà considerato automaticamente decaduto.

Nel caso in cui una causa di incompatibilità si verifichi nei confronti di un assessore, il Presidente della Regione invita l'interessato a rimuovere tale condizione entro 10 giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica.

## Inconferibilità

*l. 190/2012 art. 1, co. 49 e 50*
*d.lgs. 39/2013*

Per inconferibilità si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in presenza di specifiche cause preesistenti, di natura soggettiva od oggettiva, quali:

- condanna penale, anche non definitiva, del funzionario per reati contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
- provenienza del soggetto da incarichi o cariche in un ente di diritto privato la cui attività sia sottoposta a regolazione o a finanziamento da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico o aver svolto in proprio attività professionali retribuite dalla medesima amministrazione
- provenienza del soggetto da cariche in organi di indirizzo politico.

Per quanto sotto il profilo della *ratio* operino logiche sottese agli istituti dell'incompatibilità o dell'ineleggibilità per l'elettorato passivo, il tratto caratterizzante dell'istituto è che l'inconferibilità non concerne i mandati elettivi, bensì gli incarichi conferiti per nomina, come quelli dirigenziali e amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico o di ente di diritto privato in controllo pubblico.
Riguardo ai componenti di organo politico di livello regionale, il legislatore ha disposto l'inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice della Regione, degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale, degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale e degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della Giunta o del Consiglio della Regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15 mila abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno dei suddetti enti locali.
Generalmente l'inconferibilità non comporta un'esclusione permanente dal conferimento dell'incarico: viene imposto il decorso di un periodo cd. "di raffreddamento", variamente graduato dal legislatore in relazione alle diverse fattispecie, per consentire che la scelta sia effettuata senza impropri condizionamenti e in assenza di potenziali si-

tuazioni di conflitto di interessi. L'inconferibilità assume, invece, carattere permanente se, in caso di condanna penale per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, viene inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero intervenga la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo.
Obblighi di dichiarazione sono imposti ai soggetti che accedono agli incarichi e riguardano l'insussistenza delle cause di inconferibilità individuate dal decreto. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico.
In caso di violazione delle regole sull'inconferibilità degli incarichi, le sanzioni sono di varia natura: innanzitutto opera la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del connesso contratto di disciplina del rapporto, con relativi effetti sulla validità ed efficacia degli atti posti in essere dal soggetto interessato.
Ulteriori effetti si producono nei confronti dei soggetti responsabili del conferimento dell'incarico dichiarato nullo in quanto rispondono per le conseguenze economiche degli atti adottati e non possono, per tre mesi, conferire gli incarichi di loro competenza.
In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze penali e disciplinari, si produce una temporanea inconferibilità soggettiva: al soggetto interessato non potrà essere conferito nessuno degli incarichi contemplati nel decreto per i cinque anni successivi.
Ulteriore misura di carattere latamente sanzionatorio consiste nella pubblicazione obbligatoria dell'atto di accertamento della nullità dell'incarico nel sito dell'amministrazione che ha conferito l'incarico.

## Indagine conoscitiva

*Stat. art. 33 co.6*
*reg. lav. art. 106*

Le commissioni consiliari possono svolgere, d'intesa con il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di temi e questioni relativi alla propria attività e a quella svolta dall'Aula. A tal fine, le commissioni individuano in un documento preliminare l'ambito e gli obiettivi dell'indagine, nonché il programma e gli strumenti per il suo svolgimento, e possono avvalersi della collaborazione di esperti, svolgere ricognizioni fuori sede, ascoltare estranei, acquisire le consulenze necessarie.
Le commissioni, infine, riferiscono all'Aula le conclusioni dell'indagine ed avanzano eventuali proposte.

## Ineleggibilità

*Cost. art. 122*
*Stat. art. 19, co. 3*
*l. 108/1968, art. 17*
*l. 154/1981, art. 2*

*l. 165/2004, art. 2*
*l.r. 2/2005, art. 7 e art. 2, co. 5 bis*
*reg. lav. art. 10*

È la situazione giuridica in cui versa chi è impossibilitato ad essere validamente eletto. L'istituto nasce dall'esigenza di escludere alcuni soggetti dalla possibilità di ricoprire determinati uffici elettivi, qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione del voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati.
L'ineleggibilità produce effetti invalidanti sull'elezione e comporta, pertanto, ove si accerti che l'eletto era ineleggibile ai sensi della normativa vigente, l'annullamento dell'elezione stessa.
Le cause di ineleggibilità non hanno effetto, di norma, se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
La Costituzione prevede che le cause di ineleggibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali siano disciplinate con legge della Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
In base al regolamento dei lavori del Consiglio, i consiglieri eletti sono tenuti a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale l'elenco delle cariche e degli uffici ricoperti. Qualora sussista una causa di ineleggibilità, l'Ufficio di presidenza, quale Giunta delle elezioni, propone al Consiglio l'annullamento dell'elezione. Ove il Consiglio accolga la proposta, dichiara annullata l'elezione e provvede ad attribuire il seggio vacante secondo la normativa elettorale vigente. Nel caso in cui la causa di ineleggibilità si verifichi in tempi successivi all'elezione, l'Ufficio di presidenza propone al Consiglio di dichiarare decaduto il consigliere e di sostituirlo con chi ne ha diritto.

## Iniziativa legislativa

*Cost. art. 123 co. I*
*Stat. artt. 37 e 60*
*l.r. 4/2020 artt. 2-8, 26 e 30*
*reg. lav. artt. 53, 54, 110-112*

È il potere di presentare una proposta di legge da parte dei soggetti a ciò abilitati dallo Statuto regionale, che sono:

- la Giunta regionale
- ciascun consigliere regionale
- il consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale
- ciascun consiglio provinciale
- i consigli comunali in numero non inferiore a 5 che rappresentino complessivamente una popolazione di almeno 10 mila abitanti
- gli elettori della regione in numero non inferiore a 10 mila

- il Consiglio delle autonomie locali (CAL) relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra questi ultimi e la Regione, alla revisione dello Statuto.

Le proposte di legge, redatte in articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa che illustra le finalità e i contenuti delle singole disposizioni, devono essere presentate al Presidente del Consiglio che decide sulla loro ricevibilità.
Le proposte di legge di iniziativa del CAL, dei consigli comunali e provinciali, del consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale, nonché quelle di iniziativa popolare sono discusse entro 6 mesi dalla loro presentazione e, in ogni caso, quelle di iniziativa popolare e dei consigli degli enti locali devono essere deliberate dal Consiglio regionale entro 6 mesi dall'assegnazione alla commissione consiliare competente.
Le proposte di legge di iniziativa popolare restano valide fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale sono state presentate.

## Insindacabilità

*Cost. art. 122, co. IV*
*Stat. art. 29, co. 2*
*l.r. 38/2003*

L'insindacabilità è una prerogativa riconosciuta a livello costituzionale ai consiglieri regionali a tutela della loro autonomia ed indipendenza, in forza della quale non possono essere chiamati a rispondere in sede giudiziaria delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Qualora ciò avvenga, il consigliere interessato deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale investe il Consiglio stesso della questione.
La Giunta delle elezioni svolge l'istruttoria della valutazione dell'insindacabilità e riferisce al Consiglio, il quale delibera entro il termine perentorio di 30 giorni.

## Intergruppo

È un'associazione informale e spontanea costituita su base volontaria da consiglieri regionali con la specifica finalità di promuovere iniziative, studi o attività su tematiche di comune interesse che travalicano i singoli orientamenti politici e riguardano gli ambiti più diversi, prevalentemente attinenti alle politiche sociali, ai diritti civili, a tematiche economiche, all'innovazione.
Spesso l'attività svolta si traduce nella convergenza trasversale in procedimenti legislativi specifici o in attività di monitoraggio di settori determinati in vista di successivi interventi legislativi.
Tuttavia, in quanto soggetto assolutamente spontaneo ed informale, l'intergruppo non trova alcuna disciplina nei regolamenti consiliari, né risultano consolidate prassi circa le modalità di costituzione, le adesioni allo stesso e lo svolgimento dei lavori.
Comunicati stampa si limitano ad informare dell'avvenuta costituzione dell'inter-

gruppo, a volte illustrano il documento costitutivo che ne individua gli obiettivi, spesso descrivono l'organizzazione interna riferendo dell'elezione, da parte degli aderenti, di un ufficio di presidenza dell'intergruppo al quale vengono rimessi adempimenti ulteriori, come la comunicazione dell'avvenuta costituzione alla presidenza dell'assemblea legislativa e ai presidenti dei gruppi oppure la redazione di uno specifico programma di lavoro.
Intergruppi così connotati sono stati costituiti presso diversi Consigli regionali, ad esempio Lombardia e Veneto. Nel Lazio, i consiglieri regionali hanno costituito, tra gli altri, l'intergruppo "Solidarietà con il popolo Saharawi" (2008), intergruppo sul Tibet (2010), "Amici dei diritti umani in Iran" (2011), intergruppo sulla montagna (2016), intergruppo per "Lo sviluppo di azioni positive nella lotta alla malattia oncologica e nella cura e assistenza ai pazienti" (2017), intergruppo sul progetto "La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere" (2017), sull'"Innovazione digitale nella PA" (2018), intergruppo "Libertà civili' (2019) e sull'idrogeno (2021).

## Interpellanza

*Stat. art. 30, co. 2 e 6*
*reg. lav. artt. 92, 93 e 98*

Consiste in una domanda che ogni consigliere regionale ha diritto di rivolgere alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta rispetto ad una determinata questione.
A differenza dell'interrogazione, il fatto oggetto dell'interpellanza è dato per conosciuto nella sua oggettività. L'interpellante chiede che la Giunta qualifichi la sua politica in relazione al fatto medesimo ed esponga in maniera motivata i suoi intendimenti.
L'interpellanza deve essere presentata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà comunicazione all'Aula entro la seduta successiva e la iscrive all'ordine del giorno. L'interpellante ha diritto di svolgerla per non più di 15 minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre le sue ragioni, in termini di soddisfacimento o meno, per non più di 5 minuti. Non essendo prevista per l'interpellanza altra forma di risposta se non quella orale in Aula, deve ritenersi esclusa, a differenza dell'interrogazione, la risposta scritta.
L'interpellanza ha un contenuto prevalentemente politico tanto che l'interpellante, se non soddisfatto della risposta dell'esecutivo, può presentare una mozione e promuovere una discussione sulle spiegazioni fornite dallo stesso.
Anche le commissioni permanenti possono svolgere funzioni di sindacato ispettivo sull'attività della Regione, degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi da essa istituiti richiedendo l'intervento in commissione del Presidente della regione o degli assessori per avere chiarimenti su questioni di loro competenza o ordinando l'esibizione di atti e documenti e convocando i soggetti tenuti a fornirli.
*vedi Atti di sindacato ispettivo*
*vedi Interrogazione*

## Interrogazione

*Stat. art. 30 co. 2 e 6*
*reg. lav. artt. 99-104*

È una domanda che ciascun consigliere può rivolgere alla Giunta regionale su fatti o questioni che riguardano la vita politica, economica ed amministrativa della Regione o che con essa abbiano relazione.
A differenza dell'interpellanza, l'interrogazione chiede chiarimenti o notizie su un fatto determinato: se è vero, se la Giunta possiede maggiori informazioni di quelle note, se intende intervenire in proposito o abbia già preso provvedimenti.
È formulata per iscritto e presentata al Presidente del Consiglio regionale, che la trasmette alla Giunta e ne dà sommario annuncio all'Aula. La Giunta risponde oralmente, tranne il caso in cui il consigliere nel presentare l'interrogazione dichiari di volere una risposta scritta. La Giunta ha facoltà di rispondere immediatamente all'atto dell'annuncio o di differire la risposta ad una seduta successiva, ma comunque non oltre la terza settimana successiva. Se anche quest'ultima decorre senza risposta, il consigliere può sollecitarla al termine della seduta, per non più di 5 minuti.
Dopo la risposta della Giunta, l'interrogante ha diritto di replica per non più di 5 minuti.
Per evitare che la Giunta procrastini le risposte richieste, sono state introdotte, sulla scia della prassi parlamentare britannica, le interrogazioni a risposta immediata, al cui svolgimento è dedicato un apposito spazio di tempo nel corso dei lavori dell'Aula *(c.d. question time).*
Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso, su argomenti di rilevanza generale e di particolare urgenza o attualità politica. Il regolamento dei lavori del Consiglio regionale prevede che la prima ora di ogni seduta dell'Aula sia dedicata, di norma, allo svolgimento del *question time* con l'intervento del Presidente della Regione o degli assessori competenti per materia. All'interrogazione, illustrata dal presentatore per non più di 5 minuti, risponde il rappresentante dell'esecutivo per un tempo massimo di 3 minuti, salvo poi il diritto di replica per non più di 2 minuti da parte dell'interrogante o di un altro consigliere dello stesso gruppo. Le interrogazioni svolte con la procedura del *question time* non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie. Scaduto il tempo ad esse dedicato, le interrogazioni non ancora svolte sono rinviate alla seduta successiva.
*vedi Atti di sindacato ispettivo*
*vedi Interpellanza*

## Irricevibilità

*reg. lav. art. 4, co. 3, lett. f)*

Il Presidente del Consiglio può dichiarare irricevibile una proposta di legge, di atto amministrativo, di mozioni o altre proposte presentate al Consiglio, con conseguente

arresto immediato dell'*iter* procedurale, qualora non sia conforme ai requisiti formali previsti dallo Statuto e dal regolamento dei lavori, come nel caso in cui una proposta di legge non sia redatta in articoli e accompagnata da una relazione illustrativa, ovvero, nel caso di proposta d'iniziativa dei consigli provinciali e comunali, manchi la sottoscrizione rispettivamente dei presidenti delle province e del sindaco.
*vedi Ricevibilità*

## Istituti di democrazia diretta

*Dichiarazione universale dei diritti umani art. 21*
*Cost. artt. 50; 71; 75; 123, co. I; 132; 133; 138*
*l. 352/1970*
*Stat. artt. 37; 60-65*
*l.r. 4/2020*
*reg. lav. artt. 54, co.4 e 5; 63, co. 3 e 4; 110-115*

Gli istituti di democrazia diretta consentono ai cittadini di partecipare direttamente al governo del proprio Paese, facendo proposte e prendendo decisioni su determinate questioni. Insieme agli istituti di democrazia rappresentativa, nei quali la partecipazione dei cittadini al governo del proprio paese avviene, invece, tramite rappresentanti liberamente eletti, concorrono a realizzare un sistema effettivamente democratico.
I principali strumenti di democrazia diretta sono l'iniziativa legislativa popolare, con cui i cittadini presentano una proposta di legge in Parlamento, introducendo nel dibattito parlamentare temi che non sono presi in considerazione dai rappresentanti eletti, e soprattutto il referendum, con cui i cittadini, senza la mediazione del Parlamento, possono incidere direttamente su una norma, un atto, una decisione da assumere. Nell'ordinamento statale la Costituzione prevede tre tipologie di referendum: il referendum abrogativo per le leggi ordinarie, il referendum confermativo per le leggi di revisione costituzionale e i referendum consultivi per le modifiche territoriali, quali la fusione di regioni esistenti, la creazione di regioni nuove, il passaggio di comuni e province da una regione all'altra o la creazione di nuove province o di nuovi comuni.
Nell'ordinamento regionale l'iniziativa legislativa popolare spetta agli elettori della Regione in numero non inferiore a 10 mila e le proposte di legge di iniziativa popolare sono in ogni caso discusse dal Consiglio entro 6 mesi dalla presentazione, mantenendo la loro validità fino al termine della legislatura successiva a quella in cui sono presentate. Anche nell'ordinamento regionale sono previsti il referendum abrogativo, che può avere ad oggetto una legge o un regolamento regionale o un atto amministrativo generale, e i referendum consultivi delle popolazioni interessate in ordine a provvedimenti di competenza del Consiglio. Una peculiarità dell'ordinamento regionale del Lazio rispetto all'ordinamento statale è il referendum propositivo, che si configura come una variante rafforzativa dell'iniziativa legislativa popolare ed ha ad oggetto una proposta di legge presentata, tra gli altri, da 50 mila elettori. In caso di esito favorevole del

referendum propositivo, la conseguenza non è, però, l'approvazione della proposta di legge ad esso sottoposta, bensì l'obbligo per il Consiglio regionale di esaminarla entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato.
Completano il quadro degli strumenti regionali di democrazia diretta le petizioni di cittadini in forma singola o associata e i voti di assemblee elettive di comuni, province o altri enti locali, indirizzati al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre esigenze comuni.
*vedi Referendum regionali*

## Istituto regionale di studi giuridici Arturo Carlo Jemolo

*Stat. art. 55*
*l.r. 40/1987*
*l.r. 27/2006 art. 31*
*l.r. 1/2008 art. 8, co. 3*
*l.r. 1/2016 art. 3, co. 1*
*l.r. 7/2016 art. 5, co. 1*
*l.r. 17/2016 art. 3, co. 137*

È un ente regionale, avente personalità di diritto pubblico, costituito allo scopo di realizzare gli obiettivi di progresso culturale, civile e sociale enunciati dallo Statuto regionale, mediante l'attivazione di ogni iniziativa di studio e di ricerca valida per una formazione culturale piena e consapevole dei cittadini residenti nel Lazio, con particolare attenzione alla preparazione e all'aggiornamento di quelli interessati alle professioni forensi e alle carriere giudiziarie. A tal fine, cura l'organizzazione di appositi corsi di preparazione ai concorsi per l'accesso alle predette professioni e carriere, promuove e organizza convegni, seminari e altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale, cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario, pubblica volumi e periodici, promuove e organizza ogni altra utile iniziativa scientifico-culturale.
La Regione può avvalersi dell'Istituto anche per la realizzazione di iniziative finalizzate alla cooperazione allo sviluppo, alla collaborazione e alla solidarietà internazionale, in particolare attraverso iniziative culturali e di informazione, nel campo della ricerca, nel settore dell'educazione e della formazione, di reinserimento degli immigrati, di emergenza e solidarietà internazionale, di internazionalizzazione della piccola e media impresa e attraverso progetti di cooperazione decentrata.
Anche il Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali può servirsi dell'Istituto per lo svolgimento delle sue attività secondo le modalità previste da apposite convenzioni.
L'Istituto, altresì, collabora con la Regione per la promozione della stipula di accordi e convenzioni con le Associazioni degli enti locali, e con l'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" (ISSIRFA-CNR), tesi a razionalizzare il processo di riordino delle funzioni amministrative delle sop-

presse comunità montane, nonché ad individuare ulteriori funzioni da conferire agli enti locali e di area vasta.
Sono organi dell'Istituto: il consiglio di amministrazione, il presidente, il revisore dei conti unico e il comitato scientifico-didattico. Per lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica, l'Istituto si avvale di docenti universitari, magistrati, avvocati ed esperti che garantiscano attività formativa qualificata e rispondente alle effettive esigenze istituzionali dell'ente.
La vigilanza e il controllo sull'ente spettano alla Giunta regionale che svolge anche attività ispettiva per accertare la regolare attuazione dei compiti istituzionali dello stesso. Restano di competenza del Consiglio regionale l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale nonché dei programmi di attività dell'Istituto.
Presso l'Istituto è istituita la Camera regionale di conciliazione.
Una legge regionale del 2006 ha previsto la trasformazione dell'Istituto in Agenzia regionale ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, mentre una disposizione del 2008 ha demandato a una successiva legge regionale la riorganizzazione dell'Istituto medesimo. Tali disposizioni non hanno trovato attuazione.
*vedi Camera regionale di conciliazione*

## Istituzione di nuovi comuni e modifica delle circoscrizioni e denominazioni

*Cost. art. 133, co. II*
*Stat. artt. 23, co. 2, lett. b) e 64, co. 2*
*l.r. 19/1980*

Il procedimento per l'istituzione di nuovi comuni e per la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni è disciplinato dalla Costituzione, la quale prevede la competenza della legge regionale in materia. Nel caso di specie, si tratta di un procedimento legislativo aggravato, in quanto, prima dell'approvazione finale della legge regionale istitutiva del nuovo comune o modificativa di circoscrizioni e denominazioni, occorre procedere, sulla base di una deliberazione del Consiglio regionale, all'indizione di un referendum consultivo per acquisire il parere delle popolazioni interessate.
Le modalità di svolgimento della procedura referendaria sono a loro volta disciplinate dalla legge regionale: spetta al Presidente della Regione indire il referendum e fissarne la data di convocazione, da individuare in una data compresa tra il 60° e il 120° giorno successivo a quello di emanazione del decreto presidenziale di indizione della consultazione popolare. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole ad esso.
Tra le questioni interpretative scaturite in sede di applicazione della norma costituzionale, la più dibattuta riguarda il significato normativo da attribuire alla locuzione "*popolazioni interessate*", come si evince anche dalle numerose pronunce della Corte costituzionale e del giudice amministrativo che si sono susseguite in materia. In par-

ticolare, il principale dubbio che si è posto è se nella consultazione debbano essere sentiti i soli cittadini dei comuni da istituire o dei territori da aggregare ovvero tutti gli elettori appartenenti alle circoscrizioni territoriali interessati dalle modifiche. Il Giudice delle leggi ha chiarito che "*risulta maggiormente aderente al significato dell'articolo 133, secondo comma, Cost. la rinuncia a una definizione predefinita e fissa di popolazioni interessate, necessariamente coincidente con la totalità dei residenti nei Comuni coinvolti dalla variazione. E ne rispecchia assai meglio la ratio l'idea che la "perimetrazione" o delimitazione, dell'ambito degli elettori da consultare vada compiuta sulla base di una valutazione, guidata o meno da criteri legali preventivi, relativa alle specifiche esigenze del caso concreto, avendo particolare attenzione agli elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di sussistenza o insussistenza di un interesse qualificato a essere consultati sulla variazione territoriale (sentenza n. 47 del 2003."* (sentenza n. 214 del 2019).

## Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza IPAB

*l. 6972/1890*
*l. 328/2000 art. 10*
*d.lgs. 207/2001*
*l.r. 2/2019*

Le IPAB nascono come enti pubblici, dotati di autonomia amministrativa, per erogare assistenza ai poveri bisognosi mediante propri mezzi economici e con vari strumenti: asili nido, orfanotrofi, scuole materne, convitti, ospizi per anziani ed invalidi.
La legge quadro statale, che detta norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ha inserito le IPAB nella rete d'interventi pianificati dalle regioni e il Governo ha indicato i principi e i criteri cui devono uniformarsi le regioni nella disciplina del riordino delle IPAB nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
La Regione con apposita legge ha disciplinato il riordino delle IPAB, con sede legale nel territorio del Lazio, attraverso la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico.
Le IPAB trasformate conformano la propria attività ai principi e agli obiettivi della legge regionale sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e locale e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.
*vedi Aziende pubbliche di servizi alla persona ASP*

**Lavoro agile (*smart working*)**
*l. 124/2015 art. 14*
*l. 81/2017 artt. 18-23*
*d.l. 18/2020 artt. 26, co. 2 e 2 bis; 39; 75; 87; 87 bis*
*d.l. 34/2020 artt. 90 e 263*
*dir.p.c.m. 3/2017*
*circ. ministro della pubblica amministrazione 1/2020*
*d.p.c.m. 23/9/2021*
*protocollo nazionale 7 dicembre 2021*
*d.l. 80/2021 art. 6*
*d.l. 24/2022 art. 10*
*d.m. 149/2022*
*reg. org. cons. artt. 230 bis, 230 quindecies*

Non è un'autonoma tipologia contrattuale, ma una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che ha lo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Consiste in una prestazione lavorativa stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. È eseguito in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Si tratta di una modalità flessibile di svolgimento dell'attività lavorativa che si applica anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e che durante l'emergenza pandemica da covid 19, pur in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, con una procedura semplificata, è diventata la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e ha potuto essere applicata anche dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato.
È stato istituito un Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni ed è previsto che le pubbliche amministrazioni elaborino, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), da ultimo confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento di programmazione unico che fornisce una visione d'insieme sui principali strumenti operativi di ogni pubblica amministrazione.

## Leale collaborazione (principio di)

*TUE art. 4, par. 3; 13, par. 2*
*Cost. artt. 5, 120, co. II*
*l. 59/1997 art. 20 ter*
*d.lgs. 281/1997 art. 4*
*l. 131/2003 art. 8*
*Stat. artt. 12, co. 1; 49, co. 2*

Principio fondamentale che deve contraddistinguere l'operato di Stato, regioni ed enti locali nelle materie in cui i rispettivi interessi e competenze si intersecano sino a sovrapporsi. Assente nel testo originario della Costituzione, ha fatto la sua comparsa nella seconda metà degli anni ottanta grazie alla giurisprudenza della Corte costituzionale, attenta ad esigere che nei rapporti interistituzionali tutte le parti coinvolte ispirassero i propri comportamenti ad assetti cooperativi e ha trovato la sua prima consacrazione nella l. 59/1997, in cui la leale collaborazione compare tra i principi fondamentali per i conferimenti di funzioni alle regioni e agli enti locali.
Il principio è oggi riconosciuto espressamente dalla Costituzione, a seguito della riforma del 2001, in materia di poteri sostitutivi, ma la collaborazione istituzionale può considerarsi un principio generale implicito al nuovo sistema costituzionale, in grado di imporsi come criterio guida di tutte le relazioni interistituzionali allorché ci si trovi in situazioni di competenze connesse o interferenti spettanti ad enti diversi.
La leale collaborazione si realizza attraverso un'ampia e variegata gamma di strumenti, forme e moduli procedimentali, idonei a garantire l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni e che si traducono in obblighi di informazione reciproca, consultazioni informali, pareri, intese, conferenze di servizi, convenzioni, accordi di programma.
Sedi della leale collaborazione sono, principalmente, la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata, sede congiunta delle precedenti, alle quali la riforma costituzionale del 2001 ha aggiunto la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata con rappresentanti regionali e locali. Tale ultima previsione non risulta, però, ancora attuata.
Il principio di leale cooperazione opera anche nei rapporti tra Unione europea e Stati membri nonché tra le istituzioni europee per il perseguimento degli obiettivi dell'Unione europea.

## Legge regionale

*Cost. artt. 70-82, 117, 121, 123 e 127*
*Stat. artt. 11 e 36-39*
*l.r. 2/2005*
*l.r. 11/2020*
*l.r. 1/2015*

La legge è un atto normativo, vincolante per i suoi destinatari, adottato dagli organi

istituzionali ai quali la Costituzione attribuisce espressamente il potere legislativo.
Le leggi regionali, che hanno un'efficacia limitata al territorio della regione che le approva, sono esaminate dalla commissione consiliare permanente competente per materia e discusse dal Consiglio regionale che le approva articolo per articolo e nel suo complesso con votazione finale. Sono quindi promulgate dal Presidente della Regione entro 30 giorni dall'approvazione e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) entro 10 giorni dalla promulgazione. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che esse stesse non prevedano un termine diverso.
Di rilievo, tra le altre:

- le leggi regionali di approvazione e di modifica dello Statuto: appartengono alla categoria delle cosiddette leggi "rinforzate" poiché la Costituzione prevede che siano approvate con un procedimento aggravato
- la legge elettorale regionale, che disciplina l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio
- la legge di stabilità regionale, che definisce il quadro di riferimento per il periodo compreso nel bilancio di previsione finanziario
- la legge regionale di bilancio di previsione finanziario
- la legge regionale europea che, in particolare, recepisce le direttive dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e reca le misure necessarie per prevenire l'avvio di procedure di infrazione o porre fine a quelle già avviate nei confronti dell'Italia per inadempienze imputabili alla Regione. La legge regionale europea è d'iniziativa della Giunta ed è approvata annualmente dal Consiglio nell'ambito della sessione europea.

*vedi Iniziativa legislativa*
*vedi Legge di stabilità regionale*
*vedi Legge regionale europea*
*vedi Potestà legislativa regionale*
*vedi Procedimento legislativo*

**Legge regionale collegata alla manovra di bilancio regionale** *vedi Collegati regionali alla manovra di bilancio*

**Legge regionale europea**
*Cost. art. 117, co. V*
*Stat. art. 11*
*l. 234/2012, art. 40*
*l.r. 1/2015, artt. 8 co. 3; 9; 10, co.2, lett. a); 15, co. 3*
*reg. lav. art. 14 ter*

Secondo lo Statuto, la legge regionale europea è lo strumento preferenziale con cui la Regione assicura l'attuazione della normativa europea nelle materie di propria competenza legislativa. Si tratta di una legge regionale, di iniziativa della Giunta, che il Consiglio approva annualmente nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò appositamente riservata, per garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
In particolare, con la legge regionale europea la Regione provvede a dare attuazione in via diretta alla normativa dell'Unione europea (con disposizioni che recepiscono direttive, completano l'attuazione dei regolamenti, danno esecuzione a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e agli altri atti europei che comportano obblighi di adeguamento, modificano o abrogano norme regionali in contrasto con norme europee, prevengono l'avvio di procedure di infrazione o pongono fine a quelle già avviate nei confronti dell'Italia per inadempienze imputabili alla Regione) ovvero dispone che provveda la Giunta con regolamento. Il rinvio al regolamento di Giunta è escluso nei casi in cui l'adempimento degli obblighi europei comporti nuove spese, minori entrate o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.
*vedi Partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*
*vedi Sessione europea*

**Legge regionale impugnata dal Governo** *vedi Questione di legittimità costituzionale di una legge*

**Legge di stabilità regionale**
*d.lgs. 118/2011 art. 36, co. 4, All. n. 4/1: 7*
*Stat. artt. 17, co. 2, 58, co.4*
*l.r. 11/2020 art. 10*

La Regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente disposizioni tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa nonché la riduzione e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa sono definiti mediante l'indicazione, in uno o più elenchi allegati alla legge di stabilità regionale, degli stanziamenti disposti per ciascuna annualità del bilancio di previsione e delle corrispondenti missioni, programmi e titoli di spesa.
La legge di stabilità regionale trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

**Legislatura**
*l. 165/2004 art. 5*

È il periodo in cui sono in carica gli organi elettivi della Regione. Tale periodo, pari a 5 anni, decorre dalla data di elezione del Consiglio regionale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio la legislatura ha una durata minore.

## Maggioranza (quorum funzionale)

*Stat. artt. 19 co. 2; 20 co. 3; 25 co. 1 e 5; 27 co. 3; 33 co. 3; 39 co. 2; 43 co. 1; 67 co. 4; 68 co. 8; 69 co. 3; 70 co. 2*
*reg. lav. art. 36*

Si intende il numero di voti favorevoli necessario per adottare una deliberazione e si distingue in:

- maggioranza semplice, almeno la metà più uno dei voti espressi dai "presenti"
- maggioranza qualificata, che può essere della metà più uno, dei tre quinti, dei due terzi o dei tre quarti dei "componenti". Nel primo caso, quando cioè è richiesta la metà più uno dei componenti, si parla comunemente di maggioranza assoluta.

Ai sensi dello Statuto, per la validità delle deliberazioni dell'Aula e delle commissioni è richiesto (quando sia presente la maggioranza dei componenti=numero legale) il voto favorevole della maggioranza dei presenti (=maggioranza semplice), eccetto i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Lo Statuto richiede la maggioranza assoluta dei componenti nelle deliberazioni del Consiglio per:

- l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione
- l'approvazione della legge regionale di disciplina del sistema elettorale
- l'approvazione del regolamento di contabilità e degli altri regolamenti interni
- la dichiarazione d'urgenza sulla promulgazione della legge regionale
- l'approvazione delle leggi di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, a seguito di parere negativo espresso dal Consiglio delle autonomie locali
- l'approvazione della legge regionale senza modificarla sulla base dei rilievi contenuti nella pronuncia del Comitato di garanzia statutaria
- l'elezione del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile.

Una maggioranza qualificata più elevata è invece richiesta nei seguenti casi:

- elezione del Presidente del Consiglio regionale - maggioranza dei due terzi dei componenti nel primo scrutinio, dei tre quinti nel secondo, maggioranza assoluta dal terzo in poi
- adozione e la modifica del regolamento dei lavori del Consiglio - maggioranza dei tre quinti e, dalla terza votazione, maggioranza assoluta
- elezione del difensore civico - maggioranza dei tre quarti dei componenti.

Nel conteggio dei voti per determinare la maggioranza, il regolamento dei lavori del Consiglio prevede che siano computati i voti favorevoli e i voti contrari, mentre le dichiarazioni

di astensione non vengono contate e se ne tiene nota a cura dei consiglieri Segretari.
*vedi Numero legale (quorum strutturale)*

## Mandato imperativo (divieto di)

*Cost. art. 67*
*Stat. art. 29, co. 1*
*l. 165/2004 art. 4, co. 1, lett. c)*
*reg. lav. artt. 65, co. 1 e 66, co. 8*

Il divieto di mandato imperativo o principio di libero mandato indica il principio alla base della democrazia rappresentativa in Italia, sancito dalla Costituzione e ribadito dallo Statuto regionale, secondo cui l'eletto non ha nessun vincolo giuridico nei confronti degli elettori, in quanto deve considerarsi rappresentante dell'intera collettività e non solo della frazione del corpo elettorale che lo ha votato. Egli può svolgere le proprie funzioni in piena indipendenza, senza pressioni di gruppi politici, economici e sociali, potendo anche aderire a un partito diverso da quello nelle cui liste è stato eletto. La responsabilità dell'eletto nei confronti del proprio elettorato è esclusivamente politica: spetterà agli elettori valutarne l'operato ed eventualmente sanzionarlo mediante la "non rielezione" nel caso si presenti a successive consultazioni elettorali. A tutela del principio del libero mandato anche nel rapporto con il partito politico, i regolamenti delle assemblee legislative prevedono, di norma, la possibilità per l'eletto di esprimere autonomamente posizioni dissenzienti rispetto al gruppo di appartenenza.

## Maxiemendamento

Il maxiemendamento si configura, nella prassi parlamentare, come forma estrema di esercizio del potere di emendamento in stretta connessione con il ricorso alla questione di fiducia: consiste nella presentazione di una proposta emendativa che, pur formalmente riferita ad un solo articolo, interviene contemporaneamente su più articoli o sull'intero testo ed è predisposta ai fini della posizione della questione di fiducia, potendo l'assemblea solo accogliere o meno la proposta, senza apportare ulteriori modifiche.
Sotto il profilo sostanziale, si distingue tra maxiemendamento "conservativo", che presenta in un'unica proposta di modifica il testo come già approvato dalla commissione competente, e maxiemendamento "innovativo", che modifica il testo all'esame dell'assemblea in maniera significativa, introducendo anche disposizioni nuove ed eterogenee.
Mutuato dai lavori parlamentari, il maxiemendamento ha trovato applicazione, con una serie di adattamenti procedurali, anche nell'attività delle assemblee legislative regionali, che non contemplano l'istituto della questione di fiducia.
*vedi Emendamento*

*vedi Riformulazione (dell'emendamento)*
*vedi Subemendamenti*

## Missione dei consiglieri regionali

*l.r. 4/2013 art. 5*
*d.u.d.p. 49/2013*

I consiglieri regionali possono essere autorizzati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a recarsi in missione sia nel territorio nazionale che all'estero quando l'oggetto della stessa è connesso in modo diretto all'esercizio delle proprie funzioni, ossia quando sussiste un nesso diretto ed immediato tra la missione e gli interessi pubblici oggetto del mandato elettivo.
Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando mezzi pubblici di trasporto, inclusi l'aereo e il mezzo di trasporto marittimo, ovvero, in caso di spostamento con autovettura propria, un rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo di un litro di benzina senza piombo vigente nel tempo. Spetta, altresì, il rimborso dei pedaggi autostradali e delle spese per parcheggio documentate; è consentito l'uso del taxi o dell'auto a noleggio.
Ai consiglieri in missione, inoltre, è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo e per il vitto entro i limiti definiti dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza. Sono rimborsate, infine, sempre ai fini della missione, le spese per l'iscrizione o la partecipazione a convegni o seminari.

## Missione valutativa

*l.r. 7/2016 art. 3, co. 1, lett. d) e art. 4*

Si tratta di una ricerca approfondita per analizzare l'attuazione di una legge o valutare l'efficacia di una politica regionale, con modalità che garantiscano terzietà e imparzialità.
Rispetto alla clausola valutativa, che attiva anch'essa un'attività informativa, la missione è lo strumento più complesso di cui dispone il Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali perché, per poter essere svolta, ha bisogno di dati e informazioni specifiche non sempre disponibili, soprattutto se la loro raccolta non è stata effettuata fin dall'inizio della realizzazione degli interventi da analizzare; richiede l'intervento di professionisti specializzati nella valutazione delle politiche pubbliche, in genere enti o istituti di ricerca, ai quali affidare l'incarico; presuppone un'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio e comporta una spesa.
La missione valutativa può analizzare come una legge o una politica regionale oppure un determinato aspetto della stessa ha trovato attuazione (analisi di implementazione) e/o in che misura ha prodotto gli effetti voluti (analisi degli effetti).

Il Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali può attivare lo svolgimento di una missione valutativa d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, anche su proposta delle commissioni consiliari. La realizzazione avviene in genere nel corso della legislatura nella quale è stata attivata e, trattandosi di una ricerca che necessita di dati complessi raccolti ed elaborati da soggetti qualificati, è opportuno effettuarla su leggi o *policy* rilevanti. Il Comitato ne esamina gli esiti.
*vedi Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali*
*vedi Clausola valutativa*

## Missioni e programmi (bilancio)

*d.lgs. 118/2011 art. 45 e All. 14*
*l.r. 11/2020 artt. 11 e 13*

Con la riforma del sistema contabile il legislatore statale ha realizzato la progressiva e completa armonizzazione dei bilanci della pubblica amministrazione attraverso l'adozione di regole contabili uniformi, allo scopo di rendere disponibili i dati di bilancio e consentirne la comparazione.
In particolare, relativamente agli schemi di bilancio, per evidenziare le finalità della spesa e garantire trasparenza e confrontabilità delle informazioni relative all'utilizzo delle risorse pubbliche, le previsioni di spesa del bilancio delle regioni, come per le altre pubbliche amministrazioni, sono classificate per missioni e programmi, il cui elenco, con l'indicazione delle relative descrizioni e i rispettivi codici di riferimento, è contenuto nell'Allegato 14 del d.lgs. 118/2011.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni, utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate: costituiscono la principale rappresentazione politico-istituzionale del bilancio. Sono individuate dal legislatore statale assumendo come riferimento quelle previste per il bilancio dello Stato e sono complessivamente 23: a parte le missioni prettamente tecniche (20, 50, 60 e 99), le altre (dalla 01 alla 19) sono riferite a diversi settori di intervento e costituiscono una rappresentazione organica del complesso delle politiche regionali.
Le missioni, a loro volta, sono suddivise in programmi. I programmi sono aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni e costituiscono per la spesa l'unità di approvazione del bilancio. Infatti, i programmi rappresentano un livello di aggregazione della spesa sufficientemente dettagliato da consentire all'assemblea consiliare, in sede di approvazione del bilancio di previsione, di scegliere l'impiego delle risorse tra una pluralità di scopi alternativi valutando i possibili effetti dell'azione pubblica sui cittadini e sul territorio. I programmi sono 99, ripartiti in titoli e raccordati alla classificazione COFOG di secondo livello, secondo le corrispondenze individuate nel glossario di cui all'Allegato 14 del d.lgs. 118/2011.

Inoltre il legislatore prevede che, ai fini della gestione, i programmi siano ripartiti in macroaggregati, in capitoli ed eventualmente in articoli.
Unitamente alla proposta di legge regionale di bilancio, la Giunta regionale trasmette al Consiglio, a fini esclusivamente conoscitivi, anche la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati, così come individuati dall'Allegato 14. Al termine dell'iter legislativo di approvazione della legge di bilancio si distingue il bilancio di previsione finanziario (politico), approvato dal Consiglio regionale e strutturato per missioni e programmi, dal bilancio finanziario gestionale (amministrativo), adottato dalla Giunta contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento e ripartito in capitoli.

## Mozione

*Stat. art. 30, co. 2*
*reg. lav. art. 91*

È un atto di indirizzo politico che ogni consigliere può presentare al fine di promuovere un dibattito e una deliberazione dell'Aula su un determinato argomento. Con la mozione ciascun consigliere può anche proporre all'Aula di formulare un voto o una proposta di legge al Parlamento.
Va presentata al Presidente del Consiglio, che ne dà comunicazione all'Aula entro la seduta successiva e la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta della seconda settimana successiva a quella del suo annuncio, a meno che l'Aula non deliberi di anticiparne la discussione.
*vedi Atti di indirizzo politico*

## Mozione di sfiducia

*Cost. art. 126, co. II e III*
*Stat. art. 43*

È un atto mediante il quale il Consiglio regionale esprime la propria sfiducia nei confronti del Presidente della Regione.
Per la sua votazione la norma costituzionale richiede l'esistenza dei seguenti requisiti, la cui *ratio* viene individuata nell'esigenza di favorire la stabilità dell'esecutivo e la massima assunzione di responsabilità da parte dell'organo legislativo:

- la mozione deve essere motivata
- per la presentazione della mozione è richiesta la sottoscrizione di almeno un quinto dei membri del Consiglio
- la mozione non può essere discussa prima di 3 giorni dalla presentazione
- la votazione deve avvenire per appello nominale
- la mozione deve essere approvata a maggioranza assoluta.

Lo Statuto ha integrato la disciplina costituzionale prevedendo, per la discussione del-

la mozione, il termine massimo di 20 giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento anticipato del Consiglio.

## Nomina

*Stat. artt. 23, co. 2, lett. p); 41, co. 8; 55, co. 3*
*l.r. 9/2005 art. 71, co. 1 e 2*
*reg. lav. artt. 79-86*

Ai sensi dello Statuto, la nomina degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, degli enti privati a partecipazione regionale, nonché dei membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali spetta al Presidente della Regione.
Nei casi in cui la legge regionale prescriva l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni, la relativa designazione spetta al Consiglio regionale.
Una disposizione di legge regionale del 2005 ha precisato che, nelle more dell'adeguamento della normativa regionale al nuovo Statuto, le disposizioni statutarie relative alle nomine e alle designazioni si applicano anche in deroga alle disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia.

## Non cumulabilità

*l.r. 4/2013 art. 4*

La normativa prevede che è vietato cumulare indennità o emolumenti derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale.
Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, entro 10 giorni dall'assunzione dell'incarico più recente, per uno solo degli emolumenti o indennità.
Ciascun consigliere regionale deve presentare una dichiarazione dalla quale risultino gli eventuali altri incarichi ricevuti e le somme percepite per gli stessi; nel caso in cui il consigliere regionale non adempia a tale obbligo, il Presidente del Consiglio diffida il consigliere ad adempiere entro 15 giorni. Se l'inadempimento persiste, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dell'indennità di carica fino all'adempimento e ne dà notizia all'Aula.

## Normativa dell'Unione europea

*TFUE artt. 288-299*
*Cost. art. 117, co. I, II, III e V*
*Stat. artt. 10, co. 3 e 4; 11; 14, co. 1; 41, co. 6 e 7; 47, co. 4*
*l. 131/2003 art. 5*
*l. 234/2012*
*l.r. 1/2015*

L'ordinamento giuridico dell'Unione europea è un ordinamento giuridico *sui generis*

distinto sia dall'ordinamento internazionale, sia da quello interno degli Stati membri. È caratterizzato dal principio della diretta applicabilità, secondo cui la norma dell'Unione europea, pur essendo adottata da un organo estraneo, raggiunge direttamente i soggetti dell'ordinamento statale e li vincola conferendo ad essi diritti e obblighi, e dal principio del primato sul diritto interno, ai sensi del quale allorquando nelle materie trasferite alla competenza dell'Unione europea vi è un contrasto tra norma dell'Unione europea e norma statale o regionale prevale la prima.
Le fonti del diritto dell'Unione europea si distinguono in fonti di diritto primario, costituite dai trattati istitutivi, ivi compresi quelli che introducono modifiche o che disciplinano l'adesione di nuovi Stati, e fonti di diritto secondario o derivato, costituite dagli atti che le istituzioni dell'Unione hanno il potere di adottare in virtù dei trattati.

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea descrive 5 atti tipici che possono essere adottati dalle istituzioni europee: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. In particolare:

- il regolamento è un atto di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La portata generale distingue il regolamento dalla decisione, mentre l'obbligatorietà in tutti i suoi elementi lo distingue dalla direttiva
- la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi ritenuti più idonei a conseguirlo. Come il regolamento, la direttiva è un atto vincolante di natura normativa, ma a differenza di esso è caratterizzata da un'efficacia mediata, cioè per produrre effetti nei confronti dei singoli deve essere recepita dallo Stato nell'ordinamento interno, mediante l'adozione di atti normativi completi e dettagliati, che attuino gli obiettivi e i principi generali fissati dalla direttiva stessa. Tuttavia, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia si è riconosciuta un'efficacia diretta verticale delle direttive, cioè la possibilità per i singoli di far valere nei confronti dello Stato inadempiente anche una direttiva non attuata, quando imponga solo obblighi di non fare, quando si limiti a ribadire un obbligo già previsto dai trattati, chiarendone la portata e i tempi di attuazione e quando sia molto dettagliata, ossia non si limiti a stabilire il risultato da raggiungere, ma indichi anche forme e mezzi per la sua attuazione (c.d. direttiva *self-executing*)
- la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati, che possono essere uno o più Stati membri, persone fisiche o giuridiche. La decisione è, quindi, come il regolamento e la direttiva, un atto vincolante, ma a differenza di essi ha natura amministrativa
- la raccomandazione e il parere sono atti non vincolanti, quindi non impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia, e servono per ottenere dal destinatario un comportamento conforme a scopi comuni. Di solito, il parere è utilizzato per l'espressione di un'opinione su una data questione, mentre la raccomandazione come strumento di azione indiretta per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri.

Con il trattato di Lisbona la procedura di codecisione, secondo la quale, in base a un complesso meccanismo, un regolamento, una direttiva o una decisione sono adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, è diventata la procedura legislativa ordinaria. In alcuni casi specifici è prevista anche una procedura legislativa speciale, che consiste nell'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo. Gli atti giuridici adottati mediante la procedura legislativa ordinaria o speciale sono qualificati dal trattato di Lisbona atti legislativi. Il trattato prevede, inoltre, gli atti legislativi delegati aventi portata generale, che sono regolamenti o direttive la cui adozione è delegata da un atto legislativo alla Commissione per integrare o modificare elementi non essenziali di esso, e gli atti esecutivi, che sono regolamenti, direttive o decisioni adottati dalla Commissione o eccezionalmente dal Consiglio quando sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridici vincolanti dell'Unione.
*vedi Legge regionale europea*
*vedi Partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*
*vedi Sessione europea*
*vedi Unione europea UE*

## Numero legale (quorum strutturale)

*Stat. artt. 27 co. 3; 33 co. 3*
*reg. lav. artt. 34 e 35*

È il numero minimo di consiglieri presenti necessario affinché possa procedersi, nelle commissioni consiliari e in Aula, alla votazione degli atti.
Lo Statuto prevede che per l'Aula è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio che non abbiano ottenuto congedo a norma del regolamento dei lavori e per la commissione la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati alla stessa.
L'esistenza del numero legale in Aula è sempre presunta. La verifica può essere richiesta da almeno 3 consiglieri o da un Presidente di un gruppo consiliare costituito da almeno 3 consiglieri.
Sono considerati presenti, agli effetti del calcolo del numero legale, sia il richiedente la verifica, sia i consiglieri, autorizzati dall'Ufficio di presidenza, che risultino impegnati per incarico avuto dal Consiglio fuori della sua sede.
Lo Statuto e il regolamento dei lavori del Consiglio non prevedono, invece, un numero legale per la validità delle sedute delle commissioni e dell'Aula.
*vedi Maggioranza (quorum funzionale)*

## Open Data

*dir. (UE) 2019/1024*
*d.lgs. 82/2005 artt. 1, co. 1, lett. l bis), l ter) e n bis); 50 ter*
*d.lgs. 36/2006*
*d.lgs. 33/2013 artt. 7 e 7 bis*
*l.r. 7/2012*
*l.r. 6/2017 art. 3 ter*

Gli *Open Data* (o dati di tipo aperto) sono dati accessibili a tutti attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formato aperto, ovvero neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; sono disponibili e riutilizzabili da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato, senza restrizioni di *copyright*, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione. Gli *Open Data* consentono la rielaborazione delle informazioni e il loro utilizzo per creare servizi innovativi per i cittadini e le imprese.
La diffusione degli *Open Data* nella pubblica amministrazione favorisce una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa. Il portale www.dati.gov.it raccoglie l'insieme degli *Open Data* diffusi dalle pubbliche amministrazioni italiane. La Regione Lazio ha un proprio portale di *Open Data* in cui sono pubblicati in formato aperto i dati relativi a tutti i settori di attività regionali al fine di creare un patrimonio informativo regionale condiviso.

## Opposizione

*Stat. artt. 20, co. 2; 23, co. 2, lett. p); 25, co. 2 e 3, lett. f); 34, co. 3; 41, co. 8; 55, co. 3*
*l.r. 9/2005 art. 71, co. 1 e 2*
*reg. lav. artt. 3; 9, co. 2; 12 bis, co. 2; 14 quinquies, co. 5; 21, co. 4; 28, co. 5; 50 bis, co. 4; 62, co.4; 65, co. 1*

Per opposizione, in ambito parlamentare, si intende l'insieme dei gruppi politici che non si riconoscono nella maggioranza assembleare che sostiene politicamente l'esecutivo in carica, in quanto, a seconda della forma di governo vigente, non hanno votato ad esso la fiducia o sono espressione di partiti che hanno sostenuto l'elezione di un leader diverso da quello poi prescelto dal corpo elettorale. L'opposizione, conseguentemente, contrasta e controlla l'azione di governo, condizionandone l'indirizzo sulla base di un diverso orientamento programmatico e in vista di una futura sostituzione.
Lo Statuto demanda al regolamento dei lavori del Consiglio il compito di assicurare l'effettivo esercizio dei diritti dell'opposizione e prevede l'attribuzione all'opposizione della presidenza degli organi consiliari di controllo e di vigilanza nonché la presen-

za di rappresentanti della minoranza nell'Ufficio di presidenza del Consiglio (principio applicato per analogia anche all'ufficio di presidenza delle Commissioni). Inoltre attribuisce al Consiglio competenze per le nomine nei casi in cui si debba assicurare la rappresentanza delle opposizioni.

## Ordine del giorno della seduta

*reg. lav. art. 25, co. 7-9*

È l'atto delle commissioni e dell'Aula che elenca gli argomenti che saranno discussi nelle rispettive sedute e il loro ordine di esame. È inviato con la convocazione ed è finalizzato a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori.
Per deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno è necessaria una decisione adottata con la presenza di tutti i consiglieri assegnati e con il voto favorevole dei tre quarti degli stessi.
L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere richiesta:

- in Aula, dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Regione, da un Assessore, da un Presidente di gruppo consiliare costituito da almeno 3 consiglieri, o da 3 consiglieri
- in commissione, dal Presidente della commissione o da 2 consiglieri.

La decisione sull'inversione è votata per alzata di mano dopo l'intervento di un oratore contrario e uno favorevole, per non oltre 5 minuti ciascuno.

## Ordine del giorno di istruzione alla Giunta regionale

*Stat. art. 30, co. 2*
*reg. lav. art. 69*

Ciascun consigliere, nel corso dell'esame degli articoli di una proposta di legge da parte dell'Aula, può presentare e svolgere - per non più di 5 minuti - ordini del giorno finalizzati a dare istruzioni alla Giunta regionale al fine di impegnarla politicamente sul modo in cui la proposta andrà interpretata o applicata.
L'ordine del giorno deve riguardare articoli già approvati o la proposta di legge nel suo insieme ed è votato dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale. Tuttavia gli ordini del giorno collegati ai provvedimenti della sessione di bilancio o a proposte di legge complesse sono, per prassi, rinviati ad altra seduta.
Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono emendamenti o articoli aggiuntivi già votati e respinti: il Presidente del Consiglio può dunque dichiararli inammissibili salvo che il proponente insista, nel qual caso l'aula decide senza discussione per alzata di mano.
Il Presidente può altresì negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno formulati con frasi sconvenienti o relativi ad argomenti estranei all'oggetto della di-

scussione o preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Anche se il regolamento dei lavori del Consiglio non lo prevede, si è affermata la possibilità per i consiglieri di presentare ordini del giorno volti a determinare un indirizzo politico anche al di fuori dell'*iter* di approvazione di un provvedimento legislativo o amministrativo.
*vedi Atti di indirizzo politico*

## Ordine del giorno per il non passaggio all'esame degli articoli o al testo proposto

*reg. lav. art. 65, co. 2 e 3*

È una richiesta che ciascun consigliere può presentare in Aula - nel corso della discussione sulle linee generali di una proposta di legge o prima che essa si apra - affinché non si passi all'esame degli articoli ovvero al testo proposto per la deliberazione.
L'ordine del giorno è votato al termine della discussione generale. Se presentato dopo la chiusura della discussione generale, non può essere svolto.

## Organismi consultivi

*Stat. artt. 71-75*

Sono organi collegiali, di solito denominati consigli, osservatori, comitati, consulte, che svolgono essenzialmente attività di studio, valutazione, divulgazione, proposta ed esprimono pareri facoltativi, e talvolta obbligatori, su specifiche materie e su richiesta di soggetti determinati.
Il capo IV dello Statuto prevede, quali organi di consultazione, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, l'Osservatorio regionale permanente sulle famiglie, la Consulta femminile regionale per le pari opportunità e la Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap.

## Organismo indipendente di valutazione OIV

*d.lgs. 150/2009 artt. 14 e 14 bis*
*l. 190/2012 art. 1, co. 8 bis*
*l.r. 1/2011 artt.14-16*
*reg. org. cons. artt. 115 bis-115 septies*
*reg. org. giunta artt. 30 e 31*

Nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, al quale riferisce direttamente, l'OIV svolge in modo indipendente importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della *performance* e del grado di adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza. Ha sostituito il nucleo di valutazione e controllo strategico o gli altri organismi di controllo interno previsti dalla normativa.

La Regione ha istituito l'OIV prevedendo che sia costituito da 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza nel campo del *management*, della pianificazione e del controllo di gestione, della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati. I componenti sono nominati tra gli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli OIV, durano in carica 3 anni e possono essere rinnovati una sola volta.
L'OIV sovrintende al funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso proponendo agli organi di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti apicali e l'attribuzione ad essi dei premi; comunica le criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività agli organi competenti; valida la relazione sulla *performance* approvata dall'organo di indirizzo politico amministrativo; attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.
Verifica inoltre, anche ai fini della validazione della relazione sulla *performance*, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.
I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale disciplinano ciascuno il proprio organismo indipendente di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

**Organizzazione dei lavori** *vedi Programmazione dei lavori dell'Aula e delle commissioni*

## Organo

È una componente dell'organizzazione di un ente, caratterizzata da una propria competenza e qualificata a porre in essere atti giuridici per conto dello stesso. L'organo è, quindi, la persona o il complesso di persone attraverso le quali l'ente agisce e sia gli atti posti in essere dall'organo che gli effetti prodotti dagli stessi sono imputabili direttamente all'ente per una sorta di immedesimazione dell'organo con l'ente (c.d. rapporto organico).
In rapporto alle funzioni assegnate, si distingue tra organi attivi, consultivi e di controllo: i primi hanno il compito di esprimere la volontà dell'ente, gli altri svolgono funzioni ausiliarie.
In base alla composizione, si distingue tra organi monocratici e collegiali, a seconda che abbiano come titolare una sola persona fisica o una pluralità di persone. Gli organi collegiali svolgono le loro funzioni attraverso un procedimento, che si conclude con la votazione di una deliberazione.
Si distingue ancora tra: organi rappresentativi e non rappresentativi, a seconda che

siano o meno formati da persone elette dalle collettività di cui sono esponenti; organi esterni o interni, a seconda che siano titolati o meno ad adottare atti a rilevanza esterna; organi collegiali perfetti o imperfetti, a seconda che possano deliberare solo in presenza di tutti i componenti o sia sufficiente anche solo una parte degli stessi.

## Osservatorio per i servizi pubblici locali

*d.l. 145/2013 art. 13, co. 25 bis*
*d.m. 8 agosto 2014*

È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ed ha la finalità di garantire un'informazione completa e aggiornata sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, al servizio idrico integrato e al trasporto locale.
Si propone, in particolare, di garantire a istituzioni e operatori un'informazione oggettiva, completa e aggiornata sulle novità normative, sui processi di riordino organizzativo e sulle performance gestionali, attraverso apposite banche dati nonché di supportare, con strumenti metodologici e linee guida, le amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di riordino dei servizi pubblici. Raccoglie, inoltre, le relazioni che gli enti affidanti servizi pubblici locali di rilevanza economica sono tenuti a redigere per motivare le modalità di affidamento prescelte, garantendone la conformità alla disciplina europea.
Per la sua attivazione il MISE si avvale di Invitalia, che cura la predisposizione e l'aggiornamento delle banche dati e degli strumenti, rendendoli accessibili attraverso il proprio sito internet istituzionale.

## Ostruzionismo

*reg. lav. artt. 28-34; 66-68; 70*

Consiste in qualsiasi azione posta in essere da una minoranza per impedire o ritardare il processo decisionale dell'organo assembleare attraverso l'uso esasperato degli strumenti procedurali messi a disposizione dei singoli membri.
In Parlamento e nelle altre Assemblee legislative diverse attività e comportamenti, pur essendo astrattamente compatibili con lo svolgimento dell'attività legislativa in quanto applicazione letterale delle norme regolamentari, possono essere svolti con evidente finalità dilatoria, quali ad esempio: discorsi protratti in aula per ore, massiccia presentazione di emendamenti, subemendamenti e ordini del giorno, richieste continue di accertamento del numero legale, presentazione di questioni pregiudiziali e sospensive, continui richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori. Conseguentemente diverse disposizioni sono state introdotte o modificate nei regolamenti degli organi assembleari per contenere i comportamenti ostruzionistici. Si è ricorso, ad esempio, ad una minuta regolamentazione dei tempi di intervento del membro dell'assemblea

nella discussione, oppure si è previsto che i richiedenti la verifica del numero legale debbano considerarsi sempre presenti agli effetti del numero legale nonché introdotto il meccanismo anti ostruzionistico del "canguro", che consente di dichiarare assorbiti emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi differenti tra loro solo per dati o cifre a scalare.
Tendenza comune delle Assemblee legislative regionali è la ricerca di soluzioni regolamentari che garantiscano, nel rispetto delle diverse esigenze, la piena funzionalità dell'organo senza compromettere la necessaria dialettica tra maggioranza e opposizione.

## Pantouflage

*d.lgs. 165/2001 art. 53 co. 16 ter*

È il passaggio di funzionari pubblici al settore privato, dopo essersi artatamente precostituiti situazioni lavorative vantaggiose sfruttando per i propri fini i poteri autoritativi e negoziali esercitati per conto dell'amministrazione di appartenenza nei confronti dei soggetti privati con cui entrano in contatto (fenomeno definito anche "*revolving doors*", delle "porte girevoli"). La legge, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione e di prevenire e ridurre il rischio di situazioni di corruzione, preclude ai dipendenti pubblici che abbiano esercitato funzioni di responsabilità di instaurare, nei 3 anni successivi alla cessazione del loro impiego, rapporti di lavoro con i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione di appartenenza.
L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che è competente a vigilare sui casi di *pantouflage*, ha precisato che il divieto di tale pratica va inteso sussistere anche per i dipendenti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente funzioni di responsabilità, sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori, quali pareri, certificazioni, perizie, che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, anche se redatto e sottoscritto da altri, e ha auspicato l'estensione dell'applicabilità del *pantouflage* agli enti di diritto privato in controllo pubblico.
I contratti e gli incarichi conferiti in violazione al divieto di *pantouflage* sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

## Pareggio di bilancio (principio di)

*Cost. art. 81, co. I; 97, co. I; 119, co. I*
*l. cost. 1/2012*
*l. 243/2012 art. 9*
*l. 164/2016*

La riforma costituzionale del 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio, cd. "pareggio di bilancio", imponendo vincoli più stringenti e puntuali in materia di bilancio, contabilità pubblica e stabilità finanziaria. Tale principio è contenuto nel novellato articolo 81 Cost. che stabilisce che lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico; alla regola generale dell'equilibrio di bilancio è possibile derogare, facendo ricorso all'indebitamento, solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e al verificarsi di eventi eccezionali che possono consistere in gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calami-

tà naturali. Con apposita modifica all'articolo 97 Cost., l'obbligo di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, viene esteso a tutte le pubbliche amministrazioni.
Con specifico riguardo alle autonomie territoriali, il novellato articolo 119 Cost. specifica che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni) è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ed è sancito il principio del concorso di tali enti all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Viene altresì precisato che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
La disciplina del pareggio di bilancio costituisce per le regioni e gli enti locali la nuova regola contabile, in sostituzione del previgente patto di stabilità interno, mediante la quale gli enti territoriali concorrono alla sostenibilità delle finanze pubbliche.
La legge rinforzata del 2012, emanata in attuazione della riforma costituzionale, ha dettato le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. La modifica introdotta nel 2016 ha previsto come unico vincolo di finanza pubblica il raggiungimento di un valore non negativo tra entrate e spese del saldo finale in termini di competenza, sia nella fase di previsione che di rendiconto.

## Parere

*Stat. 23 co. 2 lett. a); 25 co. 4; 33 co. 1 lett. c); 47 co. 3; 55 co. 3 e 8; 67 co. 2 e 4; 68 co. 6 lett. c); 71 co. 2; 72; 73 co. 2 e 3; 74*
*reg. lav. art. 58*
*l.r. 1/2007 art. 11*
*l.r. 13/2006 art. 5*
*l.r. 58/1976 art. 3*
*l.r. 38/2002 art. 2*
*l.r. 7/2016 art. 3 co.1*
*l.r. 4/2013*

È un atto, avente carattere ausiliario, fornito da organi consultivi a organi dell'amministrazione attiva.
Consiste in un giudizio su un'attività che dovrà essere compiuta da chi lo richiede. È dunque un atto di natura preparatoria privo di autonomia funzionale, in quanto emesso in vista di un provvedimento finale, che adempie a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento. Il parere può essere:

- facoltativo: la legge non prevede debba essere richiesto, l'amministrazione può richiederlo di sua iniziativa se ritiene di dover essere supportata nella scelta da assumere
- obbligatorio: la sua acquisizione è espressamente prevista dalla legge
- vincolante: quando l'amministrazione deve adeguare il provvedimento da assumere ai contenuti del parere rilasciato

- non vincolante: quando l'amministrazione può non attenersi al parere, discostandosene con adeguata motivazione
- conforme: l'amministrazione tenuta a richiederlo può decidere discrezionalmente se adottare o meno il provvedimento finale, ma qualora decida di adottarlo deve uniformarsi al parere.

Se la legge non lo prevede espressamente i pareri non sono mai vincolanti; l'organo che li richiede pertanto può agire in difformità dagli stessi.
Nell'ordinamento regionale esprimono parere le commissioni consiliari permanenti in sede consultiva, gli organismi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali (il Consiglio delle autonomie locali, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, la Consulta femminile per le pari opportunità, il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, il Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, il Collegio dei revisori dei conti) nonché gli uffici del Consiglio e della Giunta a ciò abilitati.

## Pari opportunità

*TUE artt. 2 e 3, par. 3*
*dir. 2006/54/CE*
*Cost. artt. 3; 37, co. I; 51, co. I; 117, co. VII*
*Stat. artt. 6, co. 6; 19, co. 2; 20, co. 2; 45, co. 1; 53, co. 4 e 73*
*d.lgs. 198/2006*
*d.lgs. 5/2010*
*l.r. 58/1976*
*l.r. 4/2014 art. 8*
*l.r. 7/2021*
*l.r. 3/2022*

La parità fra uomini e donne è un principio fondamentale del diritto dell'Unione europea riconosciuto espressamente dal Trattato quale "compito" e "obiettivo" da promuovere in tutte le sue attività.
Nell'ordinamento interno è stato approvato il Codice delle pari opportunità, in cui sono riunite e coordinate le disposizioni vigenti per la prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione basata sul sesso.
Le pari opportunità tra uomini e donne si attuano attraverso misure volte a eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. Di particolare importanza sono le azioni positive, volte a favorire l'inserimento e la carriera delle donne attraverso l'adozione di misure per la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel campo del lavoro e nella società, favorendo,

anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali.
La Costituzione e lo Statuto prevedono che la regione rimuova ogni ostacolo che impedisca la piena parità delle donne e degli uomini nei vari settori di attività, attraverso l'attivazione di azioni positive e promuova la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La regione per l'attuazione di tale principio è intervenuta con apposite leggi ed ha istituito sia la Consulta regionale femminile per le pari opportunità che l'Osservatorio regionale sulle pari opportunità.

## Pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive (principio di)

*Cost. artt. 3, co. II; 51, co. I; 117, co. VII*
*d.lgs. 198/2006 art. 56*
*l. 165/2004 art. 4, co. 1, lett. c bis)*
*Stat. artt. 6, co. 6; 19, co. 2*
*l.r. 2/2005 artt. 3, co. 2*
*l.r. 7/2021 art. 15*
*reg. reg. 5/2022*
*d.u.d.p. 188/2020*
*d.u.d.p. 11/2022*

Il principio delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive costituisce espressione del principio fondamentale di uguaglianza sostanziale sancito dalla Costituzione, che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del paese.
Tale principio è stato costituzionalizzato con la l. cost. 3/2001 e alle regioni è stato imposto di promuoverlo con le proprie leggi.
In conformità al dettato dello Statuto e dei principi fondamentali posti dal legislatore statale, la legge elettorale della Regione Lazio prevede che in ogni lista circoscrizionale ognuno dei due sessi debba essere rappresentato in misura pari al 50%, pena l'inammissibilità della stessa, e che l'elettore che decida di esprimere due preferenze debba necessariamente scegliere due candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
La regione ha altresì previsto misure per garantire la parità di genere nelle giunte comunali; ha istituito, in particolare, un riconoscimento definito "Certificazione di equità di genere" da assegnare ai comuni che, nella composizione delle loro giunte, abbiano dato attuazione a tale principio.

## Partecipazione (principio di)

*Cost. art. 3, co. II*
*l. 241/1990 capo III*
*Stat. artt. 60-65*

Il principio di partecipazione costituisce uno dei fondamenti dell'ordinamento democratico ed indica la possibilità dei cittadini di partecipare in via diretta ed indiretta all'organizzazione politica, economica e sociale. Particolare rilievo assume la partecipazione al procedimento amministrativo. Tale istituto, introdotto per la prima volta in misura generalizzata dal legislatore del 1990, rappresenta l'applicazione del principio del giusto procedimento, considerato dalla Corte costituzionale principio generale dell'azione amministrativa, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere regolamentato in modo tale da non imporre limitazioni ai cittadini senza aver prima svolto gli opportuni accertamenti e aver messo gli interessati nelle condizioni di esporre le proprie ragioni.
L'evoluzione della sensibilità sociale e l'influenza del diritto dell'Unione europea hanno portato ad estendere il modello partecipato a procedimenti diversi da quelli di amministrazione attiva, come quelli normativi e legislativi. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima l'introduzione da parte delle regioni, nei procedimenti normativi, dell'istruttoria pubblica e della motivazione degli atti normativi. Il titolo VII dello Statuto prevede gli istituti di democrazia diretta e le forme di partecipazione popolare: iniziativa legislativa, referendum, petizioni e voti.

## Partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

*Cost. art. 117, co. V*
*TUE artt. 1, par. 2; 5 par. 3; 10, par. 3*
*Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE artt. 5 e 6*
*Stat. artt. 10, co. 3 e 4; 11; 41, co. 6 e 7; 47, co. 4*
*l. 131/2003 art. 5*
*l. 234/2012 artt. 2 co. 2, 3 e 8; 8 co. 3; 9 co. 2; 19 co. 5 e 6; 22; 24; 25; 29, co.1, 2, 3 e 4; 40; 41*
*l.r. 1/2015*
*reg. lav. art. 14 ter*

La riforma costituzionale del 2001 ha espressamente riconosciuto la partecipazione delle regioni alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, nel rispetto di norme di procedura stabilite da legge dello Stato.
Sono due le principali forme di partecipazione delle regioni alla fase ascendente della normativa dell'Unione europea:

- la partecipazione al processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea, partecipazione c.d. indiretta
- la partecipazione direttamente ai processi decisionali dell'Unione europea, partecipazione c.d. diretta.

Con riguardo alla prima, la normativa statale prevede una complessa procedura, con un diverso coinvolgimento delle regioni, a seconda che si tratti di questioni che interessano le regioni e le province autonome, ovvero di materie di competenza regionale.
Quando si trattano questioni che interessano le regioni e le province autonome:

- il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), che opera presso la Presidenza del Consiglio al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea;
- il Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui si avvale il CIAE per la preparazione delle proprie riunioni, è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente.

Quando, invece, si tratta di materie di competenza regionale:

- le regioni e le province autonome possono trasmettere osservazioni, entro 30 giorni dalla data del ricevimento dei progetti di atti dell'Unione europea, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;
- la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il ministero degli affari esteri e con i ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea;
- una o più regioni o province autonome, quando un progetto di atto normativo riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa regionale, possono fare richiesta al Governo di convocare la Conferenza Stato-regioni per il raggiungimento dell'intesa e, in questo caso, qualora lo richieda la medesima Conferenza Stato-regioni, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea;
- è comunque prevista una sessione europea della Conferenza Stato-regioni, almeno ogni quattro mesi, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale, al fine di raccordare le linee della po-

litica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze delle regioni.

Un esplicito riconoscimento del ruolo delle Assemblee legislative regionali nella fase di formazione degli atti dell'Unione europea è previsto dal Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona. Nell'ambito della procedura finalizzata al controllo sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà, il Protocollo prevede, infatti, che i Parlamenti nazionali possano "consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi".

Un'ulteriore opportunità di valorizzazione del contributo delle regioni alla formazione degli atti dell'Unione europea si realizza nell'ambito del c.d. dialogo politico del Parlamento con le istituzioni europee, procedura di interlocuzione diretta, non limitata ai profili di sussidiarietà ma estesa anche al merito delle proposte e senza limiti temporali, instauratasi nella prassi su iniziativa della Commissione europea e disciplinata dalla legge statale prescrivendo che il Parlamento tenga conto delle osservazioni trasmesse dalle regioni.

Con riguardo alla partecipazione diretta, nelle materie di competenza legislativa regionale, i rappresentanti di regioni e province autonome possono partecipare, nell'ambito della delegazione del Governo, ai lavori del Consiglio dell'Unione europea e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea.

Un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, in attuazione della normativa statale, ha stabilito la composizione delle delegazioni che partecipano alle attività del Consiglio dell'Unione europea, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea. In particolare, nelle materie di competenza legislativa esclusiva delle regioni, è previsto che su istanza delle stesse e mediante apposita intesa con il Governo da raggiungersi in sede di conferenza Stato-Regioni, la funzione di capo delegazione possa essere attribuita ad un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma.

Per quanto concerne l'obbligo delle regioni di dare tempestiva attuazione, nelle materie di propria competenza, agli atti normativi europei, poiché lo Stato rimane l'unico responsabile per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, è previsto l'esercizio, in caso di inerzia delle regioni, di un suo potere sostitutivo attraverso l'adozione di norme di carattere cedevole, che trovano applicazione dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa europea fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di attuazione. Il legislatore statale ha stabilito che l'individuazione delle direttive per la cui attuazione sono competenti le regioni avvenga secondo modalità da definire con un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni.

La legge regionale di procedura ha disciplinato la partecipazione della Regione alla fase c.d. ascendente e discendente della normativa europea, seguendo un modello incentrato sulla massima collaborazione tra la Giunta e il Consiglio regionale su tutte le attività svolte in ambito europeo e ha riconosciuto un ruolo attivo al Consiglio anche

per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei. Con riguardo, in particolare, all'attuazione delle norme dell'Unione europee nelle materie di competenza regionale, la scelta preferenziale operata dallo Statuto e disciplinata dalla legge regionale di procedura è a favore di una legge regionale europea annuale.
*vedi Legge regionale europea*
*vedi Normativa dell'Unione europea*
*vedi Sessione europea*
*vedi Unione europea*

## Patrimonio

*Cost. art. 119, co. VI*
*cod. civ. artt. 826 e 828*
*l. 281/1970 art. 11*
*l. 42/2009 art. 19*
*d.lgs. 85/2010*
*Stat. art. 17 co. 4*
*reg. reg. 1/2002 Titolo X*
*reg. reg. 5/2012*

La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati da legge dello Stato, che può ricomprendere beni mobili o immobili, disponibili o non disponibili.
Sono indisponibili quei beni che, per la loro destinazione ad un servizio pubblico non possono essere alienati o comunque sottratti alla destinazione stessa se non con le modalità previste dalla normativa che li riguarda e che mantengono due requisiti: l'imposizione di un vincolo di destinazione a servizio pubblico; l'effettivo utilizzo a quel servizio pubblico. A differenza dei beni demaniali, quelli patrimoniali indisponibili sono espropriabili e soggetti ad usucapione.
Sono disponibili quei beni che non hanno un vincolo di destinazione e sono soggetti al regime della proprietà privata; si distinguono dai beni di diritto privato solo in quanto di proprietà di un ente pubblico.
L'utilizzo da parte di terzi di beni patrimoniali indisponibili avviene con atti di diritto pubblico (concessioni).
I beni del patrimonio disponibile possono essere dati in uso a terzi con contratti di diritto privato (locazione, comodato, affitto) e possono essere alienati.
Ai sensi dell'articolo 518 del reg. reg. 1/2002 il patrimonio indisponibile della regione è costituito da:

- le acque minerali e termali, le cave e torbiere la cui disponibilità è sottratta al proprietario del fondo, i beni mobili di interesse storico, archeologico o artistico, le foreste e in genere i beni agricolo-silvo-pastorali trasferiti alla regione, ogni altro

patrimonio pervenuto o acquisito dalla regione, le fasce frangivento
- mobili, arredi, pubblicazioni, attrezzature e materiali d'ufficio, mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi regionali
- altri beni mobili o immobili espressamente destinati ad un pubblico servizio o comunque al diretto perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale
- tutti gli altri beni definiti tali e trasferiti da leggi statali.

Il patrimonio disponibile è costituito da:
- i beni non ricompresi tra quelli indisponibili e i diritti reali su proprietà di terzi.

## Patrocinio

*d.u.d.p. 13 settembre 2022, n. 127*

Rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Consiglio regionale a iniziative promosse da enti pubblici e privati, associazioni di categoria, organismi rappresentativi di forze sociali e sindacali consistenti in eventi, fiere, manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, seminari, *workshop,* inaugurazioni, iniziative editoriali a carattere occasionale e non periodico, prodotti multimediali e telematici che si svolgono prevalentemente nel territorio regionale e siano coerenti con l'attività istituzionale del Consiglio.
La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione di contributi né alcuna partecipazione alle spese organizzative dell'iniziativa.
È concesso dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e consiste nell'inserimento dello stemma del Consiglio e dell'indicazione che l'iniziativa si svolge "con il patrocinio del Consiglio regionale" sui documenti ufficiali e su tutto il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario utilizzato per la comunicazione e la promozione dell'evento.
Le modalità di richiesta del patrocinio gratuito sono indicate sul sito del Consiglio regionale alla voce: "In un click/Patrocini e contributi".

## Performance

*d.lgs. 150/2009 artt. 1-31*
*d.lgs. 74/2017*
*d.p.r. 105/2016*
*l.r. 1/2011*
*d.u.d.p. 36/2017*

Il termine "*performance*", in generale, è definibile quale "il contributo (prestazione e risultato) che un'entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita". La regolamentazione del sistema di valutazione delle strutture e

dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ha avuto il precipuo fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della *performance* organizzativa e individuale.
Il ciclo di gestione della *performance* si articola nelle seguenti fasi: a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, formulati in termini misurabili; b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai dirigenti apicali nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
Uno degli strumenti attuativi del ciclo di gestione della *performance* è il Piano della prestazione e dei risultati, ossia un documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione e dei risultati dell'amministrazione nonché gli obiettivi da assegnare al personale dirigenziale e i relativi indicatori. Al Piano è connessa una relazione che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse. Il Piano della prestazione e dei risultati confluisce nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).
Altro strumento di rilievo è il Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati, adottato e aggiornato annualmente, previo parere vincolante dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, che prevede, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. La funzione di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati è svolta: a) dagli organismi indipendenti di valutazione (OIV) cui compete la misurazione e la valutazione della prestazione e dei risultati di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti apicali; b) dai dirigenti di ciascuna struttura organizzativa; c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione.
*vedi Piano integrato di attività e organizzazione PIAO*

**Petizione** *vedi Istituti di democrazia diretta*

**Piano di rientro della spesa sanitaria**
*l. 311/2004 art. 1, co. 174-176 e 180*
*l. 191/2009 art. 2, co. 77-96*

È uno strumento elaborato dal legislatore statale necessario al risanamento e al contenimento dei disavanzi sanitari regionali. È finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni e a ristabilire l'equilibrio economico-finanziario della Regione in situazione di disavanzo sanitario ed è parte integrante dell'accordo stipulato tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione diretto a raggiungere, entro 3 anni dalla sottoscrizione, il pareggio di bilancio, attraverso la razionalizzazione dei programmi di spesa, interventi strutturali sull'offerta complessiva dei servizi sanitari e l'introduzione di sanzioni per le regioni inadempienti.
A tal fine il piano deve prevedere azioni volte al riequilibrio dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) per renderla conforme a quella desumibile dal piano sanitario nazionale e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei LEA, nonché le misure opportune per l'azzeramento del disavanzo che vanno ad incidere sui fattori di spesa sfuggiti al controllo delle regioni, quali: il superamento degli standard dei posti letto e del tasso di ospedalizzazione; i consumi farmaceutici; la spesa per il personale; il superamento del numero e del valore delle prestazioni acquistate da strutture private; il controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni dei medici.
Gli interventi previsti dal piano sono vincolanti per la Regione che ha sottoscritto l'accordo, tanto che prevalgono anche sulle fonti legislative regionali.
La normativa indica puntualmente i casi in cui per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario deve essere nominato un Commissario *ad acta*.
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari programmati, il piano di rientro prosegue secondo programmi operativi predisposti dal Commissario *ad acta*.
Riguardo alla Regione Lazio, l'Accordo relativo al Piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato siglato il 28 febbraio 2007 e recepito con deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149, e a partire dal 2010 è proseguito attraverso i programmi operativi adottati con decreto del Commissario *ad acta*.
In adempimento alle delibere del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020 e del 6 aprile 2020 di cessazione del mandato commissariale, conferito da ultimo con deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2018, è stato approvato, con decreto del Commissario *ad acta* n. 81 del 2020, il Piano di rientro denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021", recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 2020.
*vedi Commissario ad acta per la predisposizione, adozione e/o attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario*

**Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio sanitario regionale** *vedi Piano di rientro della spesa sanitaria*

**Piano integrato di attività e organizzazione PIAO**
*d.l. 80/2021 art. 6*
*d.p.r. 81/2022*

Il legislatore statale ha previsto che le pubbliche amministrazioni, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative con più di 50 dipendenti, al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, entro il 31 gennaio di ogni anno adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) nel rispetto delle vigenti discipline di settore.
Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce: gli obiettivi programmatici e strategici della *performance* secondo i principi e criteri direttivi definiti dal d.lgs. 150/2009, stabilendo il necessario collegamento della *performance* individuale ai risultati della *performance* organizzativa; la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del *project management*, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali; gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione; l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati; le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacin-

quenni e dei cittadini con disabilità; le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
Si prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviino al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
Sono previste sanzioni in caso di mancata adozione del Piano, nonché l'obbligo per le regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi previsti dalla normativa vigente e ai contenuti del Piano tipo definiti con relativo decreto di attuazione.
Nel Consiglio regionale il PIAO è adottato dall'Ufficio di presidenza.

## Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR

*reg. (UE) 2021/241*
*dec. di esecuzione del Consiglio (UE) 10160/21*
*d.l. 59/2021*
*d.l. 77/2021*
*d.l. 80/2021*
*d.l. 121/2010 artt. 10, commi 1-6, 12*
*d.l. 152/2021*
*d.l. 36/2022*
*d.l. 50/2022 art. 42*

Il PNRR delinea un pacchetto completo e coerente di investimenti e riforme per il periodo 2021-2026 necessario per accedere alle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea con il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility* - RRF), perno della strategia di ripresa post-pandemia da Covid-19 finanziata tramite il programma *Next Generation* EU (NGEU) e con la programmazione nazionale aggiuntiva, in coerenza sia con le indicazioni del Regolamento che istituisce il Dispositivo, sia con le priorità per ogni paese individuate nell'ambito del semestre europeo e nelle raccomandazioni del Consiglio.
Il RRF garantisce all'Italia risorse per 191,5 miliardi di euro, delle quali 68,9 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti. Le risorse aggiuntive nazionali, che confluiscono in un fondo complementare, ammontano a 30,6 miliardi di euro. Il totale degli investimenti per gli interventi previsti dal PNRR ammonta quindi a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13,1 miliardi del Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU), altro strumento finanziario del NGEU.
Le misure previste dal PNRR si articolano intorno a 3 assi strategici, condivisi a livello europeo:

- digitalizzazione e innovazione, a cui è destinato il 27% delle risorse
- transizione ecologica, a cui è destinato il 40% delle risorse
- inclusione sociale, a cui è destinato il 10% delle risorse.

Seguendo le linee guida elaborate dalla Commissione europea, il PNRR raggruppa i progetti di investimento e di riforma in sedici Componenti, raggruppati a loro volta in 6 Missioni: 1. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2. rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. istruzione e ricerca; 5. coesione e inclusione; 6. salute.

Il PNRR è fortemente orientato all'inclusione di genere, al sostegno all'istruzione e alla formazione, all'occupazione giovanile. Il 40% circa delle risorse territorializzabili sono destinate al Mezzogiorno, a conferma dell'attenzione al tema del riequilibrio territoriale, uno dei pilastri del PNRR.

Le riforme strutturali di contesto previste, ritenute necessarie per facilitare l'attuazione del Piano e contribuire alla modernizzazione del Paese e all'attrazione degli investimenti, riguardano pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e concorrenza.

Con successive disposizioni legislative ed attuative statali:

- è stata definita la *governance* del PNRR, con la responsabilità di indirizzo affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed esercitata, unitamente al potere di coordinamento dell'attuazione, da una Cabina di Regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e alla quale partecipano, di volta in volta, ministri e sotto-segretari competenti
- sono state assegnate le risorse ai soggetti attuatori degli interventi, individuati nelle amministrazioni centrali dello Stato, nelle regioni e negli enti locali
- sono state introdotte misure di semplificazione per la completa realizzazione di opere pubbliche ed interventi.

È previsto l'affidamento a regioni, province, comuni e città metropolitane di circa il 36% delle risorse del PNRR: 66,4 miliardi di euro, che arrivano a 80 miliardi comprendendo anche le risorse aggiuntive nazionali. Le amministrazioni locali partecipano alla realizzazione del PNRR in ambiti quali asili nido, progetti di rigenerazione urbana, edilizia scolastica e ospedaliera, economia circolare e interventi per il sociale, oltre ad essere destinatari finali di progetti attivati a livello nazionale relativi alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Hanno inoltre un ruolo nella definizione e nella messa in opera delle riforme previste dal Piano in materia di disabilità, servizi pubblici locali, turismo e in altri settori di competenza decentrata.

## Policy makers

I soggetti che hanno un ruolo attivo nell'impostazione di una politica pubblica (legislatori, funzionari pubblici, componenti dell'esecutivo, rappresentanti di gruppi di interesse) e che possono incidere sul suo disegno e sugli interventi.

## Politica pubblica

Un'azione o una serie di azioni di diversa complessità dirette alla risoluzione di un problema collettivo. Applicando la metafora della "terapia", può essere definita come un trattamento somministrato per curare e a volte prevenire una malattia sociale.
Una politica pubblica può essere intrapresa ed attuata da soggetti pubblici (es. il legislatore) o privati, purché sia rivolta alla soluzione di un problema pubblico. A qualificare la politica come pubblica è infatti la rilevanza collettiva del problema. Può essere oggetto di valutazione sia dal punto di vista della sua implementazione, sia da quello degli effetti che ha determinato.
*vedi Valutazione delle politiche pubbliche nelle assemblee legislative regionali*
*vedi Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali*

## Potere estero delle regioni

*Cost. art. 117, co. IX*
*Stat. art. 10, 23, co.2, lett. n)*
*l. 131/2003 art. 6*
*l.r. 1/2015 artt. 16-18*

Con questa locuzione si intende il complesso delle competenze che le regioni e le province autonome possono esercitare con proiezione esterna rispetto ai confini nazionali.
Prima della riforma costituzionale del 2001, un lungo processo evolutivo, di natura soprattutto giurisprudenziale, ha portato a riconoscere due forme di esplicazione del potere estero delle regioni.
Innanzitutto, le regioni potevano svolgere attività promozionali all'estero, purché legate da un nesso strumentale con le materie di propria competenza, la cui coerenza con la politica estera dello Stato era garantita da una previa intesa. In secondo luogo, le regioni potevano svolgere attività di mero rilievo internazionale previo assenso, anche in forma implicita, del Governo che ne controllava la conformità ai propri indirizzi di politica internazionale.
Una vera attività di diritto internazionale delle regioni è rinvenibile solo a seguito della riforma del testo costituzionale del 2001 e alla conseguente legge di attuazione: ora, nelle materie di propria competenza, le regioni possono concludere, oltre ad intese con enti territoriali interni ad altri Stati, anche veri e propri accordi con Stati, sia pure nei modi e nelle forme determinati dalla legge statale, in quanto tale potere estero delle regioni deve essere coordinato con l'esclusiva competenza statale in tema di politica estera, così da salvaguardare gli interessi unitari. Nelle materie di propria competenza legislativa, le regioni possono concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore o accordi di natura tecnico-amministrativa e di natura programmatica finalizzati a favorire lo sviluppo

economico, sociale e culturale.
Tanto le intese con enti infrastatali quanto gli accordi con altri Stati sono soggetti a limiti sostanziali e cautele procedurali, quali la comunicazione al Governo, al fine di porre l'esecutivo in condizione di verificare la non difformità della singola iniziativa rispetto agli indirizzi di politica estera e agli impegni assunti nel contesto internazionale. La ratifica degli accordi sottoscritti dalla Regione, con i pieni poteri di firma conferiti ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Ministro degli affari esteri, è effettuata con legge regionale.

## Potere sostitutivo

*Cost. art. 120, co. II*
*Stat. art. 49*
*l. 241/1990 art. 2, commi 9 bis, 9 ter e 9 quater*
*l.r. 14/1999 art. 19*
*l.r. 6/2002 art. 4, co. 2, lett. b)*
*l.r. 12/2016 art. 34*

Nella Costituzione è previsto il potere sostitutivo del Governo nei confronti degli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, da esercitarsi sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi indicati nella stessa disposizione costituzionale.
Lo Statuto demanda alla legge regionale la disciplina del potere sostitutivo della Regione, nelle materie di propria competenza, in caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti locali destinatari di funzioni conferite nel compimento di atti o attività obbligatori, al fine di salvaguardare interessi superiori e unitari che ne sarebbero conseguentemente compromessi.
La legge regionale prevede che la Giunta diffidi l'ente inadempiente a provvedere entro un termine non inferiore a 60 giorni, decorso inutilmente il quale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentito l'ente interessato, adotta il provvedimento o nomina un apposito commissario.
Ulteriori poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione in caso di situazioni di inefficacia in relazione a specifici interventi finanziati dalla Regione, previsti da atti di programmazione europea, statale e regionale.
La legge regionale ha dettato specifiche disposizioni per la nomina da parte della Regione dei commissari straordinari di enti pubblici regionali o di enti sui quali la stessa esercita un potere di nomina, vigilanza o controllo. Si prevede, in particolare, che la nomina del commissario avvenga, secondo i criteri e le modalità individuate nel regolamento di attuazione della legge, nei seguenti casi:

- in caso di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente
- in caso di inerzia o inadempienza dell'ente a provvedere al compimento di atti o attività obbligatori per legge

- nel caso di organi decaduti, disciolti o comunque impossibilitati a svolgere il regolare funzionamento per dimissioni dei titolari
- nel caso che la legge regionale preveda lo scioglimento di enti ed occorra provvedere alla loro liquidazione
- negli altri casi previsti dalla normativa statale o regionale nonché eventualmente indicati nel regolamento.

Il potere sostitutivo è previsto anche dalla legge statale sul procedimento amministrativo: l'organo di governo deve individuare un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o un'unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia a concludere il procedimento nei termini stabiliti; il responsabile così individuato esercita il potere sostitutivo concludendo, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Lo stesso responsabile entro il 30 gennaio di ogni anno deve comunicare all'organo di governo i procedimenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

## Potestà legislativa regionale

*Cost. art. 117*

La l. cost. 3/2001 ha modificato il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, riscrivendo l'articolo 117 della Costituzione.
La potestà legislativa regionale, al pari di quella statale, è esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Il quadro delle competenze è così sintetizzabile:

- allo Stato spetta una potestà legislativa esclusiva nelle materie elencate all'articolo 117, secondo comma (competenza esclusiva dello Stato)
- alle regioni spetta una potestà legislativa concorrente nelle materie elencate all'articolo 117, terzo comma, da svolgere nel rispetto dei principi fondamentali di tali materie individuati con leggi dello Stato o desumibili dalle leggi vigenti (competenza concorrente delle regioni)
- alle regioni spetta infine una competenza legislativa esclusiva su tutte le materie non riservate alla competenza esclusiva dello Stato o alla loro competenza legislativa concorrente. L'articolo 117, quarto comma, non individua tali materie, che si ricavano per esclusione. Ne è derivato un elenco di materie in movimento, in cui rientrano, tra le altre, la polizia amministrativa locale, l'istruzione e la formazione professionale, il commercio, l'industria, il turismo, l'artigianato, l'agricoltura, l'assistenza sociale, l'edilizia residenziale pubblica (competenza residuale esclusiva delle regioni).

È prevista, inoltre, la possibilità che una Regione possa chiedere un ampliamento della propria competenza legislativa nelle materie di potestà legislativa concorrente

o in alcune materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato: queste ultime sono l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. L'attribuzione dell'ampliamento, su iniziativa della regione interessata e sentiti gli enti locali, avviene con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, sulla base di un'intesa con lo Stato (art. 116 co. 3 Cost.).
Il problema principale derivato dalla nuova ripartizione di attribuzioni legislative tra Stato e regioni è stato ed è ancora quello di definire chiaramente il contenuto delle materie, per tracciare una linea di demarcazione tra competenza statale e competenza regionale; un ruolo importante in tale contesto è stato svolto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, chiamata dal 2002 ad oggi a pronunciarsi sul contenzioso tra lo Stato e le regioni in ordine al riparto di competenze.
Uno degli elementi evidenziati dalla Corte sta nel fatto che, tra le materie attribuite alla competenza esclusiva statale, ve ne sono alcune di carattere trasversale, che fanno riferimento non ad oggetti precisi ma a finalità che devono essere perseguite e che pertanto si intrecciano con una pluralità di altri interessi, interferendo in tal modo con ambiti di competenza concorrente o residuale delle regioni. Si tratta delle c.d. materie trasversali o materie-valori. Ne sono un esempio la tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Inoltre molto spesso risulta difficile ricondurre con certezza una disciplina normativa ad una determinata materia, determinandosi invece un intreccio tra diverse materie e diverse competenze. In caso di interferenze tra disposizioni rientranti sia in materie di competenza statale che in materie di competenza concorrente o residuale regionale, la Corte costituzionale ha enucleato alcuni principi la cui applicazione dovrebbe aiutare alla risoluzione delle stesse: quello di prevalenza, che può applicarsi "qualora appaia evidente l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre" e quello di leale collaborazione, che impone alla legge statale di attivare adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni a salvaguardia delle loro competenze (si pensi al sistema delle Conferenze Stato regioni e autonomie locali).
Così ancora, per definire l'ambito della competenza residuale regionale, potrebbe non essere sufficiente verificare che una certa materia non corrisponde a nessuna di quelle elencate nei commi 2 e 3 dell'articolo 117 ma serve verificare se tale materia non sia, di fatto, una specificazione delle materie elencate ai suddetti commi: è il caso dell'urbanistica, materia non nominata dall'articolo 117, ma ricondotta alla competenza concorrente del "governo del territorio".
*vedi Principi fondamentali delle leggi dello Stato*

## Prassi

È un comportamento generale, ripetuto ed uniforme della collettività, con la consapevolezza che tale comportamento non deriva da un obbligo giuridico.
La prassi non costituisce fonte del diritto.

## Preclusione (emendamento) *vedi Emendamento*

## Preferenza (voto di)

*l. 165/2004 art. 4, co. 1, lett. c bis)*
*l. 20/2016*
*l.r. 2/2005 art. 5 bis*

Il voto di preferenza è il voto espresso da un elettore per un candidato iscritto ad una lista elettorale al fine di determinarne l'elezione. Laddove il sistema elettorale non prevede la possibilità di esprimere una o più preferenze, ma semplicemente un voto di lista, gli eletti sono individuati in base all'ordine prestabilito in cui compaiono nella lista elettorale (c.d. lista bloccata).
Per quanto riguarda il sistema di elezione delle regioni, in conformità al principio fondamentale, stabilito dal legislatore statale, di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, vige il criterio della c.d. preferenza di genere: se la legge elettorale regionale prevede il voto di preferenza, deve essere consentito all'elettore di esprimere almeno 2 preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima.

## Prefetture - Uffici territoriali del Governo UTG

*d.lgs. 300/1999 art. 11*
*d.p.r. 180/2006*

Organi periferici del ministero dell'interno, rappresentano il Governo in ambito provinciale. Ad esse sono preposti i prefetti.
Svolgono compiti di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, assicurano il coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio e la leale collaborazione degli stessi con i diversi livelli di governo presenti sul territorio. La Prefettura avente sede nel capoluogo di regione svolge altresì tutte le attività connesse alle funzioni di rappresentanza dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
Ad essa sono attribuite tutte le funzioni esercitate a livello periferico dallo Stato, fatta esclusione per quelle relative ad alcune amministrazioni espressamente individuate (affari esteri, giustizia, tesoro, finanze, pubblica istruzione, beni e attività culturali), attraverso un'azione propulsiva, di indirizzo, di mediazione sociale e di intervento,

di consulenza e collaborazione, promuovendo il processo di semplificazione delle procedure amministrative. Dalla Prefettura ha quindi origine un continuo flusso di informazioni, in direzione del Governo, sulle maggiori problematiche di interesse nazionale che si sviluppano nel territorio della provincia.
Il Prefetto, titolare della Prefettura UTG, in particolare:

- rappresenta il governo a livello provinciale
- è autorità provinciale di pubblica sicurezza, presiede il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e coordina le Forze di Polizia
- nell'ambito della protezione civile, sovrintende al coordinamento degli interventi di immediato soccorso per fronteggiare le situazioni di emergenza
- nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, riveste il ruolo di garante della continuità gestionale delle amministrazioni locali ogni qualvolta vengano meno gli amministratori eletti dai cittadini, attraverso la nomina di commissari, ed effettua la vigilanza delle funzioni statali (anagrafe, stato civile, servizi elettorali) assolte dalle amministrazioni locali
- assicura il corretto svolgimento del procedimento elettorale e cura le procedure di scioglimento e sospensione dei consigli comunali, o di rimozione o sospensione degli amministratori
- sovrintende alle residue funzioni amministrative esercitate dallo Stato, coordinandole con quelle esercitate dagli enti locali, direttamente o attraverso la presidenza della Conferenza permanente dei dirigenti degli Uffici statali
- vigila sulle autorità amministrative operanti nella provincia e vi si sostituisce, in caso di urgente necessità, adottando le misure del caso (ordinanze di urgenza)
- svolge attività relative alla mediazione nelle vertenze di lavoro ed alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, al riconoscimento delle persone giuridiche, alla concessione dello status di cittadino italiano, all'irrogazioni di sanzioni amministrative per infrazioni depenalizzate ed in materia di circolazione stradale.

Il Prefetto è coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nella provincia nonché da rappresentanti degli enti locali.
Il Prefetto titolare della Prefettura UTG nel capoluogo della regione è altresì coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione.

## Presidente del Consiglio regionale

*Stat. artt. 20 e 21*
*reg. lav. artt. 3 e 4*

Rappresenta il Consiglio ed è garante della sua autonomia e dei diritti dei consiglieri.
È eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio; qualora nel primo scrutinio nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza

prevista, nel corso del secondo essa è ridotta a tre quinti dei componenti e, dal terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza dei componenti.
Convoca il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori, programma le sedute secondo le indicazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, formula il relativo ordine del giorno.
Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza ed assicura il buon funzionamento dell'amministrazione interna.
Esercita le altre funzioni previste dalle leggi e dai regolamenti interni.

## Presidente del gruppo consiliare

*Stat. art. 31*
*reg. lav. artt. 12 e 19*
*d.p.c.m. 21 dicembre 2012*

Provvede alla gestione del personale del gruppo e dei fondi erogati al gruppo stesso per il relativo funzionamento e presenta all'Ufficio di presidenza il rendiconto sull'utilizzo di questi ultimi. Il nominativo del Presidente del gruppo consiliare è comunicato dal relativo gruppo al Presidente del Consiglio entro 6 giorni dalla prima seduta del Consiglio.
La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, costituita da tutti i relativi Presidenti, collabora con il Presidente del Consiglio regionale per l'organizzazione dell'attività e dei lavori del Consiglio.
I poteri di iniziativa in Aula sono riconosciuti esclusivamente ai Presidenti di gruppi consiliari costituiti da almeno 3 unità.

## Presidente della commissione consiliare

*Stat. art. 32*
*reg. lav. artt. 15, 16, 22 e 24*

È eletto dalla commissione, unitamente ai due vice Presidenti, con votazioni separate, in ognuna delle quali ciascun commissario esprime un solo nominativo. Presidente e vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza della commissione che viene convocato dallo stesso Presidente per la predisposizione del programma e del calendario dei lavori.
Rappresenta la commissione, presiede le relative sedute e, sentito l'Ufficio di presidenza della commissione, la convoca e ne forma l'ordine del giorno.
La carica di Presidente di commissione permanente è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, di Presidente della Regione e di componente della Giunta regionale. I Presidenti delle commissioni permanenti non possono far parte del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

## Presidente della Regione

*Cost. art. 121*
*Stat. artt. 40-44*
*reg. lav. art. 27*

Organo fondamentale della Regione è eletto, ai sensi dello Statuto, a suffragio universale e diretto in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.
Rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti; indice i referendum; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato. Entro 10 giorni dalla sua proclamazione nomina, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale, i componenti della Giunta regionale che può revocare, sostituire o modificarne gli incarichi, dandone comunicazione al Consiglio.
Esercita le altre funzioni previste dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e, in particolare: su proposta della Giunta, promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre regioni, solleva ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale e propone al Governo di ricorrere alla Corte di Giustizia dell'Unione europea; adotta misure amministrative urgenti e provvisorie per un tempestivo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale; nomina e designa membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali non è prescritta la rappresentanza delle opposizioni; conferisce particolari riconoscimenti.
Può essere oggetto di espressa mozione di sfiducia da parte del Consiglio regionale la cui approvazione comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio; dimissioni e scioglimento che possono, altresì, verificarsi in caso di rimozione, decadenza, dimissioni volontarie, impedimento permanente e morte del Presidente.
Il Presidente della Regione dalla data della relativa proclamazione e fino alla proclamazione del nuovo Presidente percepisce l'indennità di carica e l'indennità di funzione.

## Principi fondamentali delle leggi dello Stato

*Cost. artt. 117 co. III e 122 co. I*
*l. 131/2003 art. 1*

Nelle materie concorrenti di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali. Essi costituiscono un punto di riferimento in grado di orientare l'esercizio del potere legislativo regionale e rappresentano un parametro per valutare la legittimità costituzionale di una legge regionale.
Possono essere espressamente individuati dallo Stato attraverso le c.d. leggi cornice, il che è preferibile, oppure, in difetto delle stesse, desunti dalle leggi statali vigenti attraverso un'attività interpretativa, compito non sempre facile alla luce di leggi datate o non concepite nell'ottica di un riparto di competenze tra stato e regioni.
I principi fondamentali, inoltre, non si atteggiano sempre allo stesso modo, secondo

una formula standardizzata, ma sono rinvenibili diversi modelli: possono esservi settori in cui sono espressi in modo estremamente vago e altri, invece, in cui assumono quasi natura autoapplicativa, non consentendo ulteriori svolgimenti al legislatore regionale.
In caso di contrasto sulla qualificazione di una disposizione statale come principio fondamentale, che prescrive criteri e obiettivi, o come norma di dettaglio, che individua gli strumenti per raggiungere tali obiettivi, la competenza a decidere spetta alla Corte costituzionale.

## Procedimento legislativo

*Stat. artt. 36-39*
*reg. lav. artt. 53-72*

È il procedimento che porta all'approvazione di una legge regionale, c.d. *iter legis*. Si articola in varie fasi:

- iniziativa - consiste nella presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli e accompagnata da una relazione illustrativa, al Presidente del Consiglio che ne dà comunicazione all'Aula. Le proposte di legge presentate sono distribuite a tutti i consiglieri.
- esame in commissione - il Presidente del Consiglio, valutata la competenza prevalente nella materia trattata dalla proposta di legge, l'assegna alla commissione consiliare primaria incaricata di esaminarla. Se la proposta riguarda più materie, il Presidente l'assegna anche alle commissioni secondarie, che dovranno esprimere un parere.
  La commissione primaria può effettuare audizioni per svolgere approfondimenti e i soggetti auditi possono presentare osservazioni.
  In sede di esame i consiglieri componenti della commissione primaria, nonché il Presidente della Regione, gli assessori e i consiglieri non componenti, possono presentare emendamenti e subemendamenti agli articoli della proposta di legge. La commissione vota la proposta articolo per articolo e, infine, nel suo complesso (votazione finale) esprimendo il proprio parere, che trasmette all'Aula insieme al testo approvato.
  Se la proposta contiene una disposizione finanziaria o comunque ha conseguenze finanziarie o riflessi sulla programmazione economica, la commissione primaria vota tutti gli articoli ad esclusione di quello sulle disposizioni finanziarie, sospende i lavori e trasmette l'articolato alla commissione bilancio per la formulazione di un parere. La commissione bilancio può richiedere che vengano apportate specifiche modifiche al testo della proposta, che sono trasmesse e tramutate dal Presidente della commissione primaria in emendamenti da sottoporre al voto della stessa. Se le modifiche richieste riguardano articoli già approvati, si procede alla loro riapprovazione. La commissione procede quindi alla votazione finale e

trasmette il testo all'Aula.

- esame e approvazione in Aula - prende avvio con l'iscrizione della proposta di legge all'ordine del giorno dell'Aula e si articola nella discussione sulle linee generali e nella discussione sui singoli articoli.
  In Aula possono essere presentati emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, anche se respinti in commissione. La proposta di legge viene esaminata e approvata articolo per articolo e con votazione finale sull'intero testo.
  Se sono presentati emendamenti che comportano maggiori spese o diminuzione di entrate o comunque modifiche rilevanti ai fini della programmazione economica, sono trasmessi alla commissione bilancio perché siano esaminati e valutati. Per questa ragione, la commissione bilancio è sempre convocata d'ufficio in coincidenza con le sedute dell'Aula.
  L'Aula può, se occorre, autorizzare il coordinamento formale del testo approvato.
- promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore - la legge approvata dall'Aula è trasmessa al Presidente della Regione che la promulga entro 30 giorni, salvo che il Consiglio regionale, a maggioranza dei propri componenti, ne abbia dichiarato l'urgenza, nel qual caso è promulgata entro il termine da esso stabilito.
  Una volta promulgata, la legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione (c.d. periodo di vacatio legis), salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Le leggi regionali sono inserite e disponibili sul sito del Consiglio alla voce "Leggi e banche dati/Leggi regionali" nella versione "testo storico" (quello approvato dall'Aula) e "testo coordinato" (che contiene le modifiche intervenute successivamente e rappresenta, dunque, il testo effettivamente in vigore).
*vedi Iniziativa legislativa*
*vedi Urgenza dell'esame di una proposta di legge regionale*
*vedi Urgenza della promulgazione di una legge regionale*
*vedi Coordinamento formale*

**Procedura d'urgenza dell'esame delle proposte di legge regionali** *vedi Urgenza dell'esame di una proposta di legge regionale*

**Processo verbale**
*reg. lav. art. 25*

È l'atto redatto a seguito delle sedute dell'Aula e delle commissioni nel quale sono riportati i provvedimenti trattati, specificandone il contenuto, il nominativo di coloro che hanno partecipato alle discussioni e l'esito di eventuali votazioni.
Il processo verbale della commissione è redatto dal funzionario segretario della commissione, quello dell'Aula dal funzionario estensore ed è approvato secondo le modalità previste dal regolamento dei lavori.

Di norma, all'inizio di ciascuna seduta dell'Aula e della commissione consiliare, il rispettivo Presidente dichiara approvato il verbale della seduta precedente se sullo stesso non ci sono osservazioni; in caso contrario, si vota per alzata di mano. Sul processo verbale è concessa la parola solo per proporre rettifiche o chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o per fatto personale. Il processo verbale delle sedute è distribuito a tutti i consiglieri per assicurare la pubblicità dei lavori.

## Proclamazione degli eletti

*Stat. artt. 20, co. 1; 28, co. 1; 42, co. 1*
*l. 108/1968 art. 15, co. 1, n. 2 e co. 13, nn. 3, 4, 5 e 18*
*l.r. 4/2013*
*l.r. 2/2005 art. 2*
*reg. lav. artt. 1 e 10, co. 2*

Al termine del procedimento elettorale gli uffici centrali circoscrizionali proclamano eletti i candidati nei limiti dei seggi ai quali la lista ha diritto. È proclamato eletto Presidente della Regione, dall'ufficio centrale regionale, il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.
Il Presidente della Regione, ai sensi dello Statuto, dura in carica fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto. Anche per i consiglieri regionali lo Statuto prevede che entrino nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e che restino in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale. Dalla proclamazione degli eletti decorrono:

- il termine previsto dallo Statuto per la riunione in prima seduta del Consiglio regionale. Poiché le proclamazioni degli eletti non avvengono in una stessa unica data, si fa riferimento all'ultima proclamazione per la prima riunione.
- il termine di 10 giorni previsto dallo Statuto per la nomina dei componenti della Giunta regionale da parte del Presidente della Regione
- il termine di 30 giorni previsto dal regolamento dei lavori del Consiglio per gli adempimenti cui sono tenuti i consiglieri nel procedimento di convalida.

## Progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle politiche e gli interventi regionali)

*l.r.7/2016 art. 5, co. 3 e art. 6, co. 2*

È un progetto interregionale avviato nel 2002 dai Consigli delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana - con il supporto specialistico dell'ASVAPP (Associazione per lo sviluppo della valutazione e l'analisi delle politiche pubbliche) - per promuovere la cultura e l'uso della valutazione delle politiche pubbliche nei Consigli regionali e diffondere strumenti innovativi per l'esercizio della stessa (clausole e missioni valutative) coinvolgendo direttamente i consiglieri eletti, che diventano promotori delle

attività di valutazione e primi utilizzatori dei risultati delle analisi condotte.
Dal 2006 la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome collabora al Progetto e nel 2020 è entrata a far parte della compagine sociale di ASVAPP come socio sostenitore. Aderiscono al progetto 20 consigli regionali e la provincia autonoma di Trento. Il Consiglio regionale del Lazio ne fa parte dal 2006.
Alle attività del Progetto partecipano rappresentanti politici e tecnici attraverso, rispettivamente:

- un Comitato di indirizzo, con funzioni di riferimento politico istituzionale, di cui fanno parte 2 consiglieri per ogni Consiglio regionale in rappresentanza delle forze di maggioranza e di opposizione e il coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative, scelto tra i Presidenti dei Consigli regionali
- un Comitato tecnico, con funzioni propositive e di approfondimento di argomenti di comune interesse di natura metodologica e istituzionale, di cui fanno parte 2 dirigenti/funzionari per ogni Consiglio regionale, un rappresentante del Segretariato generale della Conferenza dei Presidenti, un rappresentante di ASVAPP che assiste, con lo staff di ricerca dell'associazione, nello svolgimento dei lavori.

La rete di rapporti e le collaborazioni creatasi nel corso degli anni in seno al Progetto tra i Consigli regionali e tra i funzionari referenti per ciascuno di essi rappresenta un importante punto di riferimento per lo svolgimento dell'attività di controllo e valutazione del Consiglio e permette uno scambio proficuo di esperienze e pratiche istituzionali.
Successivamente all'istituzione presso il Consiglio regionale del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, i 2 consiglieri rappresentanti del Lazio nel Progetto CAPIRe sono stati scelti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio tra i componenti del Comitato.
*vedi Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali*

## Programmazione

*Stat. artt. 4 e 50*

È assunta dalla Regione quale criterio generale ispiratore della propria attività nell'ambito della collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo presenti nel proprio territorio e della concertazione con le forze sociali ed economiche nonché con le organizzazioni sindacali.
La Regione, in particolare, concorre alla formazione degli strumenti della programmazione nazionale; provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione statale, alla formazione dei propri programmi assicurando la partecipazione degli enti locali e acquisendo i contributi delle categorie interessate.
Lo Statuto rinvia ad una specifica legge regionale la disciplina degli atti generali e set-

toriali della programmazione, le relative procedure e le modalità di raccordo con gli strumenti della programmazione locale.

## Programmazione dei lavori dell'Aula e delle commissioni

*Stat. artt. 21, co. 2; 31, co. 2*
*reg. lav. artt. 8; 19-22*

I lavori del Consiglio regionale sono organizzati secondo il metodo della programmazione.
Gli atti fondamentali della programmazione dei lavori sono il programma dei lavori e il calendario dei lavori.
Entrambi sono predisposti e approvati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, sulla base delle indicazioni del Presidente della Regione e delle proposte dei gruppi consiliari.
Il programma dei lavori determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Aula e delle commissioni permanenti per un periodo di almeno 2 mesi e comunque non superiore a 3. In esso vengono indicati gli argomenti che l'Aula intende esaminare, le relative priorità e il periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno. Diviene definitivo dopo la comunicazione all'Aula; è aggiornato almeno una volta al mese, anche in relazione alle esigenze istruttorie manifestate dalle commissioni consiliari permanenti.
Il calendario dei lavori ha una durata quindicinale e stabilisce modalità e tempi di applicazione del programma dei lavori; in esso sono individuati gli argomenti e sono stabilite le sedute per la loro trattazione.
Le proposte di legge di stabilità e di bilancio e gli atti dovuti sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori al di fuori dei criteri previsti per le altre proposte.
I metodi e le procedure di organizzazione dei lavori del Consiglio sono applicati anche ai lavori in commissione. Il programma e il calendario dei lavori delle commissioni consiliari permanenti sono predisposti dall'Ufficio di presidenza della commissione, integrato, se ritenuto opportuno dal Presidente della commissione, dai rappresentanti dei gruppi consiliari.
Nel programma e nel calendario dei lavori delle commissioni deve essere assicurato in via prioritaria l'esame delle proposte di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Aula.

## Programmazione finanziaria

*d.lgs. 118/2011, art. 36, co. 1, All. n. 4/1*
*Stat. art. 17, co. 2, 23, co. 2, lett. e)*
*l.r. 11/2020 artt. 3-7*

La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante gli strumenti previsti dalla normativa statale e regionale. Il processo di programmazione si svolge

nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle proprie missioni. Attraverso la programmazione finanziaria, la Regione concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e ne condivide le conseguenti responsabilità. Costituiscono strumenti della programmazione finanziaria regionale: il documento strategico di programmazione (DSP), il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e relativa nota di aggiornamento, il Quadro strategico e finanziario di programmazione (QSFP), la proposta di legge di stabilità regionale, la proposta di legge di bilancio, il piano degli indicatori di bilancio, la proposta di legge di assestamento di bilancio, le eventuali proposte di legge di variazione di bilancio, le eventuali proposte di legge collegate alla manovra di bilancio, il rendiconto della gestione, i piani, i programmi e gli altri strumenti programmatici e negoziali di raccordo tra la Regione e i livelli di governo dell'Unione europea, statale e locale, previsti dalla legislazione regionale vigente.
*vedi Programmazione*

## Promulgazione (della legge regionale)

*Cost. artt. 121, co. IV; 123, co. III*
*Stat. artt. 39; 41, co. 2; 68, co. 6, lett. b)*

La promulgazione è un atto scritto a carattere solenne che si esprime in una formula tradizionale. Nella prima parte, avente natura certificativa, si dà atto dell'intervenuta approvazione della legge; nella seconda parte, costitutiva, si dichiara di promulgare la legge, enunciandone il testo; nella terza parte, avente natura esecutiva, si ordina ai competenti uffici di pubblicarla, ammonendo chiunque ad osservarla e a farla osservare.
La promulgazione costituisce uno dei momenti della c.d. "fase integrativa dell'efficacia" della legge.
Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Regione entro 30 giorni dalla loro approvazione; tuttavia, ove il Consiglio regionale a maggioranza dei propri componenti ne dichiari l'urgenza, la legge regionale è promulgata nel termine da esso stabilito.
*vedi Urgenza della promulgazione di una legge regionale*

## Proposta di deliberazione consiliare PDC

*Stat. artt. 22 co. 1, 23 co. 2 lett. d) e) f) g) m), 30 co. 1, 48 co. 2 lett. a)*
*reg. lav. art. 73*

È l'atto non legislativo contenente disposizioni che la normativa richiede siano approvate dal Consiglio regionale.
L'iniziativa può essere della Giunta regionale, dei consiglieri o dell'Ufficio di presi-

denza del Consiglio.
L'*iter* della proposta di deliberazione consiliare è lo stesso previsto per le proposte di legge: assegnazione alla commissione consiliare competente ed esame da parte della stessa, trasmissione all'Aula, esame ed approvazione.
Assumono la veste di proposte di deliberazione consiliare il documento di economia e finanza regionale, i provvedimenti che attuano la programmazione economico-sociale e la pianificazione territoriale regionale. Tra gli altri, i piani sulla mobilità, sulla qualità dell'aria, sulla tutela delle acque, il piano paesistico, i piani delle aree naturali protette, il piano energetico, il piano di gestione dei rifiuti, il piano turistico.
Sono ulteriori esempi di proposte di deliberazione consiliare quelle contenenti il regolamento dei lavori del Consiglio regionale le relative modifiche, il regolamento di contabilità del Consiglio regionale, il bilancio di previsione finanziario e il rendiconto del Consiglio regionale.
*vedi Schema di deliberazione della Giunta regionale*

## Proposta di legge regionale

*Stat. artt. 30, co. 1; 33, co. 1 e 2; 37 e 38; 58, co. 3 e 4; 59; 60, co. 2; 62; 64, co. 2; 67, co. 2*
*reg. lav. artt. 53-72*

È l'atto che dà avvio al procedimento legislativo regionale.
Redatta in articoli ed accompagnata da una relazione illustrativa del suo contenuto, è presentata dai titolari dell'iniziativa legislativa al Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente del Consiglio riceve ed assegna alle commissioni consiliari competenti per materia le proposte di legge, che vengono distribuite a tutti i consiglieri. Le proposte di legge sono individuate con un numero arabo progressivo in una serie che inizia e termina in coincidenza con l'inizio e la fine di ogni legislatura.
Non possono essere presentate proposte di legge precedentemente respinte se non siano trascorsi almeno 6 mesi dalla loro reiezione.
Dopo l'esame in commissione, la proposta di legge viene trasmessa al Consiglio che l'approva articolo per articolo e poi, nel suo complesso, con votazione finale.
In Parlamento è, invece, utilizzata una terminologia in parte diversa per l'atto che dà inizio al procedimento legislativo: disegno di legge al Senato e progetto di legge alla Camera, dove poi si distingue tra disegno di legge, se di iniziativa governativa, e proposta di legge, per le altre iniziative legislative.
*vedi Esame abbinato*
*vedi Iniziativa legislativa*
*vedi Procedimento legislativo*
*vedi Urgenza dell'esame di una proposta di legge regionale*

## Prorogatio (degli organi amministrativi)

*d.l. 293/1994*
*l.r. 12/1993*

Secondo la dottrina tradizionale, il principio di continuità postula che il titolare di un organo giunto alla scadenza dell'incarico continui ad esercitare le proprie prerogative fin quando non venga nominato il successore.
Tale orientamento dottrinale è stato messo in discussione negli anni novanta da una sentenza della Corte costituzionale e, a partire dal 1992, dall'entrata in vigore di numerosi decreti legge. La prima ha affermato che non esiste nel nostro ordinamento un principio generale di tale natura e che pertanto il principio di continuità non può essere applicato in mancanza di una espressa disposizione legislativa.
La normativa statale ha successivamente precisato che la *prorogatio* degli organi amministrativi non può protrarsi oltre 45 giorni dalla scadenza dell'incarico e che durante tale periodo gli stessi possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, gli atti indifferibili ed urgenti, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, mentre gli atti non rientranti nelle predette fattispecie sono nulli. Tali disposizioni legislative non trovano applicazione quando si tratta di organi rappresentativi delle regioni e degli enti locali, nonché di organi che hanno rilevanza costituzionale.
La Regione Lazio ha adeguato la propria normativa ai principi dettati da quella statale, prevedendo la *prorogatio* degli organi amministrativi regionali scaduti e poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti deputati al rinnovo, qualora non vi abbiano provveduto nei tempi previsti.

## Prorogatio (degli organi elettivi)

*Stat. artt. 22, co. 3; 28, co. 1; 45, co. 6.*

La *prorogatio* è una figura organizzatoria che tende ad assicurare la continuità del funzionamento degli organi consentendo ai titolari degli stessi di continuare, nonostante la scadenza o la cessazione del loro mandato, ad esercitare le funzioni in attesa della nomina o elezione dei successori. Il carattere straordinario di tale prolungamento dei poteri incide però sul loro contenuto, nel senso che, di norma, l'organo in regime di *prorogatio* gode di poteri attenuati. L'istituto della *prorogatio* va distinto dalla vera e propria proroga, la quale invece prolunga l'esistenza normale di un organo, come prevede la Costituzione per le Camere in caso di guerra.
Quanto agli organi regionali, la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina della eventuale *prorogatio* dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli stessi, sia oggi fondamentalmente di competenza dello Statuto, fatta eccezione per i casi di scioglimento o rimozione disposti da organi statali, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione in relazione ai quali la competenza spetta alla legge statale.
Lo Statuto disciplina espressamente la *prorogatio* della Giunta e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, ma tace in relazione al Consiglio, limitandosi a stabilire che i

consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale. Tuttavia, sebbene lo Statuto non rechi alcuna espressa limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio, non può comunque ritenersi sussistente una generica proroga di tutti i poteri dell'organo in questione, in quanto, come ha affermato la Corte costituzionale, esistono dei limiti che sono immanenti all'istituto della stessa *prorogatio*, per cui nel periodo successivo alla scadenza o al suo scioglimento anticipato deve ritenersi ammissibile il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili.
E infatti, la giurisprudenza della Corte costituzionale si è sempre riferita al riconoscimento alle Assemblee regionali della eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale.

## Pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione BUR

*Cost. art. 123, co. I*
*l. 69/2009 art. 32*
*Stat. artt. 39, co. 3, e 52*
*l.r. 12/2011 art. 1, co. 111-122*
*reg. reg. 11/2012*

È la pubblicazione con cui un atto viene portato ufficialmente a conoscenza dei suoi destinatari e con il quale diventa efficace.
La legge regionale elenca tutti gli atti la cui pubblicazione sul BUR è resa obbligatoria dall'ordinamento dell'Unione europea, statale e regionale, anche se provenienti da privati, e in particolare:

- le leggi e i regolamenti della Regione
- le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale
- i provvedimenti degli organi regionali di direzione politica nonché dei dirigenti regionali per i quali sia prevista la pubblicazione da leggi, regolamenti ovvero dal dispositivo dei provvedimenti stessi
- gli atti degli enti locali adottati nell'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ovvero nell'esercizio di funzioni proprie, per i quali sia prevista dalle norme vigenti la pubblicazione
- atti di enti pubblici la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Regione
- le leggi ed i decreti dello Stato di interesse della Regione
- le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna ai fini di una più diffusa pubblicità
- le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali e statali coinvolgenti la Regione in conflitti di attribuzioni o che dichiarino la ille-

gittimità costituzionale di leggi regionali
- le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevino questioni di illegittimità costituzionali di leggi regionali
- gli atti di organi statali la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Regione
- gli annunzi e gli altri avvisi di cui, a norma delle vigenti disposizioni, è obbligatoria la pubblicazione nel foglio annunzi legali delle province del Lazio e le inserzioni concernenti concorsi, avvisi e bandi.

Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati entro 10 giorni, rispettivamente, dalla data di promulgazione e dalla data di emanazione. Gli altri atti sono pubblicati entro 30 giorni dalla data della loro ricezione da parte della redazione del BUR.
*vedi Bollettino ufficiale telematico della Regione BUR*

## Pubblicità dei lavori

*Cost. artt. 64, co. II e 72, co. III, ult. per.*
*Stat. art. 22, co. 4; 27, co. 1 e 2; 52*
*reg. lav. artt.7, co. 3 bis; 48; 49; 50; 50 bis, co. 6, lett. e) e 11, lett. b); 107, co. 3*

Il principio della pubblicità dei lavori è espressione diretta del principio democratico della sovranità popolare, giacché consente al corpo elettorale di controllare tempestivamente e con completezza di informazioni l'attività dei propri rappresentanti.
Tradizionalmente, la pubblicità dei lavori e delle sedute del Consiglio regionale è assicurata consentendo l'accesso del pubblico alle sedute, attraverso la loro trasmissione sui canali radio-televisivi o su internet nonché tramite la predisposizione e la pubblicazione dei relativi verbali e resoconti.
Lo Statuto sancisce espressamente il principio della pubblicità delle sedute del Consiglio regionale, ma prevede anche la facoltà di riunirsi in seduta segreta, che, secondo il regolamento dei lavori, si verifica quando vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale o di almeno tre consiglieri e si tratti di questioni riguardanti persone.
Per le sedute delle commissioni non è prevista la presenza del pubblico, ma il Presidente del Consiglio può disporre, sentito il Presidente della commissione consiliare, che la stampa e il pubblico seguano lo svolgimento delle sedute anche in separati locali attraverso impianti audiovisivi; la pubblicità dei lavori delle commissioni consiliari e della Giunta per il regolamento è assicurata mediante la distribuzione dei verbali a tutti i consiglieri. Le sedute delle commissioni d'inchiesta sono pubbliche, salvo diversa disposizione della relativa legge istitutiva.
La pubblicità dei lavori dell'Ufficio di presidenza è assicurata mediante la preventiva distribuzione ai Presidenti dei gruppi consiliari dell'ordine del giorno delle sedute e la comunicazione ai medesimi dei provvedimenti adottati nonché con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e per via telematica degli atti di interesse generale.

## Qualità normativa

*l. 246/2005*
*circ. p.c.m. 24 febbraio 1986 e 20 aprile 2001*
*Stat. art. 36*
*l.r. 6/2017*
*Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi (Manuale OLI 2007)*

Si riferisce sia alla qualità formale degli atti normativi, concernente cioè il rispetto delle regole di tecnica legislativa o *drafting*, sia alla qualità sostanziale degli stessi, riferita alla coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, alla semplificazione delle procedure, alla progressiva riduzione del numero delle leggi vigenti, alla loro razionalizzazione.
Il tema della qualità normativa è affrontato per la prima volta dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1986 che tenta, d'intesa con le Presidenze dei due rami del Parlamento, di dare avvio al miglioramento qualitativo della produzione normativa. La successiva circolare del 2001 tiene conto degli apporti nel frattempo elaborati dalla dottrina nonché di quanto emerso dall'esperienza e dal confronto con le regole di tecnica legislativa straniera.
Anche diversi Statuti regionali hanno affrontato l'argomento della qualità normativa. Quello del Lazio stabilisce che il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la verifica della redazione dei testi normativi affinché gli stessi siano chiari, di agevole interpretazione, coordinati con la normativa vigente ed abbiano ad oggetto materie omogenee e dispone che la Giunta regionale, per dare organicità alla normativa vigente, proceda periodicamente alla predisposizione di testi unici legislativi e di riordino normativo.
La qualità della normazione si raggiunge dunque attraverso diversi strumenti: le leggi di semplificazione o la redazione di testi unici, l'analisi tecnico-normativa (ATN), l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), la verifica di impatto della regolamentazione (VIR), le consultazioni, il *drafting* normativo.
Con particolare riferimento al *drafting*, l'Osservatorio legislativo interregionale (OLI) ha elaborato nel 2002 il manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" che comprende cinque parti: linguaggio normativo, scrittura del testo, struttura dell'atto normativo, riferimenti, modifiche ed un allegato di formulari. Adottato in diverse regioni, il Consiglio del Lazio lo ha fatto con la determinazione del Segretario generale 200/2006.
*vedi Analisi di impatto della regolamentazione AIR*
*vedi Analisi tecnico normativa ATN*
*vedi Verifica dell'impatto della regolamentazione VIR*

## Question time

*Stat. art. 30, co. 2*
*reg. lav. artt. 100, 104 e 105*

Indica il tempo dei lavori dell'Aula consiliare dedicato alle interrogazioni a risposta immediata, attraverso un confronto a domanda e risposta con l'esecutivo.
*vedi Atti di sindacato ispettivo*
*vedi Interrogazione*

## Questione di legittimità costituzionale di una legge

*Cost. artt. 127, 134 e 137*
*l. cost. 1/1948*
*l. 87/1953*
*Stat. art. 41, co. 4*

Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato ovvero le leggi delle Regioni e delle Province autonome siano conformi alla Costituzione ed alle leggi costituzionali.
In realtà, è anche possibile che la norma che funge da parametro per la verifica della legittimità costituzionale sia rappresentata da una fonte sub-costituzionale: l'esempio classico è costituito dalla legge delega, i cui principi vincolano, per espressa previsione costituzionale, il relativo decreto legislativo del Governo. In tali casi si adopera la locuzione di "norma interposta" per definire quella norma che, pur non avendo rango costituzionale, assurge, sia pure in modo indiretto, a parametro di legittimità.
Il procedimento di legittimità costituzionale davanti alla Corte è avviato con ricorso del Governo, qualora questi ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, o con ricorso di una Regione, qualora questa ritenga che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o una legge di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza (giudizio in via principale).
Il procedimento di legittimità costituzionale è altresì avviato qualora, nell'ambito di un processo davanti a un giudice, questi, d'ufficio, o le parti dubitino della legittimità costituzionale di una norma. Il giudice (c.d. *a quo*), verificata la rilevanza della questione proposta - in quanto necessaria ai fini della decisione - e ritenutala non manifestamente infondata - cioè dotata di un minimo di fondamento - sospende il processo e rimette la questione alla Corte costituzionale (giudizio in via incidentale).
Inoltre la stessa Corte, attraverso la propria giurisprudenza, si è dichiarata titolata a sollevare davanti a sé stessa questioni di legittimità costituzionale relativamente a norme di dubbia costituzionalità che dovrebbe applicare nell'esercizio delle sue funzioni.
Per quanto concerne il giudizio in via principale, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione lo Stato e le regioni a statuto ordinario dispongono di uno stesso termine per presentare ricorso alla Corte: 60 giorni dalla pubblicazione della legge.
È da sottolineare il fatto che i parametri di riferimento per i ricorsi sollevati dallo Stato e

per quelli sollevati dalle regioni risultino asimmetrici: il Governo può ricorrere contro una legge regionale ogni volta che questa "ecceda" la competenza della Regione, finora interpretato nel senso che il ricorso statale può riguardare non soltanto eventuali vizi di competenza della legge regionale ma qualsiasi vizio di legittimità costituzionale. Le regioni invece possono ricorrere avverso un atto legislativo statale esclusivamente nel caso in cui quest'ultimo "leda" le competenze legislative ad esse attribuite dalla Costituzione.
Le regioni sono legittimate, inoltre, a denunciare l'illegittimità costituzionale di una legge statale anche per violazione delle competenze proprie degli enti locali (sent. Corte cost. 236/2013).
Il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'esame e all'istruttoria delle leggi approvate dalle regioni in raccordo con i ministeri di settore competenti per materia e, su proposta del Ministro per gli affari regionali, le sottopone alla valutazione del Consiglio dei ministri che può deliberare di impugnarle, sollevando la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte.
Lo Statuto regionale attribuisce al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, la funzione di impugnare davanti alla Corte le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato nonché le leggi delle altre regioni.
La Corte, nelle more della decisione, può sospendere l'efficacia dell'atto impugnato o di parti di esso qualora ritenga che la sua esecuzione possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile ai diritti dei cittadini.
Il giudizio di legittimità costituzionale può concludersi con una sentenza di inammissibilità, di rigetto o di accoglimento.
Nel primo caso - inammissibilità - è riscontrata la mancanza dei presupposti per l'instaurazione del giudizio (ad es. per insufficiente motivazione etc.). La Corte, dunque, non si pronuncia sulla questione di legittimità sollevata.
Nel secondo caso - rigetto - la Corte si pronuncia sulla questione di legittimità dichiarandola infondata, almeno sotto il profilo in cui è stata prospettata al giudice delle leggi.
Nell'ultimo caso - accoglimento - la Corte si pronuncia dichiarando l'illegittimità delle disposizioni impugnate: la sentenza ha valore costitutivo e la disposizione dichiarata illegittima non può essere più applicata a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione anche se, per un orientamento consolidato, tale tipo di sentenza esplica, di norma, effetti anche sui rapporti precedentemente costituiti, purché non esauriti e pertanto ancora pendenti.
*vedi Corte costituzionale*

## Questioni pregiudiziali e sospensive

*reg. lav. artt. 29; 32; 62, co. 2*

Le questioni pregiudiziali consistono nella richiesta di non procedere alla discussione di un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta e precludono, qualora accolte, la discussione su quel determinato argomento; le questioni sospensive invece, qualora accolte, producono l'effetto di rinviare la discussione ad altra data ovvero al verificarsi di scadenze determinate.
La procedura relativa alla proposizione delle due questioni è analoga: nel caso in cui la discussione generale sulla proposta di legge sia già iniziata occorre la richiesta di 3 Presidenti di gruppo; ove, invece, non abbia ancora avuto inizio, è sufficiente l'istanza di un solo Presidente di gruppo consiliare che, però, sia composto da almeno 3 consiglieri.
La discussione in merito alle questioni pregiudiziali e sospensive deve avvenire rispettivamente prima che la discussione generale sul provvedimento abbia inizio o prima che continui; in ogni caso la discussione generale non può iniziare ovvero proseguire fin quando l'Aula non abbia respinto la richiesta.
Qualora venga approvata una questione sospensiva, deve essere indicata la data della ripresa della discussione.
Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere avanzate anche nel corso dell'esame in sede referente di una proposta di legge da parte della commissione.

**Quorum funzionale** *vedi Maggioranza (quorum funzionale)*

**Quorum strutturale** *vedi Numero legale (quorum strutturale)*

## Rapporto sull'attività legislativa e regolamentare della Regione Lazio

È uno strumento di conoscenza dell'attività legislativa e regolamentare svolta dalla Regione nell'anno precedente, redatto annualmente dalle strutture del Consiglio regionale deputate all'assistenza tecnico-legislativa agli organi consiliari. Attraverso la rilevazione di dati oggettivi, classificati secondo una pluralità di parametri e criteri standardizzati, persegue l'obiettivo di agevolare l'esame della produzione normativa regionale e monitorarne l'andamento anche rispetto agli anni passati. Gli atti legislativi e regolamentari regionali sono descritti sinteticamente e analizzati sotto vari profili, quali il tipo di potestà esercitata, i settori materiali interessati, la tecnica redazionale, l'esercizio del diritto di iniziativa, la durata dell'iter di approvazione, l'eventuale impugnativa governativa, con l'integrazione di grafici e tabelle esplicativi.
È pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale ed è consultabile alla voce "Leggi e banche dati/Pubblicazioni e dossier/Rapporti sull'attività legislativa e regolamentare".

## Referendum regionali

*Cost. art. 123, co. I e III; 133, co. II*
*Stat. artt. 61-64*
*l.r. 19/1980*
*l.r. 78/1980*
*l.r. 8/2004*
*l.r. 22/2009 art. 1, co. 22*
*l.r. 4/2020*

Sono istituti di democrazia diretta che prevedono l'intervento del corpo elettorale senza il tramite dei suoi rappresentanti; in senso lato, per referendum, si intende la richiesta fatta al corpo elettorale di pronunziarsi su una determinata questione.
Lo Statuto prevede, rimettendo ad una specifica legge regionale le relative modalità di attuazione, 3 tipologie di referendum:

- abrogativo di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali, indetto dal Presidente della Regione su richiesta di:
  1) almeno 50 mila elettori
  2) almeno 2 consigli provinciali
  3) almeno 10 consigli comunali, che abbiano iscritti nelle liste elettorali non meno di 50 mila elettori
- propositivo di una proposta di legge regionale, presentato al Presidente del Consiglio dagli stessi soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo
- consultivo, indetto con decreto del Presidente della Regione in merito a provve-

dimenti di competenza del Consiglio o a proposte di leggi regionali concernenti l'istituzione di nuovi comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, con l'obiettivo specifico, nel caso di tali proposte, di sentire le popolazioni interessate.

Non sono ammessi referendum abrogativi o propositivi in relazione a leggi di modifica dello Statuto, di bilancio e di stabilità, tributarie nonché a quelle che danno attuazione a intese con altre regioni o con enti territoriali interni ad altri Stati ovvero ad accordi con Stati. Inoltre, l'esito dei referendum abrogativi e propositivi non è valido se non ha partecipato alla votazione almeno la maggioranza degli aventi diritto.

Un altro tipo di referendum è quello previsto dalla Costituzione per l'approvazione o modificazione dello Statuto regionale qualora, entro 3 mesi dalla sua prima pubblicazione avente carattere "notiziale", ne facciano richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

*vedi Istituti di democrazia diretta*

## Regionalismo differenziato

*Cost. art. 116, co. III*
*l. 42/2009 art. 14*
*l. 147/2013 art. 1, co. 571*

Per regionalismo differenziato o asimmetrico si intende la possibilità, prevista dalla Costituzione, di attribuire alle regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che le differenziano sia dalle altre regioni ordinarie sia dalle regioni a statuto speciale. Tali forme rafforzate di autonomia possono essere attribuite in tutte le materie di competenza legislativa concorrente e in 3 materie di competenza legislativa esclusiva statale: organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, secondo uno specifico procedimento che dà luogo a una legge statale rinforzata.

La procedura è attivata su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 Cost. sull'autonomia finanziaria, e si conclude con l'approvazione di una legge da parte delle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un'intesa tra lo Stato e la regione interessata.

## Regolamento dell'Unione europea *vedi Normativa dell'Unione europea*

## Regolamento dei lavori del Consiglio regionale

*Stat. artt. 25 e 80*
*d.c.r. 62/2001*

Disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni e assicura l'esercizio delle prerogative dei consiglieri e dei diritti dell'opposizione. In particolare disciplina le funzioni del Presidente del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta delle elezioni e della Giunta per il regolamento, nonché il lavoro delle commissioni e dell'Aula.
È adottato e modificato con la maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio; qualora in due votazioni consecutive non sia raggiunta tale maggioranza, è sufficiente quella dei componenti del Consiglio. Spetta alla Giunta per il regolamento esaminare le proposte di modifica al regolamento dei lavori e esprimere pareri su questioni interpretative dello stesso sottopostegli dal Presidente del Consiglio.
L'attuale regolamento dei lavori, adottato con la deliberazione del Consiglio regionale 62/2001, è stato più volte modificato dopo l'entrata in vigore dello Statuto ma, ad oggi, non ne è stata fatta una rivisitazione organica il che lo rende, in più punti, non in linea con le disposizioni statutarie (che restano comunque prevalenti).

## Regolamento di contabilità del Consiglio regionale

*Stat. art. 25, co. 5*
*l.r. 11/2020 art. 45*
*reg. cont. cons.*

Disciplina l'ordinamento contabile del Consiglio regionale e stabilisce le norme per la gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio stesso.
Si tratta di un regolamento interno, espressamente richiamato dallo Statuto, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza.

## Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale

*l.r. 6/2002 art. 39*
*d.u.d.p. 29 gennaio 2003, n. 3*

Disciplina, in attuazione dei princìpi contenuti nella l.r. 6/2002, il sistema organizzativo del Consiglio regionale, i rapporti tra l'Ufficio di presidenza e la dirigenza nonché le attribuzioni ed i compiti della dirigenza e del personale dipendente.
È stato adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
Gli istituti disciplinati dai contratti collettivi possono essere previsti nel regolamento di organizzazione esclusivamente con una funzione ricognitiva.

## Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio regionale del Lazio *vedi Tutela della privacy*

## Regolamento regionale

*Cost. artt. 117, co. VI; 121 co. IV*
*Stat. artt. 15; 23 co. 2 lett. o); 47*
*l.r. 6/2002 artt. 30 e 39*

Le regioni hanno potestà regolamentare nelle materie in cui sono titolari di competenza legislativa concorrente e residuale, nonché nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato se questo delega a loro la normazione secondaria.
A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, le regioni hanno potuto scegliere se attribuire la potestà regolamentare alla Giunta regionale o al Consiglio. Lo statuto del Lazio ha optato per la prima soluzione, fatta eccezione per i regolamenti delegati dallo Stato la cui competenza è rimessa al Consiglio regionale.
La Giunta, nel rispetto dei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali che ad essi rinviano, può adottare i seguenti regolamenti:

- esecutivi di leggi regionali, cioè senza introdurre novità sostanziali
- di attuazione ed integrazione delle disposizioni contenute nelle leggi regionali
- autorizzati i quali, sulla base di una legge regionale che determina le norme generali di una materia non coperta da riserva di legge, sono delegati a definire e introdurre la disciplina della materia stessa. La legge regionale può anche abilitare i regolamenti autorizzati ad abrogare, con la loro entrata in vigore, le norme (comprese le leggi) già vigenti nella materia
- per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta, quindi a valenza interna, in base alle disposizioni dettate dalla legge regionale
- di attuazione della normativa dell'Unione europea, nei casi in cui siano previsti dalla legge regionale europea e l'attuazione non comporti nuove spese, minori entrate o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

I regolamenti sono emanati dal Presidente della Regione.

## Relatore proposte di legge

*reg. lav. artt. 58, co. 3; 62; 63; 65, co. 1; 67, co. 4; 71, co. 1*

Consigliere regionale che illustra la proposta di legge nelle varie fasi dell'*iter* di approvazione in commissione e in Aula. In fase di discussione in commissione, relatore può essere il proponente o altro consigliere incaricato dal Presidente della commissione.
Al termine della discussione viene nominato un relatore per la discussione in Aula. Possono essere nominati, da parte dei gruppi dissenzienti, relatori di minoranza, anche se non componenti della commissione che ha esaminato la proposta di legge.
In Aula i relatori di maggioranza e minoranza intervengono nella discussione sulle linee generali del progetto di legge ed esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione; possono, altresì, proporre correzioni di forma prima che la proposta di legge sia sottoposta a votazione finale, sulle quali delibera l'Aula.

**Relazione proposta di legge** *vedi Proposta di legge regionale*

## Relazione tecnica (bilancio)

*l. 196/2009 art. 17*
*l.r. 11/2020 artt. 39 e 40*
*circ. pres. cons. reg. 20 ottobre 2021*

È il documento di cui devono essere corredati i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa, nonché le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale che comportino conseguenze finanziarie, ai fini della verifica della sussistenza della relativa copertura finanziaria. La relazione tecnica offre gli elementi informativi utili a descrivere, attraverso dati di dettaglio di carattere contabile e finanziario, tre diversi elementi necessari ad accertare il rispetto dell'obbligo di copertura: la morfologia giuridica degli oneri finanziari, la loro quantificazione, l'individuazione delle risorse necessarie a dar loro copertura finanziaria.
La relazione tecnica, come previsto dalla legge di contabilità della regione Lazio:

- esplicita le metodologie seguite e i criteri di calcolo impiegati per la quantificazione
- indica le fonti dei dati impiegati per il calcolo e fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie
- specifica l'ammontare delle spese a carattere continuativo derivanti dall'attuazione di ciascuna disposizione e, per le spese in conto capitale, la modulazione degli oneri tra gli anni compresi nel bilancio di previsione nonché la quantificazione dell'onere complessivo per la completa realizzazione degli interventi previsti
- indica, nel caso di proposte di legge che non determinano nuove o maggiori spese ovvero corredate da clausole di neutralità finanziaria, i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, specificando l'entità delle risorse già disponibili sul bilancio di previsione utilizzabili attraverso la loro riprogrammazione, per le finalità previste dalle disposizioni delle medesime proposte di legge
- indica, nel caso di proposte di legge a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, i dati e gli elementi idonei a comprovare che dalle medesime proposte di legge non derivano oneri a carico della finanza regionale.

Per quanto concerne le proposte di legge di iniziativa parlamentare e consiliare, non è previsto l'obbligo della relazione tecnica ma, ai sensi della norma statale e della legge di contabilità regionale, le commissioni competenti possono richiederla, rispettivamente, al Governo e alla Giunta regionale per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori e, in

ogni caso, entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora il Governo e la Giunta regionale non siano in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle commissioni, deve indicarne le ragioni.
Con particolare riguardo alle proposte di legge regionale di iniziativa consiliare, alcune regioni hanno disposto l'obbligatorietà della relazione tecnica, estendendola in alcuni casi anche agli emendamenti; altre regioni, invece, hanno previsto che la mancata formulazione della stessa non impedisce la presentazione della proposta da parte dei consiglieri. La legge di contabilità del Lazio, recependo alcune criticità evidenziate dalla Corte dei conti in ordine all'esigenza di adottare una più scrupolosa ricostruzione del percorso logico finalizzato a una migliore quantificazione degli oneri, dispone che le proposte di legge di iniziativa consiliare devono essere corredate di una relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri finanziari derivati da ciascuna disposizione della proposta di legge, ovvero indicante puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati. A tal riguardo, una circolare del Presidente del Consiglio regionale ha chiarito la portata e il contenuto della predetta relazione, denominata "Relazione sugli effetti finanziari" (REF), definendo altresì le procedure e modalità per la sua redazione.

## Rendiconto dei gruppi consiliari

*d.l. 174/2012 art. 1, co. 9-12*
*l.r. 4/2013 artt. 12 e 28*

Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, il legislatore statale ha previsto per i gruppi consiliari dei Consigli regionali l'obbligo di approvare un rendiconto di esercizio annuale che, redatto secondo le linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dimostri i risultati della gestione con l'indicazione delle risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale e delle spese effettuate.
Il rendiconto è soggetto al controllo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti: è un'analisi obbligatoria di tipo documentale, volta ad accertare la regolarità contabile del rendiconto e a verificare la coerenza e l'inerenza della spesa all'attività del gruppo consiliare, ma che non dovrebbe sindacare le scelte discrezionali che sono rimesse all'autonomia politica del gruppo.
Nella Regione Lazio ciascun gruppo consiliare, entro 45 giorni dalla chiusura dell'esercizio, trasmette al Presidente del Consiglio il rendiconto redatto nell'osservanza della disciplina contabile e corredato della relativa documentazione giustificativa, ai fini dell'inoltro, ai sensi della normativa statale, alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio, entro e non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. La Corte, entro 30 giorni dal ricevimento, deve dichiarare la regolarità del rendiconto: in assenza di una pronuncia entro tale termine, il rendiconto si ritiene approvato. Nel caso in cui, invece, sia riscontrata la non conformità del rendiconto o della documen-

tazione a questo allegata rispetto al modello normativo, la Corte inoltra al Presidente della Regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a 30 giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato, con conseguente sospensione dei termini di legge per la pronuncia della Corte.
Dalla mancata regolarizzazione entro i termini deriva l'obbligo per il gruppo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate. Analoghe conseguenze operano se il rendiconto non viene trasmesso nei termini o se la Corte delibera la "non regolarità" del rendiconto esaminato. Per esigenze di pubblicità e trasparenza il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla relativa delibera della Sezione regionale della Corte dei conti con la quale si attesta la regolarità del rendiconto, sui siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.
Sulla regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei fondi erogati a ciascun gruppo consiliare vigila, inoltre, il Collegio dei revisori dei conti quale organo di controllo interno cui compete la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente Regione.

## Rendiconto generale della Regione

*Stat. artt. 23, co. 2, lett. e); 24, co. 4; 59*
*d.lgs. 118/2011 artt. 63 e 66, All. 10*
*l.r. 11/2020 art. 34*

È il documento contabile nel quale sono dimostrati i risultati della gestione. È composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.
La Giunta regionale adotta il rendiconto generale della Regione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui questo si riferisce e lo trasmette, successivamente al giudizio di parificazione della Corte dei conti, al Comitato regionale di controllo contabile.
La Giunta presenta il rendiconto generale al Consiglio regionale, corredato della relazione del Comitato regionale di controllo contabile, per l'approvazione con legge regionale entro il 31 luglio e, comunque, successivamente al giudizio di parificazione della Corte dei conti.
*vedi Giudizio di parifica (del rendiconto generale della Regione)*

## Residui

*d.lgs. 118/2011 artt. 3, co. 3; 60*
*l.r. 11/2020 artt. 20 e 33*

Si distinguono in residui attivi e passivi.
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine di esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
I residui passivi sono le somme impegnate, liquidate o liquidabili e non pagate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, né la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione.
I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
Al fine di garantire l'attuazione del principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio e del principio della competenza finanziaria, il regolamento di contabilità regionale definisce le modalità e i termini per provvedere al riaccertamento dei residui, ivi inclusi quelli perenti, mediante la revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi e l'eventuale cancellazione dalle scritture contabili dei residui per i quali non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

## Resoconto

*reg. lav. artt. 6, co. 1, lett. f); 25, co. 5 e 6; 42, co. 2; 93, co. 2; 99, co. 2; 101, co. 2*

Si distingue in stenografico e sommario.
Il primo è la trascrizione completa degli interventi e delle votazioni che hanno avuto luogo durante le sedute dell'Aula e, con l'evoluzione tecnologica, è stato sostituito dalla registrazione integrale degli interventi e delle votazioni.
Il secondo riporta in forma sintetica gli interventi dei commissari, le votazioni e le decisioni adottate nelle sedute delle commissioni consiliari. Per prassi, il resoconto sommario delle commissioni coincide con il processo verbale e, in occasione di audizioni o esame di atti particolarmente rilevanti, il Presidente della commissione può disporre che sia redatto un resoconto stenografico.
Il resoconto stenografico delle sedute dell'Aula è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio per assicurare la pubblicità dei lavori ed è consultabile alla voce "Attività/ Lavori d'Aula".

## Rete delle regioni europee con poteri legislativi REGLEG

È una rete di cooperazione informale che riunisce le regioni con potere legislativo appartenenti all'Unione europea. Attualmente ne fanno parte i governi regionali di 7 Stati membri dell'Unione europea - Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Italia, Portogallo e Spagna - che condividono l'obiettivo di un sempre maggiore

coinvolgimento delle regioni nel processo decisionale e legislativo dell'Unione europea, anche in considerazione dell'autonomia politica di cui è espressione la potestà legislativa che le caratterizza. È un coordinamento politico che mira a creare alleanze strategiche e a intraprendere azioni di comune interesse per rafforzare la visibilità degli enti locali nell'Unione europea.

## Revoca del provvedimento amministrativo

*Stat. art. 42, co. 2*
*l. 241/1990 art. 21 quinquies*

La revoca è il provvedimento amministrativo che toglie efficacia ad un provvedimento vigente in base ad una nuova valutazione dell'opportunità dello stesso.
I presupposti che la consentono sono 3: sopravvenuti motivi di pubblico interesse oppure mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento oppure nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici).
Competente alla revoca è lo stesso organo che ha posto in essere il provvedimento o altro organo previsto dalla legge. A differenza dell'annullamento (che presuppone un vizio di legittimità), la revoca non ha efficacia retroattiva. Nel caso in cui comporti danni ai soggetti direttamente interessati, l'amministrazione è tenuta a indennizzarli.
Diversa dalla revoca amministrativa, poiché attiene al diverso piano politico-istituzionale, è la revoca di uno o più componenti della Giunta regionale che lo Statuto consente al Presidente della Regione e che deriva dal ruolo di primazia attribuito allo stesso.

## Ricevibilità

*reg. lav. art. 4, co. 3, lett. f)*

Il Presidente del Consiglio regionale decide sulla ricevibilità formale dei testi legislativi ed amministrativi, delle mozioni e delle altre proposte presentate al Consiglio.
*vedi Irricevibilità*

## Richiami

*reg. lav. artt. 28, co. 3; 30; 32; 45; 46*

I richiami al regolamento dei lavori durante le sedute dell'Aula hanno la precedenza sulla discussione principale. Sono concessi solo nel caso facciano specifico riferimento ad articoli del regolamento dei lavori del Consiglio.
Sulle questioni relative all'interpretazione del regolamento che sorgono in commissione decide il Presidente della commissione, salvo non ritenga di sottoporre la questione al Presidente del Consiglio, che può decidere autonomamente o acquisito il parere della Giunta per il regolamento.

Il richiamo all'ordine da parte del Presidente del Consiglio è previsto quando un consigliere pronunci parole sconvenienti oppure turbi con il suo comportamento il regolare svolgimento della seduta. Qualora nel corso della stessa seduta un consigliere incorra in un secondo richiamo all'ordine, ne è disposto il suo allontanamento dall'Aula per tutta la durata della seduta. L'allontanamento può essere disposto dal Presidente del Consiglio, anche dopo un solo richiamo all'ordine, quando il consigliere provochi tumulti o disordini nell'Aula o trascenda in ingiurie, minacce o a vie di fatto. Il consigliere richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio può, inoltre, richiamare al rispetto dei termini degli interventi gli oratori che li hanno superati e, dopo il secondo richiamo, togliere loro la parola.

## Riformulazione (dell'emendamento)

La riformulazione dell'emendamento si distingue dal subemendamento sia sotto il profilo formale che sostanziale. Il subemendamento si caratterizza come "emendamento all'emendamento" con l'intenzione di innovare il testo interessato in maniera più o meno ampia. La riformulazione, invece, oltre a poter essere presentata nel corso dei lavori della commissione o dell'Aula, può essere avanzata dalla Giunta regionale, ma deve essere accettata dal proponente dello stesso emendamento. Inoltre deve limitarsi a riscrivere elementi comunque già presenti nel testo originario ai fini di una maggiore chiarezza e coerenza della disposizione, potendo anche recepire osservazioni e proposte emerse nella discussione.
*vedi Emendamento*
*vedi Maxiemendamento*
*vedi Subemendamenti*

## Rimozione del Presidente della Regione

*Cost. art. 126, co. I e III*
*Stat. art. 44, co. 1*
*d.lgs. 149/2011 art. 2*

L'ipotesi della rimozione del Presidente della Giunta regionale è espressamente contemplata dalla Costituzione.
È disposta con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione bicamerale per le questioni regionali, a seguito del compimento di atti contrari alla Costituzione, di gravi violazioni di legge ovvero per motivi di sicurezza nazionale.
La rimozione del Presidente comporta automaticamente l'effetto dello scioglimento del Consiglio regionale (principio *simul stabunt, simul cadent*).

## Riserva di legge

*Stat. artt. 1, co. 2; 11, co. 2 e 4; 12, co. 3; 16, co. 1; 17, co. 2; 19, co. 2 e 3; 23, co. 2 lett. b), e), h), i), l), m), n); 28, co. 4; 30, co. 4; 35, co. 2 e 4; 36, co. 3 e 5; 40, co. 2; 45, co. 3; 47, co. 1 e 2; 49, co. 1 e 2; 50, co. 3; 52; 53, co. 1 e 2; 54, co. 1; 55, co. 1, 2, 3, 6 e 8; 56, co. 1; 57; 58, co. 1, 3, 4 e 6; 59; 60, co. 1; 63, co. 3; 64, co. 3; 66, co. 3-5; 68, co. 5; 69, co. 4; 71, co. 1 e 3; 72; 75 co. 1; 76, co. 3*

È il principio che richiede che una determinata materia sia disciplinata dalla legge e non da una fonte normativa secondaria.
La preferenza per la legge in determinate materie risponde ad un'esigenza garantista: la legge è approvata a seguito di un procedimento al quale partecipa sia la maggioranza che l'opposizione politica ed è soggetta a controlli più incisivi rispetto a quelli previsti per le norme secondarie.
Tra le varie classificazioni, la principale è quella tra riserva di legge assoluta e relativa.
La riserva assoluta - prevista dalla Costituzione, ad esempio, in ordine alle ipotesi di restrizione della libertà personale - comporta l'obbligo inderogabile di disciplinare "interamente" con legge le materie o gli aspetti oggetto della stessa.
La riserva relativa consente, invece, di intervenire anche attraverso fonti secondarie, ad esempio i regolamenti, a condizione che i principi generali siano stati già stabiliti dalla legge.
Lo Statuto regionale prevede diverse fattispecie di riserva di legge regionale, per lo più assoluta.
Un esempio di riserva assoluta è previsto all'articolo 19, comma 3 ai sensi del quale i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge regionale.
Un esempio di riserva relativa è contenuto nell'articolo 23, comma 2, lettera m) che consente al Consiglio regionale la promozione della costituzione di associazioni, fondazioni e società con deliberazione, sulla base delle disposizioni generali dettate da apposita legge regionale regolatrice della materia.

## Riserva di regolamento dei lavori del Consiglio regionale

*Stat. artt. 22, co. 2 e 4; 25, co. 2 e 3; 26, co. 1; 27, co. 2-4; 28, co. 3; 31, co. 1; 32, co. 1 e 2; 34, co. 1 e 2; 36, co. 2; 38, co 2; 65, co. 3; 73, co. 3*

Si ha quando lo Statuto regionale dispone che spetti al regolamento dei lavori del Consiglio la disciplina di un determinato argomento.
*vedi Regolamento dei lavori del Consiglio regionale*

## Risoluzione

*Stat. art. 30 co. 2 e 33 co. 4*
*reg. lav. art. 74 co. 2*

È un atto di indirizzo politico con il quale sia l'Aula che le commissioni consiliari manifestano un orientamento o esprimono un indirizzo su uno specifico argomento.
In occasione del dibattito in Aula sulle comunicazioni della Giunta regionale, ogni consigliere può presentare una proposta di risoluzione, che viene votata al termine della discussione. La risoluzione, dunque, conclude il dibattito.
Lo Statuto consente anche alle commissioni consiliari di adottare risoluzioni di una fattispecie diversa da quelle presentate in Aula, in quanto rivolte ad esprimere orientamenti o a formulare indirizzi su specifici argomenti di competenza delle stesse e in merito ai quali non debbano riferire all'Aula. La risoluzione delle commissioni è dunque circoscritta agli affari di sua competenza e non può interferire con argomenti oggetto di proposte di legge o di deliberazioni sulle quali è chiamata a relazionare all'Aula.
Come precisato dalla circolare del Presidente del Consiglio regionale 2 marzo 2017, non solo le commissioni permanenti ma anche quelle speciali possono far ricorso alla risoluzione nei limiti suddetti.
*vedi Atti di indirizzo politico*

## Riunioni (commissioni e Aula)

Il Presidente della commissione o dell'Aula, in conclusione dei lavori giornalieri, può aggiornare la seduta prevedendo la prosecuzione dei lavori nelle successive giornate lavorative. La seduta, mantenendo la stessa numerazione fino alla chiusura, si articolerà in due o più riunioni, intese quali articolazioni giornaliere di una medesima seduta. Ogni singola riunione è contraddistinta da un numero progressivo affiancato a quello della relativa seduta.

## Sanzioni amministrative

*Cost. art. 23*
*l. 689/1981*
*l.r. 30/1994*

Sono applicate a seguito di un illecito amministrativo, cioè di un comportamento per il quale il legislatore statale o regionale dispone l'applicazione di una punizione per violazione delle norme.
Generalmente sono di carattere pecuniario, consistenti cioè nell'obbligo di pagare una somma di denaro, e possono essere fisse o proporzionali (queste ultime non hanno un limite massimo e sono calcolate in base a fattori predeterminati dalla legge). Sono invece accessorie le sanzioni che si applicano congiuntamente a un'altra sanzione amministrativa.
Il legislatore regionale può prevedere sanzioni amministrative nel disciplinare una materia di sua competenza. La riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione - ai sensi del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge - deve infatti intendersi riferita anche alla legge regionale.
Una legge regionale può dunque individuare una norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione amministrativa, nonché definire la tipologia e il *quantum* della sanzione. La legge regionale può anche rinviare ad un atto normativo secondario (ad es. un regolamento) l'integrazione del precetto sanzionatorio introdotto, purché abbia già essa stessa predeterminato i presupposti per l'esercizio del potere sanzionatorio e la sanzione da applicare.

## Scheda di segnalazione degli adempimenti previsti dalle leggi regionali

Riepiloga, in corrispondenza della pubblicazione sul Bollettino ufficiale di una legge regionale approvata dal Consiglio, i principali adempimenti da essa previsti.
Ogni scheda di segnalazione riporta la tipologia dell'adempimento e la disposizione legislativa che lo prevede, il soggetto tenuto alla realizzazione, la tipologia dell'atto da adottare (es. deliberazione, regolamento, accordo di programma) e il termine previsto per la relativa adozione. Laddove presenti, segnala altresì le clausole valutative.
L'obiettivo è di offrire ai consiglieri regionali e agli operatori del diritto uno strumento utile per la verifica degli adempimenti effettuati.
La scheda, redatta dalla struttura del Consiglio regionale deputata all'assistenza tecnico legislativa e al monitoraggio e attuazione delle leggi, è trasmessa ai consiglieri, agli assessori e alle strutture della Giunta di volta in volta interessate.
È pubblicata sul sito del Consiglio regionale ed è consultabile alla voce "Leggi e banche dati/Pubblicazioni e dossier/Schede adempimenti leggi regionali".

## Schema di decreto del Presidente della Regione

*reg. org. giunta art. 63*
*reg. lav. art. 88*

Nelle fattispecie in cui, per l'adozione di un decreto del Presidente della Regione, sia espressamente richiesto dalla normativa il parere della commissione consiliare competente in materia, il relativo schema di decreto viene presentato al Consiglio e assegnato alla predetta commissione che, entro la seconda settimana successiva all'assegnazione, termine calcolato per prassi in 14 giorni, esprime un parere contrario o favorevole, formulando eventuali osservazioni e potendo anche condizionare il proprio parere favorevole all'accoglimento delle stesse.
Nel caso di decreti del Presidente della Regione relativi alle nomine degli amministratori di enti pubblici o privati, per prassi, la commissione si limita ad esprimere parere favorevole o contrario sul relativo schema. In caso di parere negativo della commissione su uno schema di decreto di nomina da parte del Presidente della Regione, è ammessa la ripresentazione di un nuovo schema di decreto quando lo stesso presenta elementi di sostanziale novità rispetto allo schema già esaminato dalla commissione.
*vedi Decreto*

## Schema di deliberazione della Giunta regionale

*Stat. art. 33, co. 1, lett. c)*
*l.r. 21/1993, art. 4*
*reg. org. giunta art. 65*
*reg. lav. art. 88*

Nelle fattispecie in cui, per l'adozione di una deliberazione della Giunta regionale, sia espressamente richiesto dalla normativa il parere della commissione consiliare competente in materia, il relativo schema di deliberazione, proposto dall'Assessore competente, ovvero di concerto tra gli Assessori qualora riguardi più competenze, o dal Presidente della Regione, viene presentato al Consiglio e assegnato alla predetta commissione che, entro la seconda settimana successiva all'assegnazione, esprime un parere contrario o favorevole, formulando eventuali osservazioni e potendo anche condizionare il proprio parere favorevole all'accoglimento delle stesse. Per prassi, il termine della seconda settimana successiva a quella dell'assegnazione è calcolato in 14 giorni. Decorsi i predetti termini, ai sensi della legge regionale, la Giunta, pur in assenza del richiesto parere della commissione, può adottare la relativa deliberazione.
*vedi Deliberazione*

## Scioglimento del Consiglio regionale

*Cost. art. 126*
*Stat. artt. 19, co. 4; 43; 44*

A seguito della riforma costituzionale del 1999 le cause di scioglimento anticipato del Consiglio regionale sono di 2 tipologie: di tipo sanzionatorio, legate a un controllo statale, e di tipo interno, relative al funzionamento e all'attività degli organi consiliari. Rientrano nel primo tipo il compimento di atti contrari alla Costituzione o di gravi violazioni di legge, nonché ragioni di sicurezza nazionale, che danno luogo allo scioglimento anticipato del Consiglio regionale con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere obbligatorio della Commissione bicamerale per gli affari regionali.
Appartengono alla seconda tipologia l'approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio regionale nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, la rimozione, la decadenza, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta, nonché le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali. In questi casi, fatta salva l'ipotesi di rimozione, lo scioglimento è dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio regionale.

## Seduta congiunta delle commissioni

*reg. Camera dei deputati, art. 72, co. 3*
*reg. Senato, art. 34, co. 2*

Le Assemblee rappresentative e i loro organi collegiali svolgono, di norma, la propria attività separatamente, ma in alcuni casi, stabiliti dalla Costituzione, dagli Statuti, dai propri regolamenti dei lavori o dalla prassi, possono adempiere alle loro funzioni congiuntamente.
I regolamenti dei lavori di Camera e Senato prevedono che le commissioni possano esaminare e deliberare su disegni di legge e provvedimenti in seduta congiunta.
Il regolamento dei lavori del Consiglio regionale non prevede nulla al riguardo, ma per prassi due o più commissioni si riuniscono in seduta congiunta qualora il Presidente del Consiglio abbia ritenuto le stesse ugualmente competenti su una medesima proposta.

## Seduta consiliare

*Stat. artt. 26 e 27*
*reg. lav. artt. 23; 25; 27; 48-50 bis*

Rappresenta il momento ufficiale di riunione dell'organo assembleare. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo i casi eccezionali previsti dal regolamento dei lavori. Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e può sospenderla quando ne ravvisi la necessità.
Di ogni seduta si redige un processo verbale. All'inizio di ogni seduta, il Presidente dichiara approvato il processo verbale della seduta precedente, quando sullo stesso non

vi siano osservazioni. Alle sedute consiliari hanno diritto e obbligo di assistere, se richiesti dal Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale anche se non fanno parte del Consiglio.
Per prassi consolidata la seduta si può articolare in più riunioni tenute in diverse giornate.
Nel caso sussistano comprovate situazioni di gravità ed emergenza nazionale il Presidente del Consiglio può convocare la seduta in modalità telematica. Per "seduta in modalità telematica" si intende la seduta con partecipazione a distanza dei componenti attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire l'identificazione certa di ogni partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie e attraverso il collegamento audio-video simultaneo fra tutti i partecipanti nonché idonei a permettere l'espressione del voto anche a scrutinio segreto.
Nel caso di seduta in modalità telematica è, comunque, richiesta la presenza, presso la sede del Consiglio, del Presidente del Consiglio regionale e di almeno un Vicepresidente e 2 consiglieri segretari, uno dei quali in rappresentanza della minoranza, nonché di 1 componente della Giunta regionale.
La votazione nel corso delle sedute in modalità telematica ha luogo, di norma, per appello nominale.
*vedi Riunioni (commissioni e Aula)*

## Seduta delle commissioni consiliari

*Stat. art. 32, co. 4*
*reg. lav. artt. 14, co. 5 e 6; 24, 25 e 50 bis*

Riunione ufficiale della commissione. I componenti della Giunta e i consiglieri che non fanno parte della commissione permanente possono partecipare alle sue sedute con diritto di parola, di proposta e di emendamento, ma senza diritto di voto. Ogni gruppo consiliare, previo avviso al Presidente della commissione, può sostituire un commissario per il solo esame di un determinato argomento, con diritto di voto.
Hanno l'obbligo di assistere alla seduta i componenti della Giunta, se richiesti dal Presidente della commissione. Per prassi consolidata la seduta si può articolare in più riunioni tenute in diverse giornate.
Nel caso si verifichino comprovate situazioni di gravità ed emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei ministri, il Presidente della commissione consiliare, sentito il Presidente del Consiglio regionale, convoca la relativa seduta in modalità telematica con la partecipazione a distanza dei componenti, compreso il Presidente.
Al verificarsi delle medesime situazioni, il Presidente della commissione, sentiti il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di presidenza della commissione, può convocare la seduta in modalità telematica in forma mista, con la partecipazione a distanza di una parte dei componenti e in presenza, presso la sede del Consiglio regionale, di un'altra parte tra cui almeno il Presidente e un componente dell'Ufficio di

presidenza della commissione.
Il processo verbale della seduta è redatto dal segretario della commissione.

## Segnalazione certificata di inizio attività SCIA

*l. 241/1990 artt. 19; 19 bis*
*l. 124/2015 art. 5*
*d.lgs. 222/2016*

È uno strumento di semplificazione e liberalizzazione delle attività economiche consistente in una dichiarazione autocertificata all'autorità amministrativa competente che consente di iniziare, modificare o cessare un'attività imprenditoriale. Sostituisce ogni atto di tipo autorizzativo, comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti o presupposti fissati dalla legge o da atti amministrativi generali, laddove non siano previsti limiti o contingenti numerici o strumenti di programmazione settoriale. La presentazione della SCIA, esclusa in presenza di interessi pubblici rilevanti, quali, tra gli altri, quelli concernenti l'ambiente, la pubblica sicurezza, l'amministrazione della giustizia, i mercati finanziari, consente di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività economica segnalata, fermo restando il potere dell'amministrazione competente, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, in caso di accertata carenza dei requisiti, di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

## Segretario generale del Consiglio regionale

*l.r. 6/2002 art. 34*
*reg. org. cons. artt. 3; 15 quater; 15 quinquies; 31; 34; 75; 80; 82; 84; 85; 86; 88; 96; 106; 108; 109; 132*

Svolge tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata dei servizi del Consiglio, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficio di presidenza. Esercita, inoltre, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consiglio regionale, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
In particolare, avvalendosi delle strutture del Consiglio:

- cura la preparazione dei lavori consiliari ed assiste il Presidente durante le sedute del Consiglio regionale
- assiste l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei Presidenti dei gruppi nell'esercizio delle rispettive funzioni
- svolge il controllo sulla qualità tecnica della produzione normativa e coordina le funzioni connesse agli aspetti giuridico-normativi delle attività del Consiglio regionale

- istituisce le aree del Consiglio e ne individua competenze e posizioni dirigenziali
- definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e ne dirige, coordina e controlla l'attività.

Gli atti adottati dal Segretario generale sono definitivi e non suscettibili di ricorso gerarchico.

## Segreto d'ufficio

*Stat. art. 30, co. 3 e 4*
*l. 241/1990 art. 24*
*d.lgs. 196/2003 artt. 59 e 60*
*d.p.r. 3/1957 art. 15*
*l.r. 17/2015 art. 9, co. 19*
*reg. org. giunta art. 455*
*reg. org. cons. art. 390*

Il segreto d'ufficio si concretizza nel divieto, imposto al dipendente pubblico, di trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei compiti istituzionali, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.
Il segreto d'ufficio rappresenta, pertanto, un'ipotesi di limitazione del diritto di accesso agli atti amministrativi. Al principio generale della trasparenza dell'attività amministrativa, che si esplica anche attraverso la previsione legislativa del diritto di accesso, si contrappone, in ipotesi eccezionali e, quindi, non estensibili, il segreto della pubblica amministrazione in ordine ai documenti che sono da essa formati o da essa tenuti. La segretezza delle informazioni, nei casi di specifica previsione normativa, è preposta a salvaguardare interessi determinati e di preminente rilevanza rispetto a quelli che verrebbero, di contro, tutelati attraverso l'esercizio del diritto di accesso.
La normativa statutaria e la legge di stabilità regionale 2016 prevedono, quale prerogativa del consigliere regionale, il diritto di visionare anche gli atti e i documenti che, in base alla legge, sono qualificati come riservati, con l'obbligo di mantenerne la segretezza attraverso, quindi, un'operazione di bilanciamento di esigenze contrapposte, quella di consentire al consigliere la piena esplicazione dei compiti istituzionali e quella di impedire la divulgazione di documenti riservati.

## Servizi pubblici locali

*d.lgs. 267/2000 art. 14*
*d.l. 138/2011 art. 3 bis*
*l. 56/2014 art. 1, co. 44*
*d.lgs. 50/2016 artt. 5 e 192*
*d.lgs. 175/2016*
*d.lgs. 201/2022*

Sono i servizi forniti dagli enti locali per la produzione di beni ed attività rivolti a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità e a realizzare fini sociali.
La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito numerose modifiche, dovute anche alla necessità di armonizzare la normativa statale con quella europea, da ultimo con il d.lgs. 201/2022 che ha riordinato i servizi di rilevanza economica.
Si distingue infatti tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica. La distinzione incide soprattutto sulla disciplina delle modalità di affidamento e di gestione.
I servizi pubblici locali di rilevanza economica (o servizi di interesse economico generale di livello locale) sono quelli erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. In tale ambito, i servizi pubblici locali a rete (o servizi di interesse economico generale di livello locale a rete) sono quelli suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio, sottoposti a regolazione di autorità indipendenti.
La *governance* dei servizi pubblici di rilevanza economica è articolata.
Compete allo Stato:

- l'indirizzo e il coordinamento strategico, considerata anche la sua competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza.

Compete alle regioni:

- la programmazione e il coordinamento a livello locale, individuando gli ambiti territoriali ottimali (ATO) per l'esercizio del servizio e gli enti di governo dello stesso.

Compete agli enti locali, attraverso gli enti di governo degli ATO ai quali partecipano obbligatoriamente:

- organizzare i servizi, determinare la tariffa all'utenza per quanto di competenza, scegliere la forma di gestione del servizio e affidare la gestione del servizio, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio nel contratto di servizio, che regola i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario. La forma di gestione del servizio va scelta tra le seguenti:
  - ✓ affidamento a terzi selezionati mediante procedure di evidenza pubblica (c.d. esternalizzazione)

- ✓ affidamento a società a partecipazione mista pubblico-privata, con selezione del socio privato mediante procedura ad evidenza pubblica
- ✓ affidamento a società *in house* in cui non vi è partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sull'affidatario; esercizio da parte dell'aggiudicante del c.d. controllo analogo (analogo cioè a quello esercitato dallo stesso sui propri uffici); rispetto del requisito della prevalenza dell'attività svolta dall'affidatario in favore dell'aggiudicante (oltre l'80% per cento del fatturato della società va effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente locale)
- ✓ limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, mediante gestione in economia o mediante aziende speciali ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000.

Per le città metropolitane, la normativa statale attribuisce loro la funzione di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano, inclusi quelli a rete di rilevanza economica.
Relativamente ai servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, essi non trovano collocazione in un contesto di mercato e il ricorso alla libera iniziativa economica privata non è idoneo a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Sono quindi realizzati senza scopo di lucro, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale. La scelta delle forme organizzative del servizio e dei soggetti ai quali affidare la gestione è rimessa alla disciplina delle fonti regionali e locali.

## Sessione di bilancio

*l.r. 11/2020 art. 9*
*reg. lav. art. 77*

È il periodo di tempo nel quale il Consiglio regionale si riunisce per esaminare, discutere e approvare la legge regionale di bilancio e la legge regionale di stabilità.
Le proposte di legge regionale di stabilità e di bilancio sono adottate entro il 31 ottobre e presentate al Consiglio regionale, che le discute ed approva entro il 31 dicembre.
Con l'apertura della sessione di bilancio è prassi che siano sospese le attività di tutte le commissioni, se non per atti collegati al bilancio stesso.

## Sessione europea

*Stat. art. 11, co. 3*
*l.r. 1/2015 artt. 10; 15, co.3; 20, co. 1*
*reg. lav. art. 14 ter, co. 2*

È un'apposita sessione dei lavori del Consiglio regionale dedicata con cadenza annuale alla trattazione di tutti gli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale. Si articola, in particolare, in due momenti, legati sia all'esame e all'appro-

vazione della legge regionale europea, se presentata dalla Giunta, sia all'esame della relazione informativa che, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta deve presentare al Consiglio sull'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito della partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Su quest'ultima relazione il Consiglio, anche su impulso della commissione consiliare competente in materia di affari europei, può approvare atti di indirizzo alla Giunta regionale.
*vedi Legge regionale europea*
*vedi Partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*

**Sindacato ispettivo** *vedi Atti di sindacato ispettivo*

**Sistema elettorale (formula elettorale)**
*Cost. art. 122, co. I*
*l. cost. 1/1999 art. 5*
*Stat. art. 19, co. 2*
*l. 108/1968*
*l. 43/1995*
*l. 165/2004*
*l.r. 2/2005*

La locuzione "sistema elettorale" sta ad indicare le procedure istituzionalizzate per la scelta dei rappresentanti di una determinata organizzazione. Nei moderni contesti politici queste procedure rappresentano lo strumento necessario per realizzare quella democrazia rappresentativa in cui l'azione di chi governa, in senso lato, è tendenzialmente conforme alle esigenze di chi è governato.
Il termine "sistema elettorale" può essere utilizzato con una accezione più o meno ampia, a seconda che ci si riferisca alla disciplina complessiva concernente il fenomeno elettivo oppure al procedimento di trasformazione dei voti in seggi. In quest'ultimo caso si parla più propriamente di formula elettorale, nel primo di sistema elettorale in senso lato.
Le formule elettorali possono essere suddivise in 3 grandi categorie: maggioritarie, proporzionali e miste. In via del tutto esemplificativa, le formule proporzionali si basano sulla ripartizione proporzionale, tra le varie liste, dei seggi a disposizione in base al numero di voti ottenuti da ciascuna lista. Possono esservi anche forme di proporzionale corretto, con esclusione dalla ripartizione dei seggi delle liste che non abbiano conseguito una determinata percentuale di voti (soglia di sbarramento).
Per contro, con le formule maggioritarie risulta eletto solo chi ottiene il più alto numero di voti.
I sistemi maggioritari più diffusi si basano su collegi uninominali in cui viene assegna-

to un solo seggio.
L'elezione può avvenire in un unico turno, anche a maggioranza relativa, oppure in due turni, con secondo turno tra i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
Le formule elettorali miste si basano, invece, su una combinazione dei due sistemi sopra descritti.
Fino al 1995, la formula elettorale per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario era di tipo proporzionale; successivamente si è passati ad un sistema misto: proporzionale, con premio di maggioranza variabile.
A seguito delle modifiche introdotte dalla riforma costituzionale del 1999, il sistema di elezione del Presidente della Regione e dei Consiglieri regionali è disciplinato con legge della Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

## Smart specialisation strategy

*reg. (UE) 1060/2021*
*d.g.r. 281/2016*
*d.g.r. 997/2021*

È lo strumento che, a partire dal ciclo di programmazione della politica di coesione 2014-2020, le Regioni e gli Stati membri dell'Unione europea devono adottare per individuare obiettivi, priorità, azioni in grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni territorio e dotati di maggiori potenzialità di sviluppo.
La strategia di specializzazione intelligente fa parte dei requisiti che devono essere soddisfatti per poter utilmente fruire dei fondi europei destinati alla coesione. Nel nuovo quadro di programmazione settennale è stata trasformata da condizione *ex ante* per l'avvio dei programmi finanziati dalle risorse dei fondi strutturali europei in condizione abilitante per l'attuazione dei suddetti programmi, a sottolinearne il ruolo di indirizzo strategico che deve persistere per l'intero periodo di programmazione. La Regione Lazio, nell'ambito della nuova programmazione 2021-2027, ha effettuato la revisione della propria Strategia per la specializzazione intelligente 2014-2020, individuando due nuove Aree di Specializzazione: Automotive e Mobilità sostenibile ed Economia del Mare, che si aggiungono alle sette già esistenti: Aerospazio, Scienze della vita, Beni culturali e tecnologie della cultura, Agrifood, Industrie creative digitali, Green Economy e Sicurezza.
*vedi Fondi strutturali europei*

## Società a partecipazione regionale

*Stat. artt. 23, co. 2 lett. m) e 56*

*d.lgs. 118/2011 artt. 11 bis e 68*
*d.lgs. 175/2016*
*l. 190/2014 art. 1, commi 611-614*
*l.r. 11/2020 artt. 53-54*
*l.r. 12/2022 art. 3*
*d.g.r. 1232/2022*
*d.c.r. 13/2022*

Società di cui la regione detiene una quota di proprietà, direttamente o indirettamente attraverso altra società partecipata o ente controllato, in una posizione di maggioranza o di minoranza.
Operano nelle materie di competenza regionale, offrendo servizi di interesse generale o mirati ad una missione di pubblico interesse e sono regolamentate dal codice civile, dalle specifiche norme che le disciplinano, in particolare dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) e dalle leggi regionali. Il Presidente della Regione o un assessore delegato rappresentano la Regione nelle rispettive assemblee sociali.
Il bilancio di tali società, insieme a quello degli enti, organismi strumentali e aziende regionali, rientra nel bilancio consolidato redatto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale e l'insieme di tali enti e società costituisce il cosiddetto "Gruppo della regione".
La Regione Lazio - come indicato dal bilancio consolidato (esercizio 2021) - detiene una partecipazione diretta nelle seguenti società:

- *Cotral S.p.A* (100% del capitale sociale) che gestisce ed esegue il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano
- *Lazio Innova S.p.A.* (80,50% del capitale sociale) società di sviluppo regionale
- *LAZIOcrea S.p.A.* (100% del capitale sociale) per la gestione delle attività connesse all'esercizio delle funzioni amministrative della regione e di supporto al funzionamento del Consiglio regionale
- *Astral S.p.A.* (100% del capitale sociale) per il rinnovo e sviluppo della rete viaria regionale
- *Banca Popolare Etica S.C.A.* (0,003% del capitale sociale)
- *Centro Agroalimentare Roma S.c.p.A.* (26,79% del capitale sociale) per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli ed ittici
- *MOF S.c.p.A.* (20,50% del capitale sociale) per la gestione del centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi
- *San.Im. S.p.A.* (100% del capitale sociale) che gestisce i contratti di locazione finanziaria delle strutture sanitarie (avviate le procedure per giungere alla fusione per incorporazione in *Lazio Innova S.p.A.* - d.g.r. 874/2021 in attuazione della l.r. 14/2021)
- *Lazio Ambiente S.p.A.* (100% del capitale sociale) che opera nel settore di gestione del servizio integrato dei rifiuti (in procedura di liquidazione dal 29 ottobre

2021 in attuazione della l.r. 13/2018)

- *Autostrade del Lazio S.p.A.* (50% del capitale sociale) per la gestione di tratti autostradali (sciolta e posta in liquidazione dal 10 novembre 2021 ai sensi del d.l. 121/2021)
- *Alta Roma S.c.p.A.* (18,54% del capitale sociale) per la promozione delle eccellenze del settore della moda
- *Investimenti S.p.A.* (20,09% del capitale sociale) per la realizzazione, organizzazione e gestione del sistema fieristico.

Al fine della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute, prevista dalle leggi in materia (art. 20 TUSP), la regione Lazio ha deliberato di mantenere le partecipazioni nelle società *Cotral S.p.A, Lazio Innova S.p.A.*, *LAZIOcrea S.p.A.*, *Astral S.p.A., Banca Popolare Etica S.C.A.* nonché nelle società *Centro Agroalimentare Roma S.c.p.A.* e *MOF S.c.p.A.* e di procedere alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione, delle restanti partecipazioni possedute.

## Sottocommissione (della commissione consiliare)

Per l'analisi, l'approfondimento e la discussione di provvedimenti particolarmente complessi, come nel caso della redazione di un testo legislativo unificato a seguito di abbinamento di più testi, si è affermata la prassi, da parte delle commissioni consiliari, di procedere alla nomina di sottocommissioni formate da un numero ristretto di consiglieri che, al termine dei lavori, trasmettono un testo, ovvero proposte ed osservazioni su di un determinato provvedimento, alla commissione, la quale procede in via definitiva ad assumere le proprie determinazioni.

## Spese

*d.lgs. 118/2011 artt. 12, 13, 14, 45, All. 14*
*l.r. 11/2020 art. 32*

Ai sensi della normativa statale, le spese delle amministrazioni pubbliche sono classificate secondo uno schema omogeneo, che evidenzi le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite.
In particolare, le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate in:

- missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate
- programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perse-

guire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

La Giunta regionale, contestualmente alla proposta di legge di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.

## Spoil system

*Stat. artt. 53, co. 2; 55 co. 4 e 5*
*d.lgs. 165/2001 art.19*
*l. 145/2002 art. 3, co. 7*

È un meccanismo che ha origine nei sistemi anglosassoni. Letteralmente si traduce in "sistema delle spoglie" poiché, appunto, evoca la presa delle spoglie da parte del vincitore in battaglia. Giuridicamente indica la facoltà riconosciuta in capo ad ogni governo, e quindi allo schieramento politico di maggioranza a seguito delle consultazioni elettorali, di attribuire incarichi dirigenziali di vertice a persone di propria fiducia, in sostituzione di coloro che li occupavano in virtù di assegnazioni effettuate dal governo precedente.

Nel 2002 il legislatore statale, in un contesto normativo caratterizzato dalle numerose riforme susseguitesi negli anni 1993-2001 in materia di privatizzazione del pubblico impiego, ha previsto un meccanismo di cessazione automatica degli incarichi dirigenziali di livello generale al momento dello scadere del termine dei 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 145/2002. Tali disposizioni, oggetto di disamina da parte della Corte costituzionale, sono state dichiarate incostituzionali: è venuta meno la logica della "decadenza automatica" in quanto contrastante con i principi di imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione e, in particolare, con i principi del giusto procedimento e della continuità dell'azione amministrativa.

L'istituto dello *spoil system* ha trovato applicazione anche in ambito regionale.

La Regione Lazio, nel proprio Statuto e nelle successive disposizioni legislative di attuazione, ha previsto la decadenza automatica degli incarichi conferiti secondo il criterio fiduciario ai dirigenti preposti alle posizioni di particolare rilievo e responsabilità ed ai componenti degli organi istituzionali di enti pubblici dipendenti dalla stessa, qualora non riconfermati entro il novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi di riferimento. La normativa regionale è stata oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale che, con riferimento agli incarichi apicali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, ha dichiarato incostituzionale il combinato disposto delle disposizioni statutarie e di quelle della legge di attuazione poiché in contrasto con i principi costituzionali sopra enunciati.

La Corte costituzionale ha dunque fortemente contenuto il ricorso allo *spoil system* ri-

marcando che la cessazione automatica dell'incarico dirigenziale contrasta con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa che sono alla base della distinzione funzionale tra organi politici e burocratici, rischiando di provocare una disfunzione dell'apparato amministrativo. Lo *spoil system* deve quindi ritenersi confinato ai soli incarichi apicali nei quali è ravvisabile un rapporto "di maggiore coesione con gli organi politici (segretario generale, capo dipartimento e altri equivalenti)".

## Sportello unico per le attività produttive SUAP

*d.l. 112/2008 art. 38, co. 3*
*d.p.r. 160/2010*

Presente in ogni comune, è stato individuato dal legislatore statale quale strumento di semplificazione amministrativa in quanto unico punto di accesso per l'espletamento di tutte gli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Costituisce il punto di riferimento territoriale tra l'impresa e la pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, al fine di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. Per la gestione del SUAP i comuni possono delegare la relativa funzione alla camera di commercio territorialmente competente, convenzionarsi con quest'ultima o accreditarsi presso il ministero per lo sviluppo economico per svolgere la funzione autonomamente. Nei primi due casi il SUAP del comune è gestito attraverso il portale impresainungiorno.gov.it.

## Stakeholder

*l.r. 12/2015 art. 2, co.5*

Un individuo, un gruppo di individui o un'organizzazione, indipendentemente dalla sua natura, portatore di interessi o di diritti verso un progetto o un obiettivo che un'organizzazione persegue. A seconda del contesto il termine può quindi assumere accezioni diverse.
Gli *stakeholder* possono influenzare il conseguimento di determinate azioni, obiettivi o politiche da parte dell'organizzazione.

## Statuto regionale

*Cost. art. 123*
*l. stat. 1/2004*

È una legge, approvata e modificata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di 2 mesi, con la possibilità per il Governo di promuovere la questione di

legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro 30 giorni dalla prima pubblicazione del testo sul Bollettino ufficiale. Tale pubblicazione riveste carattere notiziale. Lo statuto può essere sottoposto a referendum popolare entro 3 mesi dalla data della sua approvazione, qualora ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei consiglieri regionali.
I contenuti essenziali degli statuti regionali, in base a quanto stabilito dalla Costituzione, riguardano la scelta della forma di governo e l'indicazione dei principi fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento della Regione, la disciplina del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione nonché della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Gli Statuti disciplinano anche il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali.
La Regione Lazio ha approvato lo Statuto con la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1.

## Stralcio di articoli di una proposta di legge

*reg. lav. art. 66, co. 7*

Ciascun consigliere può chiedere che uno o più articoli o disposizioni contenute in una proposta di legge, di cui sia iniziato l'esame in Aula e che abbiano autonoma rilevanza normativa, siano stralciati per poter essere inseriti in una nuova proposta di legge. Sulla proposta di stralcio l'Aula discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.
*vedi Questioni pregiudiziali e sospensive*

## Surroga del Consigliere regionale

*l. 108/1968 art. 16*
*l.r. 2/2005 art. 1*
*reg. lav. art. 11, co.2 e 3*

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere regionale, ha diritto a subentrare nel seggio rimasto vacante il primo dei candidati non eletti della stessa lista e circoscrizione.
Il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, acquisita la determinazione assunta dall'Ufficio di presidenza quale Giunta delle elezioni, che verifica il nome del consigliere subentrante sulla base del verbale delle operazioni elettorali, dichiara eletto il nuovo consigliere e ne dà comunicazione all'Aula, che ne prende atto.

## Subemendamenti

*reg. lav. artt. 66-68*

Sono emendamenti ad un emendamento la cui presentazione, discussione e votazione

è disciplinata dal regolamento dei lavori del Consiglio.
In particolare, è previsto che i subemendamenti possano essere presentati fino ad un'ora prima dell'orario stabilito per l'inizio della seduta del Consiglio; la Giunta regionale e la commissione consiliare competente possono presentarli, invece, fino al momento dell'inizio della votazione dell'emendamento cui si riferiscono. Gli emendamenti presentati in Aula dalla Giunta regionale o dalla commissione consiliare competente possono essere subemendati entro il termine, comunque non inferiore a un'ora, deciso dal Presidente del Consiglio.
I subemendamenti sono votati prima dell'emendamento cui si riferiscono.
*vedi Emendamento*
*vedi Maxiemendamento*
*vedi Riformulazione (dell'emendamento)*

## Sussidiarietà (principio di)

*TUE art. 5*
*Protocollo n. 2 al TFUE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità*
*Cost. art. 118, co. I e IV*
*l. 59/1997 art. 4, co. 3, lett. a)*
*d.lgs. 112/1998 art. 3*
*d.lgs. 267/2000 art. 4*
*l. 131/2003 art. 7*
*Stat. artt. 16 e 48*
*l.r. 14/1999*
*l.r. 1/2015 art. 6*

È uno dei principi in base ai quali effettuare la ripartizione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo e, a tal fine, concorre con i principi di adeguatezza e differenziazione. Definito per la prima volta a livello europeo, è stato recepito dalla normativa statale e successivamente elevato a rango costituzionale.
Partendo dal presupposto che gli enti territoriali più vicini ai cittadini siano quelli maggiormente in grado di comprendere e, quindi, soddisfare le istanze della collettività, la sussidiarietà richiede che la titolarità delle funzioni amministrative sia attribuita in primo luogo ai comuni salvo che, quando lo impongano esigenze di unitarietà o le ridotte dimensioni e le possibilità operative degli stessi, allocarla in capo ad altri enti territoriali.
La l.r. 14/1999 del Lazio disciplina l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi attinenti alle materie di competenza della regione.
Nei rapporti tra Unione europea e Stati membri il principio di sussidiarietà regola l'esercizio delle competenze non esclusive dell'Unione europea, nel senso che quest'ultima è legittimata ad agire solo se gli obiettivi prefissati non possano essere conseguiti in

misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale. Quello rappresentato è il principio di sussidiarietà "verticale", che va distinto da quello di sussidiarietà "orizzontale" in forza del quale tutti gli enti territoriali che costituiscono la Repubblica, compreso lo Stato, sono tenuti a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Se il primo riguarda l'allocazione delle competenze amministrative, la sussidiarietà orizzontale concerne invece i rapporti tra gli enti di governo territoriali e i cittadini. In termini applicativi, la sussidiarietà orizzontale trova attuazione soprattutto attraverso le esperienze di amministrazione condivisa.

*vedi Adeguatezza (principio di)*
*vedi Differenziazione (principio di)*

# T

## Taglia-leggi

*l. 246/2005 art. 14*
*l.r. 6/2017art. 4*

Strumento normativo che risponde al principio della semplificazione amministrativa e ha un duplice scopo: diminuire il numero delle norme esistenti e facilitare la conoscenza delle stesse per i cittadini e gli operatori del settore. La Regione è ricorsa a tale strumento in occasione dell'approvazione della l.r. 6/2017 con cui sono state abrogate 446 leggi.

## Telelavoro

*l. 191/1998 art. 4*
*d.p.r. 70/1999*
*l. 183/2011 art. 22, co. 5*
*l. 124/2015 art. 14*
*acc. 23 marzo 2000*
*acc. interconfederale 9 giugno 2004*
*reg. org. cons. artt. 219-230*

È una forma di lavoro a distanza, che consente al dipendente delle pubbliche amministrazioni e delle imprese del settore privato di svolgere la propria attività lavorativa in un luogo diverso dalla sede di lavoro, con le apparecchiature informatiche e i collegamenti telefonici e telematici necessari a cura e a spese del datore di lavoro e secondo modalità organizzative predeterminate che consentono la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa. Per i rapporti di lavoro privato il legislatore non ha dettato una disciplina, ma ha previsto forme di incentivazione per le positive implicazioni sociali e organizzative, legate, tra l'altro, a una migliore conciliazione tra vita privata e lavorativa, a una maggiore integrazione dei lavoratori disabili e al reinserimento dei lavoratori in mobilità.
Si differenzia dal lavoro agile essenzialmente per i vincoli rigidi relativi all'orario e alla sede di lavoro.

## Tempus regit actum

*disp. prel. cod. civ. artt. 11 e 15*

È il principio in forza del quale ogni atto è soggetto e va valutato secondo la normativa vigente al momento in cui esso viene adottato o si verifica.
Sintetizza il principio della irretroattività della legge (che non si applica a fatti o rapporti sorti prima della sua entrata in vigore) e quello della non ultrattività della legge (che non si applica a fatti verificatisi dopo la sua estinzione).

## Terzo settore

*d.lgs. 117/2017*
*l.r. 22/1999*
*l.r. 29/1993*
*l.r. 11/2016*

È costituito da tutti gli enti di carattere privato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o produzione o scambio di beni o servizi; ne fanno parte le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni.
È stato istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), attivo dal 23 novembre 2021, che sostituirà i registri delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle normative di settore, al quale possono iscriversi tutti gli enti del Terzo settore.
La regione e gli enti locali promuovono la partecipazione degli enti del Terzo settore alle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

## Testo unico

*Stat. art. 36*
*l.r. 6/2017 art. 2*

È un testo normativo che raccoglie disposizioni di diversi testi normativi succedutisi nel tempo, accomunati dal fatto di disciplinare la stessa materia.
I testi unici possono distinguersi in compilativi e normativi: nel primo caso si tratta di mere raccolte organiche della normativa vigente in settori di materie omogenee senza carattere di innovatività; nel secondo caso, invece, si provvede ad apportare modifiche ed integrazioni alla normativa vigente.
Lo Statuto prevede espressamente che la Giunta regionale, al fine di perseguire l'obiettivo della semplificazione e dell'organicità della normativa in settori omogenei di materie, proceda periodicamente alla predisposizione ovvero all'aggiornamento di testi unici a carattere compilativo previa comunicazione al Consiglio. Ove tale attività consista in un riordino normativo ovvero comporti modifiche di carattere non meramente formale, la Giunta regionale è tenuta a sottoporre l'iniziativa all'esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione da parte del Consiglio stesso.
La legge regionale che detta disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale ha definito principi e criteri direttivi per la redazione, da parte della Giunta

regionale, di proposte di legge di testi unici volti alla disciplina di ciascun settore di materia.
La commissione consiliare competente per materia può, con apposita risoluzione, formulare indirizzi alla Giunta regionale per la predisposizione di una proposta di legge di testo unico, indicando anche l'oggetto e le fonti legislative e regolamentari della materia.

**Testo unificato** *vedi Esame abbinato*

**Trasparenza (principio di)**
*l. 241/1990 artt. 1, co. 1 e 22, co. 2*
*d.lgs. 165/2001 art. 2, co. 1, lett. d)*
*l. 190/2012*
*d.lgs. 33/2013*
*d.l. 80/2021 art. 6*
*Stat. art. 51, co. 1*
*l.r. 6/2002 art. 2, co. 1 e 2*
*l.r. 1/2011*

Al termine trasparenza è attribuito il significato di "conoscibilità esterna" dell'azione amministrativa affinché i privati possano controllare e accedere agli atti e documenti del procedimento amministrativo.
L'applicazione di tale principio si concretizza nella previsione dell'obbligo di motivazione degli atti, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, della nomina del responsabile del procedimento, dell'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione nonché della comunicazione di avvio del procedimento e della partecipazione del privato al procedimento stesso.
Il legislatore statale ha elevato il principio di trasparenza a livello essenziale delle prestazioni e ha previsto che la trasparenza venga assicurata mediante la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. Ha previsto anche l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e organizzazione, funzionale ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa.
Il regolamento dei lavori del Consiglio regionale ha istituito la commissione permanente Trasparenza e pubblicità, che svolge anche funzioni di monitoraggio sulla trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa regionale.
*vedi Amministrazione trasparente*
*vedi Piano integrato di attività e organizzazione PIAO*

## Trattato di Lisbona

*l. 130/2008*

Firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri dell'Unione europea, dopo molti anni di negoziati sulla riforma istituzionale, è entrato in vigore il 1° dicembre 2009 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, che diventa il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Nell'intento di rendere l'Unione europea più democratica e trasparente, il trattato accresce il ruolo del Parlamento europeo, facendo diventare, in particolare, procedura legislativa ordinaria la procedura di codecisione con il Consiglio per l'adozione di regolamenti, direttive e decisioni; prevede un coinvolgimento dei parlamenti nazionali soprattutto per la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, nel qual caso riconosce anche la possibilità di consultare i parlamenti regionali; introduce il diritto di iniziativa dei cittadini europei. Vengono anche rafforzati i diritti e le libertà dei cittadini, rendendo giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali, introdotta dal Trattato di Nizza.
Nell'ottica di una maggiore efficienza, semplifica il processo decisionale, estendendo gli ambiti del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, che dal 2014 si calcola sulla doppia maggioranza degli Stati membri (55%) e della popolazione (65%).
Istituisce due nuove figure istituzionali: l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la sicurezza comune, il quale è anche uno dei Vicepresidenti della Commissione e guida della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e il Presidente del Consiglio europeo, a cui compete la rappresentanza esterna dell'Unione nelle materie della politica estera e della sicurezza comune, insieme all'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e nei vertici internazionali, di norma con il Presidente della Commissione europea.
*vedi Unione europea UE*

## Tribunale amministrativo regionale TAR

*Cost. artt. 100, 103, 111-113*
*d.lgs. 104/2010*

Ai sensi dell'articolo 113 della Costituzione, opera nell'ordinamento il sistema del cd. "doppio binario", caratterizzato dalla coesistenza di organi di giurisdizione ordinaria e organi di giurisdizione amministrativa.
Il TAR è l'organo di giurisdizione amministrativa di primo grado. Ha una circoscrizione corrispondente al territorio della singola regione e sede nel capoluogo regionale; in alcune regioni sono presenti sezioni distaccate.
Il TAR è competente a giudicare sui ricorsi proposti contro atti amministrativi a tutela di interessi legittimi e, in particolari fattispecie indicate dalla legge, anche dei diritti

soggettivi (giurisdizione cd. Esclusiva). Laddove ritenga fondato il ricorso, il TAR annulla il provvedimento oggetto di impugnativa e per l'autorità amministrativa sorge l'obbligo di uniformarsi ai criteri fissati; le sentenze del TAR sono immediatamente esecutive e hanno valore di giudicato: contro le decisioni e le ordinanze dei TAR è possibile proporre appello al Consiglio di Stato.
*vedi Consiglio di Stato*

## Tributi regionali

*Cost. art. 119, co. II*
*l. 42/2009 art. 7*
*d.lgs. 68/2011*
*Stat. art. 19*

Le regioni stabiliscono e applicano tributi propri e dispongono di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali per finanziare le spese che derivano dall'esercizio delle funzioni nelle materie loro attribuite di competenza esclusiva e concorrente e per le spese in materie di competenza esclusiva statale per le quali le regioni esercitano competenze amministrative.
I tributi regionali sono distinti in: tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, per i quali le regioni, con proprie leggi, nel rispetto dei limiti e dei criteri fissati dalla legislazione statale, possono modificare le aliquote, disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni; tributi propri, istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non assoggettati già ad imposizione erariale; addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali, per le quali le Regioni possono, con apposita legge, introdurre variazioni dell'aliquota e disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legge statale.
Dal 1° gennaio 2013 il d.lgs. 68/2011 ha trasformato in tributi propri regionali: la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale; l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo; l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile; la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali; le tasse sulle concessioni regionali; l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili. Per tutti questi tributi rimane ferma la facoltà della Regione di sopprimerli. Dal 2011 spettano alle regioni, quali tributi propri derivati, quelli riconosciuti dalla legislazione vigente nonché le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali.
Particolare rilievo assume, tra i tributi regionali, la tassa automobilistica regionale. Al riguardo, il legislatore statale del 2011 ha disposto che "*Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale*". In ordine alla natura di tale tributo e all'ambito di competenza riservato alle regioni, la Corte costituzionale ha precisato che la tassa in questione non ha acquisito, nel nuovo regime, la natura di tributo regionale proprio e che dalla formulazione della norma statale si desume, infatti, non già la natura di tributo proprio,

ma solo la volontà del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo. Ha altresì sottolineato che *"alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa*".

## Tumulto

*reg. lav. art. 46*

Quando sorga un tumulto in Aula e risultino vani i richiami del Presidente, è sospesa ogni discussione e il Presidente abbandona il seggio.
Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente del Consiglio la sospende per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso, l'Aula o la commissione consiliare si intendono convocate, con lo stesso ordine del giorno, nel primo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta oppure anche nel giorno festivo quando l'Aula o la commissione consiliare abbiano già deliberato di tenere seduta in tale data.

## Tutela della concorrenza

*TFUE artt. 101-109*
*Cost. artt. 41 e 117, co. II, lett. e)*
*l. 287/1990*
*l. 99/2009 art. 47*
*l. 124/2017*
*l. 118/2022*

La tutela della concorrenza è una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, basata, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, sulla nozione di concorrenza operante a livello europeo, che presuppone la più ampia apertura al mercato a tutti gli operatori economici del settore in attuazione dei principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi e comprende diverse tipologie di interventi regolatori. La concorrenza può essere, pertanto, tutelata sia attraverso misure legislative di tutela in senso proprio, dirette a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia attraverso misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a

tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato"). La tutela della concorrenza presenta, quindi, un aspetto statico, di garanzia e salvaguardia dei principi *antitrust*, ma anche un aspetto dinamico, che autorizza misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali. La Corte costituzionale ha ritenuto che la tutela della concorrenza non sia una materia in senso stretto, ma una materia trasversale, che consente al legislatore statale di intervenire anche sulle materie di competenza legislativa regionale per perseguire finalità di natura macroeconomica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, restando alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni gli interventi che non incidono sull'equilibrio economico generale, ma solo sulla realtà produttiva locale.
Le norme dell'Unione europea a tutela della concorrenza sono dirette a garantire il corretto funzionamento del mercato interno quale fattore di benessere per i cittadini, le imprese e la società nel suo complesso e sono focalizzate principalmente sul divieto di accordi restrittivi della concorrenza tra imprese, sul divieto di sfruttamento abusivo di una posizione dominante, nonché sul divieto, tranne alcune deroghe, di aiuti di Stato alle imprese, ma anche sulle procedure di controllo delle concentrazioni e sui servizi pubblici di interesse generale, affidando alla Commissione europea il ruolo di principale organismo responsabile di garantire la corretta applicazione di tali norme con ampi poteri di controllo e di attuazione.
In Italia dal 1990 è stata istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dal 2009 è prevista l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori, ma finora tale ultima disposizione ha trovato attuazione solo due volte.
*vedi Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM*

## Tutela della privacy

*reg. 2016/679/UE*
*d.lgs. 196/2003*
*d.lgs. 33/2013 artt. 5 bis e. 7 bis*
*d.lgs. 101/2018*
*d.l. 139/2021*
*reg. cons. 3/2015*

Il diritto alla *privacy* è qualificato dalla normativa come diritto fondamentale della persona, meritevole di particolare tutela, ed inteso sia come diritto all'intimità della sfera privata e dei dati personali (riservatezza) sia come estensione di tale diritto a tutti gli elementi che definiscono l'identità dell'individuo, la sua storia, le sue abitudini e ogni suo status (*privacy*).
Al diritto alla *privacy* corrisponde l'obbligo, a carico di chi tratta i dati personali, di

tutelare e salvaguardare l'inviolabilità di tutti quei dati che compongono l'identità dell'individuo, impedendone un uso illecito.
Si qualifica come dato personale qualsiasi informazione che riguardi una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"), direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale e sociale.
Il regolamento europeo stabilisce i principi applicabili al trattamento dei dati personali e le condizioni che devono ricorrere perché un trattamento possa definirsi lecito.
Il regolamento europeo individua, altresì, le "categorie particolari di dati personali", come quelle comprendenti l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Per tali categorie di dati il regolamento stabilisce il divieto del relativo trattamento, ad eccezione di alcuni casi espressamente indicati.
Il legislatore statale ha precisato che i trattamenti delle categorie particolari di dati personali necessari per motivi di interesse pubblico rilevante sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
Per quanto riguarda i dati personali relativi a condanne penali e reati, il regolamento europeo prevede che il relativo trattamento deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.
I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
La normativa in materia di trasparenza prevede che nei casi in cui norme di legge o di regolamento dispongano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. È, invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio regionale" è stato adottato nel 2015 sulla base di una disposizione del codice della *privacy* successivamente abrogata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento europeo. Il dubbio sulla idoneità di tale fonte regolamentare a disciplinare i dati personali in questione anche a seguito della predetta abrogazione è stato risolto da un parere reso nel 2018 dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha ritenuto che "*nelle*

*more dei pur opportuni aggiornamenti, devono peraltro intendersi tuttora applicabili i vigenti regolamenti sui trattamenti di dati sensibili e giudiziari adottati secondo la disciplina previgente*.".

## Ufficio di presidenza del Consiglio regionale

*Stat. artt. 20 e 22*
*reg. org. cons. art. 30*
*reg. lav. art. 7*
*reg. cont. cons. artt. 2 e 45*

L'Ufficio di presidenza esercita l'attività di indirizzo politico-amministrativo mediante l'adozione di atti di alta amministrazione (le deliberazioni) soggetti al regime giuridico degli atti amministrativi.
Le funzioni dell'Ufficio di presidenza riguardano l'autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale del Consiglio e tra queste si segnalano, in particolare, quelle relative alla predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, all'adozione degli atti relativi all'organizzazione delle strutture, alla necessità di assicurare ai gruppi consiliari le risorse per il loro funzionamento, alla garanzia e tutela delle prerogative dei consiglieri regionali.
L'Ufficio di presidenza viene eletto nella prima seduta del Consiglio regionale ed è costituito dal Presidente del Consiglio, da 2 vice Presidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza, e da 3 segretari, uno dei quali in rappresentanza della minoranza.
Nell'Ufficio di presidenza è garantita un'equilibrata presenza delle donne. I componenti dell'Ufficio di presidenza durano in carica l'intera legislatura, salvo i casi di dimissione o di grave impedimento.
Quando è rinnovato il Consiglio, l'Ufficio di presidenza resta in carica, per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova Assemblea.

## Unione europea UE

*Trattato di Lisbona*
*Trattato sull'Unione europea*
*Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*

L'Unione europea è un'organizzazione internazionale *sui generis* a cui gli Stati membri attribuiscono competenze, da esercitare anche in via esclusiva, per il perseguimento degli obiettivi comuni, in particolare: la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne; l'instaurazione di un mercato interno e lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata, su un'economia di mercato competitiva e su un elevato livello di tutela e miglioramento dell'ambiente; la lotta all'esclusione sociale e alle discriminazioni; la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri; la realizzazione di un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.
Con il trattato di Lisbona l'Unione europea succede alla Comunità europea, in cui si

era già trasformata la Comunità economica europea istituita nel 1957, e viene superata la precedente struttura dell'Unione fondata sui tre pilastri (quello delle comunità europee, basato sul metodo comunitario, e quelli della politica estera e di sicurezza comuni nonché della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, basati sul metodo intergovernativo), creata dal trattato di Maastricht nel 1992.
Istituzioni dell'Unione sono:

- il Parlamento europeo, che rappresenta i popoli dell'Unione ed è l'unica istituzione ad essere eletta direttamente dai cittadini
- il Consiglio dell'Unione europea, che rappresenta i governi nazionali e, insieme al Parlamento europeo, esercita la funzione legislativa e di bilancio
- la Commissione europea, che rappresenta l'interesse comune europeo, è l'organo esecutivo dell'UE e propone le disposizioni legislative da adottare
- il Consiglio europeo, formato dai capi di Stato o di governo, che definisce le priorità politiche generali
- la Corte di giustizia dell'Unione europea, che assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e applicazione dei trattati
- la Banca centrale europea, che è responsabile della gestione dell'euro e definisce ed attua la politica economica e monetaria dell'UE
- la Corte dei conti, che esegue il controllo finanziario delle attività dell'Unione.

Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni sono organi consultivi e, come tali, vengono consultati dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nelle materie di rispettiva competenza.
L'Unione europea comprende attualmente 27 Stati membri. Dall'Europa a 6 del 1957, con la Germania, il Belgio, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, 21 Paesi hanno via via aderito all'Unione, e cioè: la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito nel 1973, la Grecia nel 1981, la Spagna e il Portogallo nel 1986, l'Austria, la Finlandia e la Svezia nel 1995, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia nel 2004, la Bulgaria e la Romania nel 2007, la Croazia nel 2013.
Il Regno Unito con il referendum del 23 giugno 2016 ha deliberato la propria uscita dall'Unione europea, che poi ha avuto luogo il 31 gennaio 2020.
La Repubblica di Macedonia del Nord, la Turchia, la Serbia, l'Albania, il Montenegro, la Moldova, l'Ucraina hanno lo status di paesi candidati, che non dà diritto all'adesione automatica, ma consente di avviare i relativi negoziati. Bosnia-Erzegovina e Georgia hanno presentato domanda di adesione all'Unione europea.
*vedi Normativa dell'Unione europea*
*vedi Partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*
*vedi Trattato di Lisbona*

## Urgenza dell'esame di una proposta di legge regionale

*Stat. art. 38, co. 2*
*reg. lav. cons. art. 57 e 63*

Il Presidente della Regione può presentare una richiesta motivata di esame con procedura d'urgenza delle proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale.
La stessa richiesta può essere avanzata anche dai consiglieri regionali per ogni proposta di legge. In questo caso sulla richiesta decide l'Aula consiliare che, sentito un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.
Se la proposta di legge è dichiarata urgente, il termine di presentazione delle relazioni delle commissioni consiliari all'Aula, fissato in 3 mesi dall'assegnazione, è ridotto alla metà, ma l'Aula può stabilire anche un termine più breve e disporre che la relazione sia svolta oralmente.

## Urgenza dell'entrata in vigore di una legge regionale *vedi Entrata in vigore*

## Urgenza della promulgazione di una legge regionale

*Stat. art. 39, co.2*

L'Aula consiliare, a maggioranza dei propri componenti, può dichiarare l'urgenza di una legge regionale che ha approvato.
In questo caso la legge è promulgata dal Presidente della Regione entro il termine stabilito dall'Aula, e non entro quello ordinario di 30 giorni dall'approvazione.

## Vacatio legis

*Cost. art. 73*
*Stat. art. 39, co. 3*
*disp. prel. cod. civ. art. 10*

Periodo di tempo, normalmente di 15 giorni, salvo che la legge non ne preveda uno diverso, che intercorre tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore.
La *vacatio legis* risponde all'esigenza di permettere a tutti di venire a conoscenza della legge.
Trascorso tale termine, la non conoscenza della legge non può essere utilizzata come causa di esclusione della responsabilità di fronte ad essa.

## Valutazione delle politiche pubbliche nelle assemblee legislative regionali

*l.r. 7/2016*

Attività *ex post* consistente nella produzione sistematica di informazioni che risponde ad una esigenza di apprendimento. Può articolarsi nella verifica sull'attuazione di una legge o di una politica o nella valutazione degli effetti prodotti. L'obiettivo è sempre rendere edotto il decisore politico degli esiti delle politiche adottate per risolvere un dato problema collettivo e delle conseguenze prodotte, al fine di dare un giudizio sulle azioni intraprese e migliorarle.
La riflessione sulla valutazione delle politiche pubbliche da parte delle Assemblee legislative regionali ha preso avvio nel periodo delle revisioni statutarie come risposta all'esigenza di ridefinire strumenti per rafforzare il ruolo dei Consigli a seguito delle riforme costituzionali del 1999 e del 2001.
Guardando anche alle esperienze dei paesi anglosassoni, soprattutto statunitensi, si è venuta configurando in capo ai Consigli regionali una nuova forma di controllo non ispettivo concepita come estensione della funzione legislativa, intesa quest'ultima non più solo come mera produzione di leggi ma anche come verifica della loro concreta attuazione e valutazione dei risultati prodotti: la funzione di "controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali".
Lo svolgimento della stessa colma le lacune informative del Consiglio regionale assicurandogli un ruolo più consapevole ed incisivo nel processo decisionale. Ciò che maggiormente la caratterizza è l'intento di migliorare la qualità delle decisioni e dell'azione pubblica, tramite una riflessione basata su elementi oggettivi, e l'assenza di finalità ispettive o sanzionatorie, in una logica *non partisan* sottratta alle contrapposizioni tra le forze politiche.
La l.r. 7/2016 ha istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato per il monitorag-

gio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al quale compete istituzionalmente lo svolgimento dell'attività valutativa. Le clausole e le missioni valutative sono gli strumenti per innescarla.
*vedi Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali*
*vedi Clausola valutativa*
*vedi Missione valutativa*

## Variazioni di bilancio

*d.lgs. 118/2011 art. 51*
*l.r. 11/2020 art. 25*

In base alla normativa statale, nel corso dell'esercizio finanziario, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge, mentre sono tassativamente indicate le fattispecie di variazioni di bilancio che possono essere autorizzate con provvedimento amministrativo.
La legge di contabilità regionale prevede che le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, ovvero con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio.
In particolare, con deliberazione della Giunta regionale sono autorizzate, nei limiti delle corrispondenti autorizzazioni legislative di spesa, le variazioni riguardanti: il documento tecnico, con riferimento alle diverse categorie nell'ambito delle medesime tipologie di entrata e ai diversi macroaggregati nell'ambito del medesimo programma di spesa; il bilancio gestionale, con riferimento ai capitoli appartenenti ai medesimi macroaggregati, riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, fatte salve le variazioni autorizzate con determinazione del Direttore generale competente in materia di bilancio; l'iscrizione delle entrate e delle spese relative ad assegnazioni derivanti da specifici provvedimenti regionali; l'attuazione dei profili finanziari delle leggi regionali di spesa; il bilancio di previsione, con riferimento al prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.
Con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio sono autorizzate, nei limiti delle corrispondenti autorizzazioni legislative di spesa, le variazioni riguardanti: il bilancio gestionale, con riferimento ai capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e ai capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato, ad esclusione di quelli autorizzati con deliberazione della Giunta regionale; il bilancio gestionale, con riferimento ai capitoli appartenenti ai medesimi piani dei conti finanziari fino al IV livello, riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale; il bilancio di previsione, con riferimento al prelievo dai fondi cui fa espresso rinvio la medesima legge di contabilità regionale.

Nessuna variazione, ad eccezione di quelle espressamente previste dalla normativa, può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio si riferisce.
I provvedimenti amministrativi che dispongono variazioni del bilancio di previsione non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

## Ventotene (Manifesto di)

*Stat. art. 3, co. 1*

"Manifesto per un'Europa libera e unita" scritto nel 1941 da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, con la collaborazione di Eugenio Colorni e Ursula Hirshmann, durante il confino sull'isola di Ventotene.
Ispirato da un libro di Luigi Einaudi di circa venti anni prima e dagli scritti politici di Kant e Hegel, individua nel nazionalismo degli Stati sovrani la causa delle guerre, per il desiderio di prevaricazione sugli altri Stati, e propugna quindi la necessità di creare una comunità sovranazionale europea, in cui le ricchezze avrebbero dovuto essere redistribuite, il governo si sarebbe deciso sulla base di elezioni a suffragio universale e si sarebbe seguita una terza via politico-economica che avrebbe evitato gli errori di capitalismo e comunismo e avrebbe permesso all'ordinamento democratico e all'autodeterminazione dei popoli di assumere un valore concreto.
Il Manifesto è alla base del movimento federalista europeo, che auspica la creazione di uno Stato federale con organi comuni che si sostituiscono agli Stati federati nell'individuazione degli obiettivi da raggiungere e degli strumenti per conseguirli.
Ai principi del Manifesto di Ventotene si richiama lo Statuto regionale, tra i propri principi fondamentali, nel promuovere l'integrazione europea quale valore essenziale della propria identità.

## Verbale *vedi Processo verbale*

## Verifica del numero legale *vedi Numero legale (quorum strutturale)*

## Verifica dell'impatto della regolamentazione VIR

*l. 246/2005 art. 14*
*d.p.c.m. 212/2009*
*reg. reg. 1/2002 artt. 71 septies e 71 octies*

Strumento che consente una verifica a posteriori del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e dei risultati prodotti dagli atti normativi sui destinatari, sulle attività dei cittadini, sulle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Introdotta dalla legge statale di semplificazione del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato definito l'ambito di applicazione della VIR, i soggetti competenti a svolgerla e i contenuti della stessa.
Nell'ambito dell'accordo 29 marzo 2007 sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto il miglioramento della qualità della regolazione, è stato previsto l'impegno da parte delle regioni a definire, con successive leggi regionali o con altri atti non normativi, i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR. È stato altresì previsto che la Conferenza Unificata debba individuare i criteri generali e il percorso dell'analisi; i criteri di selezione dei casi, articolandoli in criteri di inclusione e di esclusione; i tempi di applicazione della valutazione e i metodi di condivisione dei risultati delle VIR effettuate.
Il regolamento di organizzazione 1/2002 della Giunta regionale prevede che la VIR sia attivata decorso un biennio dall'entrata in vigore dell'atto normativo e successivamente con cadenza biennale e definisce una griglia per la redazione della relazione VIR, individuando le seguenti sezioni:

- grado di raggiungimento delle finalità dell'atto normativo
- costi prodotti
- effetti prodotti
- verifica dell'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni dell'atto normativo
- individuazione delle criticità
- conclusioni.

## Vicepresidente del Consiglio regionale

*Stat. art. 20*
*reg. lav. art. 5*

Lo Statuto prevede due vicepresidenti del Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, eletti a scrutinio segreto con un'unica votazione ricorrendo al voto limitato (ciascun consigliere può votare un solo nominativo).
I vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

## Vicepresidente della Giunta regionale

*Stat. artt. 42 e 45*

È nominato dal Presidente della Regione tra i componenti della Giunta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Presiede la Giunta dimissionaria nei casi di rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

## Vigilanza

*Stat. artt. 48, co. 3, lett. f) e 55 co. 7*
*l.r. 14/1999 artt. 181 e 182*

Comprende le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla corretta applicazione delle disposizioni normative statali e regionali e all'individuazione di fattispecie sanzionabili o, comunque, di carenze che richiedono interventi, anche non sanzionatori, diretti ad assicurare il rispetto di una determinata disciplina. Va considerata come una sorta di "accessorio naturale" della competenza sanzionatoria.
La Regione, direttamente o tramite gli enti regionali, e gli enti locali esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni e ai compiti ad essi rispettivamente riservati e conferiti nelle singole materie. In altri termini, se l'ente è titolare dell'esercizio di una funzione attinente ad una specifica materia è altresì titolare dell'esercizio della corrispondente attività di vigilanza. La vigilanza può, tuttavia, essere espressamente conferita anche ad un ente diverso dal titolare della funzione: in questo caso l'applicazione delle sanzioni spetta all'ente vigilante che provvede, altresì, ad introitare gli importi delle sanzioni applicate.
Spetta alla Giunta regionale la vigilanza sull'attività e sugli organi delle agenzie, degli organismi e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione. Alla Giunta spetta, inoltre, l'adozione dei conseguenti adempimenti, nonché riferirne periodicamente alla commissione consiliare competente per materia.

## Votazione

*Stat. art. 27*
*reg. lav. artt. 37 e 39*

Al termine della discussione su un determinato argomento si passa alla fase della votazione che, di norma, avviene a scrutinio palese. Si vota a scrutinio segreto per conferire o revocare incarichi e, comunque, sulle questioni concernenti persone.
Nello scrutinio segreto, i voti sono espressi deponendo nelle urne una pallina bianca o mediante procedimento elettronico. Se si tratta di elezioni si vota deponendo nelle urne l'apposita scheda in cui ciascun consigliere scrive il nome della persona per cui intende esprimere il proprio voto. Qualora si debba procedere all'elezione di due o più membri di collegi è previsto il ricorso al voto limitato: ciascun consigliere scrive sull'apposita scheda i nomi dei due terzi dei membri che devono comporre il collegio (uno se è chiamato a votare per due componenti del collegio
L'Aula e le commissioni consiliari, di norma, votano per alzata di mano o per procedimento elettronico; qualora venga richiesta la votazione nominale il procedimento elettronico può essere utilizzato solo se si renda possibile individuare i nomi dei votanti e i relativi voti.

## Votazione per parti separate

*reg. lav. art. 68, co. 2*

Strumento procedurale, mutuato dai regolamenti parlamentari, volto a garantire la semplicità e la chiarezza dell'oggetto di votazione e, conseguentemente, la coerenza logica delle scelte legislative.
Il regolamento dei lavori del Consiglio, disciplinando le modalità di votazione degli emendamenti, prevede che possa essere richiesta la votazione per parti separate quando "*il testo da mettere ai voti è composto da più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo*".
Il regolamento ritiene che non sussistano i presupposti per tale richiesta con riferimento a elenchi o tabelle, salvaguardando, però, la facoltà di emendamento con riferimento alle singole voci.